SBN

LEZIONI

DI

DIRITTO CANONICO

PUBBLICO E PRIVATO

CONSIDERATO IN SÈ STESSO

E SECONDO

L'ATTUAL POLIZIA DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

PER

MONSIGNOR SALZANO

DELL'ORDINE DE' PREDICATORI

VESCOVO DI TANES E CONSULTORE DI STATO ec.

DECIMA EDIZIONE

Corretta, migliorata, ed accresciuta di novelle aggiunzioni dello stesso Autore.

Volume Quarto.

NAPOLI

PRESSO SAVERIO GIORDANO

Vico Sansevero a S. Domenico Maggiore n.° 15 e 16

1859.

Digitized by Google

Digitized by Google

LEZIONI
DI
DIRITTO CANONICO

LIBRO IV.
DEI GIUDIZII

PARTE PRIMA
SULL' ORDINE GIUDIZIARIO.

LEZIONE PRIMA
GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA, E SUO STATO ATTUALE.

Resta in ultimo luogo a parlar de'giudizî. Quest' ultima parte del diritto canonico, sebbene fosse stata considerata da' trattatisti di tale scienza, i quali molti volumi scrissero al proposito, come un campo vastissimo di ragionare, pure, essendoci noi proposti di dettare le nostre lezioni in guisa che i giovani, senza restar digiuni delle disposizioni tutte del diritto comune, approfondissero specialmente quelle che sono attualmente in vigore giusta l'attual Polizia del nostro Regno, tanto ne diremo che possa bastare per una sufficiente istituzione. È questa quella pratica che dovea formare come il compimento del nostro lavoro, sulla quale molto si scrisse in diverse epoche, e tra l'altro quella che suole andar per le mani di tutti, data a luce da Monsignor Gentile nella fine dello scorso secolo. Ma queste pratiche, perchè fatte in tempo in cui più ampiamente era tra noi estesa la ecclesiastica giuridizione, moltissime cose contengono, le quali, perchè non più in vigore, sono perciò ridondanti; come per esempio tutto quello che risguarda i giudizî così civili come criminali, che una volta si agitavano nel foro ecclesiastico; oltrechè, esse sono così sfornite di principî generali, ed avvilite alla condizione di semplice meccanismo, che malamente potrebbero mettersi a livello con quella parte di legislazione, che maggiore sviluppo ha ricevuto in questi tempi presso i forensi, e che forma quasi una scienza a parte, la quale sotto il nome comprendesi di procedura.

Digitized by Google

Forse l'ecclesiastico potere, mettendosi d'accordo con quello illuminatissimo e religiosissimo che nel temporale ci regola, penserà a rettificare l'attuale andamento, e richiamar tra noi tempi ancor più felici: sarebbe allora nostra cura nelle susseentive edizioni, che sarem per dare di queste istituzioni, rettificare questa parte del diritto canonico. Per ora a noi altro non spetta che desiderarlo, e sempre memori dell'apostolico precetto della piena e perfetta obbedienza al potere che ci regola, volgiamo l'animo a migliorare per quanto le nostre forze il comportano, questa parte della canonica scienza. Che se gli antichi molte cose dissero le quali senza lor colpa sono attualmente superfine, e contentandosi della sola pratica, trasandarono i principii, noi per contrario, più poche cose dicendo, queste esporremo secondo le basi ove sono poggiate. E se ogni pratica curiale due cose specialmente risguarda, cioè il modo di fare un giudizio, ed il modo di redigerne gli atti, noi rimettendo ad un'appendice questa seconda parte, tratteremo la prima, la quale anche in due partiremo, osservando primamente l'ordine giudiziario, e secondariamente l'oggetto dei giudizî, cioè, delitti e pene. Che anzi, non dovendo giammai perder di vista i principî, osserveremo nell'ordine giudiziario ciò che risguarda la giuridizione ecclesiastica, e la procedura in generale, indi le persone che intervengono nel giudizio, e finalmente il modo di giudicare — E cominciam dalla prima.

La giustizia e la commiserazione, sentimenti dettati dalla natura, sono quelle che conservano la tranquillità sociale; sicchè non debbon esse perdersi giammai di vista da chi le società stesse governa. Avendo ricevuto questi il potere dal Cielo, non può in altro modo esercitarlo che sotto l'egida di questa immutabile norma: *minister Dei in bonum* (1). Lasciando stare il sentimento di alcuni riscaldati filosofi i quali dissero l'uomo naturalmente selvaggio, e finsero la società come il risultato di patti e contratti, l'uomo, cui tanto è la società naturale quanto lo è il suo perfezionamento e la sua coltura, è tenuto ad importanti doveri in compenso dei vantaggi che dalla società stessa ritrae. Il libro della Sapienza, e l'Apostolo S. Paolo ci hanno divinamente descritti questi doveri che obbligano parimente chi comanda, e chi obbedisce. Noi non facciamo che rapportarne le ispirate parole, colle quali ci piace dar principio a quest'ultima parte del nostro lavoro, e che formando le basi del potere e dell'obbedienza in qualunque siasi associazione, e comprendendo generalmente i più alti e sublimi principî di diritto sociale, debbono essere ben ponderate, non dico già da un cristiano, ma da ogni uomo qualsiasi, che docile ascolti le voci della natura. Ecco adunque come il Libro della Sapienza parla al pubblico potere (2).

(1) *ad Roman. XII. 5.*
(2) *Cap. 6.*

§. 2. *AUDITE ERGO REGES, ET INTELLIGITE, DISCITE JUDICES FINIUM TERRÆ.*

3. *PRÆBETE AURES VOS QUI CONTINENTIS MULTITUDINES ET PLACETIS VOBIS IN TURBIS NATIONUM.*

4. *QUONIAM DATA EST A DOMINO POTESTAS VOBIS ET VIRTUS AB ALTISSIMO, QUI INTERROGABIT OPERA VESTRA, ET COGITATIONES SCRUTABITUR.*

5. *QUONIAM CUM ESSETIS MINISTRI REGNI ILLIUS NON RECTE JUDICASTIS, NEC CUSTODISTIS LEGEM JUSTITIÆ, NEQUE SECUNDUM VOLUNDATEM DEI AMBULASTIS.*

6. *HORRENDE ET CITO APPAREBIT VOBIS, QUONIAM JUDICIUM DURISSIMUM IIS QUI PRÆSUNT, FIET.*

7. *EXIGUO ENIM CONCEDITUR MISERICORDIA; POTENTES AUTEM POTENTER TORMENTA PARTIENTUR.*

8. *NON ENIM SUBTRAHET PERSONAM CUJUSQUAM DEUS, NEC VEREBITUR MAGNITUDINEM CUJUSQUAM. QUONIAM PUSILLUM ET MAGNUM IPSE FECIT ET ÆQUALITER CURA EST ILLI DE OMNIBUS.*

9. *FORTIORIBUS AUTEM FORTIOR INSTAT CRUCIATIO.*

10. *AD VOS ERGO REGES SUNT HI SERMONES MEI, UT DISCATIS SAPIENTIAM ET NON EXCIDATIS.*

Ed a' sudditi così parla S. Paolo (1).

§. 1. *OMNIS ANIMA POTESTATIBUS SUBLIMIORIBUS SUBDITA SIT: NON EST ENIM POTESTAS NISI A DEO: QUÆ AUTEM SUNT, A DEO ORDINATA SUNT.*

2. *ITAQUE QUI RESISTIT POTESTATI, DEI ORDINATIONI RESISTIT. QUI AUTEM RESISTUNT, IPSI SIBI DAMNATIONEM ACQUIRUNT.*

3. *NAM PRINCIPES NON SUNT TIMORI BONI OPERIS, SED MALI. VIS AUTEM NON TIMERE POTESTATEM? BONUM FAC, ET HABEBIS LAUDEM EX ILLA.*

4. *DEI ENIM MINISTER EST TIBI IN BONUM. SI AUTEM MALUM FECERIS, TIME: NON ENIM SINE CAUSA GLADIUM PORTAT. DEI ENIM MINISTER EST, VINDEX IN IRAM ET QUI MALUM AGIT.*

5. *IDEO NECESSITATE SUBDITI ESTOTE, NON SOLUM PROPTER IRAM, SED ETIAM PROPTER CONSCIENTIAM.*

6. *IDEO ENIM TRIBUTA PRÆSTATIS, MINISTRI ENIM DEI SUNT IN HOC IPSUM SERVIENTES.*

7. *REDDITE ERGO OMNIBUS DEBITA, CUI TRIBUTUM, TRIBUTUM; CUI VECTIGAL, VECTIGAL; CUI TIMOREM, TIMOREM; CUI HONOREM, HONOREM.*

8. *NEMINI QUIDQUAM DEBEATIS, NISI UT INVICEM DILIGATIS; QUI ENIM DILIGIT PROXIMUM LEGEM IMPLEVIT.*

Adunque sul fondamento dell' amore stabilì S. Paolo il dovere dell'ubbidienza, come su quello dell'amore è ancor fondato il diritto di comandare al bene del suddito, e questo bene stesso richiede che il depositario del potere prevenga il delitto, acciò non

(1) *Cap. 12. ad Roman.*

si commetta, mentre le migliori leggi sono sempre quelle, che prevengono i delitti, e non mai quelle che li puniscono dopo commessi una volta; perciò per eliminare i delitti dalla società si richiede, che la pena sia pronta, ed infallibile; in opposto in vece dell' avversione al delitto, ed al suo autore, si desteranno negli animi altrui sentimenti di commiserazione verso il delinquente, e di sdegno verso la legge, e del magistrato che decide. L'infallibilità della pena rattiene l'uomo dal commettere il delitto, essendo sicuro, che pronta ed inevitabile sarà la sua punizione. Ma se per poco concepisce la speranza di conseguire favori e grazie, ciascuno viene solleticato a commettere delitti con la lusinga di potere con tali modi scansare la pena. Adunque il delitto, se grave, si punisca ad emendazione del delinquente e ad esempio degli altri; se poi il difetto sarà leggiero ordinariamente non si punisca, ma si tolleri, essendo impossibile che l'uomo non abbia difetti; onde con molta sensatezza scrisse l' Abate Genovesi: *trovare un uomo senza difetto alcuno o magagna, e lindo di pennello, sarebbe trovare un globo tra il genere de' poligoni* (1).

Ciò posto, ogni potere che compete a' superiori nella ecclesiastica società, e che fosse diretto a stabilire il dogma, o a disporre ciò che risguarda l' ecclesiastica disciplina, o finalmente a punire i rei, vien compreso sotto il titolo di *Giurisdizione Ecclesiastica*. Questa giurisdizione fu negata alla Chiesa da Aerio, eretico del quarto secolo, e dai Valdesi nel secolo XIV; errore che fu rinnovato negli ultimi tempi specialmente da'Protestanti, seguiti dai pubblicisti Grozio, e Puffendorfio, i quali sostengono esser la Chiesa nello stato *ad instar Collegii*, e quindi nessuna giurisdizione a Lei appartenere, ma essere in tutto soggetta al potere secolare. Noi fin da principio del nostro corso a chiare note mostrammo quanto questa teoria sia assurda ne'suoi principî. La Chiesa è una società distinta, e ne'suoi essenziali affatto indipendente dalla società civile; ma nessuna società può sussistere senza governo, e questo non può concepirsi senza giurisdizione, dunque nella società ecclesiastica evvi giurisdizione. Questo solo raziocinio bastar potrebbe per far conoscere quanto sia assurda la teoria dei protestanti, ma noi abbiam lo stesso manifestamente comprovato colle divine Scritture. Gesù Cristo Signor nostro, dopo aver parlato generalmente della giurisdizione che avea comunicato agli Apostoli, e nella loro persona all'Ecclesiastico Potere col dire (2) *qui vos audit, me audit ec.*, ove l'*audire*, come altrove abbiam notato, vale lo stesso che obbedire, specifica maggiormente che il diritto corrispondente a questo dovere non restringevasi soltanto al foro interno, ma ancora nello esterno. Imperocchè in quel modo stesso con cui presso S. Giovanni (3) disse agli Apostoli:

(1) *Diocesin. Lib. 1. c. 4. §. 9.*
(2) *Luc. X.*
(3) *Cap. XX. 23.*

quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, et quorum retinueritis, retenta sunt, colle quali parole significò la giurisdizione nel foro interno, soggiunse pure presso S. Matteo (1) specificando la giurisdizione nel foro esterno a modo di giudizio: *Si peccaverit in te frater tuus vade, et corripe eum inter te et ipsum solum; si autem te non audierit, , adhibe tecum adhuc unum vel duos testes; si autem non audierit eos, dic Ecclesiae, et si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus, et publicanus*; dal che chiaramente rilevasi tutta la forma esteriore nel giudicare, cioè l'accusatore, il reo, il giudice, la cognizione della causa, la sentenza, e finalmente la sanzione penale.

Tal potere da Gesù Cristo conceduto alla Chiesa fu esercitato dagli Apostoli, i quali così e non altrimenti intesero le parole del loro divino maestro. S. Paolo nel sentire quei di Corinto poco obbedienti alle sue parole, minaccia voler con loro usare la verga (2); e dice altrove, scrivendo agli stessi, poter egli punire ogni disobbedienza, e ciò in forza di quel potere che a lui avea concesso Iddio: *potestate quam dedit nobis Dominus* (3); ed acciocchè non avesser creduto imaginario questo potere, e non effettivo al bisogno, conchiude che quale si enunciava colle parole, tale ancora sarebbe stato nel fatto: *quales sumus verbo, tales praesentes erimus in facto*. Lo stesso Apostolo scrivendo a quei di Tessalonica, comanda che se alcuno ascoltare non volesse le sue parole fosse cacciato dalla società cristiana: *si quis non obedit verbo nostro per epistolam, hunc notate, et ne commisceamini cum illo* (4). Questa pena di scomunica tassò per molti delitti (5), e la mise in pratica con Imeneo ed Alessandro, disertori della fede (6) e coll'incestuoso di Corinto (7), ed acciocchè tal potere non sembrasse di solo terrore, ma spirasse ancora indulgenza, ed eccitasse fiducia, allo stesso Corinzio, il quale erasi pentito dei falli suoi, rimise il dippiù della pena, ed indulgentemente lo richiamò nella Chiesa (8). Che più? Affinchè questo potere non si estinguesse nei soli Apostoli, ma continuato nella Chiesa, che durar dovea sino alla consumazione dei secoli, si esercitasse ordinatamente e con norma, lo stesso Apostolo questo metodo accuratamente descrive, e lo impone al suo Timoteo per potere servir di regola a' suoi successori nell' ecclesiastico ministero (9). Dopo pruove così lampanti, vi sarà chi dubiti della giurisdizione alla Chiesa commessa senza rinunziare al nome di Cristiano, alle divine Scritture, ed all'idea stessa di società, ricavata da quel senso comune, il quale, come figlio della retta ragione, concatenando la nostra specie alla divinità, nè per generazione, nè per corruzione si cambia (10): senso

(1) *Cap. XVIII. 15. seq.*
(2) *1. ad Corint. IV. 21.*
(3) *2. ad Corinth. X. 6.*
(4) *2. ad Thessal. III. 14.*
(5) *1. ad Corinth. 5.*
(6) *1. ad Trimoth. 20.*
(7) *1. ad Corinth. 5.*
(8) *2. ad Corinth. II 6.*
(9) *1. ad Timoth. V. 19.*
(10) *Platone dialog. 6. de Repub.*

che determinato dalla necessaria convenevolezza delle medesime umane cose, fa tutta la bellezza di questo mondo civile? (1) Forza è dunque conchludere che avendo Gesù Cristo costituita la sua Chiesa a forma di società, a Lei concesse ampia giurisdizione da esercitarsi così nell' interno foro come nello esterno. Ma esercitò infatti la Chiesa questa giurisdizione fin dai primitivi suoi tempi? e nel caso affermativo, la esercitò a vera forma di giudizio, e questo giudizio nella sua sanzion penale comprendeva soltanto le pene spirituali, o si estendeva ancora alle temporali? Ecco ciò che formerà il soggetto della seguente lezione.

LEZIONE II.

GIURISDIZIONE DELLA CHIESA NEL FORO INTERNO ED ESTERNO.

Quando i giansenisti sostengono contro i protestanti dovere la Chiesa aver giuridizione, dimostrano una verità, il cui fondamento, come abbiamo fin qui divisato, esiste chiarissimo nelle Scritture, e nell' idea stessa della società ecclesiastica. Ma intorno al vero nell' ordine intellettivo suole avvenire quello stesso che ha luogo intorno al bene nell' ordin morale; imperciocchè siccome ogni piccolo difetto che si congiunga col bene viene ad alterarlo, giusta il comune proverbio: *bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu*; così ogni leggier mescuglio di falso, rende la verità brutta e deforme, secondo l'altro principio: *la verità o tutta o niente*. Sono perciò inconseguenti i giansenisti, e quelli che, senza esser tali, sono però inavvedutamente seguaci di quella scuola, i quali tutti ammettendo la giurisdizione come qualità essenziale alla società ecclesiastica, con frivole distinzioni soggiungono aver avuta questa giurisdizione nei primi tempi della Chiesa soltanto luogo nel foro interno e non già nello esterno, e quindi la censura non andar distinta dalla pubblica penitenza; che non fu se non nel secolo XI, introdotta nella Chiesa la idea di giurisdizione nel foro esterno, e questa esercitossi pure senza la forma giudiziale, e finalmente essere stato un abuso il vedersi tassar pene temporali contra ai dissobbedienti e refrattari delle leggi ecclesiastiche. Sono queste le asserzioni che sostenute un tempo da' giansenisti, ed esposte con metodo dal Van-Espen (2), e ripetute tra noi dal Cavallari (3) saranno ponderate nella presente lezione con quel dippiù che si appartiene alla giurisdizion della Chiesa.

Che la giurisdizione della Chiesa esercitata si fosse fin da primi tempi dell'Era Cristiana non solo nel foro interno, ma benanche

(1) *Vico* pr. di scienza nuova, del metodo, *p. 154 vol. 1.*
(2 *Jur. Eccles. part. 3. tit. 4. C. 1.*
(3) *Inst. Jur. Can. part. 3. cap. 4.*

Digitized by Google

nello esterno, lo abbiamo in primo luogo dal fatto dell' Apostolo S. Paolo, il quale avendo scomunicato l'incestuoso di Corinto, indulgentemente gli rimise il dippiù della penitenza, e lo restituì nel seno della Chiesa; che anzi l' Apostolo per far conoscere che questo potere non era in lui straordinario, ma che dovea bensì perdurar nella Chiesa, prescrive il metodo, del quale il Vescovo avrebbe avuto a servirsi nel giudicare. Non parlava se non del foro esterno, allorchè a Timoteo diceva; *adversus Presbyterum noli accusationem recipere nisi sub duobus vel tribus testibus.* L' esempio e il comandamento dell' Apostolo fu bene inteso dalla Chiesa, la quale anch' essa esercitò questo potere nel foro esterno. Vittore Papa nel secondo secolo giudicò di Teodoro Coriario; Paolo Samosateno fu giudizialmente e con piena cognizion di causa cacciato dalla sua Chiesa, e privato del Vescovado; lo stesso leggesi di Novato e Felicissimo, di Basilide e Marziale; e S. Cipriano, non mettendo in dubbio questo diritto alla Chiesa inerente, vuole soltanto regolare il metodo nel giudicare, allorchè scrivendo a Cornelio Papa, così si esprime: *Nam cum statutum sit omnibus nobis, et aequum sit pariter ac justum ut uniuscujusque causa illic audiatur ubi est crimen admissum, oportet utique eosquibus praesumus non circumcursare: nec Episcoporum concordiam cohaerentem sua subdola et fallaci temeritate collidere; sed agere illic causam suam, ubi et accusatorem haberi, et testes sui criminis possent.* Dalla quale autorità chiaramente rilevasi, che se il Santo Dottore fa menzione di accusatori, testimoni, e sentenza, colla quale avrebbe dovuto la Chiesa giudicare, ivi non del foro interno, ma dell' esterno si parli. Ove dunque han letto i giansenisti, presso qual dottore, o ecclesiastico monumento han trovato che nei primi tempi della Chiesa la censura non si distingueva dalla pubblica penitenza, quando queste due cose sono essenzialmente distinte? Imperocchè anche allora la pubblica penitenza si dava a coloro che continuando ad essere nel seno della Chiesa si eran macnlati soltanto con alcun grave delitto, laddove la censura escludeva totalmente dalla ecclesiastica comunione; quella era adoperata nel foro interno, questa era decretata nell' esterno ed a cognizion di causa, come abbiamo da moltissimi canoni dei primitivi Concili (1). È dunque falso ciò che asseriscono in primo luogo i giansenisti col dire che la Chiesa avesse soltanto avuto giurisdizione nel foro interno, e non già nello esterno.

Ma è falso parimente ciò che essi soggiungono, non aver la Chiesa prima di quell' epoca fatto uso del metodo e della forma giudiziale. Vero è che nei giudizi ecclesiastici non furono appieno praticate tutte quelle formalità, ch' eran prescritte dal

(1) *Can. Apost. 66. et 67. — Conc. Antioch. can. 5. Conc. Carthag. I. can. 10.*

diritto romano, ma è parimente vero che le principali di esse furono messe in opra per giungere alla cognizion del vero in guisa che veramente dir si potea che seguivasi il metodo giudiziale. Ed infatti secondo il diritto romano cominciavasi il giudizio dall'atto d'accusa, che inscrivasi nel processo (1); or lo stesso leggiam praticato da Eusebio Vescovo di Dorileo, allorchè nel Concilio Costantinopolitano accusò di eresia Eutiche; egli scrisse la sua accusa, e domandò che questa fosse inserita negli atti di quel Concilio (2). Il diritto civile richiedea l'iscrizione e la soscrizione dell'accusatore (3), perchè la prima dimostrar dovea le ragioni che spingevan costui all'atto di accusa, colla seconda si dichiarava voler subire la stessa pena se l'accusato risultava innocente; il che eziandio leggiam praticato nel Concilio Calcedonese (4), allorchè Pascasio, Legato del Sommo Pontefice, volle che a tanto obbligato si fosse con atto pubblico Teodoro il Diacono, accusatore di Dioscoro. Si aggiunga che tutto quello che comandavasi dal diritto civile intorno ai testimoni, alle citazioni, alle eccezioni da proporsi, alle dilazioni da concedersi, agli appelli da interporsi, tutto leggiam praticato dai primitivi Concilî, specialmente nelle cause di Nestorio, di Eutiche, e di Dioscoro: dal che possiamo inferire quanto malamente si appongano i giansenisti allorchè dicono essere nei primi tempi mancato alla Chiesa l'ecclesiastico foro. I giudizî ecclesiastici furono veri giudizii, ove il giudice, ascoltate le parti, ed applicando la legge al fatto, emanava sentenza, alla quale le parti dovevano obbedire, e potevano esserne astretti colla sanzione penale.

Nè vale il dire che i Vescovi nei tempi primitivi non avendo un territorio separato non potevano emanar sentenza, e che quindi i loro giudizî dovevansi piuttosto chiamare arbitri; ciò che si sforzano confermare dalla diversità del vocabolo, onde spesso furono significati i giudizî dei Vescovi col nome di udienze, quasichè fosse differenza tra il *judicium* e l'*audientiam*, e significasse la prima voce il perfetto giudizio, e la seconda un arbitrio, cioè una decisione da arbitro. Al che noi prima d'ogni altro facciam riflettere che i Vescovi fin da'tempi primitivi avendo avuto un territorio separato perchè furono fin dai tempi apostolici le diocesi divise, nella loro diocesi potevano portar giudizio giusta il metodo prescritto dall'Apostolo, e con altre formalità che dappoi si credettero opportune a meglio giudicare; e sebbene il luogo nel quale giudicavano non si chiamò come nei giudizî civili, ciò nulladimeno non si può da questo inferire che essi non abbiano veramente giudicato. Che poi a' giudizî ecclesiastici alcune volte fos-

(1) *Leg. 3. ff. de Accusat.*
(2) *Act. 1. et 2. tom. 4. Concilii Labbé.*
(3) *D. Leg. 2. cod. de Exhib. reis.*
(4) *Act. 3. tom. 4.*

Google

se stato dato il nome di udienza non perciò si può inferire che non sieno stati veri giudizi, imperocchè anche secondo il linguaggio degli antichi giureconsulti (1) l' *audire* era lo stesso che *causam rite cognoscere et judicare*, ed il luogo stesso in cui si giudicava fu detto *auditorium;* ond'è che l' *Episcopalis audientia* significava l'*Episcopale judicium*, e questi due vocaboli nel linguaggio legale eran sinonimi: infatti Triboniano, dopo aver nel suo codice fatto uso della voce *audientia*, nello stesso titolo *de Episcopali audientia* v'inserisce tutte quelle leggi, nelle quali si fa uso della parola *judicium*, e che veramente al giudizio si appartengono. È poi falso che il giudizio del Vescovo sia stato esclusivamente significato col titolo di udienza, giacchè non solo i Romani Pontefici, ma gli stessi Imperatori riconobbero sempre nelle decisioni dei Vescovi la vera ragion di sentenza, e quindi non semplici arbitri ma veri giudici li reputarono; così Leone Magno, ed i Padri S. Agostino e S. Ambrogio parlano del *giudizio* ecclesiastico, nel codice Teodosiano havvi il titolo *de Episcopali judicio*, e quella legge di Costantino (2), la quale tanta forza concedeva a'giudizi dei Vescovi anche nelle cause civili dei secolari, cioè che non si potesse dalle sentenze di questi appellare, fu confermata dai capitolari di Carlo Magno (3). Dopo tali testimonianze potranno i giansenisti sostenere essere stati i Vescovi meramente arbitri, allorchè i loro giudizi o udienze ebbero tanta forza, che anche in vigor delle leggi imperiali non fu permesso da quelli appellare? Che se Valentiniano III tolse a Vescovi ogni diritto di poter giudicare oltre le cause ecclesiastiche (4), della quale legge tanto si vantano i giansenisti, essa oltrechè fu bentosto da Majorano Imperatore rivocata (5), pruova tutto al più che l'ecclesiastica giurisdizione fu ristretta da quell'Imperatore alle sole cause spirituali, e non già che almeno in queste la Chiesa non avesse potuto giudicare nel foro esterno, ed emetter vere e reali decisioni.

Se dunque la Chiesa ebbe la giurisdizione, e la esercitò benanche nel foro esterno, se questa non si può esercitare senza la sanzione penale, chiaramente appare che il potere ecclesiastico ebbe benanche il diritto di poter con pene costringere quelli che alle sue decisioni non volessero obbedire. I giansenisti queste pene restringer vorrebbero nell'ordine meramente spirituale, ma se noi consultiamo le memorie della Chiesa primitiva, che essi tanto si vantano voler seguire, chiaramente scorgeremo che le pene delle quali fece uso la Chiesa non furono solamente spirituali, ma tempora-

(1) *L. 1. C. de Lit. contest.* — *L. 2. C. si ex fals. instrum. vel. test.* — *L. 6. §. Super. his C. de Appellat.*
(2) *Extrav. de Episc. judic. Cod. Theod. tom. 6.*
(3) *Tom. 1. Collet. Balutii. Lib. 6. cap. 566.*
(4) *Novel. 12. de Episc. judice.*
(5) *Baron. ad an. 452. n. 52. tom. 8.*

li ancora. S. Agostino ci dice (1) che molti a'tempi suoi erano richiamati al buon sentiere per mezzo di corporali battiture: *multi prius tamquam mali servi, et quodammodo improbi fugitivi ad Dominum suum temporalium flagellorum verbere revocantur*; e S. Gregorio Magno ne apporta la ragione che egli ricava dalla dottrina stessa degli Apostoli, acciocchè, ei dice, per mezzo della macerazion della carne lo spirito si faccia salvo. *Paulum vero clericum* (2), *qui saepe dicitur in maleficiis deprehensus, qui despecto habitu suo, ad laicam reversus vitam, in Africam fugerat, si ita est, corporali prius proveniente vindicta, praevidimus in poenitentiam dari, quatenus et secundum Apostolicam sententiam ex carnis afflictione spiritus salvus fiat.* Ebbe dunque la Chiesa fin da primitivi suoi tempi in uso, oltre le pene spirituali benanche le temporali, che consistevano nell'esilio, nelle battiture, nelle pecuniarie multe, e finalmente nelle carceri, onde il delinquente si emendasse, e servisse agli altri di esempio, acciocchè non commettessero lo stesso delitto. Ed infatti in quanto all'esilio, alle multe pecuniarie, ed alle battiture, evidentissime testimonianze adducemmo ricavate dagli ecclesiastici monumenti (3); e per ciò che risguarda le carceri, eran queste in uso fin dal quarto secolo della Chiesa, ed erano designate col nome di *decaniche*, come abbiamo da una Costituzione di Arcadio e di Onorio (4), da Giustiniano (5), e dai Capitolari di Carlo Magno (6), i quali parlano di questi luoghi, e li riconoscono legalmente costituiti; sebbene in seguito, in vece delle carceri, fu solito chiudersi il chierico in un Monastero, acciocchè vi espiasse la pena a suoi delitti dovuta. *Si Episcopus*, dice il Concilio Agatese (7), *Presbyter, vel diaconus capitale crimen commiserit, aut chartam falsaverit, aut testimonium falsum dixerit, ab officii honore depositus, in monasterio detrudatur, et ibi, quamdiu vixerit, laicam communionem accipiat.* Che se finalmente si fosse dato il caso che il delitto, dal chierico commesso, fosse stato atrocissimo, e per cui avesse meritato la pena capitale, abborrendo la Chiesa dal sangue, ed essendo tutta piena di moderazione, e volendo d'altronde che non rimanesse il delitto impunito, e la giustizia lèsa non ridondasse a pubblico detrimento, era solito deporre il chierico e degradarlo, perchè ridotto costui allo stato di laico, potesse andar soggetto alla pubblica giustizia, ed il braccio secolare lo punisse colla pena conveniente. Forza è dunque

(1) *Epist. 185. ad Bonif. n. 7.*
(2) *Epist. 27. ad Januar. lib. 4. t. 2. Op.*
(3) *Conc. Rom. an. 503. tom. 5. Conc. — Conc. Tolet. XII. can. 10. — S. August. Epist. ad Marcellin. — Tribon. 155. n. 2. — Conc. Carthag. 5. ann. 399. can. 2.*
(4) *Leg. 30. Cod. Theodos. de haeret.*
(5) *Novell. 79. cap. 2.*
(6) *Lib. 5. cap. 378. apud Balut.*
(7) *Can. 50. tom. 5. concil. Labbé.*

conchiudere dal fin quì detto che malamente si sieno apposti i giansenisti e i loro seguaci col ridirci tanti paradossi alieni affatto dallo spirito della Chiesa primitiva, e che quindi questa abbia sempre fatta distinzione di penitenza pubblica e censura, che abbia esercitata la sua giurisdizione così nel foro interno, come ancora nello esterno, e che finalmente abbia estesa la sua sanzione alle pene spirituali non meno che alle temporali.

LEZIONE III.

ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE DELLA CHIESA NEL FORO ESTERNO.

Quanto abbiamo fin quì esposto concernente l'ecclesiastica giurisdizione è stato da noi diretto a stabilir due fatti contro i protestanti e i giansenisti; il primo cioè che la Chiesa, essendo stata costituita a forma di società, doveva avere a se stessa una giurisdizione, e il secondo che ella tal giurisdizione esercitò mai sempre così nell'interno che nell'esterno foro, non disgiunta giammai da sanzione penale non meno nell'ordine spirituale che nel temporale. È in questa guisa che abbiam considerata fin qui la ecclesiastica giurisdizione nei giudizî meramente spirituali; ma essa essendosi alcune volte versata nell'ordine temporale in cause meramente civili, fa mestieri che alcuna cosa ne diciamo, ravvisata sotto quest'altro rapporto, aggiungendo, a compimento del trattato sull'ecclesiastica giurisdizione, quale sia il suo stato attuale nel nostro regno.

Che nei primi tempi della Chiesa vi fosse stato appo i cristiani un precetto, col quale comandavasi che tutte le loro cause, anche civili, si dovessero decidere dai cristiani stessi, e non dai gentili, il rileviam chiaramente da una lettera di S. Paolo scritta a quei di Corinto (1): *Audet aliquis vestrum habens negotium adversus alterum judicari apud iniquos, et non apud sanctos? Nescitis quoniam Angelos judicabimus? quanto magis saecularia. Saecularia quidem judicia si habueritis, contemptilites qui sunt in Ecclesia, illos constituite ad judicandum.* Si credeva allora che per non dar motivo ai gentili di conoscere le controversie che tra i fedeli insorgevano, e quindi per non dare occasion di disprezzo alla legge di carità che essi professavano, fosse stato miglior consiglio scegliere tra cristiani stessi un sapiente che avesse potuto dirimere i lor dissidî; e siccome grande fiducia ispirava nei loro animi la santità de'loro pastori e l'eminenza del lor carattere, così i Vescovi furono per appunto i giudici che per ben tre secoli non delle cose spirituali soltanto, ma benanche delle temporali giudicarono. Tanto rileviamo dal precetto apostolico, in cui S. Paolo esprimendosi così enfaticamente con quei di Corinto, ed opponendosi all'ardi-

(1) *1. ad Corinth. VI.*

re di quelli che le loro cause portar volevano al tribunale dei gentili, gravemente rimproverandoli, intende lor dare un precetto che agli altri ancora avesse potuto servir di norma; il che è pure confermato dal fatto costantemente seguito in quei tempi, giacchè nessun cristiano ebbe ricorso al gentile per ottenere giustizia, ed i Vescovi, al dir di S. Agostino (1), non già da arbitri, ma da veri giudici portavano sentenza in cause, che alle volte pei loro incidenti divenivan strepitosissime. Così l'autore delle Apostoliche Costituzioni proibì che i Cristiani adissero i tribunali dei gentili, e facessero esperimento di loro ragioni presso i giudici secolari (2). Di questo diritto fecero uso i Vescovi anche cessate le persecuzioni dei Gentili Imperatori, come di Gregorio Neocessarese rapporta il Nisseno (3); e Costantino, che donò la pace alla Chiesa, e questo diritto nei Vescovi riconobbe e confermò co'suoi decreti, allorchè disse (4), che le sentenze dei Vescovi non altrimenti che quelle del Prefetto del Pretorio immantinenti si eseguissero e non fossero ad alcun appello soggette: anzi, il che è singolare, volle che in qualunque periodo del giudizio, anche dopo la contestazion della lite, fosse permesso ad una parte, anche in contradizione dell'altra, dal tribunale del primo giudice, presso cui si era il giudizio introdotto, trasmettere gli atti e trattar la causa presso del Vescovo. Queste leggi, con poche modificazioni che ne'diversi tempi vi vennero fatte, furono in vigore fino al secolo decimoquarto; allora, posto il principio che l'attore seguir dovesse il tribunale del reo, se il chierico nelle cose temporali era dal laico chiamato in giudizio, la causa trattar si dovea dal giudice chierico, ed a questo privilegio, perchè dato a tutto l'ordine chiericale, non potea il chierico rinunziare (5); che se questi avesse in opposto chiamato il laico in giudizio, dovea giudicare il giudice laico, a meno che l'una delle parti non avesse amato meglio farsi giudicare dal tribunale ecclesiastico; ciocchè anche poteva intervenire quando si fosse trattata la causa tra due laici, come abbiam detto di sopra: amavano allora i laici adire piuttosto il tribunale ecclesiastico che il laicale, ravvisandosi in quello per lo più regnare maggior giustizia e moderazione. Se non che in seguito, per diversi motivi l'ecclesiastico foro si disse incompetente non pur de'laici, che dei chierici ancora; e quindi il laico giudicò non solo in quelle cause dei chierici che gl'interessi risguardano del tempo, ma in quelle ancora che sempre svelando al pubblico qualche delitto del chiericato, inseparabile alla caducità dell'umana natura, non sempre salvano il rispetto e la venerazione dovuta alla religione ed a suoi ministri. Nè più vogliamo intrat-

(1) *De Oper. monach. cap. 29.*
(2) *Constit. Apost. Lib. 2. cap. 46.*
(3) *Orat. de vit. Gregor.*
(4) *L. 1. C. Theod. de Episc. Judic.*
(5) *Innocent. III. cap. 12. de For. compet.*

tenerci a divisar lungamente quanto tali cose risguarda, avendone a lungo parlato trattando dei chierici in generale e delle loro immunità. Termineremo quindi questa lezione col soggiungere quali sieno le cause, che sono attualmente di competenza del foro ecclesiastico.

Innanzi tutto appartengono di lor natura esclusivamente al foro ecclesiastico tutte quelle cause, che risguardano la Religione considerata nel suo triplice rapporto di dogma, morale, e culto. È stato questo diritto riconosciuto in tutt'i tempi, nè da alcun Principe ha potuto mettersi in dubbio senza lasciar prima di esser cattolico, non avendo il potere laicale altro incarico se non quello che risguarda la esecuzione di quanto è stato disposto dall'ecclesiastico potere. Così parlò Osio Vescovo di Cordova a Costantino nel gran Concilio di Nicea (1): *Tibi Deus imperium commisit, nobis quae sunt Ecclesiae concredidit: et quemadmodum qui tuum imperium malignis oculis carpit, contradicit ordinationi divinae, ita et tu cave ne, quae sunt Ecclesiae ad te trahens, magno crimini obnoxius fias.*

Sono parimente soggetti al foro ecclesiastico tutti quelli anche laici, i quali fossero stati accusati di scisma, di eresia, e di apostasia dalla fede; possono questi esser puniti coll'ecclesiastiche censure, non essendo giammai stato tra di noi controverso che sieno tali cause di privativa cognizione dei Vescovi, come ancora in vigor dell'ultimo Concordato possono i chierici, inosservanti dei loro doveri, esser puniti non solo colle pene canoniche, ma benanche coll'esser rinchiusi in una casa religiosa, o nel seminario, perchè a questo modo sieno ricondotti ad una vita più esatta ed esemplare.

In quanto poi alle cause matrimoniali, potendo esser queste di doppio genere, perchè altre riguardano il vincolo stesso del matrimonio ed i preliminari allo stesso, cioè gli sponsali, ed altre le cose temporali che al matrimonio stesso sono congiunte, come la dote, le donazioni *propter nuptias*, gli alimenti, ecc.; le prime sono di pertinenza esclusiva del foro ecclesiastico, essendo stato di fede definito dal Tridentino (2), *si quis dixerit causas matrimoniales non spectare ad judices Ecclesiasticos, anathema sit;* anzi essendo queste cause tra le maggiori che possano in una diocesi intervenire, appartengono alla giurisdizione non di qualunque prelato inferiore, ma soltanto delle Curie Vescovili; le secondo poi si lasciano decidere dal foro secolare.

Le cause funerarie anch'esse sono del foro ecclesiastico per quella parte che risguarda le precedenze nell'accompagnamento, il canto, la sacra liturgia, e specialmente se si debba o no concedere l'ecclesiastica sepoltura, lasciando il diritto di poter ri-

(1) *Athanas. Epist. ad solitar.*
(2) *Sess. 24. can. 12. de Matrim.*

petere, e sperimentar le proprie ragioni innanzi al giudice laico per ciò che risguarda i diritti di sepoltura, e quant'altro di temporale potesse intervenirvi.

Finalmente per ciò che risguarda le cause beneficiali, non si può porre in dubbio che il padronato di qualsivoglia natura, ecclesiastico, laico, o misto, sia stato conceduto dalla Chiesa; che non vi possa esser padronato senza che l'autorità ecclesiastica espressamente, o tacitamente lo accordi, ergendo in titolo ecclesiastico le laiche fondazioni, ed elevandole a beneficî, cui il padronato è inerente ed accessorio; che il padronato anche laico, sebbene dicasi diritto temporale perchè esercitato dai laici, e trasmisibile per qualunque titolo, tranne la vendita, pure è talmente connesso ne' suoi effetti colla cosa spirituale che sarebbe assurdo il pretendere che giudichi il connesso e l'accessorio allo stesso oggetto principale un'autorità diversa da quella, cui esclusivamente s'appartiene la cognizione della contesa beneficiaria: per tutte queste ragioni fu massima costantemente seguita in diritto canonico che le cause tutte beneficiali appartenessero al foro ecclesiastico, o che si fosse quistionato sulla collazione o istituzione del beneficio, ovvero sulla unione o division dello stesso (1). Il Concilio di Trento, nel confermar questa massima, seguita costantemente dal diritto delle decretali, ne eccettuò soltanto i padronati regii e feudali, dicendo che dalle comuni leggi dei padronati fossero esenti quelli, *qui ad Imperatorem et Reges, seu regna possidentes, aliosque sublimes ac supremos Principes jura imperii in dominiis suis habentes, pertinent* (2); come ancora per la natura stessa della cosa doveano benanche eccettuarsi quei padronati, i quali si trasmettevano colla università dei beni a titolo universale, non già particolare; e ciò a non moltiplicar liti, essendo sempre conveniente che chi giudica del principale dovesse benanche giudicare dell'accessorio.

Le leggi costantemente seguite nel nostro Regno non contrastarono giammai alla Curia Vescovile la cognizione della spettanza dei padronati laici o ecclesiastici che fossero sopra beneficii eretti in titolo ecclesiastico, nè si comprende con quanta ragione si vedessero consimili cause portate alcune volte innanzi al foro laicale, quando la collezione dei Reali dispacci e decreti nell'antica e nella nuova legislazione non presenta alcuna sovrana risoluzione diversa dalle massime stabilite nel diritto canonico, salvo l'antica consuetudine tollerata dalla Chiesa (2), per la quale alcune volte l'abolita camera di Santa Chiara giudicava sommariamente nei beneficii a solo motivo di turbato possesso. Ed infatti, essendo stato il Re consultato nel caso di una contesa suscitata nel-

(1) *Alexandr. III. In cap. 21. de Jurepatr. Cap. 3. de Judic.*
(2) *Sess. 25. de Reformat. cap. 9.*
(3) *Benedict. XIV. de Synod. Dioeces. lib. 9. cap. 9. num 7.*

la Curia Vescovile di Aversa per la spettanza di un padronato sopra un beneficio semplice, col rescritto del 9 giugno 1770 fece sentire a quel Vescovo, che qualora si fosse trattato di vero beneficio ecclesiastico con fondazione ed erezione in titolo, e non di semplice Cappellania laicale, avesse disposto, che la sua Curia continuasse a procedere ed a far giustizia in quella causa a tenore della fondazione, essendo bene di astenersene quando si fosse trattato di semplice Cappellania laicale.

Non vi è disposizione posteriore al cennato real rescritto, e contraria alla regola che vi si comprende, sino al 1808, quando dal governo militare fu abolito ogni padronato. Ripristinati i padronati col Real decreto de'20 luglio 1818, relativamente alle cause di padronato anche laico fu di nuovo ravvisata una tal disposizione nel primo caso che si presentò di spettanza di padronato dopo la pubblicazione del Concordato, che avea riconosciuto nelle attribuzioni delle Curie Vescovili le cause ecclesiastiche, come non si è dubitato mai di essere le beneficiarie. Si trattava di conoscere a quale delle due famiglie De Gennaro appartenesse il primiceriato della Cattedrale di Napoli, e sua Maestà, nel risolvere la competenza del tribunale che dovesse decidere una tale controversia, non fece che riprodurre le stesse massime stabilite col Real Rescritto del 1770. E nel Consiglio di Stato del dì 9 novembre 1819 fu emanata la seguente Sovrana risoluzione. « Trat-
» tandosi di beneficio di natura ecclesiastica, ed in cui non si dif-
» ficulta di esservi la fondazione ed erezione in titolo, S. M. ha
» risoluto che proceda la Curia Arcivescovile, eseguendosi la rego-
» la stabilita nella Sovrana determinazione del dì 9 giugno 1770 ». Pare dunque dal fin quì detto che il metodo di giudicare nel Regno non siasi punto mutato circa le cause di padronato anche laicale dalla sua origine fino all'abolizione de' padronati avvenuta nel 1808. E col real rescritto del 20 luglio 1818, col quale i padronati vennero ripristinati, non patirono questi alcuna mutazione, sicchè tanto la sovrana risoluzione del dì 9 giugno 1770, che quella dei 9 novembre 1819 sono perfettamente l'applicazione dei principî di diritto canonico nel Regno ricevuti. Possiam dunque conchiudere, secondo l'una, e l'altra legislazione, che le cause beneficiarie, non escluse quelle di gius-padronato ecclesiastico e laicale, sieno di pertinenza del foro ecclesiastico tranne i beneficî regî, nella quale categoria sono compresi anche quelli di gius-padronato ex-feudale, e quelli che si trasmettono colla totalità de'beni.

In quanto poi alle Cappellanie meramente laicali, a'legati pii, ed a' beneficî senza fondazione ed erezione in titolo ecclesiastico, siccome queste non van comprese sotto il nome di beneficî propriamente detti, sono di pertinenza del foro laicale così nel petitorio come nel possessorio, riservandosi sempre la visita *in spiritualibus* all'Ordinario del luogo.

Coerentemente a questi principî, varî rescritti furono emanati

concernenti l'ecclesiastica giurisdizione. I principali sono i seguenti. Il rescritto de' 16 gennajo 1828 ordinò che ogni controversia su la divisione dei lucri ecclesiastici, essendo di natura ecclesiastica, era perciò sottoposta al foro dell'Ordinario; lo stesso si dispose colla ministeriale del 10 marzo 1830 per le Chiese ricettizie perchè le cause che le riguardano, e che riguardano gli ecclesiastici, dei quali sono composte, nel loro rapporto di partecipanti, non essendo meno ecclesiastiche, doveano parimenti esser soggette al foro dell'Ordinario. Finalmente col rescritto dei 18 giugno 1817 si dispose che le cause di natura Ecclesiastica, sebbene riguardino le corporazioni esenti dalla giurisdizione ordinaria, come sono i Regolari, debbono trattarsi in prima istanza nel foro Vescovile, e non innanzi al Pontefice, cui furono riservate le sole cause maggiori, a meno che il Pontefice non le abbia a se riservate. Esse debbono riconoscersi nel foro dei Vescovi, ed in grado di appello dee appartenerne alla Santa Sede la cognizione, non essendo a ciò di ostacolo l'esenzione che hanno i Regolari, la quale si versa sulle quistioni concernenti la loro disciplina, il loro stato, e le loro monastiche prerogative, non già su quelle che possono avere come corporazioni ecclesiastiche, e di tale indole che sono comuni così ai chierici regolari, che ai secolari. Fin quì della ecclesiastica giurisdizione considerata in se stessa e nella sua applicazione al nostro Regno.

LEZIONE IV.

PROCEDURA GIUDIZIARIA.

Quando le nazioni, animate dal loro genio novatore, le antiche abitudini, ed i principî di politica, di religione, e di morale per lo innanzi dai loro maggiori adottati dimettono come disadatti ad ottener quei vantaggi, che da altri differenti ed opposti si sperano, soglion volentieri seguir sulle prime con esattezza quel nuovo sistema che abbracciano come causa di un ridente avvenire, e fonte della loro futura felicità. Il che se si avvera nel corso delle umane cose, non così nello stabilimento e rapida propagazione di nostra Religione, ove non già la forza di semplici umani motivi, o di mal connessi raziocinî, ma il lume della più sana ragione, e'l sovraumano potere della grazia divinamente operando nella mente e nel cuore degli uomini, han prodotto quanto di ammirabile si osserva nell'ecclesiastica società. Le cronache di tutt'i popoli confermano un tal principio, e la storia dei primi tempi del Cristianesimo ne somministra una evidentissima pruova, dappoichè stanchi gli uomini di più seguire simulacri di divinità fantastiche ed ideali, inventate dal capriccio e dalla corruzione, appena dalla grazia mossi abbracciarono una religione tutta pura ne'suoi principî e perfetta nella sua morale, si videro tutti uniti

col santo vincolo di vicendevole carità; sicchè di loro dir si potea avere un'anima sola, ed un sol cuore. Essi sul principio non ebbero tra loro alcuna vertenza, e tutt'i beni avean comuni; ma quando si furono moltiplicati a dismisura, e non tutti nella moltitudine si mantennero perfetti, cominciarono bentosto le liti, le quali innanzi al Vescovo si portarono a giudicare, perchè reputato il più perfetto ed imparziale tra tutti. I Vescovi sul principio dovettero, come suole intervenire nelle umane cose, giudicare *de bono et aequo*, e senza altro strepito giudiziario; ma cresciute le liti, fu necessario seguire un certo metodo fisso, ed una norma sicura per dare a ciascuno ciò che gli conveniva. Questo metodo abbiam chiamato *procedura*, la quale consiste nell'ordinata serie di quegli atti che conviene fare per giugnere ad una determinata decisione; imperocchè questo vocabolo sembra derivato dal latino *procedere*, che volea dire avanzarsi; e nella procedura a misura che si fanno gli atti prescritti dalla legge, i litiganti si avanzano verso la decisione della controversia; ond'è che questa serie di atti, considerata relativamente ad una lite particolare, si denomina *processo*. Noi della ecclesiastica procedura giudiziaria ci siam proposti tener parola; e volendone dare un cenno storico nella presente lezione, dobbiam ravvisarla nei suoi rapporti colla procedura civile, colla quale inseparabilmente è connessa; ed è in questo modo soltanto che col ravvisarne l'origine, potremo formarcene una idea distinta e precisa.

Tutti i popoli inciviliti del mondo, dovendo avere una legge, e dovendo questa applicarsi spesse volte a casi particolari, dovettero aver parimente dei giudizi, ne'quali le due premesse costando di diritto e di fatto, la conclusione del sillogismo dovea dirimere la lite tra due contendenti. Ma la necessità di dover giugnere regolarmente a questa conchiusione, in guisa che non restasse leso il diritto di alcuno, portò seco il bisogno di stabilire determinate norme da seguirsi nell'applicazione del diritto al fatto, e quindi surse il bisogno di una giudiziaria procedura, non consistendo questa in altro se non nel diritto posto in azione. Ma quest'azione nel diritto non dovea andare sfornita di peculiari norme che avessero potuto dirigerla col lume di una savia giurisprudenza, e la procedura non essendo soltanto un'arte che si apprende coll'uso, ma una scienza che dee essere interpetrata coi principî che a lei servono di base, dee necessariamente costare di pratica e di dottrina, talchè *alter alterius poscat opem, et conjuret amice*. La teoria rischiara la pratica e garentisce dai pregiudizii e dagli errori, di cui lo spirito fosse imbevuto nel seguir l'uso; la pratica, a vicenda, secondando i principî della teoria, completa le conoscenze, le quali sarebbero imperfette senza di essa. Non fu dunque che il bollor delle passioni che fece scrivere al Montesquieu, ancor giovane, nelle sue lettere Persiane contro questa notevole parte della umana legislazione. « Sarebbe assai difficile,

egli dice, il decidere se la forma siasi resa più perniciosa allorchè è entrata nella giurisprudenza, o allorchè si è intromessa nella medicina, se abbia prodotto maggiori guasti sotto la toga del giureconsulto, che sotto il largo cappello del medico, e se nell'una abbia rovinato più gente che ne abbia ammazzato nell'altra ». Egli dall'abuso argomentava contro il retto uso di un elemento ch'entra naturalmente nella felicità delle umane associazioni: ma quanto diversamente si esprime più maturo negli anni nel suo *Spirito delle leggi!* libro che leggermente schernito da Voltaire, da lui chiamato una raccolta di epigrammi senza nesso, non cessa però di esser (eccetto poche non plausibili opinioni) tale da collocare il dotto Autore nella classe dei più accreditati pubblicisti. « Sonovi dic'egli, sempre troppe formalità, ove si consideri il litigante di mala fede che ne vien molestato; ve ne sono sempre poche ove si consideri l'uomo onesto che n'è protetto: la loro moltiplicità, la loro lentezza, le spese ch'esse cagionano sono come un prezzo che ciascun paga per la libertà della sua persona e per la sicurezza de'suoi beni ». E questa utilità, ben sentita dagli uomini di senno, fu il motivo perchè sulle prime gli antichi Romani giureconsulti, ed in seguito i legislatori ecclesiastici e civili si presero tanta cura a regolare la procedura, e l'ordine giudiziario.

I Romani ebbero, come ognun sa, le leggi delle dodici tavole, dalle quali furon diretti per ciò che si apparteneva a loro diritti e doveri; ma queste leggi ch'eran come il capo lavoro della greca sapienza, e che le teorie più adequate somministravano della giustizia positiva, chiamate perciò la ragione scritta dall'Oratore Romano, non presentavano alcuna norma, colla quale i cittadini avessero potuto sperimentare i loro diritti innanzi al magistrato. I giureconsulti vi supplirono coll'inventare le azioni della legge, *actiones legis*, e sotto questo nome comprendevano non pur le azioni giudiziarie, ma benanche gli atti puramente legittimi, i quali facendosi avanti il magistrato, doveano avere benanche le loro formalità, che non sol consistevano nella redazione esatta di ciascun atto che dovea farsi, ma benanche in alcuni segni simbolici, come del dono dell'anello nelle promesse di matrimonio, nella unione delle destre ad esprimere il mandato, ed in altre simili funzioni. Era però questa procedura considerata come un mistero, e conosciuta soltanto dai Patrizii; ogni menoma omissione era valevole ad annullare qualunque atto che si fosse già fatto. E sebben Flavio, figliuolo di un liberto, avesse fatto questo libro di pubblico diritto, onde cessò la quasi magia dei nobili, pure continuò questo rito simbolico finchè piacque a Teodosio il giovine abolire i simboli e le figure, e dare norma più regolata alla civil procedura. Caduto l'impero Romano, e sopraggiunti i barbari, spesso la forza avendo luogo di diritto, ed essendo quelli più alla milizia addetti che al foro, ebbero una procedura più breve di

Digitized by Google

quella dei Romani, la quale per le svariate costituzioni e decreti dei Principi era divenuta lunghissima; furono però dai barbari rispettate le leggi romane, le quali, oltre al suffragio dei secoli che militava a lor favore, erano benanche circondate dalla memoria di troppe grandezze, che non eran facili ad obbliarsi, e siccome fu libero a popoli vinti il farsi giudicare secondo le leggi romane, ovvero secondo le Gotiche o Longobarde, fu parimente libero seguire l' una o l' altra procedura.

Quanto a noi, avvenne nel Regno quello ch'erasi veduto nel rimanente dell' Europa, e nelle nostre quattro provincie formanti parte dell' impero romano secondo la divisione fatta da Adriano, specialmente dopochè colla cittadinanza Romana si fece comune a tutt' i popoli d' Italia il diritto dei Quiriti, fu seguita costantemente la stessa procedura che era in uso presso a Romani; il che fu anche praticato e quando Odoacre re degli Eruli si fece padrone dell' Italia, e quando dappoi fu soggetta à Teodorico re de' Goti, non che quando Alboino re dei Longobardi, avendo occupate queste regioni, dette principio al gran Ducato di Benevento. Finalmente tra la ignoranza e la barbarie ed i novelli costumi introdotti dai popoli del settentrione, il processo romano non fu al tutto presso noi disusato, anchequando distrutto il Regno dei Longobardi queste nostre regioni rimasero divise tra' Longobardi restati ancor padroni dei principati di Salerno, Capua, e Benevento, tra i Greci che occupavano la parte marittima, ed i Saraceni i quali ancor possedettero alcune deliziose contrade del nostro Regno.

Era riservato a' Pontefici Sommi ordinare una procedura giudiziaria, la quale corrisponder potesse ai bisogni dei popoli; nè è questo il solo esempio, in cui la Chiesa siasi renduta così benemerita della società. Innocenzo III, Onorio III, Alessandro III, Gregorio IX, Bonifacio VIII, e Clemente V, non meno profondi teologi, che giureconsulti esimii, attesero a dare un ordine alla procedura ecclesiastica, onde avesse avuto ella il pregio di evitare il doppio scoglio del processo romano fattosi lunghissimo e nojosissimo, e quello da' barbari istituito, e specialmente dai longobardi, il quale per esser troppo breve ledeva il più delle volte il retto ordine della giustizia. Essi felicemente vi riuscirono, e questa procedura, adottata e seguita pienamente in Italia, fece sì che non vi fosse alcun paese che potesse emularla, perchè tutta intiera desunta dalle leggi canoniche. Nè andò guari che trasportata la Sede dei Romani Pontefici in Avignone, gli avvocati francesi colà si recarono per iniziarsi nei secreti di questa pratica, ed arricchirne il foro francese; allora fu che si videro comparire trattati elementari su tal materia per rendere meno arido questo studio, nei quali si facevano comparire personaggi distinti dell'antichità, ed in processi fittizî, o per loro stessi, o per mezzo di avvocati e procuratori si discutevano le cause in qualità di attori, o convenuti. È questo il fondamento di

quella procedura, della quale hanno menato sì gran vanto i giureconsulti d' oltremonti, vendendoci come novelle teorie ciò che attinsero da noi, e che quantunque da essi alterato e corrotto, ha riscosso non pertanto la nostra ammirazione.

Intanto, per ciò che a noi si appartiene, ricevuta pienamente la procedura canonica nel nostro regno, e richiamata in osservanza ed accomodata agli usi ed alla condizione del paese da Ruggiero il Normanno, fondator della Monarchia, da Federico II e da Ferdinando I d' Aragona, giunse al suo perfettissimo compimento sotto il re Cattolico Carlo III mercè la sua famosa Prammatica del 1738 e sotto il regno del di lui figliuolo Ferdinando IV per la prammatica del 1774; nella prima delle quali parlavasi partitamente della Real Camera di S. Chiara, del Sacro Regio Consiglio, della Regia Camera della sommaria, della Gran Corte della vicaria civile e criminale, delle Regie udienze provinciali, e degli altri tribunali e corti inferiori del regno, specificandosi le attribuzioni di ognuno; e nella seconda ordinavasi, che in qualunque decisione fatta dai tribunali della capitale si fossero spiegati i motivi sui quali essa poggiava, che questi motivi avessero dovuto trarsi non dalle autorità dei dottori che aveano pur troppo colle loro opinioni o alterato o reso incerto ed arbitrario il diritto, ma dalle leggi espresse del regno o comuni, e che finalmente nei casi nuovi fosse stato il Re consultato. Così passarono le cose finchè avvenne tra noi l' occupazione militare, ed una nuova tela giudiziaria cominciossi a seguire, già ordinata in Francia in Aprile 1806, e quì messa in osservanza al 1.° aprile 1809, la quale fu ritenuta ed in parte riformata in forza della ultima restaurazione della nostra monarchia; e colla legge del 19 Marzo 1819, diviso in cinque parti il novello diritto, la terza di esso risguardò la procedura nei giudizî civili. In tal guisa dagli stessi elementi della canonica procedura, che deve riguardarsi come il fondamento di ogni procedura giudiziaria, risultò diversissima la forma estrinseca nel giudicare tra il novello processo per l' ultima legge, ed il processo antico stabilito in forza della prammatica del 1738, la quale somiglianza e differenza di procedura è esattamente descritta dai dotti annotatori del Carrè (1).

« In entrambi i processi l' azione s' introduce con dimanda risultante da un sillogismo, di cui il fatto ed il diritto formano le premesse ».

« In entrambi la categoria delle eccezioni ed i mezzi d' istruzione, come a dire, esami testimoniali, scritture, perizie, interrogatori e simili, perfettamente combinano ».

« Anche le sentenze costano, o almeno costar debbono, in entrambi di narrativa del fatto, considerazioni di dritto, e decisione ».

(1) Introduzione alla procedura del Regno delle due Sicilie, del processo civile Napoletano, *cap. 1. §. 4.*

« I gravami, i mezzi di esecuzione sono presso a poco i medesimi; e la ragione di siffatte uniformità è appunto perchè la essenza intrinseca del processo ha le stesse basi di diritto ».

« Ma per quanto concerne la forma estrinseca, il codice di procedura introdusse fra noi un metodo del tutto ignoto ».

« Distruggendo di fatti il processo scritto che rimaneva in cancelleria, ed era conservato ad eterna memoria nei pubblici archivi, gli fu sostituita una guerra di atti e di carte, delle quali è ora privato depositario il patrocinatore di ciascuno de'litiganti ».

« Compilator delle carte era ne' tempi andati il loro rispettivo difensore; ora l' usciere è sempre quegli che prepara i materiali al giudice, e quindi compila gli atti di esecuzione de'giudicati ».

« Nulla pria poteasi fare senza un decreto del giudice, nemmeno una semplice intimazione; ora tutto si fa col ministero dei rispettivi offiziali ministeriali, senza che il giudice ne abbia notizia se non quando si porta innanzi a lui la controversia per esser giudicata ».

« Gli uscieri nella loro qualità di uffiziali ministeriali erano prima affatto sconosciuti, ma sol vi erano portieri e servienti incaricati delle semplici notifiche; ed ora gli uscieri hanno attribuzioni indipendenti nell' esercizio delle loro funzioni ».

« Non erano neanche conosciuti i Patrocinatori nella stessa qualità di offiziali ministeriali, e risponsabili de' loro atti; ma sol vi avea causidici non sottoposti a legge veruna ».

« I giudici in fine godevano di uno arbitrio illimitato nel giudicare, liberi anch' essi di ogni freno; laddove son oggi rattenuti da utili legami ».

Se l' antico o il novello sistema sia più conducente ad ottener la giustizia non è del mio assunto; riporterò soltanto la riflessione del celebre Presidente d' Aguessean: « Il primo dovere, ei di» ce, della regia potestà è quello di rendere o far rendere giusti» zia a suoi sudditi. È questo un debito, cui adempie il Re allor» chè li mette in istato di conseguirla gratuitamente, dal quale » debito ei non si libera se non imperfettamente allorchè vende » loro in certo modo ciò che dovrebbe ad essi donare ». E ritornando sul cammino che abbiam percosso nella presente lezione sul cenno storico dell' ecclesiastica procedura, del modo come sia nata, e come da lei abbia avuto origine la procedura civile, possiam conchiudere che la procedura ecclesiastica deve considerarsi come il perfezionamento della romana troppo lunga, e di quella dei barbari in brevi confini ristretta; che perfezionata da Sommi Pontefici, fu adottata nei diversi regni e nel nostro, e che è servita come di base all' antico e novello rito giudiziario. Noi lasciando a giureconsulti mettere a disamina quanto sia stato disposto per ordinare e ridurre allo stato attuale la procedura nei giudizî civili, ci atterremo seguendo il nostro scopo alla procedura dell' ordine giudiziario nelle cause ecclesiastiche, il che faremo nelle seguenti lezioni.

LEZIONE V.

DIVISIONE GENERALE DE' GIUDIZI. — GIUDIZIO SOMMARIO.

Dopo di aver parlato della ecclesiastica giurisdizione, e del suo stato attuale, non che dell' origine della procedura ecclesiastica, è necessario che, facendoci più da vicino a trattar dei giudizi, vediamo che cosa sia giudizio, quale sia la division generale di esso; e siccome la divisione più generale è quella del giudizio sommario e del giudizio ordinario, del primo parleremo nella presente lezione, e nelle seguenti tratteremo dell' ordinario.

In generale il giudizio nient'altro significa se non che la discettazion della causa, ed il vocabolo giudicare dinota portar sentenza definitiva coll'applicare la legge ad un caso particolare. Sicchè quattro cose intervenir debbono necessariamente in ciascun giudizio, cioè l' attore che alcuna cosa domanda, il reo il quale dall' attore è chiamato in giudizio, il motivo ossia la causa per cui si viene in giudizio per ripetere qualche diritto, ovvero per ottener qualche cosa, e che costituisce quasi la materia o l' oggetto del giudizio, e finalmente la persona del giudice alla presenza del quale si esegue la discussion della causa, da cui emanar dee la sentenza o che assolva, o che condanni il reo. Ciò posto, il giudizio può esser ecclesiastico, o secolare; il primo si agita innanzi al giudice ecclesiastico, il secondo innanzi al giudice secolare: può essere ancora civile e criminale; il primo dirime le controversie che insorgono tra privati, il secondo è diretto a punire i colpevoli con pene convenienti, e vendicare la violata pubblica tranquillità; più, dicesi giudizio possessorio quello in cui si tratta del possesso di una cosa da ritenersi, o ricuperarsi, indipendentemente da ogni diritto (sotto nome di possesso va pur compreso il quasi possesso, risguardando il primo le cose corporali ed il secondo le incorporali), dicesi poi giudizio petitorio quello in cui si discetta sulla proprietà di una cosa, oppure che verte su di un diritto indipendentemente da ogni possesso. È poi tale la differenza tra il possessorio ed il petitorio, che colui il quale vince la lite nel possessorio può ritenere la cosa, e spetta a colui che fu vinto sperimentar le sue ragioni nel petitorio; il che non facendo, la cosa resterà sempre presso del possessore. Finalmente la più ricevuta e comune distinzione dei giudizi nella ragion canonica è quella del giudizio ordinario e sommario. Ambedue questi giudizi sono diretti alla ordinata amministrazion della giustizia: ed è questa la differenza che tra ambedue passa, che il primo si esegue con tutte le solennità volute e prescritte dalla legge, il che non si osserva nell'altro. Noi di ambidue questi giudizi parleremo partitamente; ed essendoci proposti in questa lezione di parlar del sommario, ne osserveremo in primo luogo la natura, in-

dicheremo dappoi le cause nelle quali può aver luogo, e conchiuderemo finalmente col dettare il modo con cui in tali giudizi deesi procedere.

Giudizio sommario, secondo il diritto romano, dicevasi quello, in cui la legge commetteva al giudice la cognizion della causa *summatim*, cioè senza strepito e clamore giudiziario (1). Questa disposizione del diritto romano fu pienamente ricevuta dalle decretali, e Clemente V la sanzionò con una sua Costituzione (2). Egli volle che questo diritto avesse avuto luogo in quelle cause le quali per loro natura richiedevano una procedura più breve; e soggiunse che non perciò si escludessero da tale giudizio le pruove necessarie, e le legittime difese. Ecco le parole della citata Costituzione, le quali potranno farci acquistare l'idea adeguata di tale giudizio. *Saepe contingit*, disse il Pontefice, *quod causas committimus, et in earum aliquibus simpliciter et de plano, ac sine strepitu et figura judicii procedi mandamus .... hac in perpetuum valitura constitutione sancimus, ut judex, cui taliter causam committimus, necessarie libellum non exigat, litis contestationem non postulet, tempore etiam feriamur ob necessitates hominum indultarum a jure, procedere valeat; amputet dilationum materiam, litem quantum poterit faciat breviorem, exceptiones, et appellationes, et frustatorias repellendo: partium, advocatorum, et provocatorum contentiones et jurgia, testiumque superfluam multitudinem refraenando. Non sic tamen judex litem abbreviet quin probationes necessariae, et defensiones legittimae admittantur. Citationem vero ac praestationem juramenti de calunnia, vel malitia, sive de veritate dicenda ne veritas occultetur, per commissionem hujusmodi intelligimus non excludi. Verum quia juxta petitionis formam pronunciatio sequi debet, pro parte agentis, et etiam rei, si quid petere voluerit, est in ipso litis exordio petitio facienda, sive in scriptis sive verbo; actis tamen continuo (ut super quibus positiones et articuli formari debeant possit haberi plenior certitudo, et ut fiat definitio clarior) inserenda. Et quia positiones ad faciliorem expeditionem litium propter partium confessiones et articulos ad clariorem probationem usus longaevus in causis admisit, nos usum hujusmodi observari volentes, statuimus, ut judex sic deputatus a nobis, (nisi aliud de partium voluntate procedat) ad probandum simul utrisque terminum dare possit, et ad exhibendum omnia acta et monimenta, quibus partes uti volunt in causa post dationem articulorum, diem certam, quandocumque sibi videbitur, valeat assignare; eo salvo quod ubi remissionem fieri contigerit, pro testibus producendis possit etiam instrumenta produci, assignatione hujusmodi non obstante. Interrogabit etiam partes sive ad earum instantiam, sive ex officio, ubicumque hoc aequitas suadebit. Sententiam vero diffinitivam (citatis ad id licet*

(1) *Vulpian. in 1. Si quis 5. §. si vel parens.*
(2) *Clement. saepe contingit 2. de verb. signi f.*

non peremptorie partibus) in scriptis, et (prout magis sibi placuerit) stans vel sedens proferat, etiam (si ei videbitur) conclusione non facta, prout ex petitione, et probatione, et aliis actitatis in causa fuerit faciendum. Dalle parole della citata Clementina chiaramente rilevasi la differenza specifica tra il giudizio ordinario ed il giudizio sommario, imperocchè in ambedue i giudizi si comincia dalla notifica, e se la parte rea sarà contumaciale, soltanto l'attore proseguirà il giudizio, notificando però ciascun atto alla parte contumace; se questa si presenterà nel giudizio, dovranno ascoltarsi le vicendevoli ragioni colle eccezioni che potrà aggiungere ciascuna parte, dopo le quali il giudice emetterà la sentenza; e non appellandosi da questa tra lo spazio di dieci giorni, oppure non ricorrendosi pel rimedio di nullità, o della restituzione *in integrum*, passerà la sentenza in cosa giudicata. Ha poi questo di proprio il giudizio sommario, che non havvi citazione di testimoni, dovendo ciascuna parte seco portarli, e si può trattare anche nei giorni festivi senza strepito giudiziario, e senza moltitudine di avvocati, e di testimoni. Questa procedura è al tutto divergente da quella adottata nel nostro foro civile. Imperocchè le leggi civili riconoscendo anch'esse la distinzione di giudizio ordinario e sommario, anche in questo richiedono la citazione de' testimoni, e che non possa farsi in giorni festivi, tale distinzione ripongono in ciò, che nel giudizio ordinario tutto è scritto, laddove nel sommario è a voce, eccetto la sentenza; e siffatta procedura è sempre de' giudicati Regî, e spesso ancora dei Tribunali, qualora non si sia ordinata una istruzione per iscritto.

Or diverse sono le cause, che sommariamente si possono giudicare, ed alcune di esse diconsi sommarie *a jure canonico*, altre *a jure civili*, altre *ab homine*, e le ultime finalmente diconsi sommarie *a natura causarum*; ben inteso però che il giudizio sommario può per giusta causa divenir ordinario, quando cioè l'importanza della causa richiede un più esatto e maturo procedimento, laddove il giudizio di sua natura ordinario non può divenir sommario, e questo anche per legge civile. (1). Adunque le cause sommarie per diritto canonico sono quelle de' benefizî, de' matrimoni, delle decime, e delle usure; sulle quali cause però la consuetudine introdotta e stabilita ha fatto sì che si procedesse in giudizio ordinario. Le sommarie di diritto civile sono per legge romana le cause di alimenti (2), nelle quali si suole alle volte procedere in un modo più abbreviato, cioè *sommariissimamente*, e ciò per la massima ricevuta che *moram non patitur venter*; appartiene pure al giudizio sommario il possesso de' beni da concedersi al figlio impubere, morto il padre, riservandosi il giudice di procedere nel giudizio ordinario, allorchè il figliuolo fosse giun-

(1) Pellegrino *P. 2. sect. 1, subiect. 1.*
(2) *L. Si quis 5. §. si vel parens.*

Digitized by Google

to alla pubertà (1), lo stesso dicasi ancora del possesso de' beni da darsi al ventre pregnante in favore del postumo nascituro (2); lo stesso ancora del giudizio del testamento inofficioso *causa libertatis*, quando cioè il servo in forza del testamento del suo padrone vuole ricuperare la libertà, che a lui si contrasta da' figli dello stesso padrone (3); e finalmente, eccetto altri pochi motivi, allorchè trattasi di persone vili o di cose di poco momento si suole ancor procedere con giudizio sommario (4). Le cause sommarie *ab homine* sono quelle, nelle quali il sommo imperante, così civile, come ecclesiastico, con rescritto peculiare comanda che si proceda *summatim*, *sine strepitu et figura judicii*. Ed in fine le sommarie *a natura causarum* sono quelle che di loro natura non possono soffrire alcun indugio, ma che per loro stesse richiedono celerità e pronto rimedio, come avviene in quelle cose che sono per perire, o quando senza il pronto rimedio non si può evitare uno scandalo che è per seguire, ec.

Era questo il modo col quale poteasi una volta procedere così nel foro ecclesiastico come nel civile. Attualmente per ciò che risguarda il foro laicale, la maggior parte delle cause sommarie, e la istruzion per iscritto deve ordinarsi dal magistrato, come abbiam detto di sopra. In quanto poi al foro ecclesiastico, sebbene per consuetudine ricevuta si sogliono giudicare nel giudizio ordinario le cause de' benefizî, le matrimoniali ec., come pure cause funerarie, di precedenza ec., pure niente impedisce, che alcune di quelle siano trattate alcuna volta anche sommariamente, essendo state cotali cause dichiarate sommarie dal diritto canonico. Dicemmo nel parlar de' Vescovi che in tal modo debbono giudicare *in actu visitationis*, e lo stesso dicasi ancora se dal Sommo Pontefice con rescritto peculiare così fosse imposto al Vescovo, e per rapporto alle altre se così crederà espediente nella sua prudenza.

Il modo poi come dee procedersi in simili giudizî per diritto canonico è il seguente. Prima d'ogni altro si stabilisce un termine, entro il quale debbono comparire le parti coi loro testimonî e che è per lo più di dieci giorni, e può ancora dal giudice prorogarsi; esso è così concepito: *Infra dies ..... summarie audiantur partes, testes habeantur pro citati, et recipiantur in Curia, citata parte ad videndum eorum juramenta.* Scorso il termine, si procede all'esame testimoniale o sopra l'istanza in generale, o sopra i diversi articoli dall'attore proposti: nel primo caso si dice: *Die... Neapoli in Curia Archiepiscopali et coram Reverendissimo Domino Vicario Generali etc. N..... Terrae..... dixit esse* (e si metta la professione in italiano) *aetatis suae annorum, ... testis summarie*

(1) *Vulp. in l. 3, §. causae D. Carboniano edicto.*
(2) *L. 1. §. si ea D. de ventre in possess. mittend.*
(3) *Vulpian. in l. si quis libertatem 7. de petit. haereditat.*
(4) *Novell. 17. cap. 3. Nov. 83. in princip. Auth.*

productus pro parte N. cum juramento, tactis etc. praestito coram N., interrogatus et examinatus fuit super tenore instantiae dicti.... in actis praesentatae. Respondit..... e si mette la disposizione. Nel secondo caso, facendosi l'esame sugli articoli, in vece di dirsi: *super tenore instantiae*, si dice: *super articulis praesentatis, et primo: Interrogatus super primo articulo. Respondit*, e così degli altri. Finito l'esame, si fa la monizione per la spedizione della causa, e si dice: *Moneantur partes, ut in biduo compareant ad dicendum quidquid est alligandum in jure et in facto oretenus et in scriptis, et deinde in antea ad audiendum tenorem definitivi decreti per hanc Episcopalem Curiam proferendi: quoniam causam de qua in actis justitia mediante, expedire intendimus, alias etc. Datum ex Curia Episcopali..... Die.....* Finalmente si fa il decreto definitivo, come segue: *In causa vertente in hac curia Episcopali N. inter..... actorem ex una et..... reum conventum ex altera parte de ea super..... ceterisque prout ex actis, fuit latum definitivum decretum tenoris sequentis; Die..... In Curia Episcopali N. Per Curiam Episcopalem N. ejusque Reverendissimum Dominum Vicarium generalem N. visis..... fuit definitive decretum, quod .....* Oppure si concepisce così: *Reverendissimus Dominus generalis Vicarius N. visis..... dixit et definitive decrevit, quod ..... neutram partem ad expensas condemnando* (se si assolve dalle spese, e ciascuna ritiene a proprio carico le sue); oppure *victum victori ad expensas condemnando, quarum taxam sibi, vel cui de jure in posterum reservavit, et ita etc. omnis etc.* E non si fa dal Cancelliere il *lectum, latum etc.* come nel giudizio ordinario.

LEZIONE VI.

GIUDIZIO ORDINARIO — PERSONE CHE INTERVENGONO NEL GIUDIZIO.

Il giudizio sommario, che abbiamo testè divisato, avendo luogo in alcune cause soltanto, anzi potendo esso divenire spesse fiate ordinario, di questo specialmente dobbiamo ora occuparci, il che faremo ordinatamente dividendolo in due sezioni, nella prima delle quali parleremo delle diverse persone che debbono intervenire in ogni ordinario giudizio, e nella seconda de'diversi modi, coi quali nel giudizio stesso devesi procedere. E per ciò che si appartiene alle persone, noi dicemmo che in ogni causa sono essenzialmente necessarie tre persone, cioè quella dell'attore, del convenuto, e del giudice; è però da riflettersi che oltre le anzidette possono aver luogo ancor delle altre o pel regolare procedimento della causa, o a maggior istruzione del processo; da qui i procuratori, i fiscali, i notai, i testimoni, ec. Noi dunque essendoci proposti in questa prima sezione parlar delle persone, comincerem da quella del giudice, e mano mano parleremo ancor delle altre,

Digitized by Google

Per ciò che a questo s'appartiene osserveremo nella presente lezione quale sia il giudice ordinario, e quale il delegato, la competenza loro nel giudicare, e finalmente in che consista la differenza tra il giudice e l'arbitro.

Il giudice è quello che può portare su di una controversia sentenza diffinitiva. Egli, in forza del suo uffizio ha soltanto il diritto di conoscere lo stato della quistione, ed applicando la legge al fatto, giudicar sulla stessa, ciò che dicesi *nozione* della causa. Ma, oltre la nozione richiedesi ancora la giurisdizione per dare l'effetto a ciò che si è deciso, e questa giuridizione non sempre è annessa alla qualità del giudice, il quale avendo sempre la facoltà di giudicare su quelli che si presentano in giudizio, acciocchè tutto con ordine proceda nel giudicare, non sempre ha la piena giuridizione nel mandare ad effetto il giudicato. Questo dicasi in generale de' giudici; che se nell'ordine civile osserviamo che i giudici interpellano il regio Procuratore e gli altri uffiziali, acciocchè questi in nome del Re la sentenza pronunziata mandino ad effetto, tutto il contrario avviene ne' giudizi ecclesiastici, in cui l'Ordinario avendo piena giuridizione, emana la sentenza, ed egli stesso può fare in guisa che sia questa eseguita. Or la giuridizione può esser volontaria, e conteziosa; dicesi giuridizion volontaria quella che si esercita sopra coloro i quali spontaneamente hanno conchiuso un atto, e che richieggono intanto l'intervento del Giudice affinchè questo sia valido; dicesi poi giurisdizione conteziosa quella, che ha luogo tra contendenti in un qualche giudizio, e che si esercita anche contro la volontà del soggetto; come avviene appunto in un giudizio, in cui uno essendo l'attore e l'altro il reo, la doppia parte della contraddizione non può essere egualmente vera, e quindi l'una di esse dev'esser contro la volontà di colui, il quale si è presentato in giudizio. Questa doppia giuridizione può aver luogo così nel giudice ordinario che nel giudice delegato; dicesi poi giudice ordinario colui il quale ha giuridizione in forza del suo stato, o uffizio, come quella del Sommo Pontefice, dell'Arcivescovo, del Vescovo ec.: è poi giudice delegato colui che riceve la giuridizione da chi ha l'ordinaria.

Ciò posto, il giudice ordinario avendo la giuridizione in forza del suo ufficio, *et jure proprio*, non può perderla, nè vedersela ristretta se non per un giusto motivo, ed in seguito di un regolare processo, *juris ordine servato*; il che non avviene nel delegato, il quale avendola tutta dall'ordinario può perderla o in tutto o in parte a beneplacito di questo. Havvi anche un'altra distinzione tra l'uno, e l'altro; che l'ordinario può ad altri delegare la sua giuridizione, laddove *delegatus non potest delegare* (1), a meno che non fosse il delegato apostolico, il quale può commettere ad altri la sua giuridizione (2), ed il suo uffizio non cessa anche colla mor-

(1) *L. a Divo Pio ff. de Re Judic.* (2) *Cap. ult. de Offic. deleg.*

te del Pontefice (1). Inoltre il giudice delegato non può eccedere i limiti del mandato (2), e quindi non può giudicare oltre le persone e le cose che comprendonsi nel mandato (3), salvo se fossero cose tali, ed incidenti di tal natura che essendo inseparabilmente connessi col principale, non si potesse questo decidere senza decidere ancor di quelli. Che se si volesse ricusare il giudice delegato come sospetto, devesi ciò eseguire prima della contestazione della lite, a meno che il sospetto con fondati motivi non fosse insorto dopo essere stato la lite contestata (4), ed il motivo di sospizione deve presentarsi innanzi al delegante (5). Ottenuta poi la delegazione, e non essendovi alcun sospetto sulla qualità del rescritto, per esser questo esente da ogni vizio di sorrezione ed orrezione, allora il giudice delegato, non altrimenti che l'ordinario, può emettere la sua sentenza, della quale si può interporre appello presso il giudice superiore, avvertendo che dalla sentenza del Legato del Pontefice si appella presso di questo (6); che se il delegato del Pontefice avrà ad altri commessa la sua giurisdizione, bisognerà distinguere se tutta l'abbia commessa, o una porzione soltanto, giacchè nel primo caso si dovrà appellare presso il Pontefice, nel secondo appo il Legato (7). Finalmente, considerandosi sempre un sol tribunale quello del delegante e del delegato, dal Vicario del Vescovo non si appella a questo, ma al Metropolitano, e così degli altri (8).

Da ultimo, la delegazione può terminare in varî modi; e prima d'ogni altro per la morte del delegante, se la cosa è intiera, *si res est integra* (9); dicesi la cosa intiera quando non ancora è cominciata la lite, per la quale erasi data la delegazione; cessa ancora la delegazione terminato l'affare per cui erasi essa data (10): più, quando la delegazione fu per sospetto ricusata, e fu ammessa la sospizione (11); come anche per la rivocazion del mandato fatto da colui che lo commise (12); e finalmente allo spirar del tempo stabilito per la durata dello stesso mandato, a meno che i litiganti, per comun consenso, non l'abbian voluto prolungare (13). Si avverta ancora che molte delegazioni furono commesse a Vescovi dal sacro Concilio di Trento, quando cioè i Vescovi procedono come delegati della Sede Apostolica: queste delegazioni non s'intendono commesse al Vicario del Vescovo in forza del mandato generale, nè si trasmettono al Capitolo, od al suo Vicario in sede vacante.

(1) *Cap. 2. de Offic. Legat. in VI.*
(2) *Cap. Ex part. 15. h. t.*
(3) *Cap. cum olim. 32. eod.*
(4) *Cap. insinuante 25. eod.*
(5) *Cap. si contra 4. eod. in VI.*
(6) *Cap. ab arbitris 11. in VI.*
(7) *Cap. super quaestiones 27. §. 2. — Cap. si delegatus 7. eod. in VI. — Cap. si duo 3. in VI.*
(8) *L. 1. ff. Quis a quo appellat.*
(9) *Cap. licet 30. h. t.*
(10) *Cap. in litteris 9. eod.*
(11) *Cap. Judex. 5. eod. in VI.*
(12) *Cap. Pastoralis 28. §. 2.*
(13) *Cap. Quaerenti 26. eod.*

Acciocchè poi il giudice possa legalmente e validamente portar sentenza, deve farla nel foro competente, ond'ebbe origine il titolo delle decretali *de foro competenti*, in cui la voce foro si prende non pel luogo nel quale si giudica, ma per lo stesso giudizio. Dicesi adunque foro competente il foro proprio, cioè quello in cui il giudice può esercitare la sua giurisdizione, e presso il quale può il reo esser chiamato per esser giudicato, ed oltre la natura della causa, e la condizion delle persone (imperocchè alcune cause, e alcune persone richiedono un giudice peculiare, come altrove dicemmo), se ne annoverano volgarmente quattro, cioè il domicilio, il contratto, il delitto, ed il sito in cui la cosa rattrovasi. In primo luogo il domicilio può rendere alcuno soggetto alla giuridizione del giudice, il che per aversi si ricerca, giusta la legge canonica, che in ciò segue le disposizioni del diritto romano, o che alcuno sia nato in un luogo e vi abbia sempre dimorato, o lo spazio di dieci anni che alcuno abbia abitato in un determinato sito coll'animo di rimanervi (1). Il diritto civile in vigore si è in ciò allontanato dalle disposizioni dell'antico diritto romano collo stabilire che quello sia il domicilio di alcuno, ove costui fissò il suo principale stabilimento coll'animo di rimanervi (2). Lo stesso dicasi del contratto e del delitto, imperciocchè il luogo in cui alcuno fece il contratto fa sì che possa quivi stesso esser chiamato in giudizio (3), quante volte però abbia apposto nel contratto la condizione di dover essere ivi citato, in opposto *actor sequitur forum rei*. Se è stato alcuno delinquente, tra perchè più facilmente si può provare il delitto nel luogo in cui fu commesso, e perchè possa giovar l'esempio della pena a coloro nella presenza de'quali fu commesso il delitto, può taluno divenir soggetto alla giurisdizione di un giudice (4); sebbene per questi due motivi deesi attendere ancora alle consuetudini de' luoghi, ed al diritto convenuto tra le diverse nazioni. Finalmente il luogo, in cui la cosa sulla quale cade il giudizio è situata, costituisce il giudice proprio, e questa disposizione del diritto romano (5) è stata pienamente adottata dal diritto canonico; imperocchè considerandosi il beneficio come cosa appartenente ad un determinato luogo, le cause beneficiarie si discutono presso di quel Vescovo, nella cui diocesi trovasi il beneficio (6). Sono questi i motivi principali, pe' quali un giudice può divenir competente per rapporto al reo; ma oltre di questi, altri ancora se ne noverano, e riduconsi a tre, cioè al privilegio pel quale alcun individuo, o corporazione vien

(1) *Leg. 2. cod. de incolis lib. 10. — Leg. 7. cod. eod.*
(2) *Art. 107. LL. civ.*
(3) *Leg. 19. §. 1. Leg. 20. et 45. §. de Judic. — Cap. 1. §. 3. de For. compet. in VI.*
(4) *L. 7. et 22. ff. de Accusat. — Cap. 14. de for. comp.*
(5) *Leg. 3. Cod. ubi in rem. actio cap. 3. de for. compet.*
(6) *Cap. 3. de Tempor. Ordinat. in VI.*

esentata dalla giurisdizione dell'Ordinario (nel quale caso deve il giudizio portarsi o presso la Santa Sede, o presso quella persona a cui l'individuo o la corporazione sono soggetti) (1); in secondo luogo alla causa incidente che si contiene nella principale; può allora il giudice che porta sentenza sul principale giudicare ancora dell'accessorio (2); e finalmente il consenso de'litiganti può fare in guisa che il giudice divenga proprio e competente, purchè quella persona a cui si acconsente sia veramente un giudice, non già un semplice uom privato (3), così i chierici col consenso del Vescovo possono consentire a farsi giudicare da un alieno giudice ecclesiastico, nel quale caso diventa costui giudice proprio, e competente (4).

Or siccome la cognizion della causa può essere portata non solo presso la persona del giudice, ma bensì presso l'arbitro, a compimento della presente lezione alcuna cosa diremo ancora di questo. Suole spesso avvenire che ad evitare lo strepito e la lunghezza del giudizio, le parti convengano di esporre le loro ragioni alla presenza di uno o più uomini prudenti, e col compromesso rimetter tutto al loro giudizio; in questo caso colui che giudica dicesi arbitro. Può dunque l'arbitro definirsi un giudice costituito da litiganti per decidere una controversia tra loro insorta, o che lo abbiano eletto per volontà propria, o per disposizione della legge; da quì sorge la distinzione di arbitro volontario e necessario; essendo il primo colui che fu scelto da'litiganti per volontà propria, ed il secondo quello che fu scelto da'litiganti, ma per disposizione della legge. È poi massima la differenza che passa tra questa doppia specie di arbitri. Imperocchè l'arbitro necessario, sebben ritenga il nome di arbitro, perchè scelto per volontà de'litiganti, pure si considera come un vero giudice: egli emana sentenza che deve mandarsi in esecuzione, benchè si possa dalla stessa appellare (5). Sono poi le parti obbligate a sceglier questi arbitri o quando sieno sospetti i giudici delegati, nel quale caso l'arbitro giudica sul motivo di sospezione (6), o quando i giudici non convengono se sieno state rivocate le lettere apostoliche, colle quali si dava loro il mandato di portar giudizio su di una causa (7).

Tutto al contrario avviene nell'arbitro volontario; esso non ha giurisdizione, la sentenza dicesi arbitrio, o *laudo*, *laudum*, e la esecuzione di questa dipende dal compromesso (8); dicesi poi

(1) Vedi Fagnano in *cap. cum dilectus 8. de Relig. dom. n. 7.*
(2) *Leg. 10. Cod. de Judic.*
(3) *Leg. 1 c. 2. ff. de Judic. — Leg. 3. Cod. de Jurisd.*
(4) *Cap. 18. de for. compet.*
(5) *L. 9. ff. Qui. satisd. cogan. — Leg. 23. ff. de Appellat. cap. 11. de Offic. deleg. in VI.*
(6) *L. 16. Cod. de Judic.*
(7) *Cap. 11. de Offic. et potest. deleg. in VI.*
(8) *Paulus sentent. v. 5. — Leg. 32. §. 5. ff. de recept. qui arbitr.*

compromesso quella convenzione in cui i litiganti promettono obbedire alla sentenza pronunziata dall'arbitro eletto. Questa promessa sebbene obblighi in coscienza, specialmente quando è confermata col giuramento (1), ed obblighi ancora alla pena quando, come condizione fu apposta al compromesso (2), pure nel foro esterno non ottiene per se stessa altra sanzione (3). Or non essendo l'arbitramento, ovvero il lando, una vera sentenza, non si può propriamente dallo stesso appellare, sebbene acciocchè ogni errore in esso si eviti, si suole trattar la causa di bel nuovo presso un uom prudente, e questo quasi appello, il quale dicesi *reductio apud virum bonum*, può interporsi tra lo spazio di dieci giorni da colui il quale sentesi gravato dal lodo (4); dipplù essendo l'arbitro privo di giuridizione, sebbene il suo avviso *per se stesso* non obblighi nel foro esterno oltre il compromesso, può il Magistrato *cognita causa*, dare esecuzione alla sentenza di lui, qualora l'abbia conosciuta così giusta da doversi osservare da'litiganti.

E questa è la ragione per la quale le leggi canoniche molte cose disposero sugli arbitri, potendo la loro sentenza obbligare non solo nel foro della coscienza, ed in vigor del compromesso, ma anche nel foro esterno per l'autorità del Magistrato. Esse dunque disposero che tutte le condizioni che debbon concorrere nella persona del giudice debbono bensì rinvenirsi in quella dell'arbitro, e quindi ne esclusero i servi, i pupilli, i furiosi, i mentecatti, i minori di anni venti, i laici nelle cose spirituali, a meno che non giudicassero in unione de'Chierici, e coll'autorità del Vescovo, oppure che fossero stati costituiti arbitri dal Sommo Pontefice, e finalmente gli scomunicati vitandi (5); non esclusero però i magistrati, i giudici ordinarî o delegati, i libertini, gl'infami, e finalmente i figliuoli anche nelle cause de'loro genitori (6). Dissero inoltre che avessero potuto essere eletti o in numero singolare, o in più numero (7), che avessero dovuto giudicare nel luogo, in cui si fece il compromesso (8), in giorno non festivo (9), nel tempo convenuto (10) alla presenza delle parti (11), sull'affare, o sugli affari in quistione (12), e che non avessero gli stessi arbitri potuto sceglierne altri, a meno che ciò non fosse sta-

(1) *Cap. non fine 2.* (2) *Cap. per tuas 9. h. t.*
(3) *L. 5. eod. de jurisdict.* (4) *Voet in pand. lib. 4. tit. 8. n. 25.*
(5) *L. 9. ff. de Recept. arbitr. — L. 46. ff. eod. — L. ult. eod. de Recept. et arbitr. — Cap. 4. de Arbit. — Cap. 8. de Arbitr. — Cap. 9. eod.*
(6) *L. 3. et 4. §. de Recept. arbit. qui arbitr. — Ulpianus in leg. 9. §. eod. L. — L. 7. ff. de Recept. arbitr. qui arbitr. — Can. 2. §. Cognitores c. 3. quaest. 7. L. 6. ff. eod.*
(7) *Cap. 1. de arbitris.*
(8) *Leg. 27. §. si arbitrer. ff. de Recept. qui arbitr.*
(9) *Leg. 2. et 7. eod, et leg. 41. ff. de Recept. qui arbitr.*
(10) *Leg. 14. Leg. 30. Leg. 38. Leg. 35. ff. de Recept. qui arbitr.*
(11) *Leg. 32. §. Si quis ff. eod.*
(12) *Leg. 37. §. de Offic ff. eod.*

to loro permesso da'litiganti (1). Soggiunsero ancora che sebbene fosse stato libero accettar l'uffizio di arbitro, pure ciò che fu prima volontario divien poi necessario, potendo esser costretto l'arbitro a portar sentenza anche dal pubblico magistrato (2), eccetto se non sieno sopraggiunti motivi valevoli a rinunziare. Questi motivi sono i seguenti: se i litiganti avessero infamato l'arbitro, oppure, se disprezzatolo si fossero diretti ad un altro, se fosse insorta grave inimicizia tra l'arbitro ed alcuna delle parti, come anche il motivo di malattia, di pubblici affari, e di altra grave urgenza che non ammettesse dilazione (3). Finalmente disposero che il giudizio dell'arbitro potesse aver luogo soltanto nelle cause private, non già in quelle che interessano l'ordine pubblico, e che non dipendono quindi dalla volontà de'litiganti; tali cause son quelle che risguardano la qualità de'natali, i matrimonî, le esenzioni, la restituzione *in integrum*, le criminali, ed in generale tutte le cause popolari e famose (4).

Le nostre leggi civili non riconoscono differenza fra l'arbitro necessario, e volontario, ma per esse ogni arbitro è volontario. La sentenza dell'arbitro, ossia il laudo, o lodo, non abbisogna di altra autorità del magistrato, quasichè dovesse questi entrar di bel nuovo nel merito della causa, ma della sola omologazione, e finalmente dal laudo si può portare l'appello, a meno che le parti non vi abbiano rinunciato (5).

LEZIONE VII.

PERSONE PRINCIPALI, ED ACCESSORIE NEL GIUDIZIO PARTICOLARE.

Oltre la persona del giudice, la quale ne'giudizî ecclesiastici si suol rappresentare o dal Vescovo, o dal suo Vicario generale, altre persone intervengono nelle Curie, acciocchè il giudizio possa più regolarmente procedere, gli atti dei giudicati si possano autenticamente conservare, e la sentenza stessa sia legalmente pubblicata; da quì i Fiscali, i Cancellieri, ed i Cursori. Ed in quanto ai primi, sebbene l'intervento del Fiscale non sia sempre necessario negli atti che si spediscono dalla Curia, pure siccome nel diritto civile vi è il Fiscale il quale sta a favore della legge, e propone il suo avviso prima della sentenza diffinitiva, lo stesso si pratica nelle Curie ben ordinate, in cui o per la moltiplicità delle cause vi è stabilmente quest'uffizio, oppure si nomina un Fiscale ogni qualvolta interviene il bisogno di discutersi

(1) *Cap. 13. de arbitr. Leg. 37. §. Quaesitum.*
(2) *Leg. 3. §. 1. et Leg. 22. ff. eod.*
(3) Vedi Ubero *Praelect. ad pandect. lib. 4. t. 8. n. 7.*
(4) *Leg. 37. §. Julianus de Recept. qui arbitr. recept. Leg. ult. eod.* — *Cap. penult. ed in integr. rest. Cap. 5. de arbitris.*
(5) *Art. 1096. 1079. 1081. 1082. 1086.* delle LL. di Procedura civ.

qualche causa d'importanza. Per ciò che riguarda i Cancellieri, sono questi coloro a quali si appartiene conservare le sentenze emesse dalla Curia, e rilasciarne le autentiche spedizioni; furono ancor detti da' canoni Maestri d'Atti, ed anche notai. Il loro uso è nella Chiesa antichissimo: tanto abbiamo dagli atti di tutti i Concili Generali, ed i Capitolari comandarono che ciascun Vescovo, o Abbate, o Grande del Regno avesse il suo notaro: *ut unusquisque Episcopus et Abbas, et singuli Comites suum notarium habeant* (1); anzi il Concilio di Trento ordinò che ad evitare ogni danno che avesse potuto accadere per l'imperizia, o per la malizia de' notari, il Vescovo avesse il diritto di esaminarli e sospenderli in caso di abuso: *possit Episcopus quoscumque notarios, etiamsi apostolica, imperiali, aut regia auctoritate creati fuerint, etiam tamquam delegatus Sedis Apostolicae, examinatione exhibita, eorum sufficientiam scrutari, illisque non idoneis repertis, aut quandocumque in officio delinquentibus, officii ejus in negotiis, litibus, et causis ecclesiasticis, ac spiritualibus exercendis usum, perpetuo aut ad tempus, prohibere, neque eorum appellatio interdictionem ordinariis suspendat* (2). Ora però il Vescovo sceglie tra'l numero de' chierici questo uffizlale, ed ogni Curia ha il suo Cancelliere, o Maestro d'Atti, o Notaro. Finalmente in ogni Curia havvi ancora il Cursore, detto altrimenti nunzio, bajulo, e serviente; il suo uffizio è quello di citare coloro che debbonsi presentare alla Curia, ed intimare tutti gli atti, i quali emanano da questo; nn tempo godevano anch'essi il privilegio del foro ecclesiastico. Questo in generale per la istituzione di ogni curia ecclesiastica: ma facendoci più da vicino ad osservare il giudizio in particolare, vedremo che altre persone si presentano alla nostra considerazione, delle quali alcune sono persone necessarie, cioè l'attore ed il reo, altre sono accessorie, come il procuratore ed i testimoni; di tutte queste persone ordinatamente parleremo.

L'attore è quello che alcuna cosa domanda in giudizio. L'azione fu da Giustiniano definita (3); *Jus persequendi in judicio quod sibi debetur;* non tutti però possono farla da attori, e la legge canonica molti n'esclude. Essa volle che i fanciulli, i furiosi, i mentecatti non avessero potuto stare in giudizio, ma che le loro veci fossero surrogate da tutori e curatori (4); che i pupilli non potessero agire senza l'autorità del tutore (5), i minori di anni 25, senza quella del curatore (6), anche nelle cause spirituali allorchè il minore è impubere (7); che il figlio di famiglia,

(1) *Apud Balut. Cap. tom. 1. L. 6. cap. 256.*
(2) *De Reform. cap. 10. sess. 22.*
(3) *Tit. 6. lib. 4. Instit. in princ.*
(4) *L. gerere 1. ff. de admin. et peric. tut. — L. his qui 12. §. ult. ff. de tutor. et curat. — L. curatores Cod. de curat. furios.*
(5) *Leg si cum essent 1. Cod. qui person. legit. stant. in jud. hab.*
(6) *L. clarum 4. Cod. de auct. praest.* (7) *Cap. ult. de jud. in VI.*

volendo agire contro il padre avesse avuto bisogno dell'autorità del Magistrato (1), e volendo agire contro un estraneo, di quella del padre; a meno però che il figlio di famiglia non fosse stato sciolto dalla patria potestà, o se si fosse trattato di una causa spirituale, o del peculio castrense, e quasi castrense (2), e se il padre si fosse trovato in lontani paesi, e l'attenderlo sarebbe stato un pericolo (3); in tutti questi casi può il figlio di famiglia stare in giudizio anche senza il permesso del padre. I Regolari neppur possono stare in giudizio senza la licenza del loro superiore; e per ciò che si appartiene agli scomunicati, la legge dispose che lo scomunicato, chiamato in giudizio avesse potuto difendersi, essendo la difesa di diritto di natura, ma volendo far da attore, se scomunicato vitando gli fosse stato vietato, se poi scomunicato non vitando, avesse potuto stare in giudizio, a meno che non ne fosse stato respinto dal reo colla eccezione di scomunica, *exceptione excommunicationis* (4). Nè soltanto per rapporto all'attore dee attendersi che sia persona abile a poter comparire in giudizio, ma ancora che presenti le scritture enunziate nella sua istanza ed a sue spese, così perchè all'attore incumbe il dovere di provar la sua assertiva, onde il trito proverbio che *actore non probante, reus absolvitur*, come perchè il reo, istruito della verità possa deliberare se debba proseguir la lite, o cedere alle opposte ragioni (5). Questo però deve intendersi di quella produzione di scritture che si fa nella introduzione della causa *ad deliberandum*, cioè affinchè il reo deliberi se voglia o no cedere al giudizio; le altre poi si posson produrre mano mano nel corso del giudizio. Finalmente l'attore deve obbligarsi al pagamento delle spese nel caso che soccomba nel giudizio, dovendo esse andar sempre a carico dei temerari liticanti; quest'obbligo dee farsi sui beni proprii, ed in mancanza di essi, deesi dar malleveria da altri; il che non potendosi anche ottenere, deesi l'attore obbligar con giuramento allo sborso di dette spese.

La seconda persona necessaria in qualunque giudizio è per appunto il reo, pel quale s'intende quella persona che è dall'attore chiamata in giudizio. Or siccome diverse ragioni ed azioni competono all'attore per sostenere le sue pretensioni, così può il reo opporvisi con altre ragioni ed eccezioni che gli competono. In quanto alle ragioni sono queste moltiplici, e variar possono secondo la natura della causa. Per ciò che risguarda le eccezioni, alcu-

(1) *L. generaliter 13. ff. de in ius vocand.*

(2) *L. miles 4. §. actionem 1. ff. de castrens. pec. — L. verb. 1. §. ult. et L. sèq. ff. de S. C. Maced.*

(3) *L. si longius 18. §. si filius familias 1. ff. de iudic.*

(4) *Cap. intellexerimus 7. de iudic. cap. a nobis 2. cap. exceptionem 12. de except. cap. decernimus 8. de sent. excom. in VI.*

(5) *Leg. 5. et ult. Cod. de Edendo. De Rosa in praxi part. 1. Cap. 1. p. 208. n. 28.*

ne di queste sono dilatorie, altre perentorie; le prime differiscono ad altro tempo, e con altre condizioni la causa, *differunt causam*, le seconde annullano affatto il giudizio, *perimunt causam*; quelle debbon prodursi prima della contestazion della lite, o appena contestata; queste si possono opporre anche dopo la contestazion della lite. Le dilatorie sono le seguenti, quando cioè il procuratore è falso ed illegittimo; e ciò per mancanza di mandato, potendosi però sempre togliere tale eccezione per la sopravvenienza dello stesso mandato di procura, e quando il giudice è incompetente, nel quale caso il giudizio è nullo, e deve portarsi innanzi a colui, il quale ha diritto di giudicare. In quanto poi alle eccezioni perentorie, esse sono quelle eccezioni che si dicono *solutionis*, *compensationis*, *transactionis*, *novae conventionis*, *rei judicatae*, *prascriptionis*, *pecuniae non numeratae*, *rei non traditae*. In forza di queste eccezioni, provatosi appena essersi fatta la soluzione, la compensazione, la transazione, la nuova convenzione, esservi un giudicato favorevole, aver prescritto, non aver ricevuto il denaro, o la cosa in quistione, non potrà essere il reo ulteriormente molestato, ed è perciò che tali eccezioni diconsi perentorie, perchè terminano per loro stesse il giudizio. E lo stesso dicasi nel caso che al reo convenuto fosse stato imputato qualche delitto; imperocchè le scritture, i prodotti testimoni, gli antecedenti e conseguenti, dimostrati a favor di sua innocenza, sono tante eccezioni, che *perimunt causam et judicium*.

Ma oltre le persone necessarie in ciascun giudizio, che abbiamo fin quì divisate, cioè l' attore ed il reo, sonovi ancora altre, le quali diconsi accessorie, cioè i procuratori, ed i testimoni. Il procuratore vien definito da Ulpiano: *qui aliena negotia mandato domini administrat*; giacchè, potendosi agire in giudizio o per sè stesso, o per altrui opera, in questo secondo caso si dice rettamente procuratore colui, il quale tratta gli altrui affari per mandato del principale: questa è la definizione propria del procuratore estragiudiziale. Che se il mandato risguarda soltanto il giudizio, in questo caso a maggior distinzione appellasi procuratore giudiziale. Più, dicesi procurator generale colui che è deputato a trattare tutti gli affari del suo mandante, in opposto chiamasi speciale; a questi procuratori riduconsi ancora i Sindaci delle Comuni, i quali debbonsi nominare e costituire tra perchè, essendo queste corporazioni morali, non possono per loro stesse agire, e perchè essendo i pareri tra gli uomini per lo più difformi debbon tutti consentire nella volontà di un solo, acciocchè siano ben diretti gli affari. Costituito appena il procuratore può egli operar tutto quello che potrebbe fare il principale, eccetto quelle cose che sono state riservate nel mandato generale, o che debbonsi aver per riservate (1). Imperocchè, essendo il procuratore un

(1 *Cap. de Procurat. in VI.*

semplice amministratore anche senza speciale riserva, non può però alienare la cosa amministrata, a meno che non fossero quei frutti che facilmente si posson corrompere (1); ed essendo la donazione anche una specie di alienazione, non può neppur donare la cosa che amministra (2). È vietato altresì al procuratore senza speciale mandato venire a transazione, la quale è una specie di alienazione; e poichè al procuratore è vietato di alienare la cosa che amministra senza l'autorizzazione del mandante, così del pari gli è vietato di transigere senza autorizzazione espressa, e per iscritto; pel dippiù può far tutte quelle cose che cedono all'utile o alla necessità del mandante (3), e, purchè non abbia ecceduto i limiti del mandato, si deve aver per rato ciò che ha fatto, o che giovi, o che sia di nocumento al mandante (4). Ciò posto, varie disposizioni emanarono le leggi canoniche, che risguardano i procuratori, e prima di ogni altro stabilirono quali persone avessero potuto esercitar quest' uffizio, in quali cause, e finalmente per quali motivi dovesse cessar la procura.

Prima di ogni altro, tutte quelle persone possono far da procuratori che non sono escluse dalla legge. Diconsi poi dalla legge esclusi gli scomunicati (5), i quali, anche chiamati in giudizio, non possono rispondere per loro stessi, ma abbisognano dell'altrui opera (6), i minori di anni venticinque (7), gl'infami (8), le donne (9), i soldati (10), i potenti, i quali nel giudizio potrebbero facilmente opprimere i deboli (11), un reo accusato di grave delitto prima di esser dichiarato innocente (12), colui che deve allontanarsi per servizio dello Stato (13), il monaco, a meno che colla licenza del suo superiore non agisca pel monastero (14), il Vescovo ed i Sacerdoti (15), e generalmente tutt'i Chierici appo i giudici secolari, a meno che non si trattasse in causa propria, o della Chiesa, o a favore dei poveri ed infelici (16). Il procuratore si può costituire in ogni sorta di cause o secolari, o ecclesiastiche (17), anche nelle cause criminali, nelle quali però, facendo il fisco da accusatore, non si può stabilire il procuratore se non se pei soli danni ed interessi (18); e la procura deve darsi in iscrit-

(1) *Leg. 65. ff. de Procurat.*
(2) *Leg. 28. §. ult. de pactis.*
(3) *Leg. 9. §. 4. de acquir. dom.*
(4) *Cap. 1. de Procurat.*
(5) *Cap. 13. §. Credentes de haeret.*
(6) *Cap. 7. de Judic.*
(7) *Cap. 1. §. ult. de Procurat. in VI.*
(8) *Can. 1. et 2. cap. 3. quaest. 7.*
(9) *Leg. 18. et 21. Cod. de Procur.*
(10) *Leg. 8. §. Veterani ff. de procurat. L. 7. Cod. eod.*
(11) *L. 1. et tot. tit. Codicis De sic. potent. patroc. litig. praest.*
(12) *Leg. 6. Cod. de Proc.*
(13) *Leg. 8. §. Proc.*
(14) *Can. 55. cap. 19. quaest. 1.*
(15) *Can. 3. cap. 5. q. 2. cap. 3. et 4. ne cleric. vel monach.*
(16) *Cap. 1. et ult. de Postul. cap. 2. et 4. ne cleric. vel monach.*
(17) *Cap. 2. de integr. ristitut.*
(18) *Cap. 5. de Procurat. Cap. 16. de Accust.*

Digitized by Google

to (1). Termina finalmente l'ufficio di procuratore pel mutuo consenso (2), per la morte del mandante, quando dal successore ne fosse stato un altro costituito (3), per la morte del mandatario, perchè il mandato non si trasferisce agli eredi (4), e finalmente se il mandante voglia egli stesso trattar la sua lite (5).

Resta in ultimo a parlar dei testimoni, i quali sono ancora considerati come accessorî nei giudizî, e sotto questo nome vengono designati coloro che conoscono, e proferiscono quella verità, che è necessaria a sapersi per la retta decisione di una causa. Dalla quale definizione chiaramente rilevasi che non possono per legge di natura esser testimoni quelli i quali non possono conoscere la verità, o perchè son privi dell'uso di ragione, come i fanciulli, i pazzi, i mentecatti; o perchè non potevano nè vedere, nè ascoltare quello che nel giudizio cade in quistione. Sono poi per legge positiva sospetti testimoni tutti coloro che, sebbene potessero conoscere il vero, sono però di tale condizione che lasciandosi facilmente corrompere dal timore, o dall'amore, o dall'odio, o dal danaro, o da altra qualsiasi passione, non possono perciò legalmente deporre in giudizio. Tutti i requisiti che debbono concorrere ne' testimoni sono enunciati nei due seguenti versetti:

Condictio, sexus, aetas, discretio, fama,
Et fortuna, fides; in testibus ista requires.

Adunque per motivo della *condizione* sono esclusi dal far testimonianza i parenti, gli affini, i famigliari, ed i socii di coloro che sono in giudizio (6); si eccettuano però le sole cause di matrimonio, nelle quali si ammettono le testimonianze dei consanguinei per provare se vi esista l'impedimento dirimente (7). La ragione del *sesso* impedisce ancora che le donne possano portar testimonianza in alcune cause, come nelle testamentarie. Lo stesso dicasi dell'*età*, per la quale i fanciulli non possono far da testimoni, e sebbene per le leggi Romane (8) anche il giovane, che non avesse oltrepassato il ventesimo anno dell'età sua, fosse stato escluso per le cause capitali, ora però si lascia alla prudenza del magistrato, che anche interrogando il fanciullo, o il giovanetto, possa tirar partito dalle loro deposizioni per lo scuoprimento della verità, come un principio di pruova. La *discrezione* significa che alcune persone non possono esser testimoni o a favore, o contro alcune altre. Così il liberto contro il suo padrone (9), il nemico contro il suo nemico (10), l'eretico ed il giudeo contro il cristia-

(1) *Cap. 1. de Procurat.* (2) *Leg. 24. de Procurat.*
(3) *Cap. 1. et ult. ne sed. vacant. L. 25. de Procurat.*
(4) *Leg. 27. §. Morte ff. Mandat.*
(5) *Cap. 8. de Procurat. in VI.* (6) *Tit. ff. de testibus.*
(7) *Cap. videtur qui matrim. accus. poss.*
(8) *L. 10. ff. de testibus.* (9) *Leg. 1. Cod. de testib.*
(10) *L. 1. ff. eod.*

no (1), il laico contro il chierico (2), la donna contro il marito, ed a vicenda, il tutore contro il pupillo, e l'avvocato contro il cliente per comune sentenza dei dottori. Al contrario il domestico non può far testimonianza a favore del suo padrone (3), i giudici, gli assessori, e gli arbitri in quelle cause nelle quali giudicarono e preser parte (4), e finalmente nessuno in causa propria può far da testimone in favor di se stesso (5). Il difetto di *fama* consiste nell'esser taluno infame (6), e però non può esser testimone; ciò che deve intendersi non sol di colui che fosse stato condannato per pubblico delitto, ma anche di colui che trovasi per lo stesso nelle prigioni; e la infamia, di cui teniam parola si estende ancora a quelli che furon convinti di aver ricevuto denaro per fare o non fare la testimonianza (7), ed a coloro eziandio i quali, non chiamati dal giudice, spontaneamente si presentarono a far da testimoni (8). Il motivo della *fortuna*, ossia della povertà del testimone, potendo far credere di essere stato facilmente subornato, rende costui sospetto in faccia al giudice, e quindi si lascia alla sua prudenza farne quel conto che si conviene. Finalmente la *fede* nei testimoni consiste nel ponderar bene la loro deposizione, di maniera che, trovandosi tergiversazioni e ripugnanze, si abbia per nulla, o almeno per sospetta; e perciò è necessario che prima si avvertano sulla necessità di dire il vero, e poi si faccian confermare col giuramento le loro deposizioni (9), e che tutto si scriva cogl'incidenti, e con le circostanze che abbiano potuto il fatto stesso accompagnare.

Quando dunque il testimone trovasi fornito di tutte le qualità richieste dalla legge naturale e positiva, e che abbia potuto e voluto dire il vero, allora devesi nel giudizio prestar fede alla sua deposizione; nè vale alcuna eccezione che volesse addursi in contrario, perchè giudicasi allora il testimone come idoneo, il quale *per aliquam exceptionem non repellitur, quia quilibet praesumitur idoneus, nisi probetur non idoneus* (10). Intorno a questi testimoni idonei si può stabilire per regola generale non bastarne un solo per aversi la pruova piena e perfetta; è ciò conforme al prescritto dalla legge divina ed umana; imperocchè leggesi nella Scrittura (11): *in ore duorum vel trium stabit omne verbum;* ed altrove (12): *ad unius testimonium nullus condemnabitur*, e la legge canonica e civile (13): *nec unius testimonium ad condemnationem sufficiat alicujus;* ed altrove (14): *nulla est causa, quae unius te-*

(1) *L. 21. Cod. eod.*
(2) *Cap. de caetero de testib.*
(3) *L. 24. ff. eod.*
(4) *L. 6. C. de postulando.*
(5) *L. 20. ff. de testibus.*
(6) *L. 5. ff. de testib.*
(7) *L. 1. ff. eod.*
(8) *Can. illi caus. V. q. 3.*
(9) *Cap. tuis quaest. de testib.*
(10) *Gloss. ad cap. 1. de testib. verb. idem.*
(11) *Deuteron. XIX. 15.*
(12) *Num. XXXV. 30.*
(13) *Cap. X. de testib.*
(14) *Cap. XXIII. eod. tit.*

stimonio, quamvis legitimo, terminetur; e finalmente la legge (1): *manifeste sancimus, ut unius omnino testis responsio non audiatur, etiamsi praeclarae curiae honore praefulgeat*. Or se un solo non basta, si richiedono adunque almen due testimoni per somministrare una pruova perfetta; *ubi numerus testium non adjicitur*, dice Ulpiano (2), *etiam duo sufficiunt; pluralis enim elocutio duorum numero contenta est*; e coerentemente a questi principî si è espresso parimenti il diritto canonico (3). Si avverta però che onde due testimoni bastar possano a dar pruova sufficiente e piena nel giudizio, debbono essi esser contesti, cioè debban concordare in cinque circostanze assegnate dai dottori presso il Pellegrino (4), che si comprendono nel seguente versetto:

Res, persona, locus, gradus, haec sunt consona, tempus.

Adunque se uno depone di una cosa, di un luogo, di una persona, di un grado (se si tratti di consanguinità, e di affinità) di un tempo, e l'altro altrimenti depone, si dicono tra loro discordi, anzi contrarî, e non provano. Questo però deve intendersi se discordino nella sostanza, non già negl'incidenti; imperocchè se i testimoni, avverte il Gentile (5), dicono la stessa cosa ma in diverso modo, o uno depone il giorno, e l'altro l'ora dello stesso giorno, o uno dice la cosa, l'altro il luogo particolare della cosa, o la variazione sia circa l'ora ossia tempo breve, o se uno dica il tempo certo, e l'altro dica di non ben ricordarsi, sempre si dicono contesti. Ciò valga per regola generale, in forza della quale possiam conchiudere che un sol testimone non basti a somministrarci una pruova piena e perfetta, ma che sieno necessarî almeno due: sonovi però delle poche eccezioni. In primo luogo a provar la consuetudine sono necessarî molti testimoni, e non meno di dieci, trattandosi di provare *quod nunquam satis multis testibus probari posse videtur, ut puta de consuetudine, quam diuturnus, tacitusque populi consensus praeter iuris ordinarii rationem induxerit* (6). In secondo luogo anche un sol testimonio, per sentimento dei Dottori (7), può bastare nelle cause piccole, o di poco pregiudizio, le quali si sogliono trattare sommariamente. Finalmente, acciocchè il giudice non gravasse di troppe spese le parti, non deve chiamare in giudizio un numero maggiore di quaranta testimoni (8), e ricusandosi alcun testimone di presentarsi, può costringerlo colla scomunica, se secolare, e colla sospensione, ed anche colla deposizione se chierico (9); a meno che non siasi

(1) *L. 9. Cap. de testib.*
(2) *L. 12. ff. de testib.*
(3) *Cap. 6. de testib.*
(4) *Pram. Crim. P. 4, sect. 4. n.° 38.*
(5) *Geor. prat. l. 3. c. 3.*
(6) *Fabro in Cod. lib. 4. tit. 13. definit. 6.*
(7) Presso il Farinacio *q. 63. cap. 1. n. 30.*
(8) *Cap. cum causa 12. de Test.*
(9) *Cap. in nomine 2. cod.*

giurato non voler giammai fare testimonianza (1), oppure se si trattasse di alcuna cosa udita in confessione (2); che anzi il testimone, che ha deposto in un giudizio, può di nuovo esser chiamato a deporre nello stesso giudizio, e tra le medesime persone, sebbene la testimonianza data nel giudizio sommario niente prova nel giudizio ordinario, e perciò devesi in tal caso chiamar di nuovo il testimone, e fargli ripetere la deposizione (3). Si lascia poi alla prudenza del giudice in materia così difficile portare sulla qualità de' testimoni, e sull'autorità che dee darsi alle loro deposizioni quel giusto peso che si conviene: *et ideo*, avverte il Cardinale de Luca (4), *in hujusmodi quaestionibus litigantes Deum rogare debent, ut eis det judicem rectum, et judiciosum.*

LEZIONE VIII.

MODO D'INIZIARE IL GIUDIZIO.

L'ordine giudiziario, di cui ci eravamo proposti di tener parola in questa prima parte, non dovea risguardar soltanto la giurisdizione e la procedura ecclesiastica, e nemmeno le sole persone così necessarie come accessorie che intervenir debbono in ogni regolare giudizio, ma dovea puranche prestare delle sicure norme di procedimento, acciocchè le discussioni fossero così disposte con ordine da non risultarne alcuna confusione, e così si giugnesse al nobil fine, che dee proporsi ogni umana giustizia, di rendere cioè a ciascuno ciò che gli spetta. Quest'ordine, mercè del quale tutto è coerentemente disposto nel giudizio, dicesi processo, il quale può definirsi: *l'ordinata composizione delle cose disposte in modo da conoscersi la verità, e rendersi a ciascuno ciò che gli spetta.* Quest'ordine, ossia processo giudiziario, non dee regolarsi dal solo capriccio, e dalla volontà esclusiva del magistrato, ma tutte le formalità sono state regolate dalla legge, e gl'incidenti preveduti. Or sebbene moltissime cose dai Canonisti sieno state dette al proposito, le quali, perchè molto sottili, mal si confanno con una istituzione, e perchè non essendo più in uso ad altro non servirebbero che a destar confusione, noi seguendo sempre il nostro metodo di chiarezza, col quale siamo stati soliti di tor via il superfluo ed attenerci al necessario, divideremo in quattro lezioni tutta questa materia, e diremo sul modo d'iniziare un giudizio, sul modo di discutere, sul modo di giudicare, e finalmente su quello di appellare. Cominciamo dal primo.

Il giudizio comincia colla citazione, la quale non è altro se non che quell'atto notificato da una persona legale, in forza di cui

(1) *Cap. cum a nobis 28. cod.*
(2) *Cap. 12. de Poenit. et Remis.*
(3) *Cap. pervenit. 4. de Test. cogend. — Cap. Forus de V. S.*
(4) *De indi. disc. 32. n. 78.*

un individuo è chiamato innanzi al giudice onde si pronunzi sulla domanda che ivi è esposta. Essa serve soltanto a significare che la parte citata a comparire è stata avvertita e messa nel caso di potersi difendere; laonde è inutile allorchè tutte le parti si presentano volontariamente per esser giudicate; in questo caso il giudizio prende piuttosto il nome di arbitramento. Trattandosi di delitti ecclesiastici da doversi punire, il giudice ecclesiastico per mezzo del cursore farà chiamare la parte in giudizio; che se alcuna lite insorga tra privati, o in altro genere di pertinenza della Curia, si eseguirà la citazione ad istanza dell' attore per mezzo del Cursore (1). Or questa citazione può esser doppia, semplice cioè e perentoria; dicesi semplice la citazione, quando la parte convenuta non diventa contumaciale se non sieno scorsi tre termini, ciascuno de' quali costa di dieci giorni (2); dicesi poi perentoria, o altrimenti citazione a breve termine quando, costituito un sol termine ristretto, sarà dichiarata contumace la parte non presentatasi in giudizio (3). È quì da avvertirsi che nel termine non è da computarsi il giorno dell' atto, *dies a quo*, giusta l' antico assioma: *dies termini non computantur in termino* (4); al contrario l' ultimo giorno del termine *dies ad quem* vi è intieramente compreso, e perciò, durante tal giorno intiero, si può adempire a ciò cui taluno era obbligato. I termini poi semplici si possono dal giudice prorogare quando essi sono insufficienti; e ciò a dimanda di una parte, purchè la parte lo domandi prima della sentenza (5).

Varie sono le condizioni, che debbonsi osservar fedelmente in ciascuna citazione. È necessario in primo luogo che sia specificata la data, ove si faccia menzione del giorno, mese, ed anno, in cui fu fatta, a fin di assicurarsi in giudizio se sia stato osservato il termine a comparire, e per fissare il giorno, dopo del quale la parte citata è costituita in mora. Deve dippiù indicarsi il nome dell' attore e del reo; così perchè questi conosca se il primo sia persona capace di stare in giudizio, come per render certo il convenuto di esser egli propriamente colui che vien chiamato in giudizio. Anche il nome del cursore dev' essere specificato, perchè la legge non presta fede alla citazione, se non quando essa vien fatta pel ministero del competente pubblico uffiziale. Inoltre dev' esprimersi il nome del giudice, che il convenuto dee conoscere per adempire alla obbligazione impostagli dalla citazione di comparire innanzi a lui, e per esaminare se sia il giudi-

(1) È proibito il ministero degli Uscieri, o de' Regi Notari per intimare, e notificare Carte appartenenti alla Curia Vescovile, come trovasi stabilito dalle diverse Circolari del Ministero di Grazia, e Giustizia in forza della legge organica de' 29 Maggio 1817.

(2) *1. 69. ff. de Judic. Novell. 112. cap. 3.*

(3) *1. 70. et 72. ff. de Judic.* (4) *Barbosa assiom. 11.*

(5) *Cap. cum olim. 7. De dol. et contum. Clement. 1. de Judic.*

dice competente, e se abbia motivi di ricusa contro di lui. Dippiù deve la citazione contenere l'esposizione sommaria, cioè la più breve e succinta, dell'oggetto e delle ragioni della domanda, o altrimenti della condanna che taluno siasi proposto di ottenere contro un altro; poichè se il convenuto deve preparare le ragioni di sua difesa, è necessario di fargli conoscere sommariamente la legge, la convenzione, o il fatto, in virtù del quale siasi presentato il reclamo. Finalmente deve nella citazione significarsi l'indicazione del giorno e dell'ora della comparsa coll'enunciarsi ancora i termini legali, acciocchè il convenuto non vada soggetto ad inutili andirivieni. Sono queste le formalità intrinseche che risguardano la sostanza dell'atto, riconosciute dalle leggi civili e canoniche. Sonovi altre formalità che diconsi estrinseche, le quali consistono nei formar l'atto su carta bollata, e nello spazio di tre giorni dai dì della sua data, farlo munire di registro su l'originale; queste formalità sono volute dalla legge civile, contentandosi peraltro la legge canonica di ritenere all'oggetto il suo antico sistema.

La citazione deve dirigersi al reo convenuto; che se è presente gli si consegna personalmente; in opposto si lascia in sua casa. Avendo egli diversi domicilî, si consegnerà in quel luogo ov'è solito dimorare; e non avendo stabile domicilio, nè sapendosi ove trovarlo, devesi rilasciare la citazione al sindaco o all'aggiunto del comune, oppure affiggerla alla porta della Chiesa. Che se il reo si trovasse assente, la citazione si spedirà nel luogo in cui trovasi colla licenza del giudice che avrà giurisdizione in quel luogo. Varî poi sono gli effetti che risultano dalla citazione; imperocchè in forza della stessa, il giudice acquista giurisdizione per decidere nella lite (1), la prescrizione s'interrompe (2), la cosa dicesi litigiosa (3), e sarà sempre un attentato qualunque innovazione sulla cosa stessa, che potrà essere rivocata dall'autorità del giudice (4).

Fattasi la citazione, un doppio effetto può risultarne, cioè o che il reo non comparisca in giudizio, oppure che v'intervenga: osserviamo quale sia la procedura nell'uno e nell'altro caso. Se l'una delle parti non comparisce in giudizio, dopo scorso il termine definito nella citazione, si dirà contumace, a meno che nel tempo opportuno non abbia fatto conoscere il motivo di sua mancanza nel giudizio; che se contumace sarà l'attore, il giudice potrà procedere nella causa ed emanare la sentenza definitiva col rigettar la domanda, e condannare l'attore alle spese del giudizio (5): ma se il reo sarà contumace, l'attore avrà quello che domanda, quando però le sue conclusioni si trovino giuste e provate; in op-

(1) *Si quis 7. ff. de Judic.*
(2) *L. Sicut 3. C. de praescript.*
(3) *Auth. Litigiosa C. de Litigior.*
(4) *Faber Cod. liber. 1. tit. 10.*
(5) *Cap. Causam 5. in VI.*

posto il giudice assegnerà un termine acciocchè l'attore documenti le sue ragioni; il che eseguito, sarà messo in possesso della cosa in controversia, lasciandosi al reo il diritto di sperimentar le sue ragioni in grado di opposizione (1); dal che siegue che il giudice, trattandosi di condannare il reo in contumacia, dee supplire nell'interesse della legge a tutt'i mezzi, che il convenuto avrebbe potuto egli stesso far valere se si fosse presentato. Or la sentenza, benchè pronunciata in contumacia, deve pur nondimeno riputarsi vera sentenza come avente tutti gli effetti di una sentenza resa in contraddizion delle parti, in guisa che, ove non venga impugnata nel corso de' fatali, e con legali rimedii, acquista la forza di cosa giudicata. Frattanto, siccome si può sospettare che il contumace non sia comparso, o perchè avesse ignorato la citazione, o perchè fosse stato distolto da qualche impedimento legittimo di malattia grave, o altro, si è voluto sospendere l'esecuzione della sentenza, e si è voluto concedere alla parte condannata in contumacia lo spazio di otto giorni dall' intimazione fattale per produrre le sue ragioni; ben inteso però, che l'opponente il quale si lascia la seconda volta giudicare in contumacia, non è più ammesso a formar nuova opposizione. Tutto ciò che abbiam detto fin quì della contumacia, deve intendersi di quei giudizii che si fanno tra due parti contendenti innanzi al giudice ecclesiastico; trattandosi poi di quei giudizii ne' quali il giudice procede *ex officio* contro alcun delinquente, può anche per via di censure costringere al giudizio il contumace (2); il che ha luogo specialmente quando non abbia giurisdizione in modo da poterlo obbligare coll' azion reale o personale (3).

Il secondo effetto che può risultare dalla citazione è che la parte convenuta si presenti in giudizio coll' animo di sostener le sue ragioni, e questo dicesi contestazion della lite; sicchè, provocatasi la lite per mezzo della citazione, si manda ad effetto per mezzo della contestazione. Or da quest'atto varî effetti risultano; imperocchè, contestata la lite, tutti diventano possessori di mala fede (4), i procuratori acquistano il diritto di poter comparire fino alla sentenza diffinitiva (5), e s'intende interrotta ogni prescrizione in contrario (6). Una volta, contestatasi la lite davasi luogo al giuramento, col quale l' attore assicurava di non aver promosso il giudizio coll' animo di nuocere ad altri, ed il reo giurava che non per animo di litigare, ma per la creduta giustizia della sua causa egli perseverava nel giudizio; e se i litiganti ricusavano di giurare, l'attore perdeva la sua azione, ed il reo avevasi

(1) *Cap. prout nobis 4. h. t.*
(2) *Cap. Tuae fraternitatis 3. Ut lite non contestata.*
(3) *Trid. sess. XXV. cap. 3.*
(4) *1. Etsi 25. ff. de heredit. petit.*
(5) *1. Procuratoribus 22. C. de Procurat.*
(6) *2. Nec bona 10. C. de praescript. long. temp.*

per confesso: questo giuramento dicevasi *juramentum calumniae* (1); ma oltre di questo eravi ancora il *juramentum malitiae* (2), pel quale in ciascun atto del giudizio davasi dalla parte il giuramento per attestare esser l'atto veridico e non falso. Niun dubbio vi è, che il potere ecclesiastico non meno che il laicale, debba alcune volte ricorrere alla santità del giuramento, ma a tutta ragione attualmente dall'uno e dall'altro potere non si ricorre tanto spesso a quest'atto così solenne se non quando l'uopo il richiede, e mancano altre pruove per assicurarsi della verità. Contestata la lite, incumbe a ciascuna parte provare i fatti che asserisce: su di che sono da osservarsi due cose, cioè i loro caratteri, e la maniera di proporli. In quanto a'loro caratteri debbono i fatti essere ammissibili, cioè pertinenti, concludenti, positivi, e precisi. I fatti sono pertinenti allorquando hanno rapporto alla causa; concludenti, quando la loro esistenza può condurre alla decisione, altrimenti ad altro non servirebbero, che a prolungare la lite, onde ha avuto origine la massima: *frustra probatur, quod probatum non relevat* (3); sono poi positivi, o affermativi i fatti quando abbiano potuto realmente succedere, e negativi quando una delle parti sostiene non esser avvenuti: su di che è da riflettersi che la pruova di un fatto negativo per sè stesso è impossibile, a meno che non contenga in sè stessa un'affermativa. I fatti finalmente debbono esser precisi, giacchè essendo vaghi e generali, niente conchiudono per la decisione della lite, e la loro pruova non è ammissibile. In quanto poi alla maniera di proporli, i fatti da provarsi debbono essere succintamente esposti in un semplice atto di conclusione; la parte a cui sono comunicati è tenuta di rispondervi, e nel termine definito deve o negarli, o riconoscerli, e negandoli, il giudice deve ricorrere alla pruova di altri fatti concludenti. Spetta poi al giudice nel corso del giudizio attendere a tutte le formalità, acciocchè gli atti sieno autentici, e non lascino luogo ad equivoco.

LEZIONE IX.

MODO DI DISCUTERSI UN GIUDIZIO.

Se in ogni ben ordinato giudizio deve il giudice applicar la legge al fatto, e se questo può andar soggetto ad infinite variazioni per quanto le circostanze che lo accompagnano sono diverse, deve il giudice tutte queste variazioni ponderare prima di emettere la sua sentenza. A questo fine è ordinata la discussione, nella quale il giudice, dopo avere ascoltate le parti, e dopo aver ponderato i documenti che ciascuna di esse porta a suo favore per compruovare il suo assunto, giunge finalmente alla conoscenza della veri-

(1) *Cap. in appellationis 2. §. 1. h. t. in VI.* (2) *D. Cap. 2. h. t. in VI.*
(3) *Barbosa ad probationem 21. Cod. de probat.*

tà. Egli deve sentire a preferenza l'attore ed il reo, giacchè ciascuno di essi ha le sue armi per attaccare e difendersi; il primo coll'addurre gl'istrumenti, le pruove testimoniali, e le presunzioni, ed il secondo coll'apportare a suo favore le eccezioni e le prescrizioni. Noi, dopo aver parlato dell'iniziativa di ciascun giudizio, e di tutti gl'incidenti che possono accompagnarla, non che delle regole da seguirsi in fatto di procedura, passiamo ora a parlare delle diverse pruove, delle quali può far uso così l'attore, come il reo nel giudizio stesso, e che danno luogo alla discussione; e dopo aver esposto in breve le diverse pruove solite ad usarsi nei giudizî in differenti tempi, ci fermeremo ad esaminare ciò che risguarda gl'istrumenti, le pruove testimoniali, le presunzioni, le eccezioni, e le prescrizioni; il che faremo nella presente lezione.

Ogni uomo ha sempre agito secondo le sue credenze, ed essendo la società un aggregato di uomini, uniti tra loro per mezzo dell'obbedienza allo stesso potere, l'espressione delle sue credenze si è sempre manifestata nelle leggi e nei costumi. Un ordine superiore a quello che cade sotto i sensi è stato generalmente ammesso da' popoli, e Dio, il cui nome soltanto fa palpitar di gioja il cuor dell'uomo, non è stato considerato come un ente astratto e simbolico, che non fosse in relazione colla sua creatura, ma secondo che questa idea e questa credenza si è più o meno conservata nella sua purezza, gli uomini sono stati o benigni, o feroci, e la società ha nello stesso modo variato in fatto d'incivilimento. I Romani credevano che l'uomo libero, a preferenza del servo fosse di una natura ancor più perfetta, e nelle pruove giudiziarie, oltre alle estrinseche che somministrava ciascun processo, sempre memori della presenza di Giove, padre (secondo la loro credenza) degli uomini e degli dei, ricorrevano spesse volte alla santità del giuramento, chiamato da Cicerone *affirmatio religiosa*. Essi però erravano nell'idea dell'uomo, e riconoscendo a loro modo d'intendere gli schiavi di una natura più abbietta, estorquevano da questi la verità per mezzo della tortura. Tal principio era affatto in contraddizione colla religione da Gesù Cristo predicata; laonde, venuto il divino fondator della Chiesa a riunire tutti gli uomini col santo vincolo d'amore, in faccia alla sua legge non vi fu distinzione alcuna di libero e di schiavo, ed abolitasi man mano ogni altra pruova ripugnante alla idea di Dio, ed alla natura dell'uomo, la religione prevalse. Si vide infatti nei primi secoli della Chiesa che, dubitandosi sull'innocenza di un convenuto in giudizio, si menava costui alla presenza delle reliquie de' martiri, e queste toccando, o i sacrosanti Evangeli, si faceva a lui giurare che avrebbe detto il vero (1); il che dicevasi *purgazione canonica*; e per dare maggior pruova al giudicato, la consuetudine sanzionata dalle leggi volle che altri ancora aves-

(1) *Can. 1. C. XXXIII. q. 2.* — (2) *Cap. 1. et 5. de Frig. et malef.*

sero giurato sul giuramento del primo, ed avessero attestato fermamente credere non aver egli mentito. Furon questi chiamati *compurgatores*, *conjuratores*, *sacramentales*; e perchè giravano col toccar con mano le reliquie o gli Evangeli, così la stessa loro testimonianza, secondo il numero dei testimoni, fu detta *tertia*, *quinta*, *septima manus*. Ma, oh delirî dell'umana ragione! alla semplicità delle leggi e dei costumi primitivi successe il fanatismo, ed il principio religioso fino allora puro ed intatto nel cuor de' popoli, fu alterato dalla superstizione e dalla barbarie. Si pretendeva che Iddio avesse ad ogni leggier motivo disordinati e sconnessi gli anelli dell'eterna catena per frivoli umani stabilimenti, ed un'altra *purgazione* fu introdotta che fu detta *volgare*. Consisteva questa nell'uso dell'acqua bollente, del ferro rovente, e del duello, a cui sottoponevasi l'accusato d'alcun grave delitto; mescolandosi così il sacro al profano, si esorcizzava, si benediceva, si comunicava colui che dovea sottoporsi al duro cimento, e, se ne risultava illeso, dicevasi innocente, in opposto venia tenuto per reo. Furon questi i giudizî sregolati dell'uomo, che si dissero per abuso di vocabolo *giudizii di Dio*. I Romani Pontefici in mezzo a questa universale desolazione non rifiutirono giammai dal proscriverli e condannarli, come ci attestano i Canoni di S. Gregorio Magno, e di Stefano V (1). Ma che giovano le buone leggi senza i costumi? esse possono soltanto colla lor perseveranza a poco a poco dirozzare gli uomini e ricondurli al retto. Ed infatti si vide che per le assidue cure di Alessandro III, d'Innocenzo, e di Onorio (2) i giudizî così detti di Dio furono dalle leggi sbanditi, e condannati ad eterno abbominio. Io vorrei a questo tratto dare sosta all'animo mio, oppresso ed inorridito alla vista di tante umane sciagure; se non che, aboliti i giudizî di Dio, un'altra crudeltà in secoli a noi prossimi, se non così atroce, però più universale e durevole, perchè consecrata dall'uso della maggior parte delle nazioni, mi riempie di novello rammarico, vo'dire la tortura. Niun diritto se non dalla sola forza concedutto, poteva infatti avere il giudice di dar pena ad un cittadino sul dubbio se fosse innocente, oppur no. Era antico il dilemma: o il delitto è certo, o è incerto; se certo, non conviene altra pena che quella stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perchè inutile è la confessione del reo; se è incerto, non devesi tormentare un innocente, perchè tale è secondo le leggi un uomo, i cui delitti non sono provati. A questo dilemma altre convincentissime ragioni apportava Cesare Beccaria, acciocchè una prova così atroce ed ingiusta fosse scomparsa dalle umane legislazioni. « Egli è un voler confondere tutt' i rapporti, così egli » scriveva nello scorso secolo (3), l'esigere che un uomo sia nel-

(1) *Cap. 7. et 20. Cap. II. 9. 5.*
(2) *Cap. 10. de Exces. Prael. Cap. 5. de Purg. vulg. ex.*
(3) Dei delitti e delle pene §. XVI.

» lo stesso tempo accusatore ed accusato; che il dolore diventa il » crogiuolo della verità, quasi che il criterio di essa risieda nei » muscoli e nelle fibre di un miserabile. Quest' è il mezzo sicuro » di assolvere i robusti scellerati e di condannare i deboli innocenti. Ecco i fatali inconvenienti di questo preteso criterio di » verità, ma criterio degno di un cannibale, che i Romani, barbari anch' essi per più di un titolo, riserbavano ai soli schiavi, » vittime di una feroce e troppo lodata virtù ». Furon queste le parole del pubblicista che diedero motivo a far rettificare non pochi punti delle attuali legislazioni più illuminate e più amiche dell' uomo, di quel che lo fossero state negli scorsi secoli; e forse anche prima, e senza di lui, sarebbesi ottenuto il medesimo nobilissimo fine, se non già con occhio di gelosia e disprezzo, ma con più senno ed umiltà i legislatori avessero attinto dai nostri classici lo spirito che dovea animarli. La Chiesa infatti sempre proscrisse questo giuridico procedimento per mezzo dei Padri e dei Sommi Gerarchi. S. Agostino diceva l' uso della tortura doversi piangere con un fiume di lagrime, *plangendum rigandumque fontibus lacrymarum* (1); e Stefano V, volendo ordinare un procedimento ne' giudizî criminali ecclesiastici, così scriveva, niuna menzione facendo della tortura (2): *Spontanea confessione* (non già per via dei tormenti) *vel testium approbatione publicata, delicta commissa sunt regimini nostro judicare. Occulta vero et incognita illi sunt relinquenda, qui solus novit corda filiorum hominum.*

Ponderato così di volo il metodo di discussione giudiziaria nei diversi tempi, fa mestiere esaminare quel che attualmente si segue specialmente nei giudizî ecclesiastici. Le pruove nell' uomo ragionevole debbono essere commensurate dalla ragione: alcune di esse debbono essere prodotte dall' attore, alcune altre dal reo, e tutte debbono essere dal giudice ponderate. Osserviamo partitamente le prime per far quindi passaggio alle seconde. La principale pruova che può produrre l'attore è quella che è consegnata alle carte, e che sotto nome comprendesi d' *istrumento*. L' istrumento può esser pubblico o privato; il primo contiene alcuna convenzione, patto, o contratto che sia stato un tempo conchiuso tra contendenti, e scritto per mano di un pubblico ufficiale, col segno del suo tabellionato e colle altre formalità volute dalla legge; il secondo è qualunque carta, che sia stata estratta da qualche particolare officina; questa non può apportare in giudizio alcuna pruova sicura, ma o niuna, o soltanto nella linea di probabilità, laddove il pubblico istrumento somministra una pruova convincente, a meno che non contenga alcuna contraddizione, che non sia sfornito di qualche solennità essenziale, o che essendo raso in più parti, non dia sufficiente indizio di essere stato

(1) *Lib. 19. de Civit. Dei c. 6.*
(2) *C. Consuluisti 2. Quaest. 5.*

foggiato, o corrotto dal suo stato primitivo (1). Alla pruova scritta si aggiugne talvolta ancora la pruova orale, la quale si desume da' testimoni, di che abbiamo a lungo parlato nella lezione settima del presente libro, ed infine il giudice deve taluna volta ricorrere benanco alla pruova della presunzione, la quale, sebbene a stretto parlare non possa dirsi pruova, pure sovente è così ben fondata che supplisce alla mancanza d' ogni altra pruova. La presunzione è una ragionevole congettura sopra di una cosa dubbia, nata da indizî, i quali frequentemente sono connessi colla verità. La presunzione può essere o della legge, o dell' uomo; la presunzione della legge, *praesumptio juris*, è quella che si contiene nella legge, ed in forza della quale se una cosa si presume come vera, sempre per tale dee aversi finchè non si provi il contrario: a questa si riduce ancora la presunzione della legge e dalla legge *praesumptio juris, et de jure*, e si ha quando una cosa così in vigor di una legge si presume per vera, che rigetta ogni altra pruova in contrario. La presunzione dell' uomo poi, *praesumptio hominis*, è quella che non si contiene, nè è stata tassata da alcuna legge, ma si ricava da indizî e congetture, e questa presunzione è più o meno grave, e talora anche gravissima a proporzion degl' indizî. La presunzione della legge allora soltanto ha valore in giudizio quando non si prova il contrario; laonde, questa prodotta, non dee l'attore provarla, ma spetta al reo dimostrare l' opposto per annullarla, dappoichè ogni uomo si dee presumere per buono finchè non si dimostri esser cattivo: *quilibet bonus praesumitur, nisi malus ostendatur* (2); quegli che una volta si mostrò di cattivo odore sempre per tale dee aversi: *semel malus, semper malus creditur* (3), il vicino si crede dover conoscere ciò che avvenne al suo vicino, *vicinus scire creditur quae in vicinitate accidunt* (4); il nato da giuste nozze si presume soggetto alla patria potestà, finchè non si mostri emancipato: *natus ex justis nuptiis patriae potestati obnoxius praesumitur, nisi emancipatio ostendatur* (5); ed altre consimili presunzioni, le quali, specialmente unite, debbon fare peso nell' animo del giudice. La presunzione della legge e dalla legge così dee riputarsi per certa, che non può essere indebolita da alcuna pruova in contrario. Così, per diritto antico, rivocato dalle leggi del Tridentino, gli sponsali, a quali succedeva la union maritale, avean forza di vero matrimonio (6), e la donna, che per sei anni coabitò col suo consorte, fa presumere di avere liberamente consentito al matrimonio (7); e per diritto novissimo il Regolare il quale per un quinquennio tacque sulla giurata professione, si dee presu-

(1) *Cap. 6. de Fid. Istrum. extra cap. 3. et 13. eod.*
(2) *Cap. 15. de praesumpt.*
(3) *Regul. 8. in VI.*
(4) *Cap. 7. de praesumpt.*
(5) *L. 8. ff. de probat.*
(6) *Cap. 20. de Sponsal.*
(7) *Cap. 21. de Sponsal.*

mere averla ormai riconosciuta per valida (1). Tutte queste presunzioni non possono direttamente distruggersi con alcuna pruova in contrario, può soltanto la donna o il Religioso dimostrare non aver potuto per forza o per timore portar reclamo in tutto il sessennio, o quinquennio, ed in questo caso soltanto può giovarsi del beneficio della restituzione *in integrum*, il quale si appone come un rimedio, non già come un mezzo che distrugga l' antica presunzione. Finalmente per ciò che risguarda la presunzione dell'uomo può esser questa moltiplice, e dipende tutta dalla prudenza del giudice; in se stessa deve considerarsi come leggiera, ma quando alla presunzione dell'uomo si accoppia la pubblica fama, può somministrare al giudice una pruova perfetta a dar sentenza; comunque però tale presunzione si consideri, può esser sempre confutata dalla pruova in contrario (2). Mancando in fine ogni altra pruova, a non far restare a mezzo corso il giudizio, può dal giudice domandarsi alle parti il giuramento (3), purchè la causa non sia tale da temersi fondatamente potere taluno spergiurare, nella quale classe son comprese le cause matrimoniali, quelle che appartengono alla profession religiosa da sciogliersi, ed infine le altre che risguardano soluzione del vincolo maritale. Questo giuramento dicesi *volontario* perchè domandasi e si dà dalle parti, e specialmente dall' attore, dicesi *giudiziale* perchè dev'esser dato sempre col permesso del giudice, e finalmente *suppletorio*, perchè può supplire alla pruova semipiena ricavata nel giudizio da altri fonti.

LEZIONE X.

PRUOVE, CHE SI POSSONO PRODURRE DAL REO PER DIMOSTRARE LE SUE ECCEZIONI.

Osservato fin quì quali pruove possa addurre l'attore per provare le sue conclusioni nella discussion del giudizio, fa mestieri ponderare quali cose possa addurre il reo per ribatterle ed annientarle, il che faremo nella presente lezione. Le armi delle quali può il reo servirsi riduconsi a due, cioè alle *eccezioni* ed alle *prescrizioni*. L'eccezione è l'esclusione dell' azione dall'attore intentata, e può essere dilatoria, e perentoria: la differenza tra ambedue è che la prima deve proporsi prima della contestazion della lite (4), e la seconda può presentarsi anche dopo. Imperciocchè l'eccezione dilatoria dovendo impedire l' ingresso ed il principio del giudizio, inutilmente si propone quando questo è co-

(1) *Trident. de regul. sess. 25. cap. 19.*
(2) *Cap. ult. de Presbyt. non baptiz.*
(3) *Cap. etsi Christus de jurejur.*
(4) *L. 12. C. de except. — L. 4. ff. de jurisd. omn. jud. — Cap. 20. de sent. et re judic.*

minciato, a meno che non siasi dopo conosciuto il motivo della eccezione (1); tali sarebbero le eccezioni se il giudice sia sospetto, o non competente, o scomunicato, se l' attore non possa stare in giudizio, se il suo procuratore sia privo di mandato, se il luogo in cui il reo fu chiamato non sia sicuro, se la citazione sia oscura, o il tempo troppo breve, oppur feriato; tutte queste eccezioni diconsi dilatorie, perchè differiscono ad altro tempo il giudizio. Al contrario le eccezioni perentorie, perchè non appartengono ad iniziare un giudizio, ma bensì a terminarlo, possono sempre prodursi, essendo anche conforme all'equità naturale che il reo provocato in giudizio possa difendersi finchè duri il giudizio stesso, e non siasi emanata la definitiva sentenza; ciò che fu parimente confermato dal diritto positivo (2). L' eccezione produce un doppio effetto; il primo è che nell' eccezione il reo diventa attore, a lui spettando il provare ciò che ha assunto (3), e il secondo che in forza della eccezione provata, o si differisce o si esclude l' azione secondo che fu dilatoria o perentoria (4). Or siccome il reo non una sola eccezione può addurre, ma ne può benanchè molte cumulare, così l' attore è obbligato a rispondervi; tali risposte diconsi repliche, *replicationes*, giacchè *replicatio*, dice il dottissimo Paolo, *est contraria exceptioni, et quasi exceptionis exceptio* (5). Sono esse concedute dal giudice, e nel numero ch' egli crede bastevole per poter giugnere ad una perfetta cognizione delle ragioni di ambedue i contendenti, e per emettere un retto ed accurato giudizio (6).

Tra le diverse eccezioni perentorie che può il reo apportare in suo favore, ha luogo specialmente la *prescrizione*, per la quale il padrone della cosa, e quindi l'attore, può esser respinto per la eccezione del tempo lungo, nel quale trascurò di possedere la cosa propria. Essa si ammette non solo nel foro esterno, ma bensì in quello della coscienza, allorchè vi concorrono tutte le condizioni a renderla legittima. Ed era assai giusto che si ammettesse questo titolo di legittimo possesso, acciocchè il dominio delle cose non restasse sempre dubbioso ed incerto, e non si moltiplicassero a dismisura le liti, e perchè, posto l'incertezza del dominio, non si trascurasse di perfezionar la cosa posseduta, non che per eccitare la diligenza degli uomini ad avere maggior cura delle proprie cose, sicchè una pena conveniva che vi fosse contro coloro i quali avessero mancato ad un così sacro dovere. Furon queste le ragioni per le quali quasi tutti i legislatori ammisero la prescrizione, e poteano ben farlo con quel diritto eminente che lor concede la ragion

(1) *Cap. 4. de except.*
(2) *L. 2. Cod. senten. rescind. non pos.*
(3) *L. 1. ff. de except. — L. 19. de Probat.*
(4) *L. 2. ff. de except.*
(5) *L. 2. ff. eod.*
(6) *L. 2. ff. de except. — L. 5. et 10. Cod. eod.*

pubblica di tutte le società colte e incivilite, in forza del quale può il sommo potere disporre de' beni tutti de' cittadini al maggior bene pubblico e privato. Ora questo diritto, che Ugon Grozio fa discendere a ragione dal diritto stesso delle genti, fu sanzionato dalle leggi delle dodici tavole; Giustiniano ancor egli l'ammise, togliendo le antiche sottigliezze e distinzioni tra la prescrizione e l'usucapione; e finalmente fu parimente riconosciuto da Sommi Pontefici nelle loro decretali con poche modificazioni che risguardano la buona fede, necessaria ad ogni prescrizione. Adunque varie sono le condizioni che si richieggono a render valida la prescrizione: prima d'ogni altro è necessario che colui che prescrive abbia l'intenzione di posseder la cosa, e che la cosa stessa sia prescrittibile, ossia si versi nel commercio degli uomini; dal che s'inferisce che molte cose di lor natura non si posson prescrivere. Tali sono le cose sante e religiose, come i templi, gli altari, ed i cimiteri (sebbene in questi si possa prescrivere col diuturno possesso in quanto al diritto di seppellirvi i cadaveri) (1); le cose che sono addette a pubblici usi, come le vie, il foro, le fonti, i teatri ec.; lo stesso dicasi ancora di ciò che è stato stabilito di diritto divino, come la giurisdizione data da Gesù Cristo al Pontefice su tutta quanta la Chiesa, la potestà di ordinare, confermare ec., le quali cose tutte per diritto divino richieggono un ordine speciale; i diritti spirituali, come il diritto di eleggere, e d'istituire ne'benefici, che non si può da'laici prescrivere (2), come pure non si possono colla prescrizione da'laici possedere siccome patrimoniali quei beni ch'erano beneficiali (3); finalmente non si può prescrivere in un matrimonio contratto con impedimento dirimente, ed in generale in tutto quello che dipende da una speciale facoltà da concedersi ad arbitrio di un determinato individuo.

Ma, oltre la volontà che si richiede a prescrivere sulla cosa prescrittibile, che abbiamo fin qui divisata, altre quattro condizioni sono necessarie a render legittima la prescrizione, cioè il possesso, il tempo dalla legge definito, il titolo, e la buona fede. E per ciò che risguarda il possesso, deve questo esser non solo naturale, ma ancora civile, in quanto che colui che vuol prescrivere ha dovuto posseder la cosa coll'intenzione di aver dominio sulla stessa; così il fittuario, il colono, il commodatario, l'enfiteuta, finchè il padrone diretto ritiene il dominio civile della cosa, non possono prescrivere; così pure non si può prescrivere, allorchè il possesso non è stato continuo, il che può avvenire per una interruzione o naturale quando cioè alcuno fu privato colla forza, o in altra guisa della cosa che possedeva (4), o civile quando fu contrastata la cosa o in forza di una citazione, o per la contestazion del-

(1) *L. 4. et 6. Cod. — L. 6. ff. de relig.*
(2) *Cap. 7. de praescript.* (3) *Cap. 16. de praescript.*
(4) *L. 5. ff. de usucap.*

la lite (1); imperocchè *post litis contestationem omnes malae fidei possessores sunt* (2). Che se si fosse superata la lite da un altro intentata, il tempo che scorse prima della contestazione si deve computare nella prescrizione. Quanto poi al tempo dalla legge definito a poter prescrivere, è stato esso variamente dalla legge stessa tassato, poichè, trattandosi di cose mobili, basta un triennio a poter prescrivere (3), a meno che non fossero assai preziose, nel quale caso si paragonano alle immobili; in quanto poi alle cose immobili de' privati sono necessarii dieci anni tra' presenti, e venti tra gli assenti (4); dicesi presente quello che ha il suo domicilio nella provincia, assente quello che lo ha costituito fuori di questa (5); che se manca il titolo, purchè non manchi la buona fede, si supplisce colla prescrizione di trent'anni; per prescriversi poi contro i beni della Chiesa si desiderano anni quaranta, che se questi fossero di pertinenza della Chiesa Romana, o del fisco, o della città, anni cento (6). La nostra legge civile ogni prescrizione di lungo tempo l'ha ridotta ad anni trenta (7), e secondo la diversità delle azioni e delle cose variamente computa il tempo atto a prescrivere (8). È necessario intanto avvertire che questo tempo debb'essere *utile*, in quanto che il padrone della cosa abbia potuto reclamare contro la prescrizione, e quindi deve dedursi dallo scorso tempo il caso di guerra, di pestilenza, quello in cui alcuno era minore o figlio di famiglia, e trattandosi di Chiesa deve dedursi tutto quel tempo in cui questa fu vedovata del suo pastore; allora si dice che la prescrizione abbia *dormito*. Evvi dunque differenza in fatto di prescrizione tra dormire ed interrompersi: si dice la prescrizione dormire allorchè legittimamente principiata, resta sospesa in caso di qualche impedimento, come negli addotti esempii, e ricomincia di bel nuovo, toltosi l'impedimento: in tal caso deve computarsi il primo tempo coll'ultimo senza tener conto del tempo medio; al contrario dicesi interrotta la prescrizione quando in lei si scorge un positivo difetto, come sarebbe la mancanza della buona fede, o del giusto titolo, nel quale caso non si può prescrivere. Finalmente si può congiungere la prescrizione tra il defonto e l'erede, tra il compratore ed il venditore ec., e in questo caso si commensurano unitamente gli anni in cui ciascuno ha posseduto, purchè tutti fossero stati possessori di buona fede.

Anche il giusto titolo si considera come necessario a costituire

(1) *L. 10. C. de acquir. possess.*
(2) *Tractatus in L. Sed etsi ff. de haeredit. petit.*
(3) *L. unic. Cod. de usucap. transform.*
(4) *Inst. de usucap. in princ. L. unic. cit. L. penult. Cod. de servit. et aqua.*
(5) *L. ult. Cod. de praescript. long. temp. dec. vel vig. ann.*
(6) *L. 15. §. 1. ff. de divers. temp. praescript.*
(7) Art. 2168. LL. civ.
(8) V. art. 2177. e seg. LL. civ., e l'art. 613 e seg. LL. penal.

la prescrizione ; anzi esso è risguardato come il fondamento dell' ultima condizione, cioè della buona fede. Or questo titolo, purchè vi sia, basta alla prescrizione, qualunque si fosse la sua natura, cioè, o vero, o colorato, o anche presunto. Il titolo è vero, quando va esente da ogni difetto, come nel caso che alcuno abbia comperato qualche cosa dal legittimo padrone; dicesi colorato quando in apparenza sembra giusto, ma non lo è realmente, come se alcuno abbia comperato in buona fede da un altro il quale non era padrone della cosa mentre tenevasi per tale; e finalmente dicesi presunto quello che non esiste in fatti, ma si suppone dover esistere, attesa la diuturnità del tempo in cui si è posseduta la cosa; in tutti questi casi sempre vale la prescrizione (1). Ma il titolo principale che richiedesi a render legittima ogni prescrizione è appunto la buona fede. In questo il diritto civile discorda dalla legge canonica; giacchè ad aversi la legittima prescrizione il primo si contenta che siavi stata la buona fede soltanto nel principio del possesso (2), laddove questa ricerca che l'abbia accompagnato in tutto il tempo del possesso stesso (3). Che anzi comandano i Canoni (4), che anche nel dubbio è tenuto il possessore fare tutta la possibile diligenza per ritrovare il padrone, e non può la cosa ritenere se non nel solo caso in cui non abbia quello ritrovato, potendosi allora applicare la nota regola del diritto: *in dubiis potior est conditio possidentis* (5).

Forza è dunque conchiudere dal fin quì detto, che le armi, delle quali può fare uso il reo nel giudizio per respingere l' azione, sono per appunto le eccezioni, tra le quali occupa il primo luogo la legittima prescrizione.

A compimento della presente lezione diamo un piccol cenno di quella prescrizione che può aver luogo negli ecclesiastici beneficî, e che comprendesi nelle due regole della Cancelleria, cioè nella trentesima quinta, e trentesima sesta. La prima s' iscrive *de annali possessione*, e dispone che colui il quale ha occupato un beneficio per un anno intero non può esser rimosso dallo stesso, nè deve cederlo ad un altro che abbia impetrato lo stesso beneficio, se prima questi non abbia sperimentato le sue ragioni nel giudizio petitorio. Deve quindi l' attore, nel caso che il possessore per un anno intero s' abbia goduto tranquillamente il beneficio, intentargli la lite, dimostrare che non possa ritenerlo, e dopochè le sue ragioni saranno state riputate giuste nel petitorio, entrare nel possesso del beneficio stesso. L' altra regola della Cancelleria porta il titolo *de triennali possessione*, ed ha parimenti luogo ne' beneficî. In vigor della stessa è stato determinato che colui il quale, senza il difetto della simonia, abbia per tre anni continui

(1) *Princip. et §. 6. Instit. usucap.* — *L. 27. ff. de usucap.*
(2) *L. 48. ff. de acquir. rem. dom.* (3) *Cap. 5. et 20. de praescript.*
(4) *Can. 5. cap. 34. q. 4.* (5) *Cap. 65. de regul. jur. in VI.*

pacificamente possedato un beneficio con qualunque titolo, anche colorato, non possa posteriormente esser cacciato in qualunque maniera dal possesso del beneficio stesso, talchè debbansi considerar come irrite e nulle le impetrazioni da altri ottenute sullo stesso beneficio. Vedi su queste due regole il dottissimo Cemento del Cardinal Riganti.

LEZIONE XI.

MODO DI GIUDICARE, E DI APPELLARE.

Quanto abbiamo fin quì detto non risguardava che l'iniziativa di ciascun giudizio, e la discussione, la quale agitandosi tra l'attore ed il reo, o tra' rispettivi procuratori, dovea portar seco che il giudice emanar potesse la sua decisione. Or di questo appunto dobbiamo tener parola nella presente lezione con quel dippiù che risguarda gli apppelli ed il modo d'interporli. Prima d'ogni altro facciamo, come per preliminare, riflettere esser questa la differenza in quanto alle sentenze, tra il giudice che ha la sua giuridizione delegata, e quello che ha l'ordinaria, che il primo non può pronunziare in via di disposizione generale, o regolamento, laddove questo può dal secondo eseguirsi. Imperocchè pronunziare in via di disposizione generale, o regolamento è lo stesso per parte del giudice che imporre a tutt'i sottoposti alla sua giuridizione non intervenuti ad una lite l'obbligo di conformarsi alla decisione resa in tale controversia. Questa facoltà è interdetta al giudice delegato, a cui altro non appartiene che applicar la legge a quel fatto particolare, e quindi non assumere giammai la qualità di legislatore; al contrario l'ordinario giudicando secondo il diritto comune, può ancora nel giudicare aggiugnere altre disposizioni che possono servir di norma ad altri giudizî nel luogo ove esercita la piena giuridizione. Ciò posto, osserviamo quanto concerne il modo di giudicare, e di appellare.

Termina ciascun giudizio colla sentenza, la quale vien definita esser quella pronunziazione del giudice che o assolve alcuno, o lo condanna qual reo. Vien questa ancor chiamata sentenza definitiva per distinguersi dall'altra che appellasi interlocutoria, e in questo la differenza consiste tra ambedue, che la prima definisce l'affare che fu come la materia del giudizio; laddove la seconda non dirime la controversia, ma pronunzia soltanto sopra alcuna quistione incidente nello stesso giudizio, come nel caso in cui si trattasse di ordinar la pruova testimoniale, una perizia, o altra cosa simile. Havvi però un'altra specie di sentenza interlocutoria che dicesi anche mista per distinguersi dalla semplice interlocutoria e che senza cessare di esser tale ha però la stessa forza di sentenza definitiva, come avviene in quelle sentenze che am-

mettono le eccezioni perentorie, e che, avendo la stessa forza della definitiva, non abbisognano di altra sentenza.

Acciocchè poi la sentenza abbia forza di cosa giudicata, deesi attendere a varie cose, le quali non solo l'assenza risguardano di essa, ma ancora alcune formalità richieste nella pronunziazion della stessa. E per ciò che appartiene alla prima, è necessario, acciocchè abbia l'effetto di cosa giudicata, che sia emanata dal giudice competente, ossia da quello che ha giurisdizione almeno sul reo (1), e che non sia scomunicato (2). È necessario inoltre che la sentenza non sia dubbia (3), o condizionata (4), e che sia in ultimo emanata secondo la legge (5). Che se la sentenza fosse stata emanata contro il disposto dalla legge (6), se vi sia stato errore in fatto di calcolo (7), se sia stata emanata senza prima ascoltare ambedue le parti (8), o finalmente se fosse sprovvista delle solennità essenziali per averne il suo vigore (9), la sentenza si considera come ingiusta, e può esser annullata dal giudice superiore. Ma non solo nella sentenza si debbono osservare le già esposte condizioni, ma si richiede benanche che si osservino alcune sollennità. Queste erano moltissime per diritto antico; imperocchè era allora necessario che il giudice sedesse nel tribunale, e pubblicasse la già fatta sentenza, che fossero citate le parti, che si pubblicasse in giorno non festivo, e che non fosse di notte. Permetteva soltanto il diritto civile (10), che i supremi magistrati pubblicassero la sentenza per l'altrui ministero, ciò che a' Vescovi concesse ancora Bonifacio VIII (11); ma attualmente la consuetudine introdotta presso il foro così ecclesiastico, come secolare, ha fatto sì che, emanatasi la sentenza dal giudice, non s'intende pubblicata se prima non sia scritta e firmata dal giudice e dal cancelliere, e per mano d'un pubblico uffiziale venga intimata alle parti.

Deve poi il giudice colla sua definitiva sentenza abbracciar tutte le parti che cadono in quistione, e giudicar non solo nel principale, ma benanche negli accessori. Or questi accessori nella maggior parte de' giudicati sono due, cioè le spese del giudizio e la percezione de' frutti; e fu questo dalla legge positiva disposto (12) acciocchè non si moltiplicassero a dismisura le liti. Or siccome giustamente si presume che il perditor della causa l'ab-

(1) *Cap. 4. de jud. cap. 3. de consuet.*
(2) *Cap. 24. de sent. de re jud.*
(3) *L. 3. et ult. Cod. de sent. quae sine cert. quand.*
(4) *L. 1. §. 5. ff. quand. appell.*
(5) *L. 4. Cod. de sent. et interloc. — Cap. 1. de sent. et re judic.*
(6) *L. illud 1. §. 2. ff. quae sent. sine appellat.*
(7) *L. illud cit. §. 1.*
(8) *L. illud cit. §. 3.*
(9) *Reg. 64. in 6.*
(10) *L. 2. Cod. de sent. et peric. recitant. cit.*
(11) *Cap. ult. de sent. et re jud. in 6.*
(12) *L. 3. Cod. de fructib. et lit. expen.*

bia inginstamente intentata, così a carico di costui debbono andar le spese del giudizio, specialmente quando costi di avere temerariamente, o per calunnia promossa la lite (1). In quanto poi alla restituzione de' frutti percepiti, quelli debbonsi restituire i quali si ottennero dopo la contestazion della lite, perchè prima di ciò non ancora s' era verificato il caso di esser possessore di mala fede; purchè però anche prima della contestazion della lite non vi fosse stata la mala fede, perchè allora sarebbe obbligato di restituire i frutti anche prima percepiti (2).

Fatta la sentenza, ed intimata, può sorgere un doppio caso, cioè o che la sentenza abbia il vigor di giudicato, o che s' interponga l'appello contro la stessa. Nel primo caso, non interposto l' appello, devesi procedere alla esecuzione della sentenza. Quello poi deve far eseguire la sentenza il quale ha giurisdizione sul reo, e perciò trattandosi del giudice delegato, dee ricorrersi all' Ordinario (3), a meno che non fosse un Delegato Apostolico, al quale *proprio jure* appartiensi giudicare, e far eseguire la sua sentenza (4). Trovandosi il reo fuori la giurisdizione del suo Ordinario, devesi scrivere all' Ordinario del luogo in cui ritrovasi, acciocchè la sentenza abbia il suo effetto; in generale il giudice ecclesiastico deve far uso de' Cursori, i quali sono stati perciò chiamati *executores litium*; che se a questo mezzo non si vorrà obbedire, si potrà allora, ma sempre con prudenza, ed in casi estremi, aver ricorso al braccio secolare.

Il secondo caso, che fatta la sentenza può insorgere, si è per appunto il reclamo per parte di colui che si sentì gravato dalla stessa; il quale reclamo si può produrre in doppia guisa, cioè o per via di nullità, o per mezzo dell' appello. Ed era ben giusto che un rimedio esistesse in diritto, onde potesse correggersi la imperizia, o la potervia di un giudice, il quale per mancanza di studio sul processo, o per mondane vedute, avesse emanata una ingiusta sentenza. Noi abbiamo parlato a lungo su questa importantissima materia allorchè dicemmo del Pontefice Sommo, ed ivi, come conseguenza mediata del suo primato, dimostrammo poter egli ricever gli appelli dalle sentenze tutte, ch'emananzi nell' orbe cattolico non solo dopo essersi sperimentati gli altri anelli dell' ecclesiastica gerarchia, ma eziandio direttamente; ed è questa la ragione per la quale ci asteniamo dal ritornare su tal questione nel suo aspetto polemico, ma piuttosto la ravviseremo in quel modo come si suol procedere nelle Curie Ecclesiastiche allorchè si vogliono interporre appelli dopo la sentenza di un giudice inferiore. Adunque, fatta la sentenza, se questa è nulla, perchè si sono trascurate quelle cose, che doveano maggiormente osservarsi,

(1) *L. 5. Cod. eod.* (2) *L. 2. C. eod.*
(3) *L. 5. ff. de offic. ejus, cui mand. est jurisd.*
(4) *Cap. si quis contra de for. comp.*

allora si propone il rimedio di nullità; che se alcuno si sente gravato dalla sentenza perchè ingiusta, non essendosi rettamente applicata la legge al fatto, allora s'interpone l'appello, e nell'uno e nell'altro caso resta sospeso l'effetto e l'esecuzione della prima sentenza. Ora, per ciò che si appartiene alla nullità, si può questa produrre in primo luogo allorchè è stata emanata la sentenza da un giudice non competente (1), come nel caso che siasi trattato il giudizio direttamente presso il Metropolitano senza aver conto dell'Ordinario (2); in secondo luogo quando si oppone espressamente alla legge (3): finalmente quando non si è osservato l'ordine consueto nel giudicato (4). Queste nullità debbonsi proporre tra sei giorni, e questo termine comincia a correre dal giorno seguente a quello della notificazione della sentenza *de momento ad momentum*, computandosi nel termine anche i giorni festivi, e perciò questi giorni diconsi *continui* e non *utili* soltanto, ossia giuridici. La forma poi del decreto è diversa secondo la diversità dei casi. Se le nullità non si debbono ricevere perchè proposte dopo sei giorni, si dice *non recipiantur nullitates*, oppure *exequatur decretum, non obstantibus nullitatibus propositis*. Se vi sia controversia di doversi o no ricevere, e poi si ricevono, si dica: *recipiantur nullitates, et procedatur ad earum discussionem*; se le nullità sono calunniose si dica: *recipiantur nullitates, etiam attento ipsarum tenore;* proposte legittimamente e discusse, si dice *nullitates obstare*, o *non obstare*, secondo la sussistenza o insussistenza di esse; e potendosi, dopo le prime nullità conchiuse colla formola *cum facultate addendi*, aggiugnere altre nullità fra sei altri giorni dopo i primi sei, si dice *primam*, o *secundam ec. nullitatem obstare*, secondo la sussistenza delle nullità che ostano, ributtandosi tacitamente con questo decreto le altre insussistenti.

Il secondo modo con cui si può produrre reclamo contro la sentenza emanata è appunto il rimedio dell'appello, il quale si definisce essere il gravame, che si propone contro una sentenza a motivo della sua ingiustizia. Dalla quale definizione chiaramente appare che l'appello è un mezzo per emendare l'ingiustizia di una prima decisione, sottomettendola all'esame di un secondo giudice, come anche è un mezzo di riparare alle omissioni, ed agli errori commessi dai litiganti in prima istanza. Or non da tutte le sentenze è permesso l'appellare, ma alcune volte si rigetta l'appello, e ciò per diversi motivi. Noi chiuderemo la presente lezione coll'enunziare questi motivi, pei quali non si dee ammetter l'appello, riservandoci nella seguente di osservare quale sia la giudiziaria procedura in quei casi, ne'quali sia l'appello am-

(1) *L. ult. Cod. si a non compet. judic.*
(2) *Cap. 66. de appellat.*
(3) *Leg. 1. §. 2. ff. quae sent. sine appel.*
(4) *L. 4. Cod. de sent. et interl.*

missibile. In primo luogo non si ammette l'appello quando è espresso con termini troppo vaghi e generali (1), poichè l'appello è un mezzo per distruggere l'ingiustizia di una sentenza, ed affinchè questa sia dichiarata ingiusta sono necessarie pruove convincenti che debbono specificatamente esporsi. Secondariamente non si ammette l'appello riguardo alla persona, che le produce, poichè colui il quale espressamente o tacitamente approvò la sentenza (2), o che con patto si fosse obbligato a non appellare (3), specialmente quando questo patto fosse stato da lui confermato col giuramento (4) egli ha inteso rinunziare al rimedio dell'appello, e non può usarne; lo stesso si dica di alcuni speciali delitti, nei quali la legge nega al delinquente il rimedio dell'appello (5). In terzo luogo non si ammette l'appello in considerazione della dignità ed eminenza del giudice, che emanò la sentenza; e questo si verifica quando alcuna controversia fu decisa dal sommo potere; così per diritto delle genti sono da altre autorità irreformabili le decisioni del Principe (6), ed in generale del sommo potere in ogni società, come per diritto divino lo sono parimente le decisioni del Sommo Pontefice, il quale con primato di onore e di giurisdizione comanda in tutte la Chiesa. In quarto luogo è necessario osservar la natura della sentenza; imperocchè, sebbene per diritto ecclesiastico, prima del Concilio di Trento si avesse potuto appellare da ogni sentenza o interlocutoria, o definitiva (7), pure si comandò da quei Padri, a motivo di non moltiplicare a dismisura le liti, che non si potesse appellare se non dalle sentenze definitive, e da quelle soltanto tra le interlocutorie, le quali avessero avuto il vigore di sentenza definitiva (8), come pure da quelle, i cui effetti fossero stati irreparabili, come nel caso in cui indebitamente fosse fulminata una scomunica, o anche la sola minaccia di fulminarla. In quinto luogo è pure da attendersi il numero degli appelli; imperocchè, onde l'indefinito numero dei gravami non rendesse interminabili le liti, si dispose dal diritto Pontificio (9), che non si potesse più appellare qualora fossero state emanate sulla stessa causa tre sentenze uniformi.

(1) *Cap. 2. et 18. de appellat.*
(2) *Leg. 23. §. ult. de appellat.*
(3) *Leg. ult. §. ult. Cod. de temp. appellat.*
(4) *Cap. 20. et 21. de appellat.*
(5) *L. 1. §. Si quis ff. a quibus appellat. non lic.*
(6) *L. 1. ff. a quib. appel. non lic.*
(7) *Cap. 9. 15. 20. de appellat. — Cap. 1. eod. in VI.*
(8) *Sess. 13. Cap. 1. Sess. 24. cap. 20.*
(9) *Cap. 59. et 65. de appellat.*

Digitized by Google

LEZIONE XII.

PROCEDURA DA OSSERVARSI NELL' APPELLO.

Oltre i casi che abbiamo osservati nella scorsa Lezione, di non essere ciò ammissibili gli appelli, ve ne sono altri moltissimi, nei quali si dà luogo al reclamo. Allora varie cose debbonsi attendere per l'ordinato andamento del giudizio: quali, a conchiusione del trattato, esporremo nella presente lezione.

È necessario in primo luogo, nel caso che voglia prodursi l'appello considerare tre termini, il primo cioè a proporre l'appello, il secondo a domandare gli *apostoli*, o sia la copia del decreto, ed il terzo a proseguire l'appello stesso. Il primo termine è di giorni dieci, cominciando a correre dal giorno dopo la notifica, e questi giorni debbono esser continui *a momento ad momentum*, come dicemmo parlando delle nullità, ed è perciò che si chiamano *fatali*, in quanto che, lasciandosi passare questo termine, non vi è più luogo ad appello. Il secondo termine è di trenta giorni, e si è detto doversi in questo domandar gli *apostoli* dal greco Ἀποστολή, che vuol dire *missione*, in quanto che con quest'atto si domanda la copia del decreto del primo giudice per presentarlo al giudice presso cui s'interpone l'appello; e se dal giudice appellato non si vuol dare, si domanda per atto pubblico per presentarsi al giudice *ad quem*. I trenta giorni poi corrono dal giorno dell'interposizione dell'appello, e non già dal giorno della notificazione della sentenza, ed anche *a momento ad momentum*. L'istanza si concepisce ne' termini seguenti: *In Episcopali Curia . . . comparuit . . . dicens se habuisse notitiam per dictam Curiam fuisse latam sententiam definitivam ad favorem . . . contra ipsum comparentem super... de qua, sentiens se gravatum et laesum, appellat. Petit proinde apostolos, semel, bis, tertio, instanter, instantius, instantissime; et quatenus haec appellatio non admitteretur, quod non credit, ab illius non admissione ac progressu iterum provocat, et appellat toties protestans quod haec appellatio ultimo loco remanere debeat et illa pendente nil innovari; alias de nullitatis et attentatis protestatur, offerens offerenda, omni meliori modo, etc.* Interposto così l'appello presso il giudice superiore, questi comanda a colui da cui si appellò che non procedesse ulteriormente nella causa, e nel caso che non volesse ad istanza della parte mandar gli *apostoli*, che a lui trasmettesse gli atti del primo giudizio, o in copia conforme, o temendosi di falsificazione, anche gli stessi atti originali. Allora comincia il terzo termine in cui l'appellante deve assistere presso il giudice a cui si è appellato per la decisione definitiva; il quale termine è di un anno, e, posto un legittimo impedimento, anche di un biennio, sebbene il giudice, ad istanza di una parte, possa accorciar questo termine, e restringerlo a determinati giorni; allora si spedisce il decreto col dire, *detur, prout datur, ter-*

minus dierum . . . ad non posita ponendum, et ad non probata probandum, utrique parti communis. Che se scorso questo termine non si sia la parte presentata, non perciò subito si dee dichiarar abbandonata l'appellazione interposta, ma si concede ancora lo spazio di altri due giorni, acciocchè si sappia se la parte abbia avuto qualche legittimo impedimento a non proseguire il giudizio. Si spedisce dunque il decreto, che *in biduo pars ex adverso peremptorie compareat in Curia ad dicendam causam, quare appellatio non debeat declarari deserta, quoniam etc., alias dicto termino elapso, declarabitur deserta.* Passati poi i due giorni, e non essendo comparsa la parte, si dice: *stante appellatione interposita per... sub die....., non prosecuta infra legittimum tempus, dictam appellationem esse desertam declaratur, ac proinde sententiam latam sub die . . . executioni esse demandandam; et litteras executoriales esse expediendas, prout expediri mandatur, et intimetur.* Finalmente, non avendo avuto luogo la deserzion dell'appello si dice: *Stante legittimo impedimento ab appellante passo, procedatur in praesenti causa ad ulteriora quae incumbunt in causa appellationis, praetensione lapsus termini ad prosequendum non obstante.* La sentenza poi può o tutto confermare, o tutto rivocare, o confermare in parte, ed in parte rivocare, ossia riformare la prima sentenza; e quindi si concepisce diversamente il decreto secondo il diverso tenore che il giudice stima, sempre colla solita formola: *bene judicatum, male appellatum; ac proinde causam fore et esse remittendam, prout remittimus ad eamdem Episcopalem Curiam ut suam exequatur sententiam.* Oppure *male judicatum, bene appellatum, ac proinde . . . fore, et esse absolvendum, prout absolvimus ab impetitis.* Infine se altre pruove sonosi presentate nel termine dell'appellazione, che non ebbe presente il giudice *a quo*, per cui nel diverso aspetto della causa il giudice *ad quem* cioè quello che decide in grado di appello dee diversamente giudicare, si dice: *bene judicatum; verum ex noviter deductis fore, et esse absolvendum*, o *condemnandum.*

Ogni appello ha un doppio effetto, cioè l'effetto sospensivo ed il devolutivo. Il primo sospende l'effetto della sentenza che con esso è impugnata, talchè appena proposto, fin tanto che non siasi giudicato sullo stesso, le cose debbono rimanere in quello stato in cui erano antecedentemente, e nulla si può innovare. In quanto poi al secondo, l'appello ha un effetto devolutivo, perchè trasmette al giudice superiore la cognizione della causa, in cui aveva fino allora proceduto il giudice di prima istanza; così presso noi dal Vescovo la causa si devolve al Metropolitano, e da questo al Sommo Pontefice; che se il Vescovo è esente, ossia immediatamente soggetto alla Santa Sede o se si tratta di un Metropolitano, allora in seconda istanza si porta direttamente la causa presso il Pontefice. Sono poi varie le cause, nelle quali per diritto canonico resta soltanto la conoscenza di esse devoluta pres-

so il giudice superiore, ma non già resta sospeso l'effetto della già emanata sentenza; imperocchè quando l'appello ha l'effetto devolutivo, la sentenza del primo giudice si mena ad esecuzione, mentre l'appello non sospende gli effetti del giudicato: s'impedisce solo l'effetto di tal sentenza quando dal giudice presso di cui si produce tale appello dia le inibitorie ad ulteriormente procedersi fino a che l'appello non si discuta. Era conveniente, che in tal modo si praticasse per rapporto ad alcune cause, onde il giudicato si eseguisse, evitando i cavilli di alcuni litiganti, i quali per guadagnar tempo, non ostante che il loro torto fosse manifesto, producono immediato appello dalle sentenze de' primi giudici, ed in tal modo ne sospendono l'esecuzione. Così essendo devolutivo l'appello, il giudice che deve dare l'inibitoria esamina prima il merito e la giustizia della causa, e trovando fondato l'appello accorda la domandata inibitoria, in opposto negandola si esegua quanto dal primo giudice si sentenziò. Tutte queste cause furono dichiarate dall'immortal Pontefice Benedetto XIV nella Costituzione che emanò al proposito sulle inibitorie da concedersi o negarsi (1). Egli dunque, sulle orme dei Padri Tridentini, dispose che non avessero effetto sospensivo, ma soltanto devolutivo, tutte quelle cause che risguardano i decreti Tridentini, anche per quelli la cui esecuzione fu a' Vescovi commessa come delegati della Sede Apostolica; e volendo maggiormente specificar tali cause dispose: I. che non si potesse sospendere l'esecuzione di quei decreti Vescovili, i quali appartengono alla conservazione e restaurazione del culto divino, e specialmente alla celebrazione delle messe, emanati così nell'atto della visita, come fuori la stessa; II. dei decreti che obbligano i chierici, anche esenti, secolari e regolari alle pubbliche processioni, secondo la Costituzione di S. Pio V. (2), e che dirimono le quistioni di precedenza nelle stesse, o sul portar il baldacchino nella processione; III. dei decreti indiritti alla osservanza delle censure che si emanano dal Vescovo; IV. dei decreti che risguardano il coro, il modo di recitare il divino uffizio, e le quotidiane distribuzioni; V. dei decreti che appartengono alla cura delle anime, alla retta amministrazione dei Sacramenti, alla predicazione, ed alle censure fulminate contro i parrochi, ed in generale contro tutti coloro, anche regolari, che hanno la cura delle anime, come ancora nel deputare i Vicarii, anche perpetui, coll'assegno della congrua, allorchè havvi alcuno il quale per qualunque motivo non potesse attendere alla cura delle anime; VI. dei decreti, che si emanano nel visitar le Chiese, i beneficî, le Parrocchie ec. in tutto ciò che queste risguarda, cioè istituzione di coadiutori, erezione di esse, unione di beneficii, obbligo di residenza ecc.;

(1) *Const. ad militantis Ecclesiae 43. tom. 1. Bullar.*
(2) *Const. Etsi mendicantium.*

VII. delle deputazioni di economo curato nella vacanza della chiesa parrocchiale, dell'intimazione del concorso, dell'esame dei concorrenti, del giudizio del Vescovo e degli Esaminatori nel preferire il più degno; VIII. dei decreti con cui si restringe la facoltà di confessare o di predicare a quelli che non abbiano un beneficio curato, o col negare la collazione degli ordini, o col sospendere dagli stessi, o col rigettare il sacro patrimonio, o la pensione ecclesiastica, o il titolo del beneficio per colui, che vuole esser promosso agli ordini sacri; IX. dei decreti che risguardano la clausura delle monache, la regolare amministrazione spirituale e temporale dei monasteri; X. dei decreti che appartengono alla erezion del seminario, ed alla tassa da imporsi su benefici pel mantenimento dello stesso; XI. degli editti e statuti che risguardano la vita ed onestà dei chierici; XII. dei decreti tutti emanati in santa visita; XIII. di quelli che risguardano i regolari, delinquenti fuori del chiostro, allorchè non sono corretti dai loro superiori, e le censure tutte che sono fulminate contro i concubinari, e contro altre persone accusate di grave delitto; XIV. finalmente di tutti i decreti che obbligano i presentati a benefici che vadano all'esame prima della istituzione nel beneficio, ed al Vicario ed all'Economo del Capitolo sul rendimento del conto dell'amministrazione tenuta nel tempo della sede vacante.

In tutti questi casi volle il citato Pontefice che non si spedissero inibitorie dal giudice superiore, e che quindi valesse l'appello *in devolutivo*, e non già *in sospensivo*; che anzi facendosi tali inibitorie si avessero dall'Ordinario come non fatte; *et quatenus*, disse il Pontefice nella citata Costituzione, *nunc, aut in posterum concessa fuerint, nullatenus inhibeant, atque ab Episcopis, aliisque locorum ordinariis impune sperni possint quacumque consuetudine, privilegio, aut stylo penitus exclusis ..... decernentes, quod juxta causarum naturam, et qualitatem, appellatio, ad quos de jure in solo devolutivo, et sine retardatione, vel praejudicio legitimae executionis recipi et admitti possit.* Potendo però l'Ordinario alcuna volta abusare della sua giurisdizione, volle lo stesso Pontefice che allora soltanto in siffatte cause si spedissero le inibizioni, e quindi gli appelli avessero l'effetto sospensivo, allorchè chiaramente si conoscesse, e con evidenza, l'ingiustizia della sentenza; ma anche in questo caso devesi nel monitorio far menzione essere allora il *rescritto speciale*, non dovendo l'appello concedersi per impedir l'uffizio e la giurisdizione del buono ed onesto giudice, ma per correggere soltanto l'ingiustizia e l'imperizia dei giudicati: *monitoria cum inhibitione concedenda non sunt*, conchiude il testè citato Pontefice, *nisi prius ex facti circumstantiis, in supplici libello a parte recurrente clare ac dilucide exponendis, et cum aliquo documento semiplene saltem verificandis, eisdem summarie apparuit casum illum esse de exceptis, et propte-*

rea Episcopo vel ordinario loci inhibendum esse, ne ad ulteriora procedat. Tunc enim et non alias, et postquam ipsi judices, quorum conscientiam hac in parte oneramus, super dicto supplici libello manu sua rescripserint, quod inhibitio concedi potest, libellusque cum rescripto ejusmodi in actis productus fuerit, diligenter ibidem custodiendus et asservandus, liceat eorum notariis, seu actuariis, litteras citatorias cum dicta inhibitione expedire, et parti recurrenti tradere, ita tamen ut in earum calce expresse adjiciatur sequens clausula: Nos enim, intentis juribus et supplici libello nobis praesentatis, atque in actis exhibitis sic ut praefertur, inhibendum esse speciali rescripto mandavimus; alias litterae ejusmodi sine tali clausola nullam vim inhibendi habeant in casibus praedictis.

LEZIONI

DI

DIRITTO CANONICO

LIBRO IV.

DEI GIUDIZII

PARTE SECONDA

SULL' OGGETTO DE' GIUDIZII.

LEZIONE PRIMA

DELITTI E PENE IN GENERALE.

Se l'uomo è naturalmente socievole, e nessuna società puossi ideare senza un potere, ne segue che il potere che la società stessa governa le sia benanche naturale: ma essendo d'altronde tutti gli uomini simili di lor natura, non poteva alcuno di essi arrogarsi il potere, se questo non fosse stato a lui concesso da colui ch'è l'autore dell'uomo e della società. Adunque ogni potere essenzialmente naturale ad ogni società, qualunque fosse la sua politica combinazione, non può venir che da Dio: laonde dovendo l'uomo esercitarla in nome di lui, non può, giusta la bella espressione di Bossuet (1), farne altro uso oltre quello che ne fa Dio stesso, cioè dirigerlo al bene del mondo: ond'è che ogni umana giustizia emular dee la giustizia stessa di Dio, da cui discende. Ora Iddio volle in doppia guisa animare gli uomini alla virtù, e ritrarli dal vizio, cioè colle ricompense e colle pene; e queste ricompense e queste pene andarono sempre congiunte colla idea stessa di Lui, la quale sebbene alterata dagli umani errori presso le diverse nazioni del mondo, non potè giammai perdersi affatto, come ammirabilmente lo dimostrò Cicerone (2): *nulla gens tam fera est, quae non, etiamsi ignoret qualem Deum habere deceat, tamen habendum sciat. Qui autem Deum non praenoverit*

(1) Orazione funebre di Enrichetta Regina d'Inghilterra.
(2) *De nat. Deor. L. 2.*

procuratorem esse rerum humanarum, atque adeo hominum rectorem et judicem, is longissime abest a nostra disciplina. Quod si judex hominum et rector Deus est, alio modo intelligi non potest, nisi summa sapientia, iustitia et potestate praeditus sit, ut et praemia virtutibus parata habeat, et supplicia vitiis. Nec enim ulla omnino respublica, quod Solon verissime dixit, nisi duabus rebus, contineri potest, praemio et poena. Adunque anch'essa la umana giustizia deve sanzionar le sue leggi con ricompense e con pene, le prime debbono esser proporzionate al merito di alcun fatto egregio, le seconde debbono essere essenzialmente pubbliche, pronte, necessarie, proporzionate ai delitti, dettate dalle leggi. Togliendo per poco dalle leggi questa giusta sanzione, la virtù senza stimoli, e non punito il vizio, si vedrebbero bentosto smarrite le stesse idee dell'onesto e del giusto, e la società stessa sarebbe un perpetuo e continuato disordine. Noi non possiamo a lungo sviluppar questi principî, che troppo ci allontaneremmo dal nostro scopo; abbiamo voluto bensì servirci di queste considerazioni come per preliminare al trattato delle pene ecclesiastiche, le quali dovendo sempre supporre un delitto, gli abbiamo perciò dato il titolo de'delitti e delle pene. In questo per appunto abbiam riposto l'oggetto de'giudizî, non perchè i giudizî ecclesiastici non potessero avere un altro oggetto, chè molte altre cause appartengono puranche al foro ecclesiastico; ma avendo altrove parlato di tali cause, non restava altro che trattare di queste. Noi dunque, a compimento del nostro lavoro, parleremo nella presente lezione de'delitti e delle pene in generale, e nelle altre divisemo quanto peculiarmente a ciascuna di esse si appartiene.

Sebbene le due voci delitto e peccato si prendessero il più delle volte promiscuamente, pure havvi tra lor differenza; imperocchè, supponendosi nel delitto maggiore difformità che nel peccato, ogni delitto è peccato, e non viceversa; così dicesi peccato ogni azione contraria alla legge eterna di Dio, sia che il disordine fosse grande o piccolo, sia che fosse pubblico, o privato; dicesi poi delitto quello che importa un grande disordine e che compromette ancora il pubblico bene: *aliud est crimen*, dice S. Tommaso (1), *et aliud est peccatum. Peccatum dicitur quodcumque sive magnum, sive parvum, sive occultum. Crimen autem magnum et infame.* Tutto quello che nel delitto ha ragione di peccato è sempre sottoposto alla potestà delle chiavi, in forza della quale il sacerdote nel tribunale della penitenza assolve il reo con assegnargli una pena conveniente; tutto quello poi di pena che devesi al delitto in ragion di delitto, è sottoposto al giudizio da sperimentarsi nel foro esterno, imperciocchè è tale la natura del delitto che aggiungendo sempre maggiore difformità alla semplice ragion di peccato, dopo essere stato rimesso nel foro della co-

(1) *Lect. 2. com. Epist. ad Timoth.*

scienza, devesi anche sottoporre al foro esterno, acciocchè il reo subisca la dovuta pena a sua emendazione, e ad esempio degli altri. Da qui la differenza che sorge nel genere di delitti in ecclesiastici, civili, e misti; sono delitti ecclesiastici quelli che direttamente si oppongono alla fede ed alla religione, e che risguardano le cose sacre, come il delitto della eresia, dello scisma, della simonia ec.; diconsi delitti civili, quelli che direttamente si oppongono allo stato, come l'omicidio, il furto, la rapina ec.; e finalmente delitti misti son quelli che offendono non meno l'ordine politico che il religioso, come lo spergiuro, il sortilegio, l'usura ecc. Or dovendo noi parlar de'delitti e delle pene in generale, ci limiteremo per ora a disaminare se debbansi i delitti tollerare, ovvero punire con pene convenienti.

Che tutt'i delitti, i quali offendono l'ordine pubblico, non si debbano tollerare dal pubblico potere, è diritto ormai riconosciuto nell'ordine politico e religioso. E per ciò che si appartiene all'ordine religioso, posta la corruzione dell'umana natura, ed essendo questa più al male che al ben fare proclive, fu creduta util cosa e conveniente dagli uomini apostolici, non meno che dai primi Padri della Chiesa, che colui fosse allontanato dalla società ecclesiastica, il quale co'suoi perversi dogmi avrebbe potuto alterare la purità della fede, perchè i suoi errori non avessero infettato il rimanente del Cristianesimo; così S. Giovanni (1) diceva non doversi neppur salutare colui che non predicava la dottrina di Gesù Cristo; e S. Paolo (2) voleva che si evitasse l'eretico dopo averlo ammonito de'suoi errori. Coerentemente alla dottrina di questi Apostoli, si espressero i Santi Padri della Chiesa, e S. Girolamo diceva (3), che una piccola scintilla di errore, non estinta a tempo, poteva eccitare un grande incendio, e lo pruova coll'esempio di Ario: *Arius una scintilla fuit, sed quia non statim oppressa est, totum orbem ejus flamma populata est;* e S. Ambrogio soggiungeva (4) esser l'eresia un'idra che cresce, non ostante le sue ferite, se bentosto non si spegne e si annienta: *haeresis velut quaedam hydra fabularum; vulneribus suis crevit, et dum saepe reciditur, pullulat, igni debito, incendioque peritura.* Era allor solita la Chiesa domandare il soccorso del braccio secolare per essere ajutata ne'suoi bisogni, e S. Agostino, ciò che per lo innanzi avea creduto inconvenevole, dalla esperienza istruito, giudicò poi necessario: *sunt duo libri mei*, così egli scriveva (5), *contra partem Donati, in quorum primo dixi, non mihi placere ullius saecularis potestatis impetu schismaticos ad communionem violenter arctari. Et vero tunc mihi non placebat, quem nondum expertus fueram, vel quantum mali auderet impunitas, vel quantum eis in melius mutandis*

(1) *Epist. 2. vers. 10. et 11.*
(2) *Paul. ad Tim. III.*
(3) *Com. in Epist. Galat. c. 5. vers. 9.*
(4) *De fide ad Gratianum cap. 6.* (5) *Lib. 2. Retract. cap. 5.*

conferre potest diligentia disciplinae. Nè i Principi secolari ricusavano accordare tal protezione alla Chiesa, sicuri che, scosso il giogo della obbedienza nell'ordine religioso, bentosto altra rivolta sarebbe avvenuta nell'ordine politico; tanto era generalmente ammesso il principio non doversi tollerare coloro, i quali poco memori degli obblighi contratti, avessero voluto allontanarsi dalla fede giurata. Era questo il sistema generalmente ammesso in Europa, e S. Tommaso ragionevolmente dimostrava ai suoi tempi che sebbene gl'infedeli, i quali non furono giammai soggetti alle leggi della Chiesa, non potevano esser costretti ad abbracciar la fede, non erano però da tollerarsi coloro, i quali una volta soggetti all'impero della Chiesa, ne fossero stati dappoi vilmente disertori. Chi professa la fede, ei diceva (1), per mezzo del battesimo si obbliga a pienamente osservarla, e diventa suddito della Chiesa, e subordinato alle sue leggi; talchè dal sommo potere di essa può essere obbligato all'adempimento della promessa, ed esservi costretto con pene convenienti. Erano questi i raziocinî del Santo Dottore, poggiati sulla più remota antichità, e quindi generalmente ammessi nel Cristianesimo quando sorse il Protestantismo. Il principio fondamentale di questa eresia, qualunque si fossero state le sue peculiari divergenze, era per appunto di non conoscere l'autorità della Chiesa Cattolica, e le sette che da quello nacquero furono molte, operose, nocive. Esse moltiplicaronsi a dismisura; imperocchè i loro capi aveano la plausibil ragione di allontanarsi dai loro antesignani con quello stesso diritto, col quale Lutero, Calvino, Zuinglio eransi allontanati da un'autorità di maggior peso, e che seco vantava il suffragio dei secoli. La religione fu così abbandonata alle risorse della ragione individuale, e tante furono le credenze per quanti erano gl'individui. Da quì nacque il principio, in forza del quale in fatto di religione lasciavasi a ciascuno la libertà di opinare in quel modo che gli fosse sembrato più plausibile senza alcun detrimento della eterna salute; e questo sistema si disse *tolleranza religiosa.* Ma oh delirî dell'umana ragione! Se la religione dev'essere il mezzo acciocchè la creatura presti il dovuto culto al suo Creatore, e se il culto e la morale poggiano sul dogma, come altrove abbiam dimostrato, potean dirsi tutte vere quelle credenze, in cui professavansi gli opposti dogmi, ed insegnavasi quindi una contraddittoria morale? Come aversi quella unità, per cui Gesù Cristo pregava, e che tanto raccomandavasi da S. Paolo? dove quello spirito della Chiesa primitiva, che si vantan seguire i Protestanti, per cui i Santi Padri della Chiesa cacciavano dalla Cattolica comunione colui che altrimenti avesse voluto opinare in materia di fede? E bene il fatto comprovò quanto malamente si fossero apposti questi sedicenti riformatori, chè bentosto questa religiosa tolleranza spinse al fi-

(1) 2. 2. *Q. 4. 5. 6. 7.*

ne i Protestanti a tollerar finanche l' ateismo, e quindi a professare il più aperto indifferentismo.

Or questi principi de' Protestanti, se non allignarono in alcune contrade cattoliche nell' ordine religioso, perchè venian respinte da un principio di fede, forte ancora ne'cuori, vi produssero però un' altra tolleranza, che si disse *tolleranza politica*, o *civile*, e non men perniciosa della prima, la quale fu predicata come il capolavoro del moderno incivilimento. Essa consiste in quel sistema, pel quale il sommo potere tollera ne' suoi stati i riti di Religioni diverse, e lascia a ciascuno la libertà di professarli. Quale assurdo, quale demenza! Ammettere e riconoscere egualmente negli Stati religioni diverse e contraddittorie è lo stesso che non riconoscerne alcuna, è lo stesso che dare alla legge l' impronta di ateismo; l' ateismo pubblico si comunica a' privati, e bentosto la società senza religione si vedrà governata dal solo impero della forza. Or quanto sia stato nocivo un tal sistema più che le ragioni, valgono a comprovarlo i fatti. Imperocchè il fanatismo della libertà religiosa avendo prodotto il fanatismo della libertà politica, la medesima dottrina che pretendea deporre Dio, depose i re, depose l' uomo stesso, abbassandolo alla condizione dei bruti; l'interesse, il solo interesse, sostenuto dalla forza, divenne l'esclusivo vincolo sociale, come provasi a chiare note dalla Storia dell'Inghilterra, e della Francia, ove tali dottrine sventuratamente prevalsero. Ma quanto ben diversamente si esprimeva l' antica e la moderna saggezza! Pitagora diceva (1) potersi piuttosto in aria una città sostenere che alcuna società senza religione sussistere; e Platone (2) soggiugneva, l' ignoranza del vero Dio essere per gli Stati la più grande delle calamità, e che chi rovesciava la Religione rovesciava il fondamento di ogni umana associazione; perchè, come conchiude uno dei più illuminati filosofi del secol nostro, la religione pone l' ordine nella società, mentre essa sola dà la ragione del potere, e dei doveri (3).

Sarebbe mestieri quì parlare di una terza specie di tolleranza che specifica il tempo in cui viviamo, e che sventuratamente pare che sia prevalsa in contrade cattoliche, e presso di uomini per altro pii; essa non è vizio d'intelletto, è piuttosto difetto di volontà, che io specificherei col chiamarla *tolleranza del non far peggio*. Imperocchè uomini per altro pii, nè forniti di cattiva volontà, per timore di non far peggio, timore fatuo, timore effimero, si spaventano in faccia all'errore e molto più in faccia al vizio, lascian la virtù senza premio, impunito il vizio stesso, e quindi, questo menato in trionfo, concorrono non poco alla pubblica corruzione. Sappian costoro che l'errore, cui non si resiste, tacitamente s' approva, *error cui non resistitur, approbatur, et veritas, cum minime defendatur, oppri-*

(1) *Contr. Coloten. Op. p. 1125.* (2) *Plat. de legib. lib. X.*
(3) *De Bonald.* Il divorzio considerato nel secolo XIX. *Dis. prel.*

mitur, e si ricordino del detto di S. Paolo, esser degni cioè di morte non solo quelli che fanno il male, che quei che vi acconsentono: *digni sunt morte non solum qui faciunt, sed qui consentiunt facientibus.*

Presso di noi niuna tolleranza religiosa o politica è sanzionata dalle leggi, che anzi l'una e l'altra è stata sempre proscritta; imperocchè la sola Religione Cattolica è dominante, nè si ammette alcuna setta. La Religion Cattolica Apostolica Romana, si disse nel primo articolo del Concordato del 1818, è la sola Religione del Regno delle due Sicilie, e vi sarà sempre conservata con tutt'i diritti e prerogative che le competono secondo le ordinazioni di Dio, e le Sanzioni Canoniche. Ed in conformità di questo articolo si disse nel secondo articolo, che l'insegnamento nelle regie università, collegi, e scuole sì pubbliche che private, dovesse in tutto essere conforme alla dottrina della medesima Cattolica Religione. Che anzi i nostri Sovrani non rifinirono giammai d'inculcare nelle loro leggi l'adempimento degli uffizi della Religione, come rilevasi dai diversi rescritti emanati sulla santificazion delle feste, e dalle diverse leggi penali contro i bestemmiatori, i sacrileghi, ed in generale contro i disprezzatori della Divinità.

LEZIONE II.

DELITTI ECCLESIASTICI IN PARTICOLARE — APOSTASIA — SCISMA — ERESIA.

Osservata nella scorsa lezione l'essenziale distinzione che passa tra delitti e peccati, rimettendo a' moralisti trattar di questi, fa mestieri ponderare in ragion canonica quali sieno i delitti ecclesiastici, per cui sono comminate pene spirituali; nel che fare non porremo a disamina tutt'i delitti che possonsi commettere contro la ecclesiastica società; ma i principali soltanto, e discorrendo nella presente lezione dei primi tre delitti, cioè dell'apostasia, dello scisma, e dell'eresia, tratterem de' rimanenti nell'altra.

Apostasia, voce greca, corrisponde alla latina *discessio*, che vuol dire diserzione; essa consiste in quell'errore dell'intelletto, accoppiato alla pertinacia della volontà, in forza del quale alcuno abbandona uno stato che solennemente professò. Questa definizione è comune alle tre specie di apostasia che possono aver luogo; giacchè havvi un'apostasia per cui si abbandona tutta intera la cattolica fede, la seconda in forza della quale si abbandona lo stato regolare, e la terza infine è quando si abbandona lo stato chiericale. La prima apostasia consiste adunque in quella determinazione della volontà, supposto sempre l'errore dell'intelletto, con cui si abbandona la fede cristiana professata nel santo battesimo: secondo poi la credenza che l'apostata avrà abbracciata, si dirà giudeo o pagano; che se non professasse alcuna credenza,

si dirà ateo. Differisce poi l'apostasia dall'eresia in questo, che quella contradice in generale a tutte le verità della fede, laddove questa a propria elezione alcune ne ritiene; sebbene l'apostata per diritto ecclesiastico sia soggetto a tutte le pene ancora che sono state fulminate contro gli eretici, come qui appresso vedremo. Ma oltre l'apostasia dalla Religion Cristiana, vi è l'apostasia dall'Istituto regolare, e questa si verifica allorchè colui il quale professò o tacitamente, o espressamente in qualche Istituto dalla Chiesa approvato, abbandona il chiostro senza la legittima licenza del suo superiore, coll'intenzione di non volervi più ritornare. Poco importa poi se abbia o no dismesso l'abito per esser dichiarato apostata; imperocchè siccome non già l'abito ma la professione fa il monaco, così non già l'abbandono dell'abito, ma l'intenzione di non volere più ritornare nel Chiostro, costituisce l'apostasia. È poi questa la differenza in ragion della pena, che, abbandonando l'abito religioso, l'apostata per diritto comune incorre *ipso facto* nella scomunica (1), laddove ritenendolo non incorre se non nelle pene tassate dalle regole di ciascun ordine. Finalmente sarà ancora considerato come apostata dall'Ordine Sacro colui che abbandona l'abito e le funzioni di quell'ordine, cui solennemente dalla Chiesa era stato consecrato; egli perde i privilegi del chiericato, ed è punito con pene convenienti, come dicemmo nella lezione sui doveri dei chierici. Quì giova soltanto riflettere che non deve considerarsi come apostata colui, il quale, costituito *in minoribus*, abbandona lo stato chiericale: dappoichè egli si considera come novizio, e quindi rimane sempre a suo arbitrio il voler progredire, o abbandonar quello stato cui erasi diretto, ma che non avea solennemente e definitivamente professato.

Il secondo delitto contro la società ecclesiastica è lo scisma. È questa voce greca che corrisponde alla latina *scissio*, e vuol dire separazione. Essa vien definita, la volontaria separazion di alcuno dall'unità della Chiesa; *voluntaria separatio sui ipsius ab unitate Ecclesiae*; e siccome l'unità della Chiesa consiste nella connessione dei membri tra di loro, e in ordine al capo che è Gesù Cristo, le cui veci sono in terra rappresentate dal Sommo Pontefice, il quale è il suo Vicario, così in tre guise può alcuno divenire scismatico, cioè o col separarsi dai membri della Chiesa, o soltanto dal capo di essa, o unitamente dal capo e dai membri. Differisce lo scisma dall'eresia in quanto che l'eresia si oppone direttamente alla fede, laddove lo scisma si oppone soltanto alla carità che dee regnar nella Chiesa; beninteso però che lo scisma, sebbene sia distinto dalla eresia, mena però alla stessa, dovendo lo scismatico mostrar la ragione della sua divisione cioè la disparità in alcuna cosa che risguarda la fede, e quindi a poco a poco dee benanche allontanarsi dalla vera credenza; molto più

(1) *Cap. ut periculosa tit. ne Clerici et monachi in VI. libr. 3.*

poi allorchè lo scismatico si allontana dalla comunione ed obbedienza verso il Sommo Pontefice, alle cui decisioni devesi pieno assentimento come quegli che con primato di giurisdizione, *jure divino*, comanda in tutta la Chiesa. Comunque però si consideri lo scismatico, va sempre soggetto alle stesse pene che sono state fulminate contro gli eretici, come qui appresso vedremo.

Finalmente l'eresia è benanche voce greca, e vuol dire elezione, perchè l'eretico fra tutt'i dogmi della fede sceglie a proprio giudizio quelli che sono più coerenti alla sua ragione; dicesi anche setta *a sectando*, perchè l'eretico segue una speciale opinione, contraria a quella che tiensi comunemente nella Chiesa. È questa la definizione nominale dell'eresia; in quanto poi alla definizione reale, essa è un errore pertinace, manifestamente contrario alla cattolica fede in colui che professò una volta la religione di Gesù Cristo: *error pertinax fidei Catholicae manifeste contrarius in eo qui fidem Christi in veritate professus est.* Dicesi in primo luogo *errore pertinace*, perchè non basta a dirsi eretico che alcuno erri circa le verità della fede per ignoranza, o perchè la fede non gli sia stata sufficientemente promulgata, nel quale caso l'eresia sarebbe soltanto materiale, ma acciocchè si abbia la vera eresia, che dicesi in altro modo eresia formale, è necessario che all'errore dell'intelletto si accoppi la pertinacia, ossia la ostinazione della volontà, in quanto che l'eretico, mosso da naturali motivi, o dal suo capriccio, non vuole ammettere le verità della fede sufficientemente promulgata dalla Chiesa Cattolica. Dippiù questo errore con pertinacia dev'essere manifestamente contrario alla fede; che se fosse contrario ad una verità naturale, o anche ad una verità che sebbene comunemente si abbia per tale da'Cattolici, pure non è di fede in quanto che non trovasi registrata nella Scrittura, o nella tradizione, e come tale non è proposta dall'autorità della Chiesa, in questo caso non si verifica l'eresia. Finalmente in questa si ricerca che l'errore con pertinacia abbia luogo presso colui che una volta professò la fede di Gesù Cristo per mezzo del battesimo; è questa una condizione necessaria per distinguere l'eretico dal pagano, e dal giudeo, giacchè anche costoro, quantunque a preferenza scelgano con pertinacia l'errore, sono però infedeli, e non son compresi nella classe degli eretici, non essendo stati giammai battezzati. L'eresia si divide in materiale e formale, secondo ciò che abbiam detto di sopra; come ancora in interna ed esterna; quella racchiude un errore contro la fede non manifestato con alcun segno esteriore; questa al contrario si verifica allorchè alcuno nega colle parole, oppur coi fatti la fede, che un tempo internamente professava. L'eresia esterna può essere ancora occulta, o manifesta; occulta dicesi quella che non si conosce da alcuno o da pochi; dicesi manifesta allorchè è conosciuta da molti. Si è domandato, se chi dubita della fede debba tenersi per eretico? In mezzo alle va-

rie opinioni degli autori, seguendo la più accreditata, e generalmente ammessa, rispondiamo con distinzione. Imperocchè, se il dubbio è negativo, in quanto che alcuno sospende il suo giudizio, o perchè voglia ricercare novelli motivi di credibilità, o perchè in quel tempo non vuole stancarsi nella inquisizione di una cosa di molta importanza, costui non portando sulla cosa alcun giudizio, non si può a stretto senso chiamar eretico, a meno però che non si trovasse nel caso e nella necessità di fare un atto di fede, o di pubblicamente confessarla, obbligando allora il precetto affermativo della confession della fede. Che se il dubbio è positivo, in quanto che alcuno, ponderati i motivi dell' una e dell' altra parte, sospende il suo giudizio col non assentire ad alcuna, allora costui sarà senz' altro un eretico; come nel caso se taluno dubiti sull' esistenza del Purgatorio, o sulla presenza reale di Gesù Cristo nel Sacramento dell' altare; giacchè, sebbene non si neghi la verità, sulla quale si dubita, pur tuttavolta con questo dubbio si giudica positivamente che quella verità non sia certa, e che quindi la Chiesa che la propone non sia infallibile; e sotto questo rapporto devesi intendere ciò che è prescritto da' canoni: *dubius in fide est infidelis*; giacchè chi dubita in questo secondo senso è un infedele, e quindi è soggetto a tutte le pene stabilite dalla Chiesa contro gli eretici.

Ciò posto, varie sono state le pene spirituali dalla Chiesa fulminate contro gli eretici, e la prima di queste è la scomunica maggiore, riservata al Papa. Questa scomunica non s' incorre da chi fu eretico materiale, avendo noi definito comprender l' eresia l' errore dell' intelletto colla pertinacia della volontà; ciò che non si osserva nella eresia materiale. Parimente neppur s' incorre dall' eretico meramente interno, o soltanto esterno; non dal primo perchè sebbene l' eretico soltanto interno sia veramente eretico nel foro della coscienza ed in faccia a Dio, non lo è però in faccia alla Chiesa, alla quale non si appartiene secondo la più plausibile sentenza giudicar degli atti interni, essendo nota la massima di dritto *cogitationis poenam in foro nemo patitur*; nè dal secondo s'incorre tal pena, cioè da colui il quale o per timore, o per isdegno, o per la speranza di un lucro, si mostra esternamente eretico, nel mentre che internamente non lo è, come nel caso che costui profferisse una proposizione ereticale, che calpestasse il Crocifisso, o l' imagine de' santi, o altra consimile azione indegna facesse; costui, sebbene gravissimamente pecchi, non deve però considerarsi eretico, benchè il foro esterno lo abbia per tale, a meno che chiaramente non dimostri il contrario; giacchè l' eresia è un error della mente, e le pene della Chiesa non sono state fulminate se non contro coloro i quali realmente sono eretici. Resta dunque a dire che l' eretico interno, purchè distintamente ed assertivamente esterni la sua eresia, ancorchè questo si faccia occultamente e senza la presenza d' alcuno, incorra

nella scomunica riservata al Papa. Tanto dispongono i sacri canoni (1), e per ciò che alla riserva s'appartiene, sebbene essendo essa occulta, sia stato disposto dal Tridentino potervi assolvere i Vescovi (2), pure questa facoltà fu di nuovo ne' Vescovi ristretta dalle sussecutive disposizioni dei Sommi Pontefici Sisto V, Gregorio XIII, Clemente VIII, e Paolo V, in guisa che ora la più comune e sicura sentenza de' Teologi tiene non potersi assolvere il caso della eresia anche occulta se non dal solo Romano Pontefice, nè ad altri esser permesso, non ostante qualunque siasi facoltà o privilegio anche in vigore del Giubileo.

Ma oltre la scomunica, altre pene spirituali sono state comminate contro gli eretici. Essi sono privati di ogni giuridizione, allorchè sono nominatamente denunziati e dichiarati per tali, come abbiamo dalla bolla di Martino V, *ad evitanda scandala*, emanata nel Concilio di Costanza; dalla quale parimenti rilevasi che senza questa dichiarazione gli eretici occulti, ed anche i manifesti, ritengono tuttora la loro giurisdizione sino alla solenne dichiarazione dell'ecclesiastico potere, e ciò ad evitare le perplessità di coscienza che potrebbero seguire specialmente nel Sacramento della penitenza in ordine all' assoluzione. Parimenti sono essi privati dei loro benefici dopo la sentenza del giudice (3); è loro denegata la ecclesiastica sepoltura se moriranno ostinati nell'eresia (4), e finalmente sono irregolari (5); la quale irregolarità s'incorre non solo dagli eretici, ma eziandio da'loro fautori, da' loro proseliti, e finalmente anche da' loro figli sino alla seconda generazione se fu eretico il padre, e fino alla prima se lo fu la madre.

LEZIONE III.

PENE ECCLESIASTICHE CONTRO LA SIMONIA, ED IL SACRILEGIO.

Oltre i delitti spirituali che abbiamo accennati nella scorsa lezione, altri moltissimi ve n'ha, contro i quali l'ecclesiastico potere stabilì pene corrispondenti. Noi a compimento del trattato, raccoglieremo i principali nella presente lezione, e li ridurremo a due, cioè alla simonia, ed al sacrilegio.

La simonia vien rettamente definita la deliberata volontà di comprare o di vendere qualche cosa spirituale, o a questa annessa, per un prezzo temporale. Essa trae il suo nome da Simon Mago, che offerì danaro agli Apostoli per acquistare i doni dello Spirito Santo, o sieno le grazie *gratis* date, onde *simoniaci* si appellano tutti coloro che di un tal vizio sono infetti. Esaminiamo

(1) *Cap. excom. de haereticis — Cap. noverit de sent. excom.*
(2) *De Reform. sess. 24. cap. 6.*
(3) *Cap. ut commissi de haeret. in VI.*
(4) *Cap. Quicumque de haeretic.*
(5) *Cap. Statutum 2. eod. tit. de haeret.*

per poco la mentovata definizione: si è detto la *deliberata volontà*, tra perchè non vi è peccato senza volontà, e perchè alle volte basta per commettere la simonia il pravo affetto unito all'opera, senza alcun patto esteriore, di *comprare* o di *vendere*, colle quali parole non solo s'intende il vero contratto di compra, ma qualunque contratto innominato, con cui si dà una cosa temporale, per acquistarne una spirituale, o viceversa, e ciò per fine primario: *qualche cosa spirituale*, sotto il qual nome s'intende una cosa o un'azione sacra che risguarda il culto di Dio, o la salute delle anime, com'è in ogni potestà soprannaturale, o il suo uso, un atto di ordine o di ecclesiastica giurisdizione, una grazia *gratis data*, o *gratum faciente*, l'orazione, i sacramenti, le reliquie de' santi, ed altre cose di simil fatta: o *annessa a qualche cosa spirituale*, colle quali parole s'intende ciò che si riferisce in modo allo spirituale, che l'uno non possa vendersi senza dell'altro. Una cosa temporale può esser annessa ad una spirituale in tre modi: *antecedenter*, *concomitanter*, *et consequenter*. Antecedentemente è annesso alla cosa spirituale il diritto di patronato, che prima della presentazione, ed istituzione del beneficio ecclesiastico si suppone come il fondamento di esso: in concomitanza allorchè è annessa la fatica intrinseca necessaria ad eseguire gli officî spirituali; e conseguentemente come sono i frutti che dal beneficio si percepiscono. Si dice da ultimo *per un prezzo temporale*, cioè per qualunque cosa stimabile con prezzo. Triplice può essere questo prezzo temporale, secondo i Teologi, cioè *munus a manu*, *munus ab obsequio*, *munus a lingua*. *Munus a manu* si dice il danaro, e tutto ciò che è apprezzabile; *munus ab obsequio* indica i servigi non dovuti, che si ricevono, o si prestano per conferire o per ottenere dipoi un beneficio ecclesiastico; *munus a lingua* significa le preghiere, le lodi, le adulazioni, ed anche le minacce de' potenti. Si avverta che vi sono dei casi ne' quali è lecito dare qualche cosa temporale per lo spirituale: 1° in attestato di gratitudine: purchè non vi sia promessa prima di darsi il beneficio, nè si esiga dopo come dovuta; 2° per una mera liberalità, sebbene nelle ordinazioni, e nei concorsi per cura di anime non sia lecito nè anche per queste due cagioni; 3° per l'onesto sostentamento de' ministri della Chiesa, poichè *dignus est operarius mercede sua* (1); 4° per la fatica estrinseca; 5° ad evitare un'ingiusta vessazione: ma qui si deve riflettere che allora si è acquistato il *jus ad rem*, ed è lecito, quando la persona cui si dà può nuocere soltanto.

Comechè una sia in sè la simonia, pure dividesi in varie specie, sì per la diversa natura delle cose sacre che si acquistano con prezzo, e sì pel diverso modo onde si acquistano. Ed in vero, secondo la diversa natura delle cose sacre la simonia si distingue in quella

(1) *Luc. X. c 7.*

che dicesi di diritto divino, e naturale, ed in simonia di diritto ecclesiastico; la prima è la vendita di una cosa spirituale in quanto è propriamente tale, come se si comprino, o vendano i sacramenti, se un calice si venda dippiù perchè consecrato ec., e questa è intrinsecamente mala, e non ammette dispensa; l'altra si ha quando vi è una specie, un pericolo, un'occasione di simonia, ed è riprovata dalle sole leggi della Chiesa per la riverenza dovuta alle cose sacre, come se si vendesse il crisma per cagion della sola materia ec., e questa è mala perchè proibita, ed ammette dispensa. Ancora si divide la simonia in *mentale*, *convenzionale*, *reale*, e *confidenziale*. La *mentale* esiste nel solo pensiere; laonde se vi è un nudo proposito di commettere la simonia dicesi *puramente mentale*; se si dà, o si riceve qualche cosa spirituale per la temporale, o viceversa senza alcun patto nè anche tacito, può dirsi *mista-mentale*. La simonia *convenzionale* consiste in un patto reciproco espresso, o tacito, ma senza esecuzione, almeno compiuta dall'una e dall'altra parte. Quindi è anche doppia, cioè *puramente convenzionale*, quando il patto non è stato eseguito da alcuna delle parti, e *mista-convenzionale*, quando è stato da una delle parti eseguito. La simonia *reale* consiste in un patto compiuto dall'una e dall'altra parte, almeno incoato, come se si è conferito il beneficio e pagata un porzione del prezzo. La simonia *confidenziale* si ha quando uno fa ottenere ad un altro il beneficio o eleggendolo, o presentandolo, o conferendolo, o rinunziandolo con una certa confidenza, cioè con un patto espresso, o tacito che quegli per cui si ottiene lo rinunzi dopo qualche tempo o a lui, o ad altri divenuto capace di riceverlo, e dicesi simonia confidenziale per *accesso*; o lo rinunzi pria di prenderne possesso, col patto di ricuperarlo, morendo la persona cui l'ha rinunziato, o pur lasciandolo, e dicesi simonia confidenziale per *ingresso*; o lo rinunzi ad un altro dopo di averne preso possesso, colla condizione che questi poi lo restituisca a lui, o ad altri, e dicesi simonia confidenziale per *regresso*: che se uno presenti, rinunzi, o conferisca col patto espresso, o tacito di darsi a lui o ad altri una pensione, cioè una porzione de'frutti del beneficio, la simonia dicesi confidenziale per *pensione*. Si noti che l'accesso, l'ingresso, ed il regresso debbono risguardare lo stesso beneficio, altrimente non sarà simonia confidenziale, ma convenzionale-mista, o reale.

In quattro cose si può verificare la simonia, cioè nell'amministrazione de'Sacramenti, e nelle altre sacre funzioni, nella collazione de'benefici, nella collazione degli ordini, e nell'ingresso alla Religione. Le discorreremo tutte brevemente. Se nell'amministrazione de'Sacramenti, e nelle altre sacre funzioni si esige qualche cosa temporale come prezzo della spirituale, è simonia: quindi il Concilio Lateranese sotto Alessandro III dice: *Horribile nimis est quod in quibusdam Ecclesiis locum venalitas perhibetur habere, ita*

ut pro Episcopis, vel Abbatibus, seu quibuscumque personis ecclesiasticis ponendis in sedem, seu introducendis presbyteris in ecclesiam, nec non et pro sepulturis, et exequiis mortuorum, et benedictionibus nubentium, seu aliis sacramentis aliquid requiratur (1). Il celebrare la messa, l'assistere al coro, ed il predicare, principalmente per riguardo della mercede, è simonia mentale: *non ideo praedicent*, dice Gregorio Magno, *ut alantur, sed ideo alantur ut praedicent, non ut in intentionem solvendi victus transeat actio praedicatoris, sed ad utilitatem praedicationis deserviant ministeria sustentationis* (2). Se in estrema necessità si dà del denaro ad un ministro che non vuole conferire gratuitamente il sacramento, affin di piegare la sua iniqua volontà, non si commette simonia da colui che dà. Nè è simonia insegnar la Teologia ed altre scienze sacre per convenuti stipendii, poichè siffatte lezioni sono immediatamente dirette a coltivar l'intelletto. Il vendere atti di giurisdizione è simonia, poichè questi sono spirituali. Si domanda, se per l'omissione di un atto spirituale sia lecito ricever qualche cosa temporale senza simonia: noi rispondiamo che se l'omissione dell'atto spirituale dipende da giurisdizione non è lecito, come se si ricevesse denaro per negare l'assoluzione da' peccati nel foro interno, e dalle censure nel foro esterno; se poi non dipende da giurisdizione, è lecito, come se si desse danaro ad un Sacerdote affinchè si astenesse dal celebrar la messa. Finalmente si vuol conoscere se è simonia vendere la sepoltura; in ciò convien distinguere se si compra il fondo per uso di sepoltura sacra, ad esempio di Abramo, che comprò una spelonca per seppellirvi Sara, non è simonia; ma se si compra parte del cimitero, o della chiesa per costruirvi un sepolcro, è simonia di diritto ecclesiastico (3). Si noti però che se alcuno vuole acquistare il luogo della sepoltura per se e pe' suoi eredi in modo che non possano ivi seppellirsi i corpi degli altri fedeli, per questo diritto è lecito esiger qualche cosa, sì perchè l'obbligo che contraggono i Rettori di non farvi seppellire altri sembra stimabile di prezzo, sì perchè tale è la consuetudine.

Il secondo oggetto della simonia è la collazione de' beneficî. Che il conferire i beneficii ecclesiastici, eleggere, nominare, presentare ec. per un prezzo temporale, sia una simonia, si prova non solo dall'intero titolo delle decretali *de simonia*, ma benanche dalla ragione, poichè il vendere gli officii sacri è simonia, ed i beneficii ecclesiastici per questo si conferiscono, e sono ad essi annessi. Tal simonia poi è di diritto divino, e lo dimostra Alessandro II (4) coll'autorità del Concilio Calcedonese; e l'insegna-

(1) *Conc. Lat. sub Alex. III. cap. IX. de Simon.*
(2) *Greg. M. Hom. XIX. in Job.*
(3) *Cap. XIII. de sepulturis 1. L. 2. et 9. C. de relig. et sumpt. Fun.*
(4) *Can. ex multis caus. 1. q. 3.*

no Urbano II (1) e S. Tommaso (2). Il permutare poi i beneficî, o il rinunziarli con certe condizioni senza legittima autorità, è simonia di diritto ecclesiastico (3). Il dare o ricevere qualche cosa come prezzo per l'ingresso alla religione, per la vestizione dell'abito, o per la professione è anche simonia, come apertamente dichiarò il Concilio Lateranese sotto Innocenzo III (4), e prima il Concilio Niceno II (5) e Clemente III (6) e dopo ancor S. Tommaso (7).

Ci rimane ora a dir qualche cosa sulle pene stabilite dalla Chiesa contro i simoniaci. La simonia mentale non è soggetta ad alcuna censura, o pena, poichè non sogliono le leggi umane punire gl'interni pensieri della mente, come definì espressamente Gregorio IX (8): *sufficit delinquentibus per solam poenitentiam suo satisfacere creatori*. Lo stesso dicasi della simonia convenzionale, perchè *odia sunt restringenda* (9), ed anche perchè questo è lo stile della Curia Romana e della sacra penitenzieria, come ci attesta Navarro. Si eccettua soltanto la simonia *confidenziale* ne' beneficî, perchè vi è maggior facilità e pericolo di commetterla; quindi è soggetta a pene più rigorose. Queste riduconsi a quattro: 1° alla scumunica *latae sententiae*, riservata al Sommo Pontefice, se i delinquenti sono inferiori ai Vescovi; poichè i Vescovi sono colpiti *ipso facto* dall'interdetto *ab ingressu Ecclesiae*; 2° alla privazione del beneficio simoniaco, e ciò prima della sentenza del giudice; 3° alla privazione di tutti gli altri beneficî e pensioni, ma dopo la sentenza del giudice, almeno *dichiaratoria*; 4° all'inabilità a ricuperare il beneficio perduto, ed a conseguirne altri ancora (10). La simonia reale ne'beneficî ecclesiastici è colpita da una triplice pena: 1° dalla scomunica riservata al Sommo Pontefice, nella quale incorrono quei che ottennero il beneficio, quei che lo conferirono, presentarono, o procurarono in qualunque modo che si conferisse (11); 2° è nulla la collazione, la presentazione, l'elezione, cosicchè chi ha ottenuto il beneficio non può far suoi i frutti, e deve restituire prima della sentenza del giudice l'uno, e gli altri (12); 3° colui che ha avuto il beneficio con tal simonia, o è stato eletto, o presentato, in niun modo può divenir capace dello stesso beneficio, nè anche con dispensa del Vescovo (13).

(1) *Can. Salvator caus. 1. q. 5.* (2) *2. 2. q. C. art. 4.*
(3) *Urb. III. cap. Quaesitum de rerum permut. Innocent. III. cap. cum olim. Gregor. IX. cap. Pactiones. S. Thom. 2. 2. q. c. art. 1. Trid. Sess. XXV. De ref. cap. 7. Pius V. Constit. Quanta Ecclesiae Dei LVIII.*
(4) *Cap. quoniam.* (5) *Cap. XIX.*
(6) *Cap. XXV. De Simonia.*
(7) *In VI. Dist. XXV. Q. 2. art. 2.*
(8) *Cap. Mandato de Simon.*
(9) *Cap. XV. et XXX. de reg. jur. in 6.*
(10) *Pius IV. Const. sive Bulla LXXXV., et Pius V. Bulla LXXXV.*
(11) *Extravag. cum detestabile de Simon.*
(12) *Ead. extravag.*
(13) *Cap. nobis de Simon., et cap. penult. de electione.*

Se poi il beneficio era semplice, o pure la simonia è stata da altri commessa all'insapnta sua, e senza che egli l'abbia mai ratificata, dopo di essersene volontariamente spogliato, può il Vescovo abilitarlo con dispensa ad investirsene di nuovo (1). La simonia reale nella collazione degli ordini è anche colpita da una triplice pena: 1° incorrono nella scomunica *ipso facto* riservata al Papa, tanto chi ordinò, quanto chi fu ordinato, e chi fu mediatore per far conferire gli ordini (2); 2° l'ordinato rimane sospeso dall'esercizio di tutti gli ordini, anche di quelli, ne' quali era stato prima iniziato; 3° l'ordinante rimane sospeso dalla collazione di tutti gli ordini per un triennio (3); e per la mentovata Costituzione di Sisto V gli è interdetto ancora l'ingresso della Chiesa. La simonia reale che si commette nell'ingresso alla Religione è anche colpita da una triplice pena: 1° Incorrono *ipso facto* nella scomunica riservata al Papa tutti quei che danno o ricevono denaro, o altro prezzo (4); 2° Tutti i religiosi che hanno consentito alla deliberazione simoniaca emessa nel Capitolo sono sospesi dagli officii capitolari, la quale sospensione è riservata al Papa (5); 3° Colui che conscio della simonia ha professato debbe esser chiuso in un monastero di più stretta e rigorosa osservanza per sentenza del giudice ecclesiastico (6).

Per conchiudere la presente lezione diremo poche parole sul sacrilegio. Il sacrilegio è la violazione di una cosa sacra, o sia a Dio consecrata. Questa violazione potendo risguardare o le persone, o i luoghi, o le cose dedicate al culto del Signore, perciò il sacrilegio si divide in *personale*, *locale*, e *reale*. La violazione della persona sacra può avvenire o coll'eseguire contro di essa azioni violente (7), o col trattare lussuriosamente il suo corpo. La violazione della cosa sacra può accadere o col ricevere, o coll'amministrare, o col trattare indegnamente i Sacramenti, o col trattare indegnamente i Sacramentali, o coll'abusarsi dei vasi sacri, della croce, dell'altare, delle immagini dei Santi, e di altre cose, che sogliono consecrarsi, o benedirsi, come pure coll'abuso delle Sacre Scritture. Finalmente la violazione di un luogo sacro può avvenire per la pollnzione della Chiesa o del Cimitero, il che avviene per un omicidio volontario ivi commesso, per l'ingiurioso versamento del sangue umano, per l'effusione mortalmente illecita del seme, per la sepoltura di uno scomunicato o interdetto vitando, e per la sepoltura di un infedele, pagano ec.; può avvenire eziandio per la violazione dell'immunità

(1) *Eod. cap. penult. de elect.*
(2) *Eod. extravag. Cum detestabile de Simon.*, *et Sixti V. Const. quae incipit Sanctum, et salutare.*
(3) *Ex cap. Si quis ordinaverit. De Simon.*
(4) *Extrav. Sane de Simon.*
(5) *Eod. extrav.*
(6) *Cap. XXV. et cap. XL. de Simon.*
(7) *Can. si quis suadente 29. caus. 17. q. 4.*

ecclesiastica, per l'esercizio di un'azione profana, ed anche pel furto commesso nella Chiesa. Giova rammentare la regola di Giovanni VIII (1): *Sacrilegium committitur auferendo sacrum de sacro, vel non sacrum de sacro, sive sacrum de non sacro* (2). Quanto alle pene stabilite contro i sacrileghi è da avvertire che i percussori de'chierici sono colpiti dalla scomunica, come dicemmo parlando del privilegio del canone. Rignardo poi alle altre specie di sacrilegio, oltre il peccato, che è sempre gravissimo, alcune sono pnnite anche dalle leggi civili, come il furto sacro.

LEZIONE IV.

PENE, E CENSURE ECCLESIASTICHE IN PARTICOLARE.

Uno è l'oggetto di tutte le pene, l'emenda del reo, e l'esempio altrui. Fra le pene ecclesiastiche alcnne risgnardano il corpo, delle quali abbiamo altrove parlato, alcune altre appartengono principalmente allo spirito, e siccome della irregolarità che è anche una pena spirituale, dicemmo abbastanza nel trattar dell'ordine, resta ora a dir qualche cosa delle altre pene spirituali, che sotto il nome comprendonsi di censure. Cosicchè *pena* è il genere, e *censura* la specie; onde l'irregolarità è pena, ma non è censnra: ogni censnra adunque è pena, ma non viceversa, e qnesta è la differenza che debbe ammettersi tra le pene, e le censure.

Il vocabolo *censura* trae la sua origine dal verbo *censere*, che significa giudicare, e che presso i Romani indicava quella nota d'infamia segnata dai Censori, per cui un cittadino era cancellato dall'ordine de'Senatori, o de'Cavalieri, o dei Plebei. La Chiesa ha adottato la stessa voce, e l'ha definita una pena spiritnale e medicinale, inflitta per una colpa che priva il fedele dell'uso di alcuni beni spiritnali. La censura può fulminarsi da tnti coloro che hanno la potestà di giurisdizione nel foro esterno, sia ordinaria, sia delegata (3). Essa dividesi in tre specie, cioè scomunica, sospensione, ed interdetto, delle quali tutte faremo parola nella presente lezione (4).

La scomunica è una censura ecclesiastica, per cni un cristiano è separato dalla comunione della Chiesa; dividesi in maggiore, e minore (5). La maggiore, detta ancora *mortale* ed *anatema*, si fulmina contro quei che hanno commesso gravi delitti, e sono pertinaci. La minore, che si chiama pur *medicinale*, si emana contro coloro che confessando il proprio delitto, o convinti dello stesso, fanno penitenza, e chiedon pace. Dippiù altra è la scomu-

(1) *Can. Quisquis caus. XVIII. Q. 4.*
(2) *Can. Quisquis 21. caus. 17. q. 4. §. 2.*
(3) *Cap. 10. de Poen. et Remiss.*
(4) *Cap. 20. de Verb. signif.*
(5) *Cap. si quem 59. de sent. excom.*

nica *ferendae sententiae*, ed altra *latae sententiae*, la prima è inflitta dal giudice a causa conosciuta, e vi s'incorre, dopo di essere stata pronunziata la sentenza; la seconda colpisce *ipso facto* appena violato il canone. Se si adoperano le voci *excommunicetur*, *segregetur*, *vel praecipimus sub poena excommunicationis*, la scomunica è *ferendae sententiae*; se poi si usano le paroie *sit ipso facto excommunicatus*, *vel ipso jure excommunicationem incurrat*, *vel anathema sit*, è scomunica *latae sententiae*. Ancora giusta la celebre Costituzione di Martino V, emanata nel Concilio di Costanza, e pubblicata in tutta la Chiesa, gli scomunicati o sono *vitandi*, o *tollerati*: diconsi vitandi quei che i fedeli sono obbligati ad evitare; sono vitandi i pubblici percussori dei Chierici, e quei che sono nominatamente scomunicati, pubblicati, e specialmente denunziati; tutti gli altri sono tollerati. Gli effetti della scomunica sono diretti, o indiretti: i diretti riduconsi ad otto, cioè alla privazione dei suffragi comuni della Chiesa, alla privazione della celebrazione e presenza dei divini officî, all'inabilità a qualunque beneficio ecclesiastico, alla privazione dell'esercizio di giurisdizione spirituale, alla privazione della comunione civile coi fedeli, alla privazione della ecclesiastica sepoltura, e finalmente all'annullamento delle grazie impetrate dalla Santa Sede. Gli effetti indiretti poi riduconsi a due: se si viola la scomunica con un atto di ordine maggiore, s'incorre nella irregolarità, e se alcuno per un anno intero si ostina nella scomunica, si può procedere contro di lui come sospetto di eresia.

Conviene ora discorrere brevemente di tutti questi effetti. Riguardo al primo, così lo scomunicato vitando che il tollerato validamente ricevono i sacramenti eccettuata la penitenza, ma illecitamente, purchè non si trovino in necessità. Se ricevono il sacramento dell'ordine, incorrono nella sospensione, e se sono chierici secolari, e scientemente ricevono questo sacramento, devono deporsi.

Lo scomunicato tollerato validamente amministra, ed anche lecitamente se è richiesto. Il vitando amministra validamente, e lecitamente in necessità i sacramenti necessarî; fuori necessità illecitamente, ma validamente; eccettuata la penitenza. Se l'uno o l'altro illecitamente amministrano coll'esercizio di un ordine maggiore, incorrono nella irregolarità (2). Se uno riceve i sacramenti dallo scomunicato tollerato, in qualche necessità, non pecca; senza necessità più probabilmente neanche pecca; se li riceve da uno scomunicato vitando senza necessità, pecca, ed incorre nella scomunica minore, e se senza necessità riceve il battesi-

(1) *Cap. cum illorum 32. de sent. excom.*

(2) *Ita commun. ex can. Si quis Episcopus 6. et 7. caus. II. q. 3. ex cap. si celebrat. ult. de cleric. excom. etc. ex cap. is qui 18. et cap. is cui 20. de sent. excom. etc. in 6. et aliunde.*

mo da un eretico dichiarato incorre nella irregolarità (1). Se finalmente si riceve l'ordine da un Vescovo scomunicato vitando, oltre la scomunica minore, s'incorre anche nella sospensione dallo esercizio dell'ordine ricevuto (2). Se uno amministra i sacramenti allo scomunicato vitando, pecca gravemente, ed incorre nella scomunica minore, e nell'interdetto dall'ingresso della Chiesa, tranne il caso di estrema necessità (3). Se gli amministra al tollerato occulto che pubblicamente li chiede, non pecca neanco. Il chierico che scientemente e spontaneamente amministra i sacramenti ad uno nominatamente scomunicato dal Papa incorre nella scomunica riservata alla Santa Sede (4).

Riguardo al secondo e al terzo effetto, lo scomunicato vitando è escluso dai suffragi comuni della Chiesa, non da quelli dei privati; il tollerato non è escluso dai secondi, ed è quistione se lo sia dai primi. Chi applica i suffragi comuni pel vitando pecca, ed incorre nella scomunica minore: ma può applicare per lui i privati. È questione se pecca chi applica i comuni pel tollerato, ma non incorre in alcuna pena. Lo scomunicato sia vitando, sia tollerato, non può celebrare i divini officii, nè assistervi (5), e se ammonito il vitando, non vuole uscire dalla Chiesa, incorre nella scomunica maggiore riservata al Papa (6); può egli però pregare privatamente in Chiesa, ed ascoltare il Catechismo. Se lo scomunicato vitando, dopo l'ammonizione, non vuole uscire dalla Chiesa, debbono uscirne i fedeli; il sacerdote che celebra la messa deve abbandonar l'altare, se non ancora sia incominciato il canone; se poi sia incominciato, deve proseguire, e fatta la sunzione, deve compiere il resto in sacrestia, altrimenti pecca gravemente, ed incorre nella scomunica minore. Riguardo al quarto ed al quinto effetto, la collazione del beneficio, fatta dallo scomunicato vitando è invalida, checchè dicano alcuni. Il collatore pecca contro il precetto della Chiesa, e se conferisce il beneficio al vitando, incorre nella scomunica minore, e se lo fa scientemente incorre anche *ipso facto* nella sospensione dalla collazione dei beneficii (7). Lo scomunicato tollerato validamente esercita atti di giuridizione, perchè non è di questa privato: ma lo fa illecitamente, se non è richiesto: il vitando poi gli esercita invalidamente ed illecitamente, perchè è privato di giurisdizione (8).

Riguardo al sesto effetto, lo scomunicato, sia vitando, sia tollerato, non può comunicare con alcuno; poichè la distinzione di

(1) *Ex canon. Qui in qualibet aetate 10. caus. 1. q. 7.*
(2) *Ex can. I. et seq. caus. 9. q. 1. et cit. cap. Cum illorum fin.*
(3) *Cap. Episcopor. 8. de priv. in 6.*
(4) *Cap. signific. de sent. exc.*
(5) *Cap. significavit. 18. et cap. responso 43. de sent. excomm.*
(6) *Clement. Gravis. 2. de sent. excom.*
(7) *Cap. Postulastis 7. de cleric. excomm. minist.*
(8) *Cap. ad probandum 24. de sent. et re judic. et alibi.*

Martino V fu ammessa in favore dei fedeli soltanto (1). Se questi comunicano col tollerato non peccano contro il precetto della Chiesa, ma possono alle volte peccare per cagion dello scandalo e del pericolo; se comunicano col vitando *in divinis* peccano gravemente, ed incorrono nella scomunica minore: ma se il chierico scientemente e spontaneamente comunica con lo scomunicato nominatamente denunziato dal Papa, incorre nella scomunica maggiore, riservata alla Santa Sede (2). Se il fedele comunica col vitando *in humanis*, pecca leggermente, ed incorre nella scomunica minore, ma se scientemente, ed in materia grave, comunica col vitando nel medesimo delitto per cui fu scomunicato, pecca gravemente, ed incorre nella stessa scomunica maggiore (3). Per vedere ad uno sguardo in quali cose è proibito al fedele di comunicare collo scomunicato vitando giova rammentare il noto esametro:

Os, orare, vale, communio, mensa negatur,

e giova pure rapportare l'altro verso, per conoscere in quali cose sia lecito comunicar con lui:

Utile, lex, humile, res ignorata, necesse (4).

Riguardo al settimo, ed ultimo effetto, lo scomunicato vitando non può essere sepolto in Chiesa, ancorchè abbia dato segni di penitenza; il tollerato vi può essere sepolto, se abbia dato tali segni (5). Una grazia qualunque, concessa allo scomunicato dalla Santa Sede, è invalida. Fin quì della scomunica maggiore, e dei suoi effetti diretti; sugl'indiretti non aggiungiamo parola, giacchè s'intendono facilmente.

La scomunica minore è anche un'ecclesiastica censura, per cui il cristiano è privato *secundum quid* della comunione dei fedeli. Tre ne sono gli effetti: il primo è che non possono *sub gravi* riceversi i Sacramenti; il secondo che non possono almeno *sub levi*, amministrarli senza necessità; il terzo che l'elezione scientemente fatta al beneficio ecclesiastico debba annullarsi (6). Nel foro esterno può assolvere da questa censura il Vescovo; nel foro interno qualunque Confessore (7).

La sospensione è una censura ecclesiastica, per cui è proibito al chierico di esercitare alcuni atti ecclesiastici che gli competono. È di molte specie: o è dall'officio, o dal beneficio (cioè dai frutti del beneficio), o dall'officio e beneficio insieme: o è dall'ordine,

(1) *Cap. Nuper 19. de sent. excom.*
(2) *Cap. significavit 18. de sent. excomm. alibique.*
(3) *Ex cit. cap. Nuper et aliunde.*
(4) *Ex can. 15. 16. 17. 18., et 19. caus. II. q. 3. Ex can. quoniam multos 105. caus. II. q. 3. et aliunde.*
(5) *Cap. Sacris 12. de sepult. et alibi.*
(6) *Cap. si celeb. 10. de der. exc. minist.*
(7) *Ex cit. cap. Nuper.*

o dalla giurisdizione, o dall' uno e dall' altra: o è totale, o parziale, o deriva dal diritto, o dall' uomo: o è perpetua o temporanea. Tra la sospensione, e la scomunica vi è differenza; poichè la sospensione risguarda i soli chierici, e non priva della comunione de' fedeli; la scomunica risguarda anche i laici, e priva di tal comunione. Anche i sospesi sono o vitandi, o tollerati. La sentenza poi debbe emanarsi in iscritto, e debb' essere espressa la cagione per cui si pronunzia; altrimente il giudice ecclesiastico incorre nella sospensione dai divini officî, e nell' interdetto dall' ingresso della Chiesa (1). Chi è sospeso da una cosa, non si intende sospeso dall' altra con cui ha relazione: il perchè se uno è sospeso dall' ordine, non perciò è sospeso dalla giurisdizione, poichè gli *odii debbono restringersi*. Colui che viola la sospensione coll' esercitare un atto di ordine maggiore incorre nell' irregolarità (2). Finalmente si toglie la sospensione per mezzo dell' assoluzione, pel decorso del tempo, quando è temporanea, per la dispensa quando è pura pena, o coll' avveramento della condizione, se è condizionata.

L' interdetto è anche una censura ecclesiastica, per cui il fedele è allontanato dalla partecipazione di alcuni sacramenti, di tutti i divini officî, e della ecclesiastica sepoltura (3). Si divide in locale, personale, e misto, secondo che risguarda o il luogo, o le persone, o l' uno e le altre, come pure in particolare, e generale. Dalla definizione chiaro apparisce che tre sono gli effetti dell' interdetto, cioè la privazione dell' uso attivo e passivo di alcuni sacramenti, la privazione dei divini officî, e la privazione della sepoltura ecclesiastica (4). Si avverta che, interdetto il popolo non s' intende interdetto il clero; ed a vicenda; che se fosse interdetta la Città, o la Chiesa, piacque ai Pontefici di estendere l' interdetto ai subborghi, alle cappelle, ed al cimitero delle medesime (5). Nel tempo dell' interdetto possono amministrarsi il battesimo, la cresima se vi è pericolo di morte, la penitenza a coloro che non vi dettero causa, l' Eucaristia nel pericolo probabile di morte, e il matrimonio, ma senza solennità: tali sacramenti però non possono amministrarsi nè dentro il luogo, nè alle persone, nè dal ministro specialmente interdetti. Da ultimo si può amministrare l' estrema unzione, se non è dato all' infermo di ricevere altri sacramenti (6). In tempo d' interdetto locale generale, i chierici ed i religiosi possono celebrare le messe e gli uffizii divini, ma chiuse le porte, senza suono, con voce sommessa, ed esclusi i personalmente interdetti, e quei che dettero

(1) *Cap. I. de sent. excom.*
(2) *Cap. cum medicinalis I. de sent. excom. in 6. et alibi.*
(3) *Ex variis locis jur.*
(4) *Cap. alma mater 24. de sent. excom. etc. in 6.*
(5) *Cap. 17. eod. in 6.*
(6) *Ex multis loc. jur.*

cagione all'interdetto medesimo (1). Nel luogo specialmente interdetto può celebrarsi la messa una volta la settimana affin di rinnovare l' Eucaristia per gl' infermi (2). L' interdetto locale generale rimane sospeso nel giorno della Natività del Signore, di Pasqua, di Pentecoste, dell' Assunta, del Corpo di Cristo coll' ottava, nella festa della Concezione, e sua ottava (3). I presuntuosi violatori dell' interdetto incorrono nella scomunica riservata al Papa; i chierici ed i religiosi, che lo violano con un atto di ordine maggiore, incorrono nell' irregolarità: e se lo violano colla celebrazione della messa, o de' divini officii, incorrono nella inabilità alla elezione attiva e passiva; se poi vi ammettono i laici interdetti sono colpiti dall' interdetto *ab ingressu Ecclesiae*, ad arbitrio di colui che lo fulminò (4). Finalmente l' interdetto generale non può togliersi se non da colui che ha la giurisdizione nel foro esterno; dicasi lo stesso ancora dell' interdetto locale, sebben particolare. L' interdetto speciale personale può assolversi da qualunque confessore, purchè non sia riservato. E ciò basti sulle ecclesiastiche censure.

(1) *Cap. cit. alma mater et alicubi.*
(2) *Ex cap. Permittimus 57. de sent. excom.*
(3) *Ex cap. cit. alma mater et aliis Pontif. conc.*
(4) *Ex variis cap. jur.*

Fine del IV ed ultimo Volume.

AVVERTIMENTO.

Essendoci proposti fin dal principio di questo libro esporre in un' Appendice il modo di redigere gli atti negli ecclesiastici giudizii, per fare cosa più grata a nostri Lettori, invece di una sola Appendice, ne daremo tre. Nella prima di esse daremo tre esempii, estratti dall' opera di Monsignor Gentile, delle cause che sogliono attualmente intervenire nelle Curie, e del modo come in esse si debba procedere, cioè di una causa matrimoniale, di un' altra per annullamento di profession religiosa, e di un appello da un giudizio di concorso per un beneficio curato: le altre si possono modellare giusta la procedura in queste seguita. Per le beneficiali, dopo l' intestazione del nome del Vescovo, o del Vicario che emette la sentenza, si enunziino le parti litiganti, indi si stabilisca il fatto e lo stato della quistione, dipoi le considerazioni desunte dal fatto e dal diritto, e finalmente la dispositiva.

La seconda Appendice risguarda gli atti principali, che hanno luogo non solo ne' giudizii Ecclesiastici, ma ancora generalmente soglionsi spedire dalle Curie. Quali atti possono servir di norma per farne de' simili, ed in termini equivalenti.

E siccome nella fine del libro primo abbiamo in distinti quadri esposta la cronologia de' Pontefici Sommi, degli universali Concilii, e de' Sovrani che nelle diverse epoche governarono il nostro Regno di qua e di là dal Faro, così quì daremo invece per ordine alfabetico un indice copiosissimo delle materie trattate in tutta l' opera, il quale agevolerà l' intelligenza della stessa. E questo sarà il soggetto della terza Appendice.

APPENDICE I.

ESEMPIO I.

De' Giudizi di nullità del matrimonio ex impotentia, *e di divorzio nel matrimonio rato* ob ingressum in Religionem.

Prima di ogni cosa deve riflettersi alle parole della Bolla di Benedetto XIV, promulgata a dì 3 di Novembre dell' anno 1741, che comincia *Dei miseratione*, la quale stabilisce la norma di procedere in questi giudizi che costantemente si osserva in tutt' i Tribunali ecclesiastici, ed è la seguente:

Decernimus, ut a locorum Ordinariis in suis respective Dioecesibus persona aliqua idonea eligatur, et si fieri potest, ex ecclesiastico coetu, juris scientia pariter, et vitae probitate praedita, quae matrimoniorum defensor nominabitur, cum facultate tamen eum suspendendi, vel removendi, si juxta causa adfuerit, et substituendi aliam aeque idoneam, et iisdem qualitatibus ornatam: quod etiam fieri poterit quotiescumque persona ad matrimoniorum defensionem destinata, cum se occasio agendi obtulerit, erit legitime impedita. Ad officium autem defensoris matrimoniorum hujusmodi, ut supra electi, spectabit in judicium venire, quotiescumque contigerit matrimoniales causas super validitate, vel nullitate coram legitimo Judice disceptari, eumque oportebit in quolibet actu judiciali citari, adesse examini testium; voce, et scriptis matrimonii validitatem tueri, eaque omnia deducere, quae ad matrimonium sustinendum necessaria censebit. Et demum defensoris hujusmodi persona tamquam pars necessaria ad judicii validitatem, et integritatem censeatur, semperque adsit in judicio, sive unus ex conjugibus, qui pro nullitate matrimonii agit, sive ambo, quorum alter pro nullitate, alter vero pro validitate in judicium veniant.

Defensor autem, cum ei munus hujusmodi committatur, juramentum praestabit fideliter officium suum obeundi, et quotiescumque contigerit ut in judicio adesse debeat pro alicujus matrimonii validitate tuenda, rursus idem juramentum praestabit: quaecumque vero, eo non legitime citato, aut intimato, in judicio peracta fuerint, nulla, irrita, cassa declaramus etc. Quum igitur coram Ordinario, ad quem causas hujusmodi cognoscere pertinet, controversia aliqua proponetur, in qua de matrimonii validitate dubitabitur etc., defensor matrimonii partes omnes officii sui diligenter adimpleat. Itaque si a Judice pro matrimonii validitate judicabitur, et nullus sit, qui appellet, ipse etiam ab appellatione se abstineat; idque etiam sen-

retur si a judice secundae instantiae pro validitate matrimonii fuerit judicatum, postquam judex primae instantiae de illius nullitate sententiam pronunciaverit. Sin autem contra matrimonii validitatem sententia feratur, defensor inter legitima appellabit adherens parti quae pro validitate agebat. Cum autem in judicio nemo unus sit, qui pro matrimonii validitate negotium insistat, vel, si adsit, lata contra eum sententia, judicium deseruerit, ipse, ex officio, ad superiorem Judicem provocabit.

Appellatione a prima sententia, pendente, vel etiam nulla, ob malitiam, vel oscitantiam, vel collusionem defensoris et Partium, interposita, si ambo, vel unus ex conjugibus novas nuptias celebrare ausus fuerit, volumus, ac decernimus, ut non solum serventur, quae adversus eos, qui matrimonium contra Interdictum Ecclesiae contrahunt, statuta sunt, praesertim ut invicem a cohabitatione separentur quoad usque altera sententia super nullitate emanaverit, a qua intra decem dies non sit appellatum, vel appellatio interposita, deserta deinde fuerit; sed ulterius, ut contrahens, vel contrahentes matrimonium hujusmodi omnibus poenis contra poligamos a Sacris Canonibus, et Costitutionibus Apostolicis constitutis omnino subjaceant, quas in eos, quatenus opus sit, motu scientia, ac potestate simili, rursus statuimus decernimus ac renovamus.

Posteaquam vero, appellationis beneficio, ad alterum Judicem causa in secunda instantia delata fuerit, omnia et singula quaecumque coram Judice in prima instantia servanda praefinita fuerunt, etiam coram altero in secunda exacte, et diligenter custodientur, citato in quolibet judicii actu defensore matrimonii, qui voce, et scriptis matrimonii validitatem etc. tuebitur. Et si Judex in secunda instantia fuerit Metropolitanus, aut Sedis Apostolicae Nuncius, aut Episcopus vicinior, matrimonii defensor sit, qui ab ipsis fuerit deputatus etc. Si autem Judex in secunda instantia erit Judex Commissarius, cui a Sancta Sede Apostolica causae cognitio demandata sit, et qui Tribunal, et jurisdictionem ordinariam non habeat, et propterea careat defensore matrimonii, volumus, ut illo defensore matrimonii utatur, qui constitutus fuerit ab Ordinario, in cujus Dioecesi causam cognoscet, etiamsi idem Ordinarius sit, qui primam sententiam in eadem causa pronunciaverit.

Instructo autem in hunc modum judicio, si secunda instantia alteri conformis fuerit, hoc est, si in secunda aeque ac in prima nullum ac irritum matrimonium judicatum fuerit, et ab eo Pars, vel defensor pro sua conscientia non crediderit appellandum, vel appellationem interpositam prosequendam etc., in potestate, et arbitrio conjugum sit novas nuptias contrahere etc., potestas tamen post alteram sententiam conformem, ut supra, conjugibus facta intelligatur, et locum habeat, salvo semper, et firmo remanente jure, seu privilegio causarum matrimonialium, quae ob cujuscumque temporis lapsum numquam transeunt in rem judicatam, sed si nova res, quae non deducta, vel ignorata fuerit, detegatur, resumi pos-

sunt, et rursus in judicialem controversiam revocari. Quod si a secunda instantia super nullitate vel altera Pars appellaverit, vel hujusmodi sit, ut ei salva conscientia defensor matrimonii acquiescendum non putet, vel quia sibi videatur manifeste injusta, vel invalida, vel quia fuerit lata in tertia instantia, et sit revocatoria alterius praecedentis super validitate in secunda instantia emanatae; volumus, ut firma remanente utrique conjugi prohibitione ad alias transeundi nuptias, quas si contrahere ausi fuerint, poenis, ut praefertur, a nobis constitutis subesse decernimus, causa in tertia, vel quarta instantia cognoscatur, servatis diligenter omnibus, quae a Nobis in prima, et secunda instantia demandata fuerunt, nempe in quolibet judiciali actu citato, et audito defensore matrimonii, qui a Judice tertiae instantiae deputatus fuerit.

Defensor autem matrimonii, quem ad munus suum gratis obeundum etc. exhortamur, si operam suam sine mercede, aut salario aliqua ex causa exhibere recusaverit, ab ipsius causae Judice ei constituatur, et ab ea Parte quae pro validitate matrimonii agit, si ipsi facultas sit, solvatur; sin minus, a Judice primae, vel secundae, vel tertiae instantiae respective subministrabitur, qui pecunias ex multis suorum Tribunalium reductas, vel redigendas, et in opera pia erogandas, in hujusmodi sumptus insumere poterunt. Cum vero Judices Commissarii sint, qui neque forum habent et consequenter neque pecuniam ex multis collectam, volumus, ac mandamus, ut defensori matrimonii satisfiat ex pecunia mulctarum illius Episcopi, in cujus Dioecesi Judex Commissarius juxta Sedis Apostolicae mandatum judicium exercebit.

A tenore dunque di detta Bolla, prima di tutto, il difensore della validità del matrimonio dee dare due giuramenti, uno subito che assume l'officio di difensore, l'altro nella causa particolare che occorre, in cui deve esercitare il suo officio. Il primo non dee costare negli atti; il secondo dee costare o per costituto *penes acta* della causa, o per certificato del Cancelliere, o dello Scrivano della causa, il quale attesti, *Reverendissimum Dominum ..... validitatis matrimoniorum defensorem in Curia etc., coram Illustrissimo et Reverendissimo Domino Episcopo juramentum praestitisse de fideliter et omni diligentia munus praedictum defensoris obeundo in praesenti causa inter N., et N., praesentibus pro testibus P., et C. ad praemissa vocatis.* Questo certificato dee precedere tutti gli atti dopo la prima istanza di chi cerca il divorzio, nella quale istanza si ordina dal Giudice: *Intimetur Parti, et admodum Rev.... validitatis matrimoniorum defensori, ad finem providenti.*

E notificato il decreto tanto alla Parte, quanto al difensore della validità del matrimonio, il difensore subito dee dire: *Instat pro depositione principalium cum interventu replicantis; quibus visis, reservat jura:* e dal Giudice si ordina, che *recipiantur seorsum principalium depositiones cum juramento coram se, assistente dicto admodum Rev. ..... validitatis matrimoniorum defensore, statuta*

die, et hora, ad finem etc. E stabilito il giorno, e l'ora, ed anche il luogo, cioè la Curia, o qualche casa, se la Parte che non può andare in Curia, cerchi l'accesso del Giudice, si ordina, che *recipiantur depositiones die .... et hora .... in Curia*, oppure *in domo... facto accessu, servata forma alterius decreti:* e 'l decreto s' intima tanto ai principali, o al principale, se le deposizioni si ricevono in diversi giorni, quanto al difensore del matrimonio, senza citarsi la Parte contraria a vedere il giuramento di chi dee fare la sua deposizione, non essendovi bisogno di *requisitoria ad videndum juramenta* in questo caso, ma solamente nell' altro caso del giuramento dei Periti, e delle Perite, e dei testimoni. E se le Parti *oretenus* convengono circa il tempo, e 'l luogo, come sopra, per detta deposizione, in tal caso, senza decreto, se ne fa un atto dallo Scrivano: *De communi Partium consensu coram Illustrissimo et Reverendissimo Domino Episcopo fuisse destinatam diem.. , et horam ... pro recipiendu depositione B. in Curia*, oppure *in domo ... cum interventu ipsius Illustrissimi et Reverendissimi Domini validitatis matrimoniorum defensoris:* conchiudendo il certificato lo Scrivano di averlo fatto *de ordine ejusdem Illustrissimi et Reverendissimi Domini Episcopi.*

Si riceve poi la deposizione di ciascun de' coniugi, nella quale debbono essi distintamente narrare tutta la storia dei fatti occorsi nella consumazione del matrimonio, e specialmente quante volte, e da quanto tempo l' ha tentata con buona fede, e rimosso qualunque dolo. Onde a ciascheduno di loro nell' interrogatorio, che si fa, si dee dire, *ut narret totum factum ab initio usque ad finem cum omnibus suis circumstantiis, adminiculis, et qualitatibus loci, temporis, et personarum;* e le deposizioni si ricevono innanzi all' istesso Vescovo coll' assistenza del difensore della validità del matrimonio, di cui si fa menzione nel principio della deposizione, dicendosi, *assistente domino validitatis matrimoniorum defensore*, se tutte e due le Parti sono presenti nel luogo del giudizio: ma se una delle parti è in altra Diocesi, si dice nel decreto: *stante absentia, ejus depositio recipiatur per Illustrissimum, et Reverendissimum Dominum Episcopum ..... sive ejus Dominum Vicarium Generalem, cum interventu domini validitatis matrimoniorum defensoris suae Curiae; ac proinde expediantur litterae hortatoriae in forma, sumptibus petentis divortium, citra praejudicium jurium ambarum Partium.* E si spediscono le lettere ortatorie.

E quì opportunamente si nota che l' assenza, o sia la contumacia di una delle Parti in questo giudizio di divorzio *quoad vinculum* (non già *quoad torum*, come viene espressamente definito nel *Cap. 1. ut lite non contestata*) non impedisce che si ammettono i testimoni ad esaminarsi, *ne viro, sive mulieri fornicationis causa praebeatur*, come dice Innocenzo III nel *Cap. 5 eod. tit.* E perciò: *Si contumax apparuerit is, in quem fuit actio dirigenda, sive quia peremptoria citatione recepta, venire contemnit, sive*

quia malitiose seipsum occultat, sive quia impedit ne possit ad eum citatio pervenire, testes, lite non contestata, (cioè non contestata la lite colla Parte presente) *sunt merito admittendi; et nihilominus, si de causa liqueat, ad definitivam sententiam procedendum*, come definì il lodato Pontefice *loc. cit.*

Se per qualche impedimento di legge, o per altra causa, la detta deposizione non si può intieramente ricevere, si riceve in parte, dicendosi in fine della deposizione sino a quel punto ricevuta; *quibus habitis, et acceptatis in parte, et partibus defensori validitatis matrimoniorum favorabilibus tantum fuit dimissum examen animo illud continuandi; et ipsi principali injunctum, ut subscriberet, prout subscripsit.* Le deposizioni si soscrivono dalle Parti, e se sono ambigue, o equivoche, si ordina con tre precetti, che *in termino .... faciant depositionem omnino et perfecte claram, puram explicitam, et sine verbis ambiquis, aut aequivocis, num consummaverint, necne, matrimonium*, colla comminazione nel terzo precetto, che *alias dicto termino elapso, declarabitur matrimonium fuisse*, o *non fuisse consummatum*, secondo la diversità della causa, e dell'istanza; come in fatti si dichiara se la Parte, che far dee la sua deposizione, ricusa di farla. La quale dichiarazione però non si dice sentenza *declaratoria*, giusta la frase del Foro, della nullità, o validità, o consumazione del matrimonio; ma un certo amminicolo piuttosto, di cui si serve il Giudice secondo il suo prudente arbitrio nella decisione della causa dopo ricevute le prnove necessarie, e perfezionato il giudizio. Ond'è, che non ostante la detta dichiarazione, si procede avanti nella causa, e si ordina, che *super hinc inde deductis, infra dies... audiantur Partes, audito in omnibus domino validitatis matrimoniorum defensore*: nel quale decreto suole alle volte soggiungersi, *salva provisione facienda super petita cohabitatione triennali in qualibet parte judicii*, se per esempio, per non essere finito il triennio, l'altra Parte dimandi l'esperienza triennale contra quella Parte, che per l'impotenza evidente cerca il divorzio prima del triennio. Imperocchè se dalle pruove non costi l'evidenza di detta impotenza, può il Giudice, fatta la pubblicazione delle pruove, prima della sentenza definitiva ordinare: *Explicando provisionem reservatam sub die ...*, (cioè nel giorno del termine, come sopra dato), *quod cohabitent per triennium, servata forma juris, et facta experientia triennali, providebitur.* Si esaminano i testimoni sopra gli articoli, dicendosi sempre nel principio dell'esame, *assistente domino validitatis matrimoniorum defensore.* E se una delle Parti non cura di dar la nota dei testimoni da esaminarsi a suo favore si ordina con tre precetti che, *testes infra dies ..... examinare valeat*, col perentorio nel terzo precetto, *alias dicto termino elapso, procedatur ad actum publicationis*; siccome scorso il termine, si procede in fatti all'atto della pubblicazione.

Quella pruova poi non si può tralasciare, che si fa per l'ocula-

re ispezione dei Periti, e delle Perite: sicchè il difensore della validità del matrimonio dee fare l'istanza, *eligi obstetrices probatae fidei, peritiores in arte, et non suspectas, ac Peritos pariter non suspectos; necnon locum non suspectum destinari*: e dal Giudice nel decreto che farà su di detta istanza, o in altro decreto, ordinerà, che *infra dies . . . Partes dent listam Peritorum, et locorum pariter non suspectorum, ut de non suspectis electio fieri valeat*, col perentorio nel secondo, o nel terzo precetto, se si faranno tre, e non due precetti solamente, *alias eligantur per Curiam ex officio.* Dipoi si fa il decreto che *citra praejudicium jurium ambarum Partium, et validitatis matrimoniorum defensoris, eligantur, prout eliguntur, Doctores Physici A., et B., et Chirurgi C., et D., qui recognoscant, et inspiciant corpus . . .* (cioè dell'uomo), *ejusque potentiam, aut impotentiam, pro eorum judicio, deponant coram eodem Illustrissimo et Reverendissimo Domino Episcopo cum interventu domini validitatis matrimoniorum defensoris.* Se la ricognizione si dee fare nella persona della donna, si dice, che *eligantur, prout eliguntur obstetrices peritiores in arte F. et G., quae recognoscant, et inspiciant corpus ....* (cioè della donna), *ejusque potentiam, aut impotentiam*, oppure *virginitatem*, (se si tratta di divorzio di matrimonio rato, non consumato, per l'Ingresso in religione) *deponant, et Doctores Physici*, oppure *Chirurgi H. et I., qui super obstetricum peritia judicium ferant coram eodem Illustrissimo et Reverendissimo Domino Episcopo, qui proinde certiorentur per Cancellarium*, oppure *per Scribam causae.* E certiorati, si fa la relazione dal Cancelliere, o dallo Scrivano della causa: *Se certiorasse Peritos, servata forma dicti decreti, ipsisque ostendisse decretum praedictum, qui acceptaverunt commissam ipsis peritiam die, et hora destinandis per Curiam:* e 'l decreto si notifica alle Parti, o sia ai loro Procuratori. Di poi si stabilisce il giorno, e l'ora; la qual destinazione di giorno, ed ora dee costare o per decreto dell'istesso Giudice, da intimarsi ai Procuratori delle Parti, ed al difensore della validità del matrimonio, *ut peritia fiat die .... et hora .... cum interventu ejusdem Illustrissimi et Reverendissimi Domini Episcopi, ac domini validitatis matrimoniorum defensoris;* oppure per certificato del Cancelliere, o dello Scrivano: *in causa nullitatis matrimonii .... de et super recognitione, et inspectione corporis .... fuisse destinatam diem .... et horam ... cum interventu Illustrissimi et Reverendissimi Domini Episcopi, et domini validitatis matrimoniorum defensoris, in domo ... in qua comparere debeant tam Partes, quam Periti electi*, oppure *obstetrices, et Periti electi, servata forma decreti lati per Curiam die ....* soggiungendo, *de ordine ejusdem Illustrissimi et Reverendissimi Domini Episcopi certiorasse Procuratores Partium, ac dominum validitatis matrimoniorum defensorem.* E si fa dai Periti la monizione, o sia *requisitoria* ai Procuratori dell'una, o dell'altra Parte colla solita formola: *moneantur, et requirantur, Partes,*

Digitized by Google

ut compareant die . . . . et hora . . . . in domo . . . . ad videndum fieri statutum peritiam in persona . . . . cum interventu Illustrissimi et Reverendissimi Domini Episcopi, ac domini validitatis matrimoniorum defensoris ; la quale si soscrive dagli stessi Periti, e si notifica personalmente. E nel giorno, e nell'ora stabilita, come sopra, si fa la detta perizia, previo giuramento dei Periti eletti, e colla distinzione di tutte le circostanze. Si fa quindi il verbale della perizia, giusta le deposizioni de' medici, e delle ostetrici.

Queste perizie de'Periti, e delle Perite, e le deposizioni de'principali, nè s' intimano alle parti, nè si fanno loro palesi, se non fatta la pubblicazione della causa. La conclusione poi non è necessaria, quantunque in pratica si faccia; nè fatta, impedisce in questo giudizio le nuove pruove. Sicchè continuamente si usa dirsi, ove occorra, *coadjuvantur probationes*, trattandosi di punto spirituale delicatissimo.

Si riceve dipoi la deposizione della settima mano dei propinqui dopo che la Parte che cerca il divorzio, avrà fatta in presenza loro di nuovo la sua deposizione precedentemente ricevuta nel principio del giudizio; in accorcio però, ed epilogando in breve quello che allora lungamente disse: e la settima mano de' propinqui dee poi dare il suo giudizio. Sicchè si fa il decreto dal giudice, che *iterum recipiatur depositio Principalis coram septima manu propinquorum ac depositio ejusdem septimae manus propinquorum, servata forma juris; pro qua recipienda destinetur, prout destinatur locus . . . , ac dies . . . , et hora . . . cum interventu ejusdem Ill. et Reverendiss. Domini Episcopi, ac domini validitatis matrimoniorum defensoris.* Ed in pratica ho veduto di essersi ricevuta la deposizione della settima mano de' propinqui senza provarsi la propinquità o sia la consanguinità, ma colla semplice assertiva loro di esser propinqui, o propinque, con farsene poi in tutto un *Atto*, o sia *Certificato* dal Cancelliere, o dallo Scrivano della causa, senza loro soscrizione, nella forma che segue:

Oggi . . . . . del mese di.... di questo corrente anno ..... essendosi portato nell'ora stabilita, nel luogo .... l' Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Vescovo di .... insieme col Difensore della validità de' matrimonii, e con me, ivi si è ritrovata B. d'età sua di anni . . . . da me ben conosciuta, e si sono parimente ritrovate A. B. C. D. E. F. G., parenti e conoscenti, come han detto, di detta B.; e prima d'ogni altra cosa la detta B., in presenza così di esso Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Vescovo, e del Difensore della validità dei matrimonii, come delle predette sue congiunte, e di me Cancelliere, ha detto, *tactis sacrosanctis Dei Evangeliis*, di non avere A. suo marito giammai consumato il matrimonio (soggiungendo la causa, per cui il matrimonio non si è consumato, narrando specialmente l'impotenza e le specie dell' impotenza, cioè narrando in accorcio quello che disse nella precedente sua deposizione), e perciò ritrovarsi essa B. vergine. Do-

po di che, le dette A. B. C. D. E. F. G. hanno successivamente giurato, *tactis pariter sacrosanctis Dei Evangeliis*, di credere, e giudicare che realmente così sia stato, come la detta B. ha detto, cioè che il matrimonio non sia stato giammai consumato, e che realmente sia vergine, e che abbia giurata la verità. Imperocchè, per l'esperienza che hanno avuta da anni ....., e tuttavia hanno di detta B., avendo spesso trattato, e conversato con essa, tanto prima, quanto dopo il matrimonio, specialmente in occasione di esser convivute seco nel conservatorio .... dove furono insieme educate (se realmente siano vivute insieme in qualche conservatorio, o monastero per educazione), sanno molto bene essere la medesima una donna religiosa, divota, di buon costume, aliena dal mentire, e sempre veridica nel suo parlare; e vieppiù per esservi concorso il giuramento, e per trattarsi di cosa di somma importanza, e di grave scrupolo di coscienza. Della qual cosa io sottoscritto Cancelliere, d'ordine dell'istesso Illustrissimo Monsignor Vescovo, ho formato il presente atto.

Ma io non veggo, dove quest'ordine di procedere in queste cause possa appoggiarsi. L'ordine più regolare, secondo il mio giudizio, che sottopongo al più savio giudizio degli altri, sarebbe di cercare nelle dovute forme al Parroco la nota de' propinqui, ed esibita dal Parroco presso gli atti la suddetta nota, ordinare, *ut iterum recipiatur depositio principalis una cum depositione septimae manus propinquorum, nempe* (e qui spiegare i propinqui) *servata forma juris, cum interventu ejusdem Ill. et Reverendissimi Domini Episcopi, et domini matrimoniorum defensoris; pro qua, seu pro quibus depositionibus recipiendis destinetur, prout destinatur, dies ..., et hora ..., ac locus ..., et certiorentur tam dicta B. principalis, quam praedicti ejus propinqui, ac dominus validitatis matrimoniorum defensor per Cancellarium, ut de praesenti decreto, ac omnibus in eo contentis plenam notitiam habeant.* E fatta la relazione dal Cancelliere di detta cerziorazione, ed intimato il decreto ai Procuratori delle parti, allora sarebbe cosa regolare di riceversi le dette deposizioni del principale, e dei propinqui; cioè una deposizione di tutti e sette i propinqui insieme, e del principale, da soscriversi da essi nel margine, come si pratica nel certificato. Imperocchè, siccome questa deposizione della settima mano de' propinqui non si fa separatamente, così neppur separatamente si scrive la lor deposizione. La quale poi si può concepire dell'istesso modo, e dell'istessa forma come di sopra ho detto dell'*atto* o sia certificato del Cancelliere, ma senza precedente requisitoria alla parte, *ad videndum juramenta etc.*, perchè siffatto giuramento della settima mano de' propinqui non ha ragione di formale deposizione di testimoni.

Talora si muta dall'attore, o dall'attrice l'istanza, e quello, o quella che dedusse l'impotenza, poi cerca il divorzio per altra ragione; cioè pel matrimonio rato, non consumato, affin di en-

trare in religione: ed allora si dice, che *terminus aliàs datus super exposita impotentia currat, et currere intelligatur ab hodie super qualitate matrimonii rati, et non consumati, ad effectum solemniter profitendi.*

Perfezionati gli atti di questo giudizio nella forma già detta, se il divorzio fu dimandato *ad effectum solemniter profitendi*, si dice nella sentenza: *Matrimonium celebratum esse ratum, et non consummatum; ac proinde licere in religionem ingredi adprobatam ad finem solemniter profitendi, ac alteri parti ad alia vota transire, emissa prius per dictam...* (cioè di chi ha cercato il divorzio) *professione, servata forma Sacrorum Canonum.* Se il divorzio sia stato dimandato per cagion dell'impotenza, e l'impotenza sia assoluta per l'una, e per l'altra parte, si dice: *Constare de impotentia utriusque partis; ac proinde matrimonii vinculum esse dissolvendum, et neutri eorum licere ad alia vota transire, prout matrimonii vinculum dissolvimus, ad aliaque vota transire non posse declaramus.* Se finalmente l'impotenza è respettiva, si dice: *Constare de impotentia...* (si spiega l'impotenza di chi sia); *ac proinde matrimonii vinculum esse dissolvendum, prout dissolvimus, et alteri parti licere ad alia vota transire.*

Nel giudizio del divorzio tanto *quoad torum et habitationem*, quanto *quoad vinculum*, suole dal giudice ordinarsi la cauzione delle spese, se dal reo si cerchi contra l'attore, nè si procede avanti nella causa se non data prima la detta cauzione. Delle quali spese poi tanto contro l'attore, quanto contro il reo, si fa carico il Giudice nella sua sentenza condannando alle spese, se la causa di litigare non sia giusta, o una delle parti illegittimamente contraddica, onde cessi quella probabile causa di litigare, che scusa dalle spese. Quello però per mio giudizio è da avvertirsi in quanto alle dette spese per la persona del reo, di non doversi dal medesimo quelle spese che senza sua contraddizione si fanno dall'attore per ottenere il divorzio, non potendosi, come sopra ho detto, fare il divorzio, senza il pregiudizio della Chiesa, e non potendo perciò egli impedire questo giudizio.

Finalmente è da avvertirsi che in pratica in questo giudizio di divorzio si usa di unirsi agli atti di questo giudizio tutti gli atti precedenti del matrimonio contratto, o sia dello *Stato libero*, come volgarmente si chiamano, una coll'attestazione del Parroco di essersi il matrimonio già celebrato, estratto da libri parrocchiali, la quale deve esser legalizzata dall'Ordinario del luogo, dove il matrimonio fu contratto, se fu celebrato in luogo, o sia in diocesi diversa da quella dove si trova istituito il giudizio del divorzio.

E questo basti per la norma di giudicare in tali cause, nelle quali niuna diligenza si dice soverchia, trattandosi di giudizi di massima importanza. E perciò in pratica, se le pruove sembrano insufficienti, non si procede giammai alla sentenza senza coadiuvarsi le pruove giusta la formola di giudicare, *coadjuventur pro-*

bationes, solita a praticarsi in questi giudizi, anche *ex officio*, se non lo dimandi la Parte, o il difensore della validità del matrimonio. Nel quale nuovo termine a coadjuvare le pruove suole specialmente rinnovarsi la perizia, se insorga il minimo dubbio di non essersi fatta *rite et recte*, o il minimo sospetto in quanto alle persone de' periti e delle perite, o in quanto al luogo, dove fu fatta la perizia, forse perchè sia stata fatta in casa di qualche propinquo prepotente, impegnato alla validità, o allo scioglimento del matrimonio: come in pratica ho veduto talora farsi per le divisate cagioni, per le quali è stata ordinata nuova perizia da farsi da altri periti non sospetti, o in altro luogo non sospetto, trattandosi di punto troppo importante di valore, o di nullità di matrimonio.

ESEMPIO II.

Della nullità della Professione Religiosa, e della norma di giudicare nella medesima.

Essendo in questo giudizio di nullità della Professione religiosa la forma di giudicare l'istessa, che diffusamente ho esposta parlando della nullità del matrimonio, perciò mi è paruto opportuno quì di trattare di quest'altra nullità. Definì il Tridentino. *Sess. 24. cap. 19. de regularibus, et monialibus*, che, *quicumque regularis praetendat se per vim, et metuum ingressum esse religionem, aut etiam dicat ante aetatem debitam professum fuisse, aut quid simile, velitque habitum dimittere quacumque de causa, aut etiam cum habitu discedere sine licentia Superiorum, non audiatur, nisi intra quinquennium tantum a die professionis, et tunc, non aliter, nisi causas quas pretenderit, deduxerit coram Superiore suo, et Ordinario. Quod si antea habitum sponte dimiserit, nullatenus ad allegandam quamcumque causam admittatur, sed ad monasterium redire cogatur, et tamquam apostata puniatur: interim vero nullo privilegio suae religionis utatur.*

Dunque in quest'ultimo caso la giustizia della causa, per cui ha lasciato l'abito non si attende, *ne Religioso sub hoc praetextu concedatur licentia vivendi extra claustra durante lite, quae ita in longum protrhai posset, quamvis agnosceretur quod litis eventus futurus esset malus, dum ita obtineretur intentum viventi interim in saeculo*, come dice il Card. de Luca *de regularibus disc. 41, n. 10*, e perciò non deve essere inteso prima che costi di essere ritornato in religione, e di aver riassunto l'abito regolare, come stabilì Benedetto XIV nella Bolla promulgata nel dì 5 Marzo dell'anno 1747, che comincia, *Si datam* §. *quibus ita constitutis in fin.* Ed in quanto al Giudice della cognizione di questa causa fu costante l'opinione della Sacra Congregazione del Concilio di doversi queste

cause trattare avanti al superiore Regolare, ed all'Ordinario (1), cioè avanti all'Ordinario di quel luogo dov'è situato il monastero del Regolare, che agisce per la nullità della sua professione. La quale facoltà dell'Ordinario *late est interpetranda*, come insegna Fagnano (2), concordando col diritto comune, in virtù del quale la piena giurisdizione nel monastero era prima del Vescovo Diocesano (5), cui perciò apparteneva ricevere i monaci nel monastero, e per la nullità della professione dal monastero espellerli. Pei superiore Regolare poi, di cui parla il Tridentino, s'intende il Superiore locale, cioè il Superiore che in tempo della lite mossa regge il monastero, dove il Regolare ha professato lo stato Religioso, ed è stato collocato da' Superiori (4), giusta la definizione della Sagra Congregazione Interpetre del Sacro Concilio di Trento, riferita da Benedetto XIV, nella detta Bolla §. *de ipsis autem Judicibus*. E questo decreto del Tridentino, quantunque sembra di parlare de' soli Regolari maschi, deve intendersi anche delle Regolari femmine, per la nota massima di legge, che riferisce l'istesso Pontefice *loc. cit.* §. *ut autem ordinate*, *in fin.*, che il genere mascolino abbraccia il femminino, ove militi l'istessa causa per la regola de' correlativi. Colla seguente distinzione però che, se si tratti di causa di nullità di professione fatta in monastero soggetto all'immediata ordinaria giurisdizione, il giudice di questa causa è l'Ordinario solo: se di professione fatta in monastero soggetto a'Regolari, la causa si dee definire dal Superiore Regolare, e dall'Ordinario insieme, come si è detto dei Regolari maschi. Il quale Superiore Regolare non può commetter le sue parti all'Ordinario solo, ma deve commetterle ad un altro ecclesiastico, sia secolare, sia regolare, perito del diritto Canonico; affinchè insieme coll'Ordinario giudichi la causa, e la definisca. E se i giudizii sono discrepanti, dichiarò l'istessa Sagra Congregazione, come riferisce il lodato Pontefice nell'istessa Bolla §. *de ipsis autem Judicibus*, che s'intendesse la causa devoluta alla Santa Sede; alla quale Urbano VIII, per consiglio della medesima Sagra Congregazione del Concilio a dì 5 di gennajo 1636, in un suo decreto che comincia *Ad occurrendum*, riferito dall'istesso Benedetto XIV nella detta Bolla §. *cum vero inter capita nullitatis*, volle che spettasse anche di giudicare delle cause di nullità della professione fatta nel monastero deputato all'istituzione de' Novizii. Il qual decreto di Urbano VIII, e le dette dichiarazioni della Sagra Congregazione di sopra riferite, e le altre dichiarazioni che quì appresso riferirò, espressamente approvò, e per modo di legge confermò Benedetto XIV.

(1) Bened. XIV. *de Synod. Dioeces. lib. 13. cap. 11. n. 2.*
(2) *Ad cap. nullus, de Regul.*
(3) *Can. ministeria 18. qu. 2.*
(4) Van-Espen *tom. 1. sect. 1. tit. 27. cap. 6. n. 12.*, Card. de Luca *in adnot. ad S. Conc. Trid. disc. 41. n.° 2.*

Ma in pratica nel foro ecclesiastico costantemente si osserva, che in qualunque monastero si sia fatta la professione, la causa della nullità sempre, ed indistintamente si definisce dal Superiore Regolare, e dall'Ordinario insieme, nel modo detto di sopra.

Il quinquennio poi che prescrisse il Tridentino, comincia dal giorno della professione (1), non dal giorno, in cui il Regolare, che ne pretende la nullità, ha la libertà di reclamare, ancorchè la nullità derivi dal timore, che persista in tutto lo spazio del detto quinquennio, *nisi impedimentum sit notorium facti permanentis*, dice Van-Espen (2), *adeo ut nulla super ejus existentia, aut non existentia quaestio moveri queat, sed ad oculum pateat .... ut ex. gr. si vir in habitu muliebri professionem emiserit in monasterio monialium; quo item casu, quemadmodum monet Fagnanus, non obstat quinquennium Concilii propter periculum scandali, et peccati.* Cominciato però il giudizio dentro il quinquennio, si può proseguire passato anche il quinquennio, se per impotenza o negligenza non si sia dentro il quinquennio proseguito, come di essersi dichiarato dall'istessa Sagra Congregazione attesta l'istesso Benedetto XIV nel §. *cum item quinquennii*, e nel §. *ad idem pariter quinquennium*, o il giudizio si sia intentato dal Regolare, o si sia intentato dalla Religione, competendo ugualmente al Regolare che alla Religione il dritto di agire per detta nullità dentro il quinquennio, da discutersi, come ho detto, e definirsi dall'Ordinario, o dal Superiore Regolare, come l'istesso Benedetto XIV nel §. *cum etenim ibi sermo*, e nel §. *porro cum sancta*, riferisce essersi costantemente decretato dalla Sagra Congregazione del Concilio, ed hanno insegnato i Canonisti (3). Suole il Pontefice in questi casi, previa consulta della medesima Sagra Congregazione, concedere anche la restituzione *in integrum*, *non sine tamen justis, gravibusque causis*, come il mentovato Benedetto XIV dice nel §. *ut vero praecedentibus temporibus*, perchè non può l'Ordinario darla, non ostante qualunque consuetudine in contrario, anche immemorabile, o privilegio, senza speciale commissione del Sommo Pontefice, come si ricava da più decreti dell'istessa Sagra Congregazione, riferiti dall'istesso Benedetto XIV nel §. *de quibus tamen judicium facere*, e dal medesimo approvati, e confermati; *cum id private pertineat ad Papam*, come parla il Cardinal de Luca (4). Nè il Pontefice medesimo lo concede se chiedendosi la restituzione *in integrum*, non si sia fatto sopra il medesimo prima il processo dall'Ordinario, e dal Superior Regolare colla commissione precedente, e non sia esaminato il dubbio *non minus accurate, et severe, ac si dubium propositum esset super ipsa validitate, aut nullitate professionis*, come dice l'istesso Benedet-

(1) Van-Espen, *loc. cit. n. 7.* (2) *Loc. cit. n. 6.*
(3) Van-Espen, *loc. cit. n. 14.*
(4) *Disc. 41. de Regul. n. 12. et 13.*, Van-Espen, *loc. cit. n. 9.*

to XIV nel §. *hujus autem judicii methodus*. Onde, conceduta dal Papa la restituzione *in integrum*, e rimessa la causa all'Ordinario ed al Superiore Regolare per decidersi la validità, o nullità della professione, *usu compertum est, quod, cum iidem satis noverint, quam diligendi, et gravi judicio apud Sedem Apostolicam discussae fuerint, causae, propter quas restitutio in integrum concessa fuerit viso dumtaxat hujusmodi concessionis rescripto, nec ulteriore instituto examine ad ferendam pro nullitate professionis sententiam, ut plurimum sine dubitatione procedunt*, come attesta l'istesso Benedetto XIV nel detto §. *hujus autem judicii methodus*.

Prescrisse poi lo stesso Pontefice nell'istesso luogo citato che in fare questo processo l'Ordinario, e 'l superiore locale si servano dell'istesso metodo che quindi a poco dirò, col quale si procede nella causa principale della validità, o della nullità della professione; cioè che si faccia coll'intervento del difensore della professione, sotto pena altrimenti di nullità del processo, siccome si pratica nella Curia Romana, anche negli atti che si fanno sul dubbio, se debba concedersi o no la detta restituzione, dovendo intervenire il difensore della professione così nel caso che quello il quale reclama per la denegata restituzione sia ammesso alla nuova udienza, come nel nuovo esame della causa, o sia del dubbio proposto. Poichè ordinò il Pontefice nel §. *accuratum hujusmodi examen*, che *unica favorabilis resolutio nequaquam sufficiat, nisi ea per secundum conformem, iterato cause examine, auditoque semper defensore professionis, confirmata fuerit*, in guisa che, se dopo l'unica favorevole risoluzione uno pretende di dimettere la religione, e specialmente l'abito regolare, debba esser punito colle pene stabilite per gli apostati, non dovendo il giudizio mai dirsi assoluto e perfezionato, se a due conformi risoluzioni sopra la restituzione *in integrum* non si aggiunga la sentenza *juris ordine servata* dell'Ordinario e del Superiore Regolare sopra la validità o nullità della professione.

Dalle cose fin quì dette costa tanto della causa, e del Giudice della nullità della professione regolare, quanto del tempo, e del dritto, che compete così al Regolare che ha nullamente professato, come alla Religione d'agire per la nullità della professione religiosa. Resta ora da aggiungere la norma di giudicare in questi giudizî. E per questa è chiara la detta Costituzione di Benedetto XIV, che comincia *Si datam* §. *de probatione vero*, e §. *sub eadem poena*, che il processo si faccia *juris ordine servato*, cioè osservate tutte le solennità, e regolarità del giudizio ordinario, ed inoltre citati in tutti gli atti, e uditi i propinqui del Professo, o altri, a'quali egli abbia donato, o ceduto i suoi beni, cioè tutti gl'interessati per la validità della professione, e gli autori, e complici, se sieno additati, del timore incusso a quello che professò, affinchè professasse stato religioso, e citato ed inteso parimente il difensore della professione, il quale deve eleggersi dall'istesso

Ordinario nella forma detta di sopra per lo giudizio della nullità del matrimonio, a tenore della Bolla antecedentemente da me rapportata, che comincia *Dei miseratione*, il di cui prescritto, volle espressamente il Pontefice che si dovesse applicare a questo giudizio ancora, aggiunta una cosa solamente, cioè che il danaro per la mercede del difensore, e per le spese del giudizio si dovesse somministrare dal cessionario, o rinunziatario de'beni del Professo, che dice di nullità (se esiste) o dalla Religione se ha beni; e non essendovi danaro, dalle multe, come in quell'altra Costituzione fu stabilito.

Lo stesso difensore della professione deve appellare dalla sentenza sopra la nullità della professione, non altrimenti che si pratica per la sentenza sopra la nullità del matrimonio: poichè se la sentenza è favorevole alla professione, la causa si dice finita; qualora non appelli il Professo, che ne ha detto di nullità. Debbono dunque in questo giudizio osservarsi esattamente tutte le cose da me precedentemente scritte per la nullità del matrimonio; specialmente che in tutti gli atti nell'istesso Tribunale dell'appellazione intervenga il difensore della validità della professione, deputato *ex officio*. E siccome nel giudizio di nullità del matrimonio non è lecito ad uno de'conjugi di passare ad altro matrimonio, se non dopo due sentenze uniformi; così nella detta Costituzione per li giudizi di nullità della professione fu parimente stabilito che al Regolare non fosse lecito di lasciar la religione, e l'abito se la professione non fosse dichiarata nulla con due sentenze parimente uniformi. Ed in grado d'appellazione volle il Pontefice che la causa restasse devoluta a que'giudici, a'quali *de jure* le altre cause si devolvono, i quali dovessero osservare la medesima forma di giudicare, che si è osservata in prima istanza; e perciò anche in grado di appellazione la causa si dee definire dall'Ordinario dell'appellazione, e dal Superiore Regolare di altro monastero dell'istesso Ordine, che esista nella Città dove risiede l'Ordinario dell'appellazione, o in quella Diocesi, e non essendovi in Diocesi, dal Superiore di altro monastero più vicino, pure dell'istesso ordine, da cui, o da altro Ecclesiastico, deputando al Superiore del luogo dove il Regolare ha fatta la professione, se in quella Città, o Diocesi non vi sia monastero dell'istesso Ordine, e dall'Ordinario dell'appellazione dee definirsi la causa, non mai fare il giudizio dal solo Ordinario del luogo senza il Superiore Regolare: purchè la causa non si faccia presso la Santa Sede, dove però in pratica si debbono osservare, dice il Pontefice, tutte le altre cose, che per questo giudizio la Costituzione stabilisce di doversi praticare presso i Giudici tanto di prima istanza, quanto di appellazione, come pienamente costa dalla detta Costituzione §. *lata demum sententia* §. *actenus de judiciis super nullitate professionis*.

Da ciò si vede manifestamente che questi giudizi in quanto al-

l'ordine han tutta l'analogia co' giudizî precedentemente detti di nullità di matrimonio, ond' era qui, come dissi, opportuna occasione di parlarne. Ed analoga è la formola altresì di giudicare: sicchè si dice nella sentenza di validità, o di nullità della professione, come si dice nella sentenza di divorzio: *Constare, o non constare de nullitate professionis, ac proinde Religioso reclamanti licere, o non licere e religione egredi*, secondo la qualità della causa, e delle pruove. E talora si aggiunge, *professionem esse validam*, se non solo non si provi la nullità della professione, ma inoltre costi chiaramente che sia stata fatta *rite et recte*, cioè di esser valida.

Oggi per queste cause, tanto di divorzio, quanto di nullità della professione religiosa, l'uso è invalso, anche in grado di appellazione, di definirsi nel Regno da' Giudici legittimamente delegati in caso di gravame.

ESEMPIO III.

Dell' appellazione dal giudizio degli Esaminatori, o dalla elezione del Vescovo ne' Beneficî Curati.

Vi è un'altra causa, che ho stimato quì di aggiungere per l'uso non raro nel foro ecclesiastico, cioè l'appellazione dalla elezione del Vescovo, o dal giudizio degli Esaminatori ne' beneficî Curati. E per conoscersi della giustizia o ingiustizia, o del Vescovo, o degli Esaminatori, per la sussistenza o insussistenza del giudizio di appellazione, premetto lo stabilimento del Sacro Concilio di Trento intorno al concorso ne' Beneficî Curati. Stabilì il Concilio, *Sess. 24. de Ref. cap. 18*, dopo di aver parlato della spedizione degli editti per lo concorso: *Omnes, qui descripti fuerint, examinentur ab Episcopo, sive eo impedito, ab ejus Vicario generali, atque ab aliis Examinatoribus non paucioribus quam tribus, quorum votis, si pares aut singulares fuerint, accedere possit Episcopus vel Vicarius, quibus magis videbitur . . . Sint vero hi Examinatores Magistri, seu Doctores, aut Licentiati in Theologia, aut Jure Canonico, vel alii Clerici seu Regulares, etiam ex Ordine Mendicantium, aut etiam Saeculares, qui ad id videbuntur magis idonei; jurentque omnes ad sancta Dei Evangelia se quacumque humana affectione postposita, fideliter munus executuros . . . . Peracto deinde examine renuntientur quotcumque ab his idonei judicati fuerint aetate, moribus, doctrina, prudentia, et aliis rebus, ad vacantem Ecclesiam gubernandam opportunis; ex hisque Episcopus eum eligat quem caeteris magis idoneum judicaverit . . . Si vero jurispatronatus ecclesiastici erit, ac institutio ad Episcopum et non alium pertineat quem Patronus digniorem inter approbatos ab Examinatoribus judicabit, Episcopo praesentare teneatur, ut ab eo instituatur . . . Quodsi juspatronatus laicorum fuerit, debeat, qui a*

Patrono praesentatus erit ab eisdem deputatis, ut supra, examinari, et non, nisi idoneus repertus fuerit, admitti.

Prima d' ogni cosa dunque debbono spedirsi gli editti, ed affiggersi nel luogo della residenza del Vescovo, e nella Parrocchiale vacante, col termine non minore di dieci giorni, senza computarsi il giorno della spedizione, e dell' affissione, il quale si può prorogare in maniera che tutto il primo, e 'l secondo termine non eccedano i venti giorni. E non comparendo concorrenti, può il Vescovo rinnovare gli editti, quante volte gli parerà, durante il termine di sei mesi, *de jure* dato al Vescovo a conferire, non inferendosi con ciò pregiudizio a veruno. Nel giorno immediatamente seguente al termine di dieci giorni si fa il concorso innanzi a tre almeno degli Esaminatori approvati nel Sinodo Diocesano, e del Vescovo, o impedito il Vescovo, del suo Vicario generale; le quali parole, *eo impedito* del Sacro Concilio di Trento sono dette *ad ostendendam convenientiam*, *non necessitatem*, come parlano i Canonisti, in maniera che l' esame fatto innanzi al Vicario, anche non impedito il Vescovo, purchè ne abbia dal Vescovo la commissione, non induce nullità di concorso, come insegna Garzia (1), e la pratica quasi comune delle Diocesi, che attesta Van-Espen (2): siccome non è nullo il concorso, se si fa senza l'ordine prescritto dal Concilio, quantunque per ubbidienza al Concilio il Vescovo fosse obbligato ad osservarlo, come scrive Fagnano (3), ed attesta essere stato risoluto dalla Sagra Congregazione del Concilio a dì 2 di agosto dell' anno 1602, ed insegnano i Canonisti presso Van-Espen (4); come per esempio se gli Esaminatori non siano Maestri, o Dottori, o Licenziati in Teologia, o nel Diritto Canonico, o altri più idonei. Una cosa solamente non si può omettere senza vizio di nullità, cioè il giuramento *ad sancta Dei Evangelia*, che il Concilio prescrive, il quale però basta darsi una volta, quando gli Esaminatori sono assunti a questo officio, giusta l'opinione che il Cardinal de Luca (5) chiama più vera, e più ricevuta.

Il voto dunque decisivo circa l' idoneità è degli Esaminatori, e si attende la pluralità de'suffragi, ai quali, se sono uguali, si può unire il Vescovo o il Vicario che presiede all' esame, ed è l' unico caso in cui può loro spettare il voto decisivo: e deve il Vescovo o il Vicario darlo nell' istesso esame in presenza dei medesimi Esaminatori, cioè *Collegiativo jure*, e *in ipso actu*, come dice il Cardinal de Luca (6). E debbono gli Esaminatori spiegare i più ido-

(1) *De Benef. p. 9. n. 119.*
(2) *Tom. 3. p. 2. sect. 3. tit. 5. cap. 3. n. 2.*
(3) *Ad cap. Inter caetera, de Rescrip. n. 54.*
(4) *Loc. cit. cap. 3. n. 9., et 10.*
(5) *In Adnot. ad S. Conc. Trid. ad Sess. 24. de Reform. c. 18. disc. 52. n. 8.*, Van-Espen *loc. cit. n. 14.*
(6) *Loc. cit. n. 9.*. Van-Espen *loc. cit. c. 4. n. 3.*, Massob. *in Prax. habendi concurs. requis. 3.*, Garzia *de Benef. p. 9. c. 2. n. 58.*

nei per età, costume, dottrina, prudenza, ed altre cose opportune al governo della Chiesa vacante. Si notino queste parole del Concilio *ad vacandam Ecclesiam gubernandam*, colle quali il Concilio volle esprimere, che non basta l'idoneità al Beneficio Curato in generale; ma fa d'uopo dell'idoneità alla Chiesa vacante in particolare, e come dice bene Van-Espen nell'Addizione (1), *pro diversitate Parochiarum, et varia Populi conditione et genio varias quoque in Pastore et Rectore qualitates requiri non tantum in doctrina et scientia, sed et in modo conversandi et agendi. Aliter agendum cum Populo moribus agrestibus et plane incultis addicto, aliter cum populo genii cultioris, et nobilioris.* E spesso accade, dice S. Tommaso, che l'inferiore in quanto alla bontà, ed alla scienza, sia superiore in quanto alle altre qualità necessarie al buon governo della Chiesa Parrocchiale vacante, o di qualunque altra Chiesa o Beneficio: *Considerare oportet*, dice egli (2), *quod dignitas alicujus personae potest attendi dupliciter: uno modo simpliciter et secundum se, et sic majoris dignitatis est ille qui magis abundat in spiritualibus gratiae donis; alio modo per comparationem ad bonum commune. Contigit enim quandoque quod ille qui est minus sanctus et minus sciens, potest magis conferre ad bonum commune propter potentiam vel industriam saecularem, vel propter aliquid hujusmodi; et quia dispensationes spiritualium principalius ordinantur ad utilitatem communem secundum illud. I. Cor. 12. 7. Uniquique datur manifestatio spiritus ad utilitatem, ideo quandoque absque acceptione personarum in dispensatione spiritualium, illi qui sunt simpliciter minus boni, melioribus praeferentur: sicut etiam Deus gratias gratis datas quandoque concedit minus bonis. Contingit autem quandoque* (dice lo stesso S. Tommaso (3)) *aliquem esse meliorem simpliciter, qui tamen non est melior quantum ad hoc, quod Beneficium percipiat, quia alius forte potest Ecclesiam magis juvare vel per concilium sapientiae, vel per auxilium potentiae, vel quia servivit in Ecclesia. Non ergo Episcopus tenetur semper dare meliori simpliciter, sed tenetur dare meliori quoad hoc. Non enim potest esse quod unum praeferat alteri, nisi propter aliquam causam, quae si quidem pertineat ad honorem Dei, et utilitatem Ecclesiae, jam quantum hoc ille est melior; si autem illa causa ad hoc non pertineat, erit acceptio personarum, quae tanto est gravior, quanto in rebus Divinis committitur.*

Sono da notarsi quelle parole del Canone *Nullus*, 12., *dist.* 61. della Prima Parte di Graziano: *Habeat unusquisque suum fructum militiae in Ecclesia, in qua suam per omnia officia transegit aetatem*, cioè che si debba la prelazione a quello, che ha servito alla Chiesa, dov'è vacato il Beneficio: come non oscuramente anche si ricava dal Canone *Miramur* 4., dell'istessa distinzione, ed in-

(1) *Loc. cit. cap.* 3. n. 20.
(2) 2. 2. *qu.* 65. *art.* 2. n. 4. *vers. Et quia.*
(3) *In suis Quaestionibus quodlibet, quodlibet* 6. *qu.* 3. *art.* 6.

segnano i Canonisti (1); *quia magis diligit Ecclesiam in qua est nutritus*, dice S. Tommaso (1). *Et quidem conformiter ad hoc Gratiani probatum assertum etiam hodie in Ecclesiis, in quibus penes Canonicos, sive Capitula, salvum hactenus est jus electionis ad Episcopatum, et Dignitates eligi non solet nisi Canonicus ejusdem Ecclesiae*, avverte Van-Espen nel *Comment.* alla detta *P. 1. dist. 61.* di Graziano (3). E lo stesso del Cittadino dice il medesimo Canone *Nullus: Tunc autem* (son parole del Canone) *alter de altera eligatur Ecclesia, si de Civitatis ipsius Clero, cui est Episcopus ordinandus, nullus dignus poterit inveniri.* Il Cittadino dunque, anche originario, si preferisce all'estraneo (4), *cum originarii magis diligunt Ecclesiam, et Patriam, ex qua sunt plus, a populo amentur, et facilius inducantur ad residendum, ac majori attentione, et affectione curam habeant de bonis Ecclesiae quam exteri*, come avverte Fagnano (5). *Licet enim in Beneficialibus ex regula quod apud Deum non est acèptio personarum, ista qualitas civitatis non reputetur necessaria: attamen, data aequali idoneitate, atque in concursu, dicitur considerabilis; ac species etiam benemerentiae, ob quam, caeteris paribus, praelatio, saltem de congruo, debeatur, ex collectis apud Cartll., dec. 66, alias dec. 232, p. 7. rec.*, dice il Cardinal de Luca (6). Anzi lo stesso Fagnano (7), riferisce di essere stato sempre risoluto dalla Sacra Congregazione, che la prelazione completa al cittadino sopra l'estraneo anche più degno, o sia Curato, o non Curato il Beneficio, purchè l'estraneo non sia più grato a' Parrocchiani (8).

Ma la curia del Cappellano Maggiore in Napoli, essendo insorta controversia per l'impartizione del Regio Placito alle Bolle d Roma, spedito a favore di D. Cesare Cardelli, Diocesano d'Alife per un Canonicato della Cattedrale d'Alife, a dì 1 di Febbraio dell'anno 1769, diede fuori la sua Consulta, approvata dalla Camera Reale coll'impartizione di detto Regio Placito a dì 8 di Marzo dell'istesso anno, colla quale fu dichiarato, che la qualità di cittadino *nei Beneficî Curati è molto essenziale, perchè ciascuno si crede più atto al Governo del Gregge quantopiù ci ha vivuto da vicino; caeteris paribus* però. Ma riguardo ai Beneficî non curati, anche residenziali, soggiunge, *che cessa questa ragione, ed in modo particolare, quando tali Beneficî siano nelle Cattedrali; i Diocesani all'oggetto della collazione di quei tali Beneficî sono gli stessi, che i cittadini, perchè le Cattedrali hanno la stessa legale comunicazione così per i Cittadini, come per i Diocesani, ed il Pa-*

(1) Presso Garzia *de Benef. p. 7. cap. 9. n. 5.* — Fagnano *in Comment. ad singulos Canones de Jurep. p. 2. can. 9., 10. et 11. cap. 7. n. 3.*
(2) *2. 2. qu. 65, art. 2. ad 4.* (3) *P. 8. p. 86.*
(4) Fagnano *loc. cit. n. 3, et segu.*; Viviano *p. 2. lib. 12. cap. 9. n. 12. ad 14.*
(5) *Loc. cit. n. 4.* (6) *De Benef. disc. 69. n. 12.*
(7) *Loc. cit. n. 12. et seq.* (8) Fagnano *loc. cit. cas. 7. n. 3.*

Digitized by Google

trimonio è dell' intiera Diocesi. E sotto nome di Città sembra, che la Glossa al detto Canone *Nullus* abbia compresa anche la Diocesi, chiamando di aliena Chiesa quello, che è di diversa Diocesi; e Viviano (1) sotto la parola *Civis* intende il Diocesano, mentre dice: *Item praeferri debet tanquam dignior Dioecesanus, etiamsi exterus praesentatus sit magis idoneus . . . . Civis enim debet praeferri extero . . . Et beneficia oriundis potius, quam extraneis sunt conferenda*. Parla di due presentati ad un Beneficio, uno Diocesano l'altro estero, per lo caso di doversi dal Vescovo, in parità di voti, dar la gratificazione ad uno dei presentati, e lo stesso sembra di sentire Corrado (2).

Cittadino poi si dice, chi è nato da Padre cittadino, quantunque *per accidens* assente per l'esercizio di qualche arte o professione, *quod non tollit veram civilitatem*; *quoniam natus extra patriam ex causa accidentali absentiae Parentum ratione officii vel professionis, aut mercaturae, dicitur verus Civis, perinde ac si vere, et proprie in patria natus esset*, dice il Cardinal de Luca (3); purchè altrimenti nel testamento, o nella Fondazione non si sia detto; come sarebbe il caso, *ex voluntate testatoris, aut spectata substantia suae voluntatis, sed fine per ipsum habito, requisita esset civilitas vera, et naturalis*, come soggiunge lo stesso Cardinal de Luca (4), e fu risoluto dalla Sacra Congregazione del Concilio a dì 24 di Aprile dell'anno 1717, come attesta Fagnano (5). L'originario si dice colui che è nato da padre cittadino (6): quantunque sia più probabile, soggiunse l'istesso Cardinale de Luca (7), che si dica originario anche quello che trae la sua origine dall'Avo cittadino, se il di lui padre sia nato *per accidens* fuori della sua Città, *ex regula quod absentia occasionalis non tollit, neque interrumpit civilitatem, neque nativitas accidentalis in alio loco tollit ut quis in propria patria originaria vere natus dici debeat*. E lo comprova (8) coll'esempio dei Nobili Napoletani, che possedendo feudi, e nella maggior parte nascendo nei medesimi feudi, dove nacquero i padri, e gli avi, pure si hanno in tutto per veri Cittadini Napoletani e non per privilegio o finzione, ma veramente come se in Napoli fossero nati: e coll'esempio parimente di quelle Nazioni, che girano per cagion d'industria o di mercanzia; adducendone anche gli esempi delle cose giudicate nella ruota Romana. E così pure insegnano i dottori intorno alla preelezione da farsi dal Vescovo nella collazione dei Benefici *caeteris paribus*, spiegando le disposizioni canoniche circa la provvista dei Benefici, siano con

(1) *Loc. cit. cap. 9. n. 13., et 14.*
(2) *In Prax Benef. lib. 4. cap. 6. n. 54.*
(3) *De Benef. disc. 62. n. 3., et 4.*
(4) *Loc. cit.*
(5) *Loc. cit. n. 18. ad 23.*
(6) Cardinal de Luca *de Matrim. disc. 14. n. 11.*
(7) *Loc. cit. n. 10.*
(8) *Loc. cit. n. 11.*

cura, siano senza cura (1). Ed in pratica attesta Viviano (2) l'uso della Dateria Apostolica di preferire, *caeteris paribus*, l'oriundo al non oriundo, il Diocesano al non Diocesano.

Se altrimenti la necessità della Chiesa non persuada, l'uomo dotto e di lettere è preferito al meno dotto, essendo i dotti utili alla Chiesa universale (3) *cum docti .... in Dei Ecclesia velut splendor fulgeant firmamenti*, come dice Onorio III nel *Cap. 5. de Magistris*. Perciò *circa sublimes ac literatas Personas*, giusta le parole del Cap. 28. *de Praebentis* fu definito in detto Capo, che *majoribus sunt beneficiis honorandas*. E si preferisce il dotto in quella scienza, che è necessaria o utile alla Chiesa, di Sagri Canoni, o di Teologia, secondo la diversa qualità delle Chiese (4).

Il più antico nell'ordine, *caeteris paribus*, è preferito al meno antico giusta la disposizione del *Cap. 1.*, e del *Cap. 15. de Majorit.*, *et Obed.*, in cui Gregorio IX rispose: *qui major est ordine, etiamsi postea sit receptus, et in portione percipienda potiorem esse volumus*, e più volte definì la ruota Romana (5), il più vecchio in concorso col giovane con quello che non ha verun grado, o l'ha inferiore; il laureato in concorso col non laureato, o laureato posteriore, il che s'intende che sia veramente Dottore, o Teologo, e non semplicemente laureato per onorificenza; siccome nella milizia si dee la prelazione al più antico soldato; il povero specialmente se sia nobile, in concorso col ricco, osservandosi le giuste regole della liberalità, secondo il senso del *Can. 14 dist. 86.* della prima Parte di Graziano; il nobile in concorso coll'ignobile (6): la qual cosa deve intendersi con certo temperamento, e con quella riflessione, che dice Gregorio IX nel *Cap. 37. de Praebend.*, *et Dignit.*, che *non generis, sed virtutum nobilitas, vitaeque honestas gratum Deo faciunt, et idoneum servitorem, ad cujus regimen non multos secundum carnem nobiles et potentes elegit, sed ignobiles, ac pauperes, eo quod non est personarum acceptio apud ipsum*: cioè si deve questa dottrina intendere secondo la necessità della Chiesa, la quale forse abbia bisogno della potenza o sia della nobiltà, e delle ricchezze, giusta quello, che di sopra ho detto con le parole di S. Tommaso. Perlochè alle volte *minus sciens, et minus sanctus melioribus praeferendus est, quando magis conferre potest ad bonum commune*, dice Antonelli (7). E l'esperienza in fatti fa vedere esservi più ecclesiastici di ottima vita, ottimi per se stessi, che sarebbero buoni Anacoreti, ma poco utili alla Chiesa. E'l Cardinale de Luca (8), essendo stato consultato sulla preelezione

(1) Presso Antonelli *de Regim. Eccles. lib. 3. cap. 3. n. 36.*
(2) *Loc. cit. n. 31.* (3) Viviano *loc. cit. n. 23.*
(4) Viviano *loc. cit. n. 24.*
(5) Ap. Fagnano *loc. cit. cas. 6. n. 1. ad 3.*
(6) Fagnano *loc. cit.*, Corrado in *Prax. Benef. lib. 4. c. 5.*, *n. 51. ad 57.* Pitone *de controv. Patron. Alleg. 85. n. 15.*, Vivian. *loc. cit. n. 18. ad 27.*
(7) *Loc. cit. n. 33.* (8) *De Paroch. disc. 3. n. 10.*

fatta da un Vescovo del meno dotto in concorso col più dotto, e Professore di Sagra Teologia, rispose a favore del meno dotto, *ea quia alter plurium annorum spatio fuisset professus in quadam Religione Mendicante, ex qua exierat ex motivo nullitatis professionis. Quamvis enim egressus supponeretur secutus servatis servandis ...; attamen apud Populum suspicio aderat, an egressus praedictus fuisset legitimus, nec ne: et quatenus etiam fuisset talis, adhuc tamen ista qualitas egressi e Religione claustrali de facto apud vulgus causare solet quamdam notae speciem, licet secutus esset intra annum probationis; multo magis post professionem, ac notabilem permanentiam in eo statu.*

Ed inabile in quanto al Beneficio s'intende l'infame, anche semplicemente *di fatto*, cioè di cosa, che non porta infamia *de jure*. Nè altrimenti, dice Avila, e dicono i Canonisti riferiti da Van-Espen (1), si deve intendere il Testo nel *Cap. fin. de testibus*, dove dice *Accusati de crimine, nisi prius se probaverint innocentes, a susceptione ordinum repellantur*; perchè l'accusato è infame *infamia facti*, pendente l'accusa. O anche se sia stato citato a comparire personalmente, perchè *ita citati constitui dicuntur in reatu redduntur que infames, ac solent ab officio publico, quo funguntur, suspendi, quousque se a crimine intento purgaverint, et absoluti sint*, dice lo stesso Van-Espen (2). Sicchè se uno sia stato *liberato in forma*, o lo sia colla clausola, *novis supervenientibus indiciis*, o resti dubbio l'animo del Giudice, perchè il delitto non è rimasto pienamente provato, difende il Cardinal de Luca (3), e porta così deciso dalla Sacra Congregazione del Concilio, che sia inabile ad ottener Beneficî. Perchè trattandosi di allontanare alcuno *a jure quaerendo*, o sia dal conseguire il Beneficio, *verius est solam diffamationem de facto sufficere*, tuttochè si tratti d'infamia di solo *fatto*, non di *legge*. Deve però il Vescovo essere attento ad indagare la verità del fatto, avendo io coll'esperienza veduto più volte che i competitori medesimi al Beneficio machinano appostatamente accuse con pruove tutte imperfette, e dovendosi con fondamento temere di calunnie nella caterva che oggi abbiamo di calunniatori, e di testimoni falsi. Onde la Ruota Romana, come riferisce Fagnano (4), avendo per vero quanto dianzi ho scritto, l'ammise nel solo caso di competenza con altri concorrenti di buona fama, la quale prevale sempre alla mala fama per la preelezione al Beneficio: non già quando si tratti di un solo concorrente, o presentato al Beneficio del Patrono, se è di Patronato, richiedendosi a quest'effetto la pruova piena, e concludente, per la qual cosa la Ruota *requirere consuevit sententiam super iisdem criminibus latas, nec non transportationem acto-*

(1) *Tom. 2. sect. 1. tit. 10. cap. 6. n. 14.*
(2) *Tom. 4. tit. 5. cap. 5. n. 8.*
(3) *De Benef. disc. 70. n. 5., et 6. disc. 71. n. 1. et 9.*
(4) *P. 5. Can. 12. cas. 5. n. 20, et 21.*

rum, unde illarum justitia remaneat comprobata, giusta le parole della Ruota medesima, adducendone molte altre decisioni consimili, e l'opinione de' Canonisti.

L'infamia di solo fatto cessa colla buona fama pure di fatto, cioè colla vita buona pubblicamente menata per un triennio, o sia *per subsequentem vitae emendationem publicam*, coll' esercizio delle buone e lodevoli azioni, giusta l'espressione de' Dottori, e l'insegnamento comune dei Canonisti (1). Vieppiù nel beneficio curato, o che abbia giurisdizione, nel quale *si agitur*, dice Pitone (2), *de aliquo criminoso, sed redacto ad frugem melioris vitae, tunc ipsae praeferri debet .... in concursu alterius nullam maculam habentis; idque ratione majoris aptitudinis, quia scit melius compati, et commisereri in subditos: secus in beneficiis simplicibus ubi haec ratio cessat.* E così altri Canonisti (3) sostengono, facendo distinzione sopra la sentenza contraria di Lotter. *de re benefic. lib. 2. q. 3. n. 150;* cioè, che la sentenza di Lotterio debba intendersi nel caso di non verificarsi la vera mutazione di vita fatta del criminoso una volta, o di non essere uguali i requisiti. Poichè se il non criminoso abbia meriti maggiori, vince questi il criminoso fatto buono, come spiegasi più chiaramente da Viviano (4).

Perciò avverte Lambertino, o sia Benedetto XIV, di gloriosissima memoria, che i concorrenti, prima del concorso esibiscano tutti i requisiti in forma autentica, affinchè si abbiano presenti per conoscersi il più idoneo alla Chiesa vacante (5). E tutte queste cose debbono gli Esaminatori Sinodali considerare, e non già le sole risposte alle quistioni morali proposte. Imperciocchè si può dare il caso, che uno sia dotto, ma sia odioso o poco grato al popolo per giusto motivo di mala opinione che ne ha, dovendosi preferire nella Parrocchia chi gode l'affetto piuttosto, e la gratitudine del popolo, essendo necessario l'amore tra i Filiani e il Parroco, come colla sentenza de' Dottori, e colla decisione della Ruota Romana, conchiude Fagnano (6); e come pur dice il Cardinal de Luca (7), che nelle circostanze da esaminarsi, *praecipua, ac forte primaria est illa quod, qui praeponendus est, sit gratus, sive non ingratus, vel non exosus Populo, adeo ut antiquus usus in Ecclesia haberetur praeponendi Clericos a Populo nominatos.*

Il Vescovo però, senz' attendere l' ordine osservato dagli Esaminatori Sinodali in manifestare gl' idonei, o che essi hanno stimati più idonei, può eleggere quello che vuole degli approvati,

(1) Presso Gonsalez in *lib. 2. Decret. ad cap. 54. de test., et adtest. n. 9.* Antonelli *lib. 2. cap. 6. n. 17.*

(2) *Discept. eccl. n. 1. et 2.*

(3) Lambertino *de jurep. p. 3. lib. 2. q. 5. art. 14.*, Ventriglia in *Prax. P. 2. annot. 1. §. 3. n. 58.*, Viviano *de jurep. lib. 12. cap. 9. n. 27.*

(4) *Loc. cit.* (5) *Notif. 7. n. 7.*

(6) *P. 5. Can. 10. cas 1. n. 53. in Comm. ad Can. de jurep.*

(7) *De Paroch. disc. 8. n. 6. et 7.*

se lo giudica più degno. L'istessa facoltà ha nei concorsi ai beneficî Curati vacati in mesi riservati, spettando sempre al Vescovo la preelezione del più degno tra gli approvati dagli Esaminatori Sinodali, quantunque la collazione spetti a Roma; come lo fa vedere la quotidiana pratica in tali concorsi, anche *Sede vacante*, intimandosi il concorso dal Vicario Capitolare, affinchè la cura delle anime non soffra detrimento dalla dilazione, come riferisce Garzia (1), aver più volte dichiarato la Sagra Congregazione, e come insegnano i Canonisti.

Queste sono le regole canoniche da osservarsi nel concorso ai Beneficî Curati, le quali non osservandosi, si può appellare dalla mala elezione del Vescovo con appellazione però *devolutiva*, non *sospensiva* (2). Per la quale mala elezione non si possono produrre nuovi documenti che, come *studiose conquisita, et post concursum expiscata*, non fanno pruova, come dice Benedetto XIV nella Bolla promulgata a dì 14 Dicembre dell'anno 1742, che comincia *Cum illud*, ed insegnano i più dotti Canonisti (3); ma la pruova deve farsi in altra maniera, e con nuovo esame innanzi al Giudice d'appellazione, come riferisce Fagnano (4), essere stato più volte deciso dalla Sagra Congregazione, e dalla Ruota Romana. Il quale inoltre riferisce, che l'istessa Sagra Congregazione non mai ha ammesso il nuovo esame, se non se *dato aliquo fumo irrationabilitatis, et malae praeelectionis Episcopi*; cioè *postquam vel attestationes extrajudiciales, vel alia uniformia documenta de hujusmodi suspicione, et gravamine aliqualem fecerit fidem* (cioè l'appellante), *ut sic probabilis, et sufficiens causa cum excuset a calumnia*; come di essersi specialmente deciso dall'istessa Sagra Congregazione a dì 21 di Febbrajo dell'anno 1612, per un nuovo concorso da istituirsi in Roma si riferisce dallo stesso Fagnano (5). E certamente non adoperata questa cautela, ben avverte Van-Espen (6), che il nuovo concorso sarebbe nullo, come quello che sarebbe uno inviluppo di liti con sommo detrimento delle anime.

Ho detto, che l'appellazione si ammette *quoad actum devolutivum, non suspensivum*: ma si ammette tanto *devolutivamente*, quanto *suspensivamente*, se il Beneficio Curato sia di giuspatronato, e gli altri presentati o Patroni appellano dalla mala istituzione dell'Ordinario. Poichè in questo caso non può l'istituito, pendente l'appellazione, aver il possesso del Beneficio, come attesta Barbosa (7) essersi deciso dalla Sagra Congregazione. E parlando

(1) *De Benefic. p. 2. cap. 2.*
(2) Van-Espen *tom. 3. p. 2. sect. 5. tit. 5. cap. 4. n. 11.* Cardinal de Luca *de Judic. disc. 37. n. 53. de Paroc. disc. 37. n. 32.*
(3) Presso Van-Espen *loc. cit. n. 11.*
(4) *Ad cap. Eam te, de aetate et qualitate etc. n. 26.*
(5) *Loc. cit. n. 39.*
(6) *Loc. cit. cap. 4. n. 12. in fine.*
(7) *P. 3. alleg. 60. n. 104.*, Antonelli *lib. 3. cap. 5. n. 52.*

dell'appellazione, intendo parlare tanto dalla mala elezione del Vescovo, quanto dall'irragionevole giudizio degli Esaminatori, dandosi l'appellazione anche dall'irragionevole giudizio degli Esaminatori, come dichiarò la Sagra Congregazione (1).

Conchiudo finalmente, che per le appellazioni in questi casi il termine è lo stesso che è *de jure* in altre appellazioni, cioè di dieci giorni, i quali si computano dal giorno della collazione fatta del Beneficio Curato, e si trasmettano poi al Giudice d'Appellazione, o sia al giudice *ad quem*, o gli atti originali del concorso, o la copia collazionata coll'originale innanzi al Vicario generale del Vescovo dal Cancelliere del concorso, e da qualche notajo da eleggersi dal Vescovo medesimo, che ne debbono fare l'estratta, e si soscrive la copia anche dagli Esaminatori Sinodali, che intervennero al medesimo concorso.

(1) Presso Antonelli, *loc. cit. n. 55.*

APPENDICE II.

RACCOLTA DI FORMOLARII

FORMOLARII CHE RISGUARDANO L'ISTALLAZIONE DELLA CURIA.

I. *Deputazione di un Vicario Generale del Vescovo.*

N. Dei, et Apostolicae Sedis gratia, Episcopus N. — *Dilecto Nobis in Christo N. Salutem in Domino.*

Cum *onus Episcopalis* Ministerii tanti sit momenti, ut etiam ipsis Angelicis humeris *formidantur* videatur, operae pretium duximus in administratione Episcopatus N. quem Sanctiss. D. N. Papa nostrae impecilitati superimposuit, *Vicarium idoneum advocare*, qui partem sollicitudinis nostrae in se assumendo pondus, quo ultra vires premimur, allevet. Hinc aciem nostrae mentis in personam tuam dirigentes, *et de fidelitate, probitate, prudentia, scientia, et experientia*, aliisque quibus polles virtutibus plene confisi, Te nostrum Vicarium Generalem, et Officialem ad nostrum beneplacitum in dicto nostro Episcopatu N., in spiritualibus, et temporalibus, *tenore praesentium* facimus constituimus et deputamus, dantes, et concedentes tibi potestatem et mandatum speciale Ecclesias Altaria et Oratoria, edificata et aedificanda, et Divino Cultui deputata, *benedicendi* eaque polluta (*non tamen consecrata*) *reconciliandi*, *a Casibus quibuscumque Nobis reservatis*

absolvendi, et aliis Confessariis ut ab iisdem absolvere possint facultatem delegandi, publicas et solemnes poenitentias injungendi, litteras commendatitias et testimoniales concedendi, dimissorias ad quoscumque ordines dandi, et super interstitiis dispensandi. Nobis tamen a Dioecesi absentibus, Causas matrimoniales cognoscendi, et decidendi, *procurationem visitationis Synodaticum, quartam Funeralem et charitativum subsidium,* ut juris erit exigendi; *Novas Parochias, erigendi, et erectas collapsasque reficiendi, vel in Matrices Ecclesias transferendi, Beneficia erigendi, et resignationes illorum, etiam ex causa permutationis, recipiendi, et ad ea praesentatos instituendi,* ad Curata vacantia concursum indicendi, et eadem digniori conferendi; *OEconomos tempore vacationis instituendi, Coadjutores Rectoribus Parochialium imperitis,* et infirmis dandi, causas omnes ad Forum nostrum tam de jure, quam ex consuetudine spectantes, et pertinentes, *etiam si feudales et haeresis sint,* cognoscendi et decidendi; *edicta nostra exequendi, Censuras fulminandi, ab ordine, Officii administratione, et Beneficiis, prout juris erit, suspendendi, privandi, destituendi, et deponendi inquisitos, excommunicatos, a Canone suspensos, et interdictos a jure, in casibus Nobis permissis absolvendi;* causas criminales cognoscendi, et decidendi; brachium saeculare implorandi, pias voluntates exequendi, *in erectione et fundatione Beneficiorum jura Patronatus Fundatoribus reservandi, in alienationibus bonorum Ecclesiarum et Locorum Piorum, ad formam Sacrorum Canonum, auctoritatem praestandi, et decreta interponendi;* Litteras Monitoriales in forma significantes pro rebus deperditis, seu furto subtractis, juxta formam juris, et Bullam Beati Pii V, concedendi, Ecclesias omnes, Loca pia, *etiam, exempta et Monasteria Monialium visitandi,* Litteras Apostolicas Nobis, seu Vicario nostro directas et dirigendas, aperiendi et *(nisi industria personae eligatur)* exequendi; *Jurisdictionem in Regulares et exemptos, ad formam Sacr. Concil. Trid. Const. Apostolic. et Decret. Sac. Congregat., exercendi,* juramentum ad effectum tantum agendi, et dummodo absolutionem petentes perjuri non sint, relaxandi, Confessarios tum Saeculares, tum Regulares *(non tamen Monialium)* examinandi et ad tempus approbandi et facultatem eis concessam ex causa, revocandi, *voluntatem Puellarum habitum Religionis suscipere, sive profiteri volentium (Nobis impeditis aut absentibus)* explorandi licentias pro ingressu in Clausuram Monialium pro rebus tantum necessariis Officialibus, Artificibus, et Colonis concedendi, Sac. Suppellectilem, aliaque indumenta Ecclesiastica, in quibus Sacra unctio non adhibetur *(quantum ad nos spectat)* benedicendi, unum vel plures Vicarios, Nobis absentibus, in casu alicujus necessitatis cum eadem, vel minori auctoritate, nomine nostro ad tempus substituendi, et caetera exercendi, quae ad officium Vicariatus noscuntur pertinere. Volumus autem quod in Vicarium et Officialem nostrum Generalem

omnes Nobis in Episcopatu, et jurisdictione subiecti Te recognoscant, recipiant et admittant, atque, ut par est, Tibi obediant: Si quis verò inobediens fuerit condigna poena ferietur. In quorum, etc. Datum etc. — N. N. Episcopus N.

Si avverta, che se al Vicario Generale conceder si volesse tutta intiera la giurisdizione senza alcuna restrizione, si aggiunga: *et caetera alia omnia faciendi, gerendi, et exercendi, etiamsi talia forent quae mandatum magis speciale requirerent.*

II. *Deputazione di un Vicario Generale del Capitolo.*

Nos Arcidiaconus, Canonici, et Capitulum Cathedralis Ecclesiae N., Sede Vacante per mortem bon. mem. N. Episcopi — *Admodum Rev.* D. N. *J. U. D., salutem in Domino sempiternam.*

Cum ex Sacrorum Canonum dispositione Cathedralium Ecclesiarum Capitula in locum deficientium Episcoporum *(praesertim si ex humanis eripi contigerit)* subrogentur, eisque in spiritualibus et temporalibus succedant, eorumque munus sit viduatis Ecclesiis ita consulere ut ministrorum solertia atque diligentia, incommoda minime sentiri permittant, ne igitur supradicta Ecclesia, culpa nostra, aliquid detrimenti patiatur, Nos canonicis sanctionibus, et Sac. Concil. Trid. Decretis, ut par est obtemperando, vocatis omnibus, et singulis Canonicis, intra tempus *octo dierum* a praefato Concilio statutum, ad Vicarium qui vices nostras sustinere debeat deputandum, congregatisque his qui *debuerunt*, potuerunt, et voluerunt interesse, habitis Capitulariter *secretisque suffragiis*, sive Votis omnium, seu majoris partis interessentium, et ut permittitur congregatorum; Te Advocatum Rev. D. N. *I. U. D.* supradictum, de cujus probitate scientia et solicitudine plurimum in Domino confidimus, Generalem in spiritualibus et temporalibus *Vicarium*, *et Officialem nostrum* in praedicta Ecclesia Cathedrali Civitate et Dioecesi, tenore praesentium, deputamus, facimus, creamus, et constituimus *pro tempore Sedis Vacantis*, cum omnibus et singulis facultatibus, privilegiis, honoribus, oneribus, *emolumentis*, praeeminentiis, et praerogativis ad hujusmodi munus exercendum debitis, necessariis, et opportunis.

Dantes Tibi *plenam*, et liberam potestatem omnia, et singula exercendi, quae Capitulo, Sede Vacante, in utroque Foro a jure permittuntur, et proinde causas omnes tam civiles, quam criminales, et mixtas, etiam haeresis et matrimoniales, audiendi, *cognoscendi*, terminandi, ac decidendi, cum facultate excommunicationem aliasque Ecclesiasticas Censuras, et poenas, *etiam pro Ecclesiarum immunitate* et libertate tuenda, ferendi et infligendi, *Resignationes Beneficiorum* cum causa, recipiendi, praesentatos ad beneficia Jurispatronatus instituendi, et nova cum reservatione dicti juris dotandi, et erigendi, salvis juribus Episcopalibus. Concur-

sus ad Parochiales vacantes indicendi, et magis dignum ex approbatis praeeligendi, *ac dimissorias* ad Ordines post annum, et super *interstitiis* dispensandi. Nec non ea omnia faciendi, mandandi, et exequendi, quae nos facere, mandare, vel exequi possumus, etiamsi requirerent speciale mandatum (si Vicarius deputatus non esset Doctor, addatur) — *cum Voto tamen Consultoris idonei I. U. D., Tibi bene visi in sententiando et procedendo ad actus quoscumque irretractabiles, et qui consilio videbuntur indigere.*

Praecipimus itaque universo Clero hujus Civitatis et Dioecesis, aliisque hujus Ecclesiae jurisdictioni subjectis, quatenus Te in Vicarium et Officialem nostrum Generalem; ut praemittitur, recipiant, Tibique tamquam tali in omnibus pareant et obediant. Dantes Tibi voces et vices nostras, contradictores et rebelles poenis et Censuris Ecclesiasticis compescendi. In quorum fidem, praesentes scribi jussimus per infrascriptum nostrae Curiae Notarium, et manu propria subscripsimus, sigilloque Capituli jussimus muniri. Datum etc.

III. *Deputazione di un Vicario foraneo.*

N. Dei, et Apostolicae Sedis gratia Episcopus N. *Dilecto* N. *etc.*

Omnibus nostrae jurisdictioni subjectis pro administratione justitiae providere cupientes, et ne pro rebus levibus, praesertim in Civilibus, *extra locum domicilii*, *lites sustinere cogantur*: Te, de cujus probitate et idoneitate plurimum in Domino confidimus, in nostrum Vicarium Foraneum, ab beneplacitum nostrum, loci N. nostrae Dioecesis, facimus, constituimus et deputamus. Dantes tibi facultatem causas Civiles *usque ad summam scutorum* ...., et non ultra audiendi, cognoscendi et terminandi; *in Criminalibus vero levibus*, Testes examinandi, Processum informativum conficiendi, et ad nostrum Vicarium Generalem transmittendi: aliaque negotia ad jurisdictionem, et Tribunal Episcopale spectantia audiendi, et postea Nobis referendi; et alia faciendi, quae Vicarii Foranei dicti loci pro tempore facere *consuevere*, cum omnibus *honoribus*, oneribus et emolumentis solitis et consuetis, mandantes omnibus ad quos spectat ut Te in talem recognoscant, Tibique obediant sub poenis arbitrio nostro infligendis. Datum etc.

IV. *Deputazione di un Cancelliere.*

N. Episcopus N. — *Dilecto etc.*

Cum de idoneo Cancellario *providere cupiamus*, qui Nobis et Tribunali nostro inserviat, et quae in illo agenda sunt diligenter adimpleat, et scripturas librosque ad nostram Cancellariam spectantes fideliter *custodiat*, erga personam tuam mentis aciem di-

reximus, cujus vitae honestas, *morum probitas*, fides, diligentia, habilitas, aliaeque qualitates apud Nos multiplici commendantur testimonio. Quapropter, illarum intuitu, tenore praesentium auctoritate nostra ordinaria, et omni alio meliori modo quo possumus, Te in nostrum Cancellarium eligimus et deputamus, cum facultate universa et singula agendi et faciendi tam in voce, quam in scriptis, quae gerere et facere possunt et debent Cancellarii Episcopales: Ita ut tuis scripturis *tam publicis quam privatis*; durante officio, omnis fides in judicio et extra adhibeatur. Ac insuper cum omnibus et singulis *exemptionibus*, privilegiis, honoribus et *emolumentis* quibus tam de jure, quam de consuetudine, nostri Cancellarii uti, frui, potiri, et gaudere solent et debent: Mandantes omnibus nostrae jurisdictioni subjectis, caeterisque ad quos pertinet, ut Te in talem *agnoscant et recipiant*, sub poenis nostro arbitrio pro modo culpae infligendis. Praesentibus ad nostrum beneplacitum valituris. In quorum etc. Datum etc.

V. *Deputazione di un Avvocato fiscale.*

N. Episcopus N. — *Dilecto N. I. U. D. salutem.*

Ut Causae, quas in nostro Tribunali cognosci contigerit, debita cum maturitate discutiantur, et jura nostri Fisci, mensaeque tueantur, Advocatum Fiscalem providere cupientes, in tua integritate, *scientia*, et rerum agendarum experientia plurimum in Domino confisi, Te ad hoc munus eligimus et deputamus, cum omnibus honoribus *praerogativis*, *privilegiis et emolumentis*, tam de jure, quam de consuetudine, exigi solitis: Mandantes omnibus et singulis nostrae jurisdictioni subjectis ut Te in talem habeant et recognoscant, et ubi opus fuerit faveant et assistant. In quorum etc. Datum etc.

VI. *Deputazione di un Procuratore fiscale.*

N. Episcopus N. — *Dilecto N. etc.*

Idoneitatis, probitatis, et experientiae merita quibus Te ornatum dignoscimus. Nos inducunt ut operam tuam libenter adhibeamus, sperantes ea quae Tibi mandabuntur et alia quae *tuo muneri injuncta sunt*, omni fide et solertia exequeris. Te igitur Procuratorem Fiscalem nostrae Curiae, *ad beneplacitum nostrum*, honoribus oneribus, exemptionibus, *privilegiis*, et emolumentis solitis et consuetis constituimus et deputamus, mantantes omnibus nostrae jurisdictioni subjectis, caeterisque ad quos spectat, ut te in Officialem nostrum Episcopalem agnoscant, et quoties opus fuerit Tibi assistant. In quorum etc. Datum etc.

VII. *Deputazione di un Avvocato de' Poveri.*

N. Episcopus N. — *Dilecto N.*

Ut pauperibus, Viduis, Pupillis, alisque *miserabilibus* personis, quae sibi de Advocato providere non possunt, *consulamus*, inspecta tua probitate, *doctrina* et pietate, qua erga destitutos humano auxilio polles, Te Advocatum earumdem personarum, aliorumque egenorum huius Civitatis et Dioecesis constituimus ac deputamus, ad hoc ut, misericordiae viscera induitus, *causas ad Forum nostrum* spectantes pro iisdem suscipias et *gratis defendas*, a Deo munerum Datore pro opere tam grato mercedem plenam recepturum: Cum omnibus *Privilegiis* et exemptionibus tam de jure, quam de consuetudine debitis. In quorum etc. Datum etc.

FORMOLARII

CHE RISGUARDANO LA MATERIA BENEFICIALE.

I. *Erezione in titolo Ecclesiastico di un beneficio di giuspadronato.*

N. Episcopus N.

Attenta comparitione et instantia coram Nobis facta per N., qui, ob magnam devotionem quam erga S. N. gessit et gerit, *dotare statuit illius Altare* et Cappellam ab eodem erectam in Ecclesia N., loci N., annuo redditu sive censu scutorum .... super bonis stabilibus videlicet, ... prout latius ex instrumento dotationis confecto manu Notarii publici N. sub die ..... in nostra Cancellaria in forma authentica exhibito apparet, cum reservatione Jurispatronatus praesentandi Rectorem et Rectores seu Cappellanos dictae Cappellae quoties contigerit per ipsum comparentem suosque haeredes, Nos propterea considerantes quod in iis quae ad Divini Cultus augmentum tendunt favorabiles esse debemus, dictam Cappellam, seu Altare, sub invocatione S. N., in Ecclesia N., ordinaria auctoritate, et omni alio meliori modo causa et forma Nobis de jure permissis, in perpetuum Beneficium Ecclesiasticum erigimus et erectum esse volumus et declaramus, et bona praedicta *propria dicti Oratoris pro dote et loco dotis* illi sic erecto assignamus, appropriamus et applicamus. Nec non praefato N., ejusque haeredibus, Juspatronatus et *praesentandi Rectorem*, et Cappellanum, Rectores et Cappellanos toties quoties casus vacationis occurrat, concedimus, et reservamus, *instituendum* tamen et confirmandum, instituendos et confirmandos per Nos, et Episcopos Successores, cum obligatione Rectoris intra legittima tempora praesentandi, celebrandi, seu celebrare faciendi .... Missas in qualibet hebdomada pro salute Animae ... et ita salvis juribus Episcopalibus, *erigimus* et reservamus omni, etc. In quorum fi-

dem, has praesentes litteras, et erectionis Decretum à Nobis subscriptum expediri, et in Cancellaria nostra, una cum dicto instrumento dotationis, registrari, et servari mandamus. Datum, etc.

II. *Collazione di una Chiesa Parrocchiale di giuspadronato.*

N. Episcopus N. — *Dilecto N.*

Universis et singulis has praesentes nostras litteras inspecturis, visuris et audituris notum facimus, atque testamur, quod vacante Parrocchiali Ecclesia S. N. loci N. hujus nostrae Dioecesis per obitum N., illius dum viveret ultimi et immediati Possessoris, quae de Jurepatronatus infrascripti patroni Laici existit, comparuisti coram Nobis in nostra Curia N. et asserens Te fuisse praesentatum a Patrono dictae Parochie et Juspatronatus in ea habente et existente in pacifica possessione, seu quasi presentandi Rectorem toties quoties casus vacationis occurrerit, petens a Nobis ordinario jure institui et confirmari in Rectorem dictae Parochialis, cum ejus honoribus et oneribus solitis et consuetis, et volentes in praemissis mature procedure, generale Edictum ad tui instantiam expediri et ad valvas Ecclesiae nostrae Cathedralis et dictae Parochialis affigi legi et dimitti jussimus, per quod citari et moneri fecimus omnes et singulas personas sua quomodolibet interesse putantes, quatenus infra certum terminum competentem in eodem Edicto praefixum comparere debuissent coram Nobis, et in dicta nostra Curia ad opponendum et allegandum quidquid voluissent tam contra personam tuam praesentatam quam praesentantem, quare dicta institutio fieri non debuisset. Quo edicto affixo, et postmodum elevato, accusatisque contumaciis, cum nihil esset oppositum, et quia ex juribus productis in nostra Curia clare constat de vacatione, et praesentatione *tempore habili facta*, et quod N. praesentans fuit et est verus ejusdem Parochialis Patronus, et existere in pacifica possessione, seu quasi Juspatronatus et praesentandi Rectorem: Idcirco Te R. *N. praesentatum* per Examinatores in *Synodo Dioecesana* deputatos examinatum et approbatum, tamquam habilem, idoneum, et sufficientem, instituendum et confirmandum duximus, prout tenore praesentium instituimus et confirmamus, de illaque coram Nobis flexis genibus humiliter constitutum et acceptantem per Bireti capiti tuo impositionem, investivimus et investimus.

Quo circa, omnibus Notariis publicis et personis Ecclesiasticis Civitatis et Dioecesis nostrae per praesentes mandamus et committimus, ut cum pro parte tua fuerint requisiti, per eorum aliquis requisitus (emissa per Te prius coram Vicario nostro Generali Professione fidei) ad ipsam parochialem Ecclesiam dicti loci N. accedant, Teque, vel Procuratorem tuum, in corporalem, realem, et actualem possessionem praedictae Parochialis Ecclesiae, ac omnium illi annexorum, et pertinentium inducant aucto-

ritate nostra et inductum defendant, amoto exinde quolibet illicito detentore, quem Nos harum serie amovemus, et denunciamus amotum, ac de fructibus, redditibus, proventibus et obventionibus universis. Tibi faciant debito tempore responderi. *(Si contingat eum, cui de Beneficio providetur, aliud incompatibile obtinere, tunc additur).* Volumus autem, ac praesentium tenore declaramus, per hujusmodi Parochialis pacificam possessionem, alteram Parochialem Ecclesiam loci N. (vel Praebendam Canonicalem) *quam obtines*, eo ipso vacare. In quorum, etc.

III. *Collazione di una Chiesa Parrocchiale per concorso.*

N. Episcopus N. — *Dilecto etc.*

Inter caetera, quae pro Pastoralis officii debito prestare cupimus, illud praecipue cordi est, ut Parrochialibus Ecclesiis, quibus de Rectoribus providendum est, tales praeficiamus qui ministerio Curae Animarum, quod omnium gravissimum est, laudabiliter satisfaciant. Vacante igitur nuper de mense N. proxime praeterito Parochiali Ecclesia sub invocationes S. N. Oppidi N. hujus nostrae Dioecesis, per obitum N. illius, dum viveret, ultimi possessoris, fuerunt per Curiam nostram, mediante publico Edicto, juxta formam et praescriptum Sac. Concil. Trid. et Constitutionis B. Pii V., vocati omnes de sic vacante Ecclesia provideri cupientes, quatenus intra terminum decem dierum comparerent in eadem Curia ad faciendum describi, et adnotari nomina ipsorum, et cum in eodem termino plures comparuissent, tandem iisdem legitime vocatis sub die...., coram Nobis, rigoroso praevio examine, per tres Examinatores synodales facta fuit experientia de scientia, et sufficientia singulorum descriptorum, oppositorum, ac demum servatis de jure servandis, fuisti per dictos tres Examinatores repertus habitus et exsistimatus idoneus vita, moribus, aetate, et scientia, *et aliis a jure requisitis* praeditus, et ut talis ad dictam Parochialem Ecclesiam, ejusque Curam per te ipsum regendam ab eisdem Nobis renunciatus fuisti, et successive a Nobis magis idoneus reputatus, et judicatus: Nos igitur eidem Ecclesiae, ac Animabus illi subditis de Rectore providere volentes, Tibi quem prae ceteris digniorem delegimus, eamdem Parochialem cum illi adnexis, ac omnibus juribus, et pertinentiis suis universis, *conferimus*, et assignamus, de illaque Te coram Nobis flexis genibus constitutum, et acceptantem, per Bireti capiti tuo impositionem investimus: Quo circa etc.

IV. *Collazione di un Canonicato di Cattedrale vacato* per obitum.

N. Episcopus N. — *Dilecto etc. I. U. D. N., familiari nostro Clerico loci N. etc.*

Grata familiaritatis obsequia, quae Nobis hactenus impendisti, et adhuc solicitis studiis impendere non desistis: Necnon litterarum scientia, vitae, ac morum honestas, aliaque laudabilia probitatis, et virtutum merita, quibus personam tuam juvari percipimus, Nos inducunt, ut Tibi reddamur ad gratias liberales. Cum itaque Canonicatus, et Praebenda nostrae Cathedralis Ecclesiae N. quorum collatio, provisio, et omnimoda dispositio ad Nos *hac vice* spectare dignoscuntur: et quos quondam N. qui extra Romanam Curiam de mense N. diem clausit extremum, possidebat, vacaverint, et vacent ad praesens, Nos volentes Tibi praemissorum obsequiorum, et idoneitatis intuitu gratiam facere specialem, Canonicatum, et Praebendam praedictos, sicut praemittitur, vacantes, cum plenitudine juris Canonici, ac omnibus suis fructibus, proventibus, juribus, et pertinentiis universis, Tibi auctoritate ordinaria, tenore praesentium conferimus, et de eisdem providemus: Teque coram Nobis personaliter constitutum per annuli traditionem, et Bireti capiti tuo impositionem investimus, et in realem, corporalem, et actualem possessionem auctoritate nostra per N., cui vices nostras committimus, immitti mandamus: Amoto quolibet alio illicito detentore, recepto prius per Nos, et per Te praestito ad Sancta Dei Evangelia corporali juramento, quod Nobis, et Successoribus nostris Episcopis obediens eris, et fidelis, et Sanctae Matri Ecclesiae, Eisdemque Canonicatui, et Praebendae, ac ipsi Ecclesiae Cathedrali secundum ipsius *statuta laudabiles consuetudines*, et ordinationes deservies, et deservire facies in Divinis; juraque et libertates praedictorum manutenebis, et pro posse defendes, nihilque quod ad dictum Canonicatum et Praebendam pertinet alienabis, sed alienata, et distracta ad jus et proprietatem eorumdem reduces, et pro juribus reduci procurabis. Quo circa mandamus omnibus Dignitatibus, et Canonicis Rever. Capituli, ut Te in fratem, et Concanonicum recipiant, et Stallum in Choro, locumque, et vocem in Capitulo tradant, et assignent, Teque in talem habeant, tractent, et portionem de redditibus universis faciant, prout habent alii Canonici, responderi; emissa tamen prius *per Te ipsum* professione fidei coram Nobis, aut Vicario nostro Generali, et postea coram Capitulo. Et ita conferimus, providemus, et assignamus, ac exequi mandamus omni etc. Datum etc.

V. *Collazione di un Canonicato o di una Parrocchia in vigore di provvista della Santa Sede.*

N. Episcopus N. — *Dilecto etc.*

Cum per Te nobis praesentatae fuerint litterae Apostolicae Sanctissimi in Christo Patris, et D. N. N. N. Divina Providentia Papae . . . . in pergamena scriptae cum plumbo pendenti, cordula canapis more Romanae Curiae, quas Nos, qua decet reverentia, recepimus, tenoris sequentis videlicet (*et hic inseratur tenor Bullae*), et successive Nobis instantiam feceris, ut ad ipsarum litterarum executionem procederemus: Nos volentes mandata Apostolica exequi juxta formam in dictis litteris praescriptam, de expositis, et contentis in eis debitam capi mandavimus informationem, qua diligenter capta, et *constito Nobis* legitime ex actis narrata Sanctissimo Domino Nostro esse vera, et verificata, Teque *esse habilem, et idoneum* ad dictum Canonicatum, et Praebendam, prout idoneus et dignus repertus fuisti a nostris Examinatoribus (*si Beneficium esset cum Cura Animarum, et provisio expedita cum clausula in forma dignum, dicatur* — Prout idoneus, et dignus repertus fuisti a *nostris Examinatoribus Synodalibus*) proinde dictum Canonicatum cum Praebenda, ut supra vacantes, tenore praesentium, Auctoritate Apostolica, qua in his fungimur, cum omnibus suis fructibus, proventibus, emolumentis, et distributionibus, ac adnexis Tibi conferimus, et assignamus, amoto quolibet alio illicito detentore; quem amotum esse praedicta Apostolica auctoritate per praesentes decernimus, recepto, et per Te praestito corporali juramento etc. (*et sequentia, ut in formula praecedendi*). In quorum etc. Datum etc.

VI. *Collazione di un Canonicato o di una prebenda di Chiesa Collegiata.*

N. Episcopus N. — *Dilecto etc.*

Cum, sicut accepimus, Canonicatus, et Praebenda in Collegiata Ecclesia N., loci N. hujus nostrae Dioecesis, quos Rev. Canonicus N. illorum ultimus Possessor obtinebat, per obitum ejusdem de mense N. vacaverint, et vacent ad praesens, ne Divinus Cultus in dicta Collegiata Ecclesia detrimentum patiatur, eidem de idoneo Canonico providere volentes, Tibi, cujus vita, et morum probitas, ac virtutum merita, quae Nobis ipsis nota sunt, et aliorum fide dignorum commendantur testimonio, praedictos Canonicatum, et Praebendam, praemisso, sive alio quovis modo vacantes, cum illis forsan adnexis, et omnibus juribus, *honoribus* oneribus, et pertinentiis suis universis, auctoritate nostra ordinaria, ac omni alio meliori modo, jure, et forma, quibus melius possu-

mus, conferimus, et assignamus, de illisque coram Nobis flexis genibus humiliter constitutum, et acceptantem per Bireti tuo capiti impositionem, cum juris Canonici plenitudine investimus, recepto prius a Te etc. Quo circa etc. *(et sequentia, ut in formulis praecedentibus, praetermissa obligatione emittendi professionem fidei, ad quam non tenetur Canonicus Collegiatae)*. Datum etc.

VII. *Collazione di un beneficio spettante al Capitolo.*

Universis etc. Nos N. N. et N. N. Dignitates, Canonici, et Capitulum Ecclesiae Cathedralis N. — *Salutem in eo, qui vivit et regnat.*

Cum beneficium, seu Cappellania perpetua ad altare N. erectum, cujus collatio, provisio, et omnimoda dispositio ad Capitulum nostrum quoties vacat pertinet pleno jure, quod seu quam N. dum viveret obtinebat, per illius obitum de mense N. sequutum, vacaverit, et vacare noscatur ad praesens, Nos volentes dilectum nostrum Clericum N., *in aetate legitima* constitutum, apud Nos de litterarum scientia, vitae, ac morum honestate, aliisque virtutum meritis multipliciter commendatum, horum intuitu favore prosequi gratioso, Beneficium, seu Cappellaniam sic vacantem, cum omnibus juribus, honoribus, oneribus, ac pertinentiis suis praefato N. auctoritate nostra, *et omni alio meliori jure*, quo possumus, tenore praesentium conferimus, assignamus, ac providemus: Ipsumque Clericum N. in corporalem, realem, et actualem possessionem, seu quasi dicti Beneficii, seu Cappellaniae, juriumque, et pertinentium praedictorum poni, et induci mandamus, ac ponimus, et inducimus per Praesentes; cum jam receperimus ab eodem in forma solita, et consueta juramentum praestari solitum. In quorum omnium testimonium, praesentes expediri, et sigillo Capituli per nostrum Secretarium muniri jussimus hac die, etc.

VIII. *Collazione di un beneficio semplice per rinuncia, o per morte del beneficiato.*

N. Episcopus N. — *Dilecto etc.*

Litterarum, scientia vitae, morum honestas, aliaque probitatis, et virtutum merita quibus fide digno commendaris testimonio, Nos inducunt, ut Tibi ad gratias reddamur liberales. Cum itaque Beneficium simplex S. N., erectum in Ecclesia N. huius nostrae Dioecesis, quod nuper N. illius ultimus, et immediatus possessor obtinebat, *per liberam resignationem* d. N., ad praescriptam formam Constitutionis B. Pii V. in manibus nostris sponte factam, et per Nos admissam vacare noscatur; Nos meritorum tuorum intuitu, et qui idoneus repertus fuisti; praefatum Beneficium Tibi conferimus, et assignamus, ac de eodem providemus.

Teque coram Nobis personaliter constitutum in corporalem, et realem possessionem, seu quasi, juriumque, et pertinentium illius per annuli nostri in manibus tuis traditionem et immissionem, inducimus, et de eo investimus, recepto per Nos, et a Te praestito juramento etc.

IX. *Editto per il concorso alla Parrocchia vacante.*

Vacante Parochiali Ecclesia S. N., Terrae N., nostrae N. Dioecesis per obitum Rev. N. ultimi, et immediati ipsius Ecclesiae Rectoris, vel Archipresbyteri, etc., cupientes eidem de idoneo providere Rectore, juxta Sacr. Conc. Trid. decreta pro viribus, Deo adjuvante, exequi tenore praesentis publici nostri edicti requirimus, et monemus primo, secundo, tertio, et peremptorie omnes, et singulos Presbyteros, et Clericos volentes ad examen per concursum faciendum se presentare, ac omnes volentes Clericos ad id aptos nominare, quatenus infra decem dies proxime futuros a die affixionis praesentis edicti computandos debeant in actis Cancellarii infrascripti nostrae Curiae describi facere eorum nomina, cognomina, aetatem, et patriam, ut de eorum natalibus, vita, et moribus, ac aliis rebus ad vacantem Ecclesiam gubernandam, opportunis, juxta Sacra Conc. Trid. decreta inquiri, et transacto constituto tempore examinari possint coram nobis, vel nostro Generali Vicario, et Examinatoribus in Synodo Dioecesana deputatis, ut ex eis, quos confecto examine, aetate, doctrina, prudentia, aliisque requisitis ad Curae animarum, bene, recteque gerendae rationem, opportunis, idoneos esse compertum erit, nosque caeteris idoneum cernimus, illum Ecclesiae vacantis Rectorem, Parochum, sive Archipresbyterum eligamus, ac praeficiamus; hortamur propterea Rev. Clerum, et Populum dictae Terrae, ut supplicibus religiosis precibus pro optima Rectoris electione Deum exorent, et ut omnibus innotescant, mandamus praesens edictum legi et publicari inter missarum sollemnia frequenti populo, et in Valvis Cathedralis Ecclesiae affigi, et ipsius consimile in Valvis Vacantis Ecclesiae, ac postmodum cum relatione affixionis, et refixionis, ad nos remitti. Datum die, etc.

X. *Approvazione fatta dagli Esaminatori.*

Nos infrascripti Examinatores in Dioecesana Synodo deputati fidem facimus, et attestamur, qualiter in concursu habito coram Illustriss., et Reverendiss. Domino Episcopo, ejusque Dom. Generali Vicario, Archipresbyteratus Terrae *N.* hujus *N.* Dioecesis fuerunt per nos examinati Rev. D. *N. N.* D. *N. N.* et D. *N. N.* dictae Terrae super nonnullis capitibus descriptis, et licet omnes reperti sint idonei, tamen ex nonnullis caussis, ut in actis, etc. animum nostrum legitime moventibus, approbamus ad idem Ar-

chipresbyteratus officium N. N. N. N. dictae Terrae: in quorum fidem has praesentes nostras propria manu subscriptas fieri fecimus manu infrascripti ordinarii Curiae Episcopalis Cancellarii. Datum ..... die etc.

XI. *Lettere testimoniali a pro dell' esaminato nel concorso per ottenere le bolle da Roma.*

Omnibus et singulis, ad quos, etc., et praecise Eminentissimo, et Reverendiss. Domino SS. Domini nostri N. N. Papae ..... Prodatario fidem facimus, atque testamur, qualiter vacante Parochia, seu Archipresbyteratu Ecclesiae *S. N.*, Terrae *N.* hujus nostrae N. Dioecesis, per obitum q. Rev. *N.* ultimi, et immediati dictae Parochialis Ecclesiae Rectoris Archipresbyteri, qui de mense *N.* suum diem clausit extremum, cujus collatio spectat ad Sanctam Sedem Apostolicam: propositis publicis edictis, et facto concursu ad praescriptum decretorum Sacr. Conc. Trid., et constitutionis S. Pii V., felicis recordationis, coram trib. Rev. Examinatoribus Synodalibus, in eo tantummodo comparuerunt R. R. N. N. dictae Terrae N. qui diligenter coram nobis examinati fuerunt ambo circa scientiam approbati; sed a nobis, et ab eisdem Examinatoribus Synodalibus fuit R. N. magis idoneus denunciatus, capta informatione de aetate, vita, et moribus ejusdem R. N., caeterisque juxta praescripti Sac. Conc. Trident. decreta, et Apostolicas Constitutiones, ad curam animarum administrandam necessariis requisitis, et diligenter visis, et consideratis omnibus, ipsum R. N. magis idoneum, et habilem ad Parochialem Ecclesiam, ejusque Archipresbyteratum, et ad curam animarum adnexam, obtinendam; et administrandam denunciamus, declaramus, et approbamus: In quorum fidem has praesentes attestationis litteras manu infrascripti, et nostri ordinarii Cancellarii fieri fecimus, etc.

XII. *Approvazione senza concorso.*

Universis, et singulis has praesentes litteras inspecturis, etc. et signanter Em. ac Rev. Domino Cardinali Sanctiss. Domini nostri Prodatario notum facimus, atque testamur N. de N. Presbyterum ex loco N. Dioecesis, in aetate annorum .... constitutum, bonisque moribus, vitae probitate, doctrina, fama, et conditione praeditum esse, et insignitum, prout nos experti sumus et eundem non esse inquisitum, nec contumacem, aut suspensum, interdictum, excommunicatum, neque ab aliquo alio Canonico impedimento, vel censurarum vinculo innodatum, et proinde habilem, et idoneum satis cognitum commendabilem, maximeque dignum ad obtinendum, et consequendum quodcumque beneficium Ecclesiasticum cum cura et sine cura animarum, etiam dignita-

Digitized by Google

tem, et Canonicatum in Cathedralibus, prout nobis plene constat; in quorum fidem has presentes nostra propria manu subscriptas, nostrique soliti et consueti sigilli impressione munitas, fieri fecimus per infrascriptum nostrum Secretarium, ac dedimus N. N. ex aedibus nostris, etc.

XIII. *Sentenza in contraddittorio, giudizio tra due presentati ad un beneficio.*

In Dei nomine Amen.

Nos N., U. J. D. Vicarius Gen. N. N. etc. In Caussa in nostra Curia vertente inter Josephum N. pretensum patronum simplicis beneficii N. N. ex una, et Clericum Lucam N. Rectorem et beneficiatum ejusdem beneficii ex altera, visa praesentatione facta per Fabritium N., Patronum dicti beneficii in personam supradicti Clerici Lucae: Visis actis desuper legitime factis; Visa institutione sequuta, et bullis in ejus personam legitime expeditis, ac possessione capta; Visa praesentatione facta per supradictum Josephum N.; viso edicto expedito, contumacils incusatis, ac termino dato; visis deniq. videndis, et consideratis de jure considerandis, ex quo supradictus Joseph nihil in sui favorem produxit, nec probavit, per hanc nostram diffinitivam sententiam, quam pro Tribunali sedente facimus, in his scriptis dicimus, promulgamus et diffinitive sententiamus supradictam praesentationem, institutionem, bullas in ejus personam expeditas, ac sententiam desuper latam, fore, et esse confirmandam, et approbandas, prout praesenti nostro diffinitivo decreto confirmamus, et approbamus dictumq. Clericum Lucam fore, et esse manutenendum in sua vera, reali, et pacifica possessione dicti beneficii, prout manuteneri, et defendi decernimus, salvis tamen Juribus ad beneficium haeredum, si qui sunt, Faustinae N. in futuris praesentationibus, dum casus vacationis occurrerit, et ita dicimus, et diffinitive sententiamus, isto, et omni meliori modo. — N. Vicario Gen.

Lectum latum sub die 30 mensis Maii 1698. N. N., Curia sedente, etc. praesentibus N. et aliis pro testibus, etc. — N. Canc.

Eodem die, quo supra, Clericus N. Cursor Episcopalis Curiae N. retulit mihi Josepho N. personaliter modo, et forma sibi commissis, notificasse suprad. decretum, et ita etc. — N. Canc.

XIV. *Rinunzia alla Chiesa Parrocchiale.*

In curia Episcopali N. comparuit *personaliter* et dixit, ac exposuit se esse senio confectum, et sibi etiam *ex aliis rationabilibus causis*, arduum esse Curae Animarum sedulo incumbere, et ob dictam suam aetatem ea ad quae tenetur diligenter adimplere non posse, ideoque libere, ac sponte, ac omni etc. Parochialem Ecclesiam N. loci N., cum omnibus, et singulis suis juribus, perti-

nentiis, honoribus, et oneribus, universis resignavit, et renunciavit, expresseque renunciat, atque resignat in manibus Illustrissimi, et Reverendissimi D. N. Episcopi: Et quia aliunde habet, unde vivere possit, *et comode sustentari*, petit resignationem hanc recipi, et admitti, asserens in praesenti resignatione non intervenisse, neque intervenire, aliquam fraudem, dolum, nec *Simoniae labem*.

Ita dimitto, renuncio, resigno, ac insto. Ego N. Parochus N. Ecclesiae N.

Quibus, illustrissimus, et Reverendiss. D. N. Episcopus, visis etc. ac constito per fidem aetatis exhibitam, ac aliis juribus de veritate expositorum, resignationem, et renunciationem supra factam admisit, et acceptavit, recepto prius a R. N. Resignante juramento ad Sancta Dei Evangelia corporaliter tacta, quod in hac resignatione non interveniat fraus, dolus, seu alia illicita pactio, aut Simoniae labes, et publicari mandavit. Praesentibus N. et N. Testibus, etc. Datum hac die etc. — *N. Cancell. Episc.*

XV. *Pubblicazione della rinunzia.*

N. Episcopus N.

Universis etc. Noveritis, quod Rev. Presbyter, et Rector Eccles. N. loci N. hujus nostrae Dioecesis Ecclesiam ipsam, quam obtinebat, *ex certis rationabilibus causis*, animum suum moventibus, et praecipue, *quia senio confectus*, et corpus impedire non poterat, nec potest muneri suo satisfacere, et Animarum Curae incumbere, habens aliunde, quo in vita possit *commode sustentari*, prout Nobis legittime constitit, cum omnibus juribus et pertinentiis suis in manibus nostris sponte, et libere juxta formam Constitutionis Sanctae Mem. Pii V. *scripto renunciavit:* Et nos resignationem per eum factam admisimus *tempore debito*, et denuo per praesentes admittimus: *recepto per Nos* prius ab eodem N. Resignante corporali juramento, quod in resignatione hujusmodi non intervenit dolus, nec fraus, nec *Simoniae labes*. Ideo vobis omnibus notificamus. Ut si quis etc. Datum etc.

FORMOLARII

CHE RISGUARDANO L' AMMINISTRAZIONE DE' SACRAMENTI.

I. *Fede di Battesimo.*

Universis, et singulis has praesentes literas inspecturis, visuris, lecturis, pariterque audituris notum facio, atque testor Ego infrascriptus Archipresbyter, et Parochus Parochialis Ecclesiae sub tit. N. S. Terrae N. Dioecesis, qualiter, perquisito libro, in quo annotantur Baptizati ejusdem Parochialis Ecclesiae, inveni hanc particulam in fol. T. v. 3. A dì T. del mese T. dell' anno T.

Digitized by Google

Antonio figlio di etc. *Ovvero*: Die 4 mensis T. anno T. si scriverà dello stesso modo, e forma, come sta scritto al libro, e poi siegue v. 3.

In cujus veritatis testimonium has praesentes feci, atque subscripsi, solitoque sigillo, quo utor roboravi. Data in Terra T. die .... mense .... anno T.

II. *Assoluzione sul debito Matrimoniale.*

Misereatur, etc. Indulgentiam, etc. Dominus noster Jesus Christus te absolvat, et ego auctoritate, qua fungor, dispenso tecum super debito matrimoniali, quo te privasti, ex eo quod cognovisti consanguineam uxoris, *vel* consanguineum viri tui, et restituto te juri petendi debitum ab uxore, *vel* viro tuo, concedens tibi ut possis post hanc absque peccato id petere. In nomine Patris, etc.

III. *Cedolone contro chi non adempie al precetto Pasquale nelle Diocesi in cui è in uso.*

Declarantur Interdicti ab ingressu Ecclesiae, et privati Ecclesiastica sepoltura in eventum mortis decedentes absque manifestis poenitentiae signis, juxta *Sacri Lateranensis Concilii Decretum in c. Omnis utriusque sexus.* Omnes, ac singuli utriusque sexus, qui in Paschate Resurrectionis proxime praeterito Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum non sumpserint juxta praeceptum Sanctae Matris Ecclesiae.

IV. *Approvazione per le confessioni.*

N. Dei etc. Episcopus N.

Dilecto Nobis in Christo N. salutem in Domino sempiternam.

Cupientes Nos in quantum possumus saluberrimi Sacramenti Poenitentiae administrationem in nostra Dioecesi, ea qua majori potest doctrinae sufficientia, ac morum integritate exerceri, cum Te hisce dotibus ornatum non immerito censeamus, et per Nos, ac nostros Examinatores examinatum, satis capacem, idoneumque reperimus, idcirco ad tantum administrandum Sacramentum, tenore praesentium, Te approbamus, omniumque Poenitentium, in nostra Dioecesi confessiones audiendi, eosque Sacramentaliter absolvendi, praeterquam a casibus Sanctae Sedi, ac Nobis reservatis (excepto mortis articulo) opportunam, et ad .... *duraturam* concedimus facultatem; excipimus tamen Sanctimoniales. Praecipimus quoque, ut absque *Parochorum licentia*, aliorumve *Superiorum*, in quorum Ecclesiis volueris confessiones excipere, id efficere non debeas. Tibique insuper injugimus, ut quotiescumque aegrotantium confessiones audieris, quamprimum ea de re *eorum Parochum certiorem* reddas sub poena *privationis facultatis* hoc

amministrandi Sacramentum, ipso facto incurrenda : Sub eademque poena Mulierum non infirmarum, puerorumque decimumsextum annum non attingentium confessiones audire extra *Sedem confessionalem*, *et non interposita Crate* Tibi omnino vetamus. Denique Te in Domino enixe hortamur, ut ea qua decet modestia, ac puritate conscientiae, ad tale Sacramentum ministrandum *in Ecclesia* superpelliceo, et stola indutum accedas, et quae per Sacros Canones, et Constitutiones Summorum Pontificum, et in specie per Bullam Gregor. XV *Contra sollicitantes*, atque per nostras Synodales Constitutiones, *vel per Sacrae Poenitentiariae de Urbe litteras* ordinata, et commissa sunt, et erunt, attente legas, perpendas, et fideliter exequaris ; ne Divinae ultionis contra Te fulmina provoces, et ne ex hoc Divino pietatis fonte a quo tot animarum salus emanat, tibimetipsi mortis aeternae venenum haurias, caeterisque propines. In quorum etc. Datum etc. — N. Episcopus N. — Logo ✠ Sigilli — *N. Cancellarius Episcopalis.*

V. Requisiti per colui che deve ascendere alla prima Tonsura.

1.° L'attestazione delle tre denuncie, e pubblicazioni fatte in Chiesa.

2.° Fede del Battesimo, acciocchè costi dell'età, che abbia compito li sette anni.

3.° La fede della Confirmazione, e se non sarà Confirmato, deve dire, *est confirmandus.*

4.° Fede del matrimonio del Padre, e della Madre, acciocchè costi esser di legittimo matrimonio nato, ovvero, che si sia dispensato all'illegittimità, e non ritrovandosi notato il matrimonio nel libro Parrocchiale, si devono con speciale interrogatorio esaminare li testimoni, *ut infra*, e per testificare questo fra gli altri si potrà ammettere il proprio Padre, e la Madre, come avverte nel *Sinodo di Capaccio il Vescovo, e poi Cardinale Branaccio fol. 22.*

5.° Fede della Corte laicale dove abitano, e dove sono nati, ed anche della Regia Provinciale Udienza, come non sono inquisiti, nè contumaci, se però l'ordinando sarà di anni 14, perchè se è minore non bisogna.

6.° Esaminare non meno di due, o tre testimonî, che sappiano essere di legittimo matrimonio nato, e depongano sopra la Vita, Costumi, e Conversazione ; e che non sia unico, e che non abbia altri fratelli Clerici, e che abbia il suo Patrimonio, o che abbia ferma speranza di averlo, quando sarà promosso al Suddiaconato.

7.° La fede del Maestro di scuola, che attende continuamente alla scuola, ed è di buona vita, e costumi, e frequenta la Dottrina Cristiana.

8.° In alcune Diocesi i Vescovi vogliono anco la fede di aver

fatto gli esercizî spirituali, secondo la lettera della Sagra Congregazione di ordine di *Innoc. XI* a *9 ottobre 1682* registrata al *Sinodo Napolitano* del zelante, e vigilantissimo *Card. Cantelmi fol. 217.*

Dissi in alcune Diocesi, non in tutte, perchè detta lettera parla solo degli Ordinandi di ordini minori, e sacri, non di prima tonsura; e però alcuni Vescovi vogliono che anco nella prima tonsura si facciano detti esercizî spirituali.

Ma gli altri sette requisiti, *ut supra*, si richiedono dal *Conc. Trid. sess. 23 de reform. c. 4. et 7.* e per *Decr. della Sacr. Congreg. de' Card. de' 10 Luglio 1623.*

VI. *Fede circa le pubblicazioni fatte, ed altri requisiti della prima Tonsura.*

Fateor Ego infrascriptus Archipreshyter Terrae N. qualiter tribus diebus festivis de praecepto, Populo ad Divina congregato, tres habui canonicas monitiones inter Missarum sollemnia, de vita, moribus, et aetate retroscripti N. cupientis initiari ad primam Clericalem tonsuram, quarum prima fuit sub die tali, et nullum allatum fuit Canonicum impedimentum, quin minus praedictus N. ad primam Clericalem tonsuram promoveri possit; Fateor quoque praefatum esse de legittimo matrimonio natum, in aetate legitima constitutum, confirmatum, bonis moribus educatum, doctrinam Christianam frequentare ac sub disciplina N. ludi magistri permanere, firmamque spem habere promovendi ad sacros Ordines ad titulum Patrimonii, et tandem alios fratres saeculares in ejus domo habere, et proinde has praesentes feci, atque subscripsi, solitoque sygillo roboravi, requisitus. Datum etc.

N. Archipresbyter.

VII. *Requisiti per gli ordini minori.*

1.° Si ricerca che un mese prima dell'ordinazione presentino memoriale al Vescovo per le pubblicazioni da farsi; come si stabilisce nel *Concil. Trid. sess. 23. cap. 5.*, altrimenti il Vescovo non l'ammette all'Ordinazione.

Anzi nel *Sinod. Nap. dell' Emin. Cantelmi fol. 209. §. 6. num. 2.* si stabilisce, che presenti il memoriale per le pubblicazioni da farsi almeno due mesi prima del tempo dell'ordinazione, nel qual memoriale esponer si debba nome, cognome, padre, madre, luogo, e Parrocchia.

2.° Si ricerca la fede che sieno fatte le tre pubblicazioni in Chiesa.

3.° Le lettere testimoniali della prima Tonsura ottenuta.

4.° Fede, che abbia l' età legittima, che si ricerca, cioè di anni 12 per gli tre Ordini, e 14 per lo quarto Ordine dell' Acoli-

lato, come avverte il signor *Castellani nella sua Pratica fol. 84 tit. 8. Pace Giord. lib. 3. tit. 6.° n.° 20.*

5.° La fede, che abbia servito alla Chiesa, e che sia sempre andato in abito, e tonsura, abbia frequentato i Santi Sacramenti, la Dottrina Cristiana, e che sia di buona vita, fama, e conversazione.

6.° Una fede del Vicario foraneo che non sia inquisito, nè contumace nel medesimo Tribunale Ecclesiastico, e non abbia portato armi pubblicamente.

7.° La fede del Maestro di Scuola dell'attenzione e progresso fatto alla scuola.

8.° La fede, che abbia praticato gli Esercizii spirituali dieci giorni, secondo sta ordinato per *lettera della Sac. Congreg. di ordine d'Innoc. XI. a 9 ottobre 1682.*

VIII. *Fede del Parroco pel promovendo agli ordini minori.*

Universis, et singulis has praesentes literas inspecturis, notum facio, atque testor Ego infrascriptus N., Archipresbyter, Terrae N., qualiter peractis tribus Canonicis monitionibus inter Missarum solemnia, tribus diebus festivis populo ad Divina congregato, quarum prima fuit sub die Tali; secunda sub die Tali; tertia sub die Tali, et nullum relatum fuit Canonicum impedimentum, qua minus N., et N. promoveri possit ad Ostiariatus ordinem fateor quoque praefatum N. N. esse optimis moribus, et vita praeditum, in servitio Ecclesiae assiduum, Sacerdotibus, et Ministris Ecclesiae obedientem, Sacramenta Poenitentiae frequentasse, ad Processiones Doctrinae Christianae in diebus Dominicis, et festivis accessisse, exercitia spiritualia explevisse, Grammaticae studio incumbere, ut ex attestatione ludi Magistri, ac legitimam aetatem habere, ut ex infrascripta fide. In veritatis testimonium has praesentes feci, atque subscripsi, solitoque sigillo, quo utor, munivi, Datum etc.

IX. *Requisiti pel Suddiaconato.*

1.° Si ricerca, che abbia dato memoriale al Vescovo, ed ottenuto la commissione, o licenza di farsi le pubblicazioni, e processo, e detto memoriale deve presentarsi un mese prima dell'ordinazione, o secondo le Costituzioni Sinodali del luogo, come si è detto di sopra.

2.° Si ricerca la fede di esser già fatte le dette pubblicazioni.

3.° Le lettere testimoniali dell' Accolitato.

4.° Fede, che abbia l'età legittima, che è di anni 21 entrato alli 22.

5.° Fede, ove abbia frequentato la Chiesa, e i Santi Sacramenti della Penitenza ed Eucaristia, e sia intervenuto alla Dottrina Cristiana, di buona vita, fama, e conversazione.

6.° Fede del Vicario Foraneo come non è inquisito, nè contumace al foro Ecclesiastico, e non abbia portato armi pubblicamente.

7.° La fede di aver adempito agli esercizî spirituali.

8.° Che abbia il titolo di Patrimonio. Per la esistenza di questo patrimonio, laddove prima bastava il solo esame testimoniale, ora si richiede la sentenza del Tribunale, come si è detto nel terzo Libro nella lezione sul sacro Patrimonio; e la pratica è la seguente: quando i beni fondi, nei quali si vuol costituire il sacro Patrimonio, appartengono all'aspirante ai sacri ordini, o a qualcuno de' suoi parenti, o a qualunque altro proprietario, che voglia ciò fare, l'Ordinando debba presentare alla Curia i titoli, dai quali si rileva la costituzione del Patrimonio sacro. Allora l'Ordinario di ufficio domanderà al Regio Procuratore del Tribunale civile della Provincia, rimettendogli gl' indicati titoli, la legittimità e libertà de' fondi, sui quali si dichiara costituito il Sacro Patrimonio. Nell'affermativa del riscontro, l'Ordinario farà il suo Decreto, nel quale dichiarerà potersi costituire il Sacro Patrimonio su quei beni fondi già verificati dal Regio Procuratore del Re come legittimi e liberi da qualunque peso.

X. *Fede del Parroco sulle Pubblicazioni pel Promovendo fatte in Chiesa.*

Fateor Ego infrascriptus Archipresbyter Terrae N. qualiter inter Missarum sollemnia Populo ad Divina congregato ter feci Canonicas monitiones de promotione Clerici N. N. ad subdiaconatus ordinem, si adesset aliquod Canonicum impedimentum, quin praedictus promoveri possit; quarum prima monitio fuit facta sub die tali; secunda, sub die tali; tertia, sub die tali, et nullum fuit allatum Canonicum impedimentum et proinde libere illum promovendum esse censeo. Fateor quoque praefatum Clericum N. esse bonis moribus praeditum in Ecclesia assiduum; nullo irregularitatis, excommunicationis, suspensionis vinculo innodatum, nec corpore vitiatum, in aetate legittima constitutum, exercitia spiritualia per decem dies explicuisse, Doctrinam Christianam frequentasse, Ecclesiae praedictae utilem, et necessarium fore, ad Patrimonium, sive beneficium sufficiens ad praescriptum S. C. Trid. possidere, ut ad Subdiaconatus Ordinem ad ipsius titulum promoveri possit; et proinde has praesentes feci, atque subscripsi. Datum, etc.

XI. *Requisiti pel Diaconato.*

1.° Il memoriale con la licenza delle denuncie.

2.° La fede di esser già fatte le pubblicazioni.

3.° Lettere testimoniali del Suddiaconato.

4.° Fede, che abbia l'età legittima di anni 22 compiti, ed entrato ai 23.

5.° Fede, che abbia servito la Chiesa, e frequentato i Santi Sacramenti della Penitenza, ed Eucaristia, ed assistito alla Dottrina Cristiana.

6.° Fede del Vicario foraneo come non è inquisito, nè contumace al foro Ecclesiastico, e non abbia portato armi pubblicamente, nè incorso nelle censure.

7.° La fede d'avere adempito agli esercizî spirituali.

8.° Che non abbia alienato il patrimonio che gli fu costituito allorchè ascese al Suddiaconato.

9.° Che abbia esercitato detto Ordine del Suddiaconato.

10.° Che sia passato l'anno da che fu ordinato Suddiacono, rimettendosi ad arbitrio del Vescovo il voler o nò dispensare agli interstizî.

XII. *Fede del Parroco per lo Diaconato.*

Universis et singulis has praesentès literas inspecturis, visuris, lecturis, pariterque audituris, notum facio, atque attestor Ego infrascriptus Archipresbyter Terrae N., qualiter vigore rescripti Reverendiss. Domini Vicarii Gen. N. inter Missarum solemnia ter feci canonicas monitiones de promotione Subdiaconi N. N. ad Diaconatus Ordinem, quapropter prima fuit die tali, secunda die tali, tertia die tali, et nullum allatum fuit Canonicum impedimentum, quo minus praedictus Subdiaconus ad Diaconatum promoveri possit; Imo etiam fateor praefatum Subdiaconum esse bonis moribus praeditum, in Ecclesia assiduum, Sacramenta frequentare, per curriculum unius anni ordinem exercuisse canendo Epistolam, in processionibus Doctrinae Christianae omnibus diebus festivis intervenisse; ac exercitia spiritualia per decem dies explevisse, et ideo utilem, ac necessarium pro Ecclesia esse arbitror, proinde has praesentes feci, atque subscripsi, meoque solito sigillo corroboravi. Datum etc.

Pel Presbiterato i requisiti sono gli stessi, ed il medesimo il formolario della fede, colla sola differenza che la fede dell'età dev'essere de' 25 anni cominciati.

XIII. *Formola di denunciare il Matrimonio in Chiesa.*

Si fa la prima denuncia del matrimonio tra Pietro N. Figlio di T. Padre, e T. Madre, della Terra N. Se alcuno sapesse qualche legittimo impedimento lo venga a rivelare.

E così la seconda e la terza Denuncia.

XIV. *Formola della Fede delle pubblicazioni fatte.*

Fateor ego infrascriptus Archipresbyter, et Parochus Terrae N. qualiter de matrimonio contrahendo inter N. N. virginem, (vel inter N. viduam relictam a qu. N.) tres fuisse factas Canonicas monitiones per me inter Missarum solemnia Populo ad divina congregato in mea Parochiali Ecclesia, quarum prima fuit sub

die tali, talis festivitatis; secunda die tali, talis festivitatis; tertia et ultima sub die tali Dominico, et nullum detectum fuit Canonicum impedimentum, quo minus matrimonium praedictum celebrari possit, in cujus veritatis testimonium etc.

XV. *Formola d' esaminare i testimoni in cause matrimoniali innanzi alla Curia, la quale si riduce alle seguenti interrogazioni.*

Interr. ad quid agendum venerit ad hanc Curiam.

Interr. an pro hujusmodi testimonio ferendo fuerit ei aliquid datum, oblatum, promissum, vel remissum ab aliqua persona, et quatenus etc.

Interr. et monitus de gravitate juramenti, et poenis quas incurrunt perjuri, et falsi testes, falsum in judicio deponentes praesertim in causis matrimonialibus, qui severissimae puniuntur in Supremo Tribunali S. Officii, etiam poena triremis.

Interr. a quanto tempore, et qua occasione cognoscat supradictum N. N., et ubi ad praesens reperiatur.

Interr. a quo tempore, ipse testis sciat d. fuisse virum retroscriptae N. N.

Interr. an ipse testis sciat, et viderit fuisse mortuum N. N., in quo loco, ubi, quomodo, quando, qua occasione, coram quibus.

XVI. *Stato libero.*

N. Dei, et Apostolicae Sedis gratia Episcopus N.

Universis, et singulis, ad quos praesentes nostrae pervenerint, fidem facimus, et attestamus N.... de....Terrae.... hujus nostrae Dioecesis numquam habuisse, neque de praesenti habere impedimentum, sed esse in Statu libero ad contrahendum matrimonium prout ex fide Parochi, et ex depositionibus Testium coram Nobis (coram nostro Vicario Generali, et si in Dioecesi coram Archipresbytero N. dictae Terrae N.), medio eorum juramento ad praescriptam formam instructionis Sac. Congr. Inquisitionis de Urbe examinatorum plene constat: In quorum etc. Datum etc.

N. Episcopus N. (vel N. Vic. Gen.) Loco ✠ Sigilli — *N. Cancellarius Episcopalis.*

Se sarà vedovo, o *vedova*, *dopo le parole:* hujus nostrae Dioeceseos in viduitate permanere, in statu libero esse ad contrahendum matrimonium, prout ex fidibus Parochi de N. olim suae sponsae, sui viri, et denunciationibus factis, et depositionibus testium etc.

Se sarà vago si dirà:

N. Vic. Gen., N., et ad infrascripta Delegatus Apostolicus.

Universis, et singulis praesentes inspecturis notum facimus, atque testamur, qualiter super coram nobis pro parte N. loci N. hujus Dioeceseos exhibitae, et praesentatae fuerunt literae Sacrae Congregationis inquisit. S. Officii de Urbe in charta, et non vitia-

tae, non cancellatae, non abrasae, neque in aliqua ipsarum parte suspectae; sed omni prorsus vitio, et suspicione carentes, quas cum omni, qua decuit, reverentia recepimus, tenoris sequentis, v. 3. *E qui si ponga il tenore.* Post quarum quidem literarum praesentationem, et receptionem fuimus pro parte dicti N. cum instantia requisiti, quatenus ad executionem earumdem, ac in eis contentorum procedere deberemus. Nosque attenta, servataque illarum forma, mandavimus capiendam esse diligentem, ac summariam informationem super morali impossibilitate obtinendi ordinariorum omnium illorum locorum, ubi toto vitae suae tempore dictus N. uxorem duxerit vage, fidem, ac Testium depositiones, omniaque in dictis literis exposita, et narrata, fuisse vera, ac veritate fulciri: Idcirco fidem facimus, atque testamur N. de N. supradictum numquam habuisse, neque de presenti habere, sed esse in statu libero prout medio ejus juramento praestito super Dei Sancta Evangelia, comminata prius contrahere volentibus poena Triremium irremisibiliter infligenda iis qui alibi habere uxorem detegeretur, et facultate nobis concessa, plene nobis constat: In quorum etc. Datum etc.

Loco ✠ signi — *N. Vicarius Generalis* — *N. Cancellarius.*

XVII. *Formola di scrivere il matrimonio a libro.*

Die T. Mensis T. Anni T. Petrus, et Berta, factis inter missarum solemnia trinis denunciationibus tribus diebus festivis continuis scilicet die 1. 4. et 8. mensis N. dicti anni, et nullo impedimento allato, servatisque aliis servandis, conjuncti sunt in matrimonium a me N. in Parochiali N. talis loci, et inter missarum solemnia ibidem benedictionem matrimonialem receperunt (quando est data) Praesentibus N. et testibus.

XVIII. *Licenza di contrarre matrimonio nei tempi proibiti.*

Tibi N. Parocho Ecclesiae N. ut in Matrimonium per verba de praesenti in facie Ecclesiae, praemissis in tribus diebus festivis interpolatis denunciationibus (vel unica) ac servata in reliquis forma praescripta a Sac. Conc. Trid. N. et N. nullo detecto ad contrahendum impedimento, absque tamen personarum comitiva, omissaque omnino benedictione nuptiali, nec non *solemni traductione* Sponsae, *conviviis* et aliis vanae laetitiae signis, conjungere possis, non obstante tempore currenti Adventus (sive Quadragesimae) *justis de causis facultatem concedimus, et dispensamus.*

N. Episcopus N. — *N. Cancell. Episcopalis.*

XIX. *Licenza di contrarre tra coloro che furono dispensati dal Papa.*

Tibi N. Parocho Ecclesia N. ut in Matrimonium per verba de presenti, in facie Ecclesiae, praemissis in tribus diebus festivis interpolatis denunciationibus, ac servata in reliquis forma prae-

scripta a Sacr. Concil. Trid. N. et N. *nullo alio detecto* ad contrahendum *impedimento*, quam tertio, et quarto consanguinitatis gradu, quo invicem sunt conjuncti, super quo dispensationem Apostolicam obtinuerunt, conjungere possis licentiam, et facultatem concedimus. Quoniam verificatis coram Nobis expositis in dicta dispensatione, illam exequi volumus, et mandamus. Datum etc. — N. Episcopus N. — *N. Canc. Episcopalis.*

XX. *Licenza di contrarre non ostante l' opposizione di precedenti sponsali.*

Tibi N. Paroco Ecclesiae N. ut in Matrimonium per verba de praesenti in facie Ecclesiae, factis prius in tribus diebus festivis interpolatis denunciationibus, ac in reliquis servata forma praescripta a Sacr. Concil. Trid. N. et N., nullo alio detecto impedimento ad contrahendum, quam assertorum Sponsalium cum N. conjungere possis, facultatem concedimus; quoniam *opposita sponsalia* per d. N. *non obstare* censemus. Datum etc.

FORMOLARII

CHE RISGUARDANO LE CLAUSTRALI.

I. *Deputazione di un Vicario di Monache.*

N. Episcopus N. — *Dilecto N. N. salutem etc.*

Virginibus Deo Sacris, quarum jugi cura solicitudo Pastoralis Nos urget, salubriter providere cupientes: Ne nobis aliis totius Dioecesis aerumnis intentis aliquod illarum gubernium detrimentum patiatur, et gravi *sub onere nos fatiscamus*: Te de cujus *probitate*, *idoneitate*, *et fidelitate* valde in Domino confidimus, Vicarium, et Officialem nostrum Monialium tam Civitatis, quam Dioecesis, facimus, deputamus, et constituimus ad nostrum beneplacitum. Dantes Tibi facultatem Moniales *etiam Regularibus subiectas* alloquendi, licentias (servata forma nostrorum Edictorum, et Decretorum Apostolicorum respectu ad Regulares in primo, et secundo gradu conjunctos) tam maribus, quam foeminis concedendi, educandas servatis conditionibus in licentiis a Sac. Congr. obtinendis praescriptis in Monasteriis, in quibus recipi, et admitti solent, recipiendi, Missas in earumdem Monialium Ecclesiis Sacerdotibus secularibus, et *regularibus* celebrandi, ad habitum Religionis Puellas, et ad solemnem professionem Novitias praemissa voluntatis exploratione per Nos, vel Delegatum facienda, admittendi, electioni Abbatissarum etiam Monasteriorum Regularibus subjectorum, nomine nostro praesidendi, *minuta subventionum retinendi, et expendendi*, et alia gerendi, et faciendi, quae ad tuendam servandamque Clausuram, etiamsi Moniales *Regula-*

ribus subjectas, aut alias exemptae sint, et dummodo judicialiter agendum non sit, *noscuntur pertinere. Licentias autem ingressus in Clausuram*, visitationem, et confessariorum approbationem Nobis reservamus. Mandamusque propterea Abatissis, Vicariis, et Monialibus Monasteriorum nostrae jurisdictioni subjectorum, et etiam exemptorum, aliisque quibus pertinet, ut Te in talem recipiant, et agnoscant, et in praemissis plenarie obtemperent. Si quis autem inobediens fuerit, condigna poena plectetur. Datum etc.

II. *Deputazione di un predicatore per le Monache.*

Tibi N. cujus morum honestas, et sacrarum litterarum peritia *Nobis notae sunt*, facultatem concedimus, ut in Ecclesia exteriori Monasterii Monialium N. Monialibus ipsis in communi et in interiori Ecclesia congregatis Verbum Dei e suggestu, vel ex Altari praedicare licite possis: Dummodo peracta concione, a quocumque singulari colloquio etiam spirituali, cum aliqua Moniali habendo, *omnino abstineas*, ne poenas contra regulares alloquentes Moniales sine licentia inflictas incurras, et lethali culpa te obstringas. Praesentibus .... duraturis. Datum etc. — N. Episcopus N. — *N. Cancellarius.*

III. *Deputazione di un Cappellano per le Monache.*

N. Episcopus N.

Dilecto Nobis in Christo *Praesbytero saeculari* N. Tibi, ut asseris ab omni residentiae onere, aliaque obligatione libero, cognita *aetate*, ac per examen sacrarum coeremoniarum peritia, et a fide dignis morum, et vitae honestate, et probitate, per praesentes *tanquam Cappellano* facultatem, et licentiam damus *Missae Sacrum faciendi* in Ecclesia exteriori Monialium Monasterii N. horis opportunis, servatis infrascriptis conditionibus.

Decentem Clericalem tonsuram, et coronam cum habitu talari semper deferas.

Cum Monialibus, aut aliis Mulieribus intra clausuram degentibus (exceptis Monialibus Sacristis pro rebus ad Sacrificium Missae, et ornatum Ecclesiae tantum) non loquaris sub poenis arbitrio nostro infligendis.

Pro eleemosyna Missae quotidianae nil aliud recipias, quam solitam; Missae Sacrum ne facias sine Ministro idoneo, eoque decenti habitu induto.

Sacrum *per te ipsum* hora praescripta facies. Praesentibus *ad nostrum beneplacitum* valituris. Datum etc. — N. Episcopus (sive Vicarius Generalis N.) — *N. Cancellarius.*

IV. *Licenza per proporsi una donzella ad educanda* (1).

Inerendo *alla licenza* a Noi diretta dalla Sagra Congregazione dei Vescovi, e Regolari, spedita in Roma sotto la data de' ..... diamo facoltà alla Rever. Madre N. Abbadessa del Monastero N. di poter proporre alle Monache *capitolarmente congregate*, l'onesta Zitella N. per educanda, da riceversi *per Voti segreti*, e vogliamo, che fatto che sarà il Capitolo, la detta Madre Abbadessa con lettera testimoniale sottoscritta di sua mano, e sigillata col sigillo del Monastero, dia a Noi relazione di ciò che in quello sarà seguito. Dato etc. — N. Vescovo N. (o Vicario Generale) — *N. Cancelliere Vescovile.*

V. *Testimoniale della Badessa della proposta già fatta.*

Io sottoscritta, in vigore della facoltà avuta da Monsignor Illustrissimo nostro Vescovo (o Vicario Generale) avendo sotto il giorno d'oggi proposto alle Monache di questo Monastero capitolarmente congregate nel luogo solito del Capitolo la Zitella N. per Educanda, attesto, anche con mio giuramento, che è stata accettata con Voti secreti favorevoli .... contrarî .... e così riferisco colla presente sottoscritta di mia propria mano, e sigillata col sigillo del Monastero questo dì ..... — N. Abadessa del Monastero N., mano propria. — Loco † Sigilli.

Si autem Puella habuit omnia Vota favorabilia dicat — *Ed attesto, che è stata accettata con tutti i Voti segreti favorevoli.* Si vero exclusa — *Attesto, anche con mio giuramento, ch'è stata esclusa con Voti segreti contrarii ..... favorevoli .....*

VI. *Licenza per ammettersi una donzella all'abito monastico.*

Costando a Noi per relazione in iscritto della Madre N. Abbadessa del Monastero N. che la Zitella N. è stata accettata per Voti secreti dalle Monache capitolarmente congregate per Novizia in detto Monastero, e della Madre N. maestra dell'Educande, che essa N. abbia fatto gli Esercizî Spirituali per dieci giorni continui, ed avendo Noi *in luogo libero* diligentemente *esplorata la volontà* della medesima, e quella trovata (per quanto coll'umano intendimento si può giudicare) esser pia, e libera, e spontaneamente disposta ad abbracciare lo stato della Religione, e riconosciuto concorrere in essa i requisiti canonici, e della Regola, l'età legittima di *quindici anni* compiti, ed il *deposito effettivo* dell'elemosina dotale dovuta al Monistero, quando sarà seguita la professione, secondo la *tassa ordinaria*, come per istrumento a noi

(1) Tutte le licenze, le quali si concedono alle monache, debbono essere scritte in propria lingua.

esibito: Perciò concediamo licenza alla detta Madre Abbadessa d'ammetterla in detto Monastero all'abito della Religione, e compito che avrà il Noviziato, dovrà un mese avanti, essere a Noi notificato dalla Madre Abbadessa, acciò possa venirsi all'atto della Professione, sotto le pene prescritte dal Sacr. Conc. di Trento. Vogliamo, che nella funzione da farsi in prender l'abito si osservino gli ordini altre volte dati, e la presente *si conservi* nell'Archivio del Monastero. Dato ec. — N. Vescovo N. (o Vicario Generale) *N. Cancelliere Vescovile.*

VII. *Licenza per fare la Professione.*

Essendo noi certificati per relazione in iscritto della Madre Abbadessa del Monastero N. che la Novizia N., al secolo chiamata N., da Noi esaminata, ed approvata, sia stata accettata capitolarmente per voti segreti dalle Monache per dover professare solennemente in detto Monastero, e per fede esibita di aver compita l'età di anni sedici, e per attestato della Madre N. maestra delle Novizie, che abbia per dieci giorni continui fatti gli *Esercizi spirituali*, concediamo licenza alla detta Madre Abbadessa, che stando il P. N. Confessore (o altro Deputato) nella Chiesa esterriore alla finestrella della Comunione, osservando gli ordini in tal funzione da Noi prescritti, possa, e debba ricevere l'espressa, e solenne professione di detta novizia N., e vestirla dell'abito da Monaca; e vogliamo, che ci faccia relazione in iscritto del giorno in cui N. N. avrà professato, e che conservi la presente. Dato ec. — N. Vescovo (o Vic. Generale N.) — *N. Canc. Vescovile.*

VIII. *Licenza per fare entrare il fattore o altra persona in monastero per giusti e gravi motivi.*

Concediamo licenza alle Madri *Abbadessa*, *Vicaria*, e *Camerlenga* del Monastero N. di poter introdurre nella Clausura, per le cose necessarie che non possano spedirsi dalle Monache, nè dal Fattore, i Contadini, e Coloni del Monastero, cioè in occasione, che porteranno Grano, Orzo, Vino, Legumi, Frutti, ed altre robbe, che non possono introdursi per le Rote, per riporle nei luoghi destinati, sempre però coll'assistenza di due Monache anziane, avvertendo di non farli trattenere più di quello che comporta il bisogno, e di non darli refezione alcuna dentro il Monastero, nè occasione di far colloqui colle Monache, se non di quanto richiede la necessità della faccenda, purchè però prima di essere introdotti nella Clausura la prima volta, abbiano dato negli Atti della nostra Cancelleria il giuramento d'osservare le suddette condizioni, di non entrare prima del nascere del Sole, e di uscire prima che tramonti, sotto le pene a nostro arbitro, e la presente vaglia per .... — N. Vescovo (o Vicario Generale) N.

IX. *Licenza pei Regolari, allorchè voglion parlare con alcuna Religiosa congiunta in primo o secondo grado.*

Concedimus licentiam R. P. N. ut die... mensis ... hora ... possit accedere ad Collocutorium Monialium N., *ibique assistentibus N. Confessario Ordinario*, earumdem, *et Ascultatricibus*, loqui cum sorore N. ejus consanguinea in secundo gradu, ad summum *per duas horas*, *et non cum alia Moniali*, licentia hac alias minime ei suffragatura. Hanc autem ipsam licentiam prefato Confessario tradi mandamus, qui illam apud se retineat, et in libro ad hoc parato in Cancellaria adnotetur: nulloque modo ipsi P. N. suffragetur si hoc anno quatuor vicibus similem facultatem jam obtinuit ad alloquendum dictam Monialem. Sciatque demum, si non observet has omnes conditiones, se poenis in Decreto Sacr. Congreg. Episc. et Regul. jussis, et approbatione Sixti V, de anno 1590 emanato, et postmodum ab Urb. VIII de anno 1623 innovato contentis eo ipso subjacere, et arbitrio Sac. Congr. *etiam severius* puniendum, ac si nullam licentiam obtinuisset. Datum etc. — N. Episcopus (sive Vicarius Generalis) N. — *N. Cancell. Episcop.*

X. *Ammonizione per la futura elezione della Badessa.*

Alle reverende Madri del Monastero N.

Essendo terminato il *triennio* dell'Abbadessato della Rev. Madre N., e dovendosi perciò venire all'*elezione* della nuova Abbadessa di cotesto Monastero il giorno di ..... esortiamo nel Signore tutte le Reverende Monache *Corali Professe* a prepararsi a questa importante azione con orazioni, ed opere sante, acciocchè S. D. M. inspiri loro la persona più atta a tal carica; e se mai (il che Dio non voglia) vi fosse qualcuna, o più di loro, che facesse *pratiche illecite*, e *maneggi vietati* così dalla Regola, come dalle Costituzioni dell'Ordine, e dai Sacri Canoni, e Costituzioni Apostoliche, per guadagnar Voti, e partito per se stessa, o per altre; o pure vi fosse alcuna che per altra causa, e difetto si trovasse *incorsa nella scomunica*, *o nella privazione di voce attiva*, *e passiva*, chi di loro lo saprà, o inteso dire per fama, dovrà per carità, e precetto di santa ubbidienza rivelarlo a noi, acciocchè possiamo prima dell'elezione *riconoscere i voti legittimi*, *ed escludere le incapaci*. Volendo che la presente sia affissa alla porta del Coro. Dato ec. — N. Vescovo N. — *N. Cancelliere.*

EDITTI, LICENZE, ED ALTRI FORMOLARII.

I. *Editto per l' erezione del Seminario.*

Nos etc. Episcopus etc.

Cum in hac Civitate, et Dioecesi N. nullum Seminarium sive Collegium Ecclesiasticum Puerorum, juxta Concilii Tridentini dispositionem erectum et institutum existat, adoloscentiumque aetas, nisi recte instruatur, bonisque moribus, et disciplinis imbuatur, ad Mundi voluptates amplectendas prona existat, et nisi a teneris annis ad pietatem, Religionemque informetur, antequam vitiorum habitus totos eos possideat, numquam perfecte sine singulari propemodum Dei Omnipotentis auxilio in disciplina Ecclesiastica perseverat: Et pro decreti conciliaris complemento, si in hac Civitate praefatum Seminariorum pro uno illius Rectore, et competenti adolescentium numero, qui Grammatices, Cantus, computus Ecclesiastici, aliarumque bonarum artium disciplinam Sacramque Scripturam, Libros Ecclesiasticos, Homilias Sanctorum, atque Sacramentorum tradendorum, ac Rituum, et Coeremoniarum formas ediscere debeant, et teneantur, perpetuo erigatur; ex hoc profecto ipsi adolescentes ad Sacros ritus, et Coeremonias exercendas promptiores redderentur, Divinique Cultus augmento, dictaeque Civitati decori cum illius Civium, et Incolarum utilitate plurimum in Domino consulatur. Hinc est, quod in nomine ejus, qui Nos confortat in praemissis opportune providendo, cum consilio N. et N. nostrae Cathedralis graviorum Canonicorum (quos pro regimine, et gubernio Seminarii erigendi *Deputatos eligimus*) in hac Civitate, *in Domibus* N. in via N. unum Seminarium Puerorum Ecclesiasticorum pro uno illius Rectore, et competendi numero adolescentium nostrae Dioecesis, requisita a Sac. Conc. Trid. praescripta habentium; perpetuis usu, et habitatione, qui Grammatices, Cantus, computus Ecclesiastici, aliorumque bonarum artium disciplinam, Sacram Scripturam, necnon Libros Ecclesiasticos, atque Homilias Sanctorum, atque ut praefertur Sacramentorum tradentorum, quae videbuntur opportuna, ac Rituum, et Coeremoniarum formas ediscant, perpetuo erigimus, et instituimus; illique sic erecto et instituto, pro ejus Dote, illiusque Rectoris, et Alumnorum sustentatione bona N..... assignamus, et appropriamus, ita quod liceat Rectori, et Scholaribus pro tempore existentibus per se, vel alium, sive alios, etiam dicti Seminarii nomine propria auctoritate corporalem, realem, et actualem possessionem dictorum bonorum, illorumque fructuum, redditum, et proventuum libere apprehendere, et apprehensam, perpetuo retinere, eosdem fructus, et redditus percipere, levare, ac in suos, et dicti Seminarii usus, et utilitatem convertere, cujusvis licentia desuper minime requisita. Et ita in executionem Decreti *Concilii Trid. sess. 23. cap.*

18. de Reform. erigimus, instituimus, et bona respective assignamus omni etc. — N. Episcopus N.

Lectum, latum, et publicatum fuit praesens Decretum erectionis Seminarii in Civitate N., in Palatio episcopali, in mansionibus Dominationis Suae Illustrissimae, die ... mensis ... anni .... praesentibus N. et N. ad id pro Testibus specialiter adhibitis, atque rogatis. — *Ita est N. Cancell. Episc.*

Quando vero bona assignata pro manutentione Seminarii sufficientia non sunt, et proinde necessarium sit; quod conficiatur Taxa Beneficiorum, tunc Episcopus eligat ex parte sua unum de Capitulo, et alium de Clero, et mandet alios duos Consultores a Capitulo, et Clero respective deputari ad formam Concilii, quatenus in Synodo non reperiantur jam electi, et in Decreto erectionis post verba illa — *Cujusvis licentia desuper minime requisita*, prosequendo addat — *Et quia pro manutentione Magistrorum Grammaticae, Cantus, aliarumve bonarum artium, et sustentatione Puerorum, ac mercede inservientium, bona, et redditus, ut supra assignata non sufficiunt: Ideo ut portio aliqua ex fructibus nostrae Mensae, et aliorum quorumcumque Beneficiorum etiam Regularium Civitatis, et Dioecesis, probe ad supplendum dictis expensis ad formam Sac. Concilii detrahatur, et etiam Collegio applicetur, pro conficienda Taxa Rev. D. Canonicum N. de Capitulo, et R. N. de Clero ex parte nostra in Consultores eligimus, et deputamus; mandamusque, quod alii duo, alter per Capitulum, et alter per Clerum infra terminum .... eligantur.*

II. *Editto per la Santa Visita.*

N. Dei, et Apostolicae Sedis gratia Episcopus N.

Salubre visitationis munus ad Sacrorum Canonum, et Concilii Tridentini praescriptum, Deo adjuvante, aggredi, atque perficere cupientes, omnibus, et singulis nostrae jurisdictionis fidelibus, caeterisque quorum interest notum facimus. Nos nostra ordinaria, ac etiam delegata auctoritate, visitaturos omnes, et singulas Ecclesias hujus civitatis, et Dioecesis, Cappellas, Oratoria, Altaria, Hospitalia, Collegia, Confraternitates, aliaque loca pia, Monasteria Monialium, et Regularium virorum, quae vigore Decretorum Apostolicorum Nobis Subjiciuntur, Capitulum Cathedralis, et Collegiatarum, et earum personas, necnon omnes Clericos, Confessarios, Priores, Syndicos, et Ministros Montium pietatis, Hospitalium, Confraternitatum; et caeterorum locorum piorum, ac universam Dioecesim.

Noverint igitur omnes supradicti, qualiter Nos die ... mensis ... anni ... munus visitationis in Cathedrali Ecclesia incepturi sumus eo animo, eoque consilio, ut quantum in Nobis est divina benignitate adjuti, omni studio ad ea incumbamus, quae ad animarum salutem, ad Cultus Divini incrementum, ad Ecclesiarum statum,

notum, reformationem, et Cleri disciplinam, spectare judicaverimus. Quare monemus omnes, et singulos, ad quos dictarum Ecclesiarum, Monasteriorum, et piorum locorum cura, vel gubernium, vel administratio, vel Missarum, ac Divinorum Officiorum celebratio, aliorumve munerum functio pertinet, ut quo die loca praedicta visitabimus, proferant, ac ostendant Nobis administrationis suae Libros, adimplementum Missarum, et aliarum obligationum: Necnon indicent onera locis imposita, statuta, constitutiones, bonorum mobilium, et immobilium Inventarium eorumdem. Capitulum vero Cathedralis, Dignitates, Canonici, Beneficiati, Parochi, Confessarii, Curati, Cappellani, caeterique Praesbyteri, et Clerici Beneficia obtinentes, et non obtinentes, totius nostrae Dioecesis, visitationi in suis respective Ecclesiis faciendae suo tempore intersint, et assistant, ac sui quisque Beneficii, Dignitatis, Praebendae, et Ordinis, quod in ea Ecclesia obtinet, et Officii, quod exercet, titulum, redditus, onera, et sui muneris implementum ostendat sub poena .... locis, et usibus piis applicanda.

Si quis autem aliqua afferre voluerit, quae Dei laudem, Ecclesiarum commodum, et utilitatem, et animarum salutem respiciant, cum hortamur in Domino, ut omnia sermone, vel scripto patefaciat. Et ut nemo de praemissis ignorantiam allegare valeat, hoc nostrum Edictum ad loca solita promulgari jussimus. Datum etc. — N. Episcopus N. — Loco † Sigilli. — *N. Cancell. Episc.*

III. *Editto dell' intimazione del Sinodo.*

N. Dei, et Apostolicae Sedis gratia Episcopus N.

Synodum Dioecesanam, Praesulatus nostri *tertio recurrente anno*, Deo adjuvante, habituri, ut Sanctorum Patrum instituta, ac Concilii Tridentini praecepta, serventur, neque pereat fructus, quem *ex praecedenti* generali Dioecesis *Visitatione*, Divina opitulante misericordia, percepimus, monemus in Domino, ac poena Sacrorum Canonum seu aliis ad arbitrium nostrum propositis jubemus in virtute sanctae obedientiae, omnes et singulos qui in Civitate, et Dioecesi nostra Beneficia etiam simplicia, ac cujusvis generis, vel titulo obtinent, eos item, qui Sacris Ordinibus initiati sunt, omnes etiam *qui in minoribus Ordinibus* sunt constituti, Regulares, qui curam exercent Animarum, vel alias nostrae jurisdictioni delegate vigore Concilii, et *Apostolicorum Decretorum* subjiciuntur; Capitulum autem nostrum peramanter *invitamus*, et alia Collegiatarum Ecclesiarum Capitula vocamus, et alios quoscumque, qui *de jure*, vel consuetudine Synodo hujus Dioecesis interesse debent, die ..... mensis .... quae erit ..... *in nostram Cathedralem* de mane convenire, neque vero *pro se alios mittere*, nisi qui legitima causa sint impediti, quam Nobis probaverint, ut ope Dei atque auxilio, *communi studio*, *et consilio* a

Nobis ea statuantur, quae ad Animarum salutem, Clerique disciplinam, et Divini Cultus incrementum, totiusque Dioecesis reformationem, et regimen *pro temporum ratione pertinent*. Volumus autem, ut haec Synodi indictio affixa valvis Ecclesiae Cathedralis, necnon Parochialium Dioecesis, omnes afficiat, ac si fuisset singulis intimata. Datum etc. — N. Episcopus N. Loco † Sigilli. — *N. Canc. Episcop.*

IV. *Editto per la Confermazione.*

N. per la grazia di Dio, e della Sede Apostolica
Vescovo N.

Volendo Noi, in occasione della Sacra Visita, nel giorno di... amministrare solennemente il Sagramento della Confermazione, o sia della Cresima, nella Chiesa N., e bramando che sia con riverenza ed utilità spirituale ricevuto, abbiamo stimato debito del nostro Officio Pastorale di far premettere e pubblicare la presente istruzione, la quale vogliamo, che sia da tutti osservata.

1.° Nel ricevere la Cresima dovrà ciascuno avere un Padrino, o Madrina, o sia Compare, o Comare, e non più, i quali non dovranno esser minori di 14 anni.

2.° Chiunque terrà altri alla Cresima sappia che non solo contrae con il *tenuto* cognazione spirituale, ma anche con il di lui Padre, e Madre nel modo stesso, che si contrae nel Battesimo, la qual cognazione impedisce il matrimonio da contraersi, ed annulla il matrimonio contratto, quando non vi sia intervenuta la dispensa Apostolica.

3.° Tutti quelli che vorranno esser cresimati si apparecchino con orazioni particolari, *e se saranno capaci* per confessarsi, siano prima confessati, per maggiormente disporsi a ricevere i Doni dello Spirito Santo.

4.° Chi è stato cresimato una volta si guardi bene di non farsi cresimare la seconda; chè questo Sacramento non si può reiterare senza sacrilegio, e se alcuno dubitasse d'esser stato cresimato, non si presenti per ricevere questo Sagramento, se prima non avrà conferito a Noi, o al nostro Vicario Generale il dubbio, che egli tiene, acciocchè consideratamente si prenda quella risoluzione, che sarà giudicata opportuna.

5.° Tutti quelli che vorranno ricevere questo Sagramento, dovranno esser di età di anni sette compiti (se a Noi non paresse altrimenti in qualche caso particolare) e porteranno seco una polizza o sia cartella col nome e cognome loro, del Padre e della Madre, del Compare e Comare, e della Parrocchia; la qual polizza dovrà esser sottoscritta dal proprio Parroco, che dovrà attestare essere il cresimando istruito *nei rudimenti della nostra santa Fede*, e capace di ricevere il Sagramento, ed anche confessato, se

sarà di quelli, dei quali si è parlato nell'avvertimento terzo, e si darà in mano a chi sarà deputato per riceverla.

6.° Per maggior convenienza ed onestà d'una sì santa azione, e per altre giuste cause non possono gli uomini tenere alla Cresima le donne, nè le donne agli uomini, e niuno tenere più di due persone nell'istesso giorno senza espressa nostra licenza.

7.° Chi non è cresimato, o non sa il Pater noster, l'Ave Maria, il Credo, ed i dieci comandamenti del Decalogo, non sarà ammesso per Compare, o Comare.

8.° Se alcuno si troverà scomunicato, interdetto, ovvero sarà pubblico peccatore, o che non sia confessato, o comunicato la Pasqua, non sarà ammesso a questo Sagramento, nè meno per esser Padrino o Madrina.

9.° I Regolari, o Chierici massime costituiti negli Ordini Sagri non potranno esser Padrini senza nostra espressa licenza.

10.° Non si presenti alcuno per ricevere questo Sagramento, *che non sia della nostra Diocesi*, senza licenza del proprio Ordinario.

11.° Tutti quelli, che saranno stati cresimati si dovranno far iscrivere dal Parroco, o Rettore, o Deputato della Chiesa, in cui si amministrerà questo Sagramento, nel Libro ch'egli a quest'effetto terrà ivi pronto colla Formola prescritta dal Rituale Romano, per dover poi da quello ogni Parroco estrarre, e prender nota di quelli, che sono della propria Parrocchia.

12.° Nessuno dei cresimati partirà dalla Chiesa prima che si dicano le solite preci, e sia data da Noi la benedizione.

13.° Ordiniamo ai Parrochi, e Curati che debbano pubblicare i sopradetti ricordi, ed avvertimenti al popolo *inter Missarum solemnia* almeno 15 giorni prima del giorno della Cresima e spiegare gli effetti che produce, sotto pene a nostro arbitrio, questo Sagramento nell'anima di chi colle debite disposizioni lo riceve. Dato ec.

N. Vescovo N. — Luogo ✠ del Sigillo. — *N. Cancell. Episc.*

V. *Editto sulla vita ed onestà dei Chierici.*

N. Vescovo N.

Non vi è cosa, che impedisca tanto tenacemente nel popolo la riforma dei costumi, e degli abusi introdotti, quanto il mal esempio degli Ecclesiastici. Che però, riflettendo Noi all'obbligazione che abbiamo di togliere dal nostro Clero, (per quanto è possibile dal canto nostro) e tener lontano da esso quelle azioni che possono dare occasione a'laici, e persone pie di scandalo, e di mal esempio, e per non dover Noi render conto a S. D. M. delle colpe, e trasgressioni degli Ecclesiastici *dissimulate* e *neglette*, ordiniamo e comandiamo:

1.° Che tutti i Sacerdoti, Beneficiati, Porzionari, Canonici, Di-

gnità, Prebendati, Parrochi e Curati di questa Città, e di Terre, e luoghi riguardevoli della Diocesi portino sempre con collare, e manichetti la *veste talare* decente, ed i Chierici non Beneficiati, come anche i Sacerdoti dei luoghi piccoli della Diocesi nelle funzioni pubbliche Ecclesiastiche, e nella celebrazione della Santa Messa rispettivamente, eccettuate le Chiese di Campagna.

2.° Che la Veste corta Clericale, che dovranno gli Ecclesiastici tutti portare nel tempo, luogo, ed occasione loro permessa, tanto nella Città, quanto in ogni altro luogo della Diocesi, sia tale, che cuopra totalmente il ginocchio, e che non appariscano i vestimenti di sotto, modesta, e chiusa da ogni parte, con le maniche non divise nè aperte secondo la moda secolaresca, ma lunghe e strette sino al polso, e sempre con essa portino collare e manichetti.

3.° Che gli abiti, che si portano sotto la veste clericale, o di sopra, in occasione d'andare in compagna, o di far viaggio, siano di colore scuro, e modesto, senza ornamenti vani, e proprî dei laici.

4.° Che nessuno Sacerdote, nè Chierico, di qualunque condizione si sia, porti la parrucca, o siano capelli finti posticci, ma i proprî naturali *colla debita tonsura e chierica patente* della grandezza conveniente all'Ordine, secondo chè viene prescritto dal Pontificale Romano, e da' Sacri Canoni, ed a quei Sacerdoti che non porteranno la chierica, non si dia nelle Chiese dai Sagrestani il commodo di celebrare.

5.° Che non portino sotto qualsivoglia pretesto, nè in qualsisia tempo nè luogo, *armi* di nessuna sorte, nè pure per causa di viaggio, nè per uso di caccia, senza nostra licenza, la quale concederemo secondo la disposizione dei Sacri Canoni, essendo le armi degli Ecclesiastici l'orazione e le lagrime.

6.° Che non giuochino a carte, o dadi, nè ad altri *giuochi proibiti* da' Sacri Canoni, e se vorranno per sollievo del corpo talvolta ricrearsi con altri giuochi onesti, e leciti per qualche ora del giorno, lo facciano in luogo ritirato e lontano dalla vista del popolo, e del pubblico.

7.° Che non vadano in tempo di Carnevale, nè in altro tempo, di giorno, nè di notte *mascherati*.

8.° Che non intervengano *a balli e veglie pubbliche* o *festini*, e nè meno ad altri spettacoli dove intervengano donne, o buffoni.

9.° Che non vadano alle osterie, bettole, e cantine per bere, o mangiare, se non in occasione di viaggio, e fuggano le crapule.

10.° Che non ritengano, nè coabitano *con donne* di qualsivoglia età, che non siano loro parenti in primo, o secondo, o pure affini in primo grado, senza nostra espressa licenza.

11.° Che non vadano di notte vagando se non per urgente loro bisogno, ed in tal caso portino la lanterna accesa.

12.° Che non facciano l'ufficio di Padrino nel Battesimo, o nella Cresima se non in caso di necessità, e senza nostra licenza espressa.

13.° Che non *diano querele*, nè accuse in cause criminali, nè si esaminino per qualunque altra causa benchè civile, nè facciano obblighi di sorte alcuna del foro laicale senza nostra licenza.

14.° Che i Sacerdoti non prendano prima della celebrazione della Messa *il tabacco*, per il di cui uso, o piuttosto corruttela, spesse volte restano macchiati i corporali, che servono immediatamente al Santissimo Pane Eucaristico.

15.° Che non celebrino la Santa Messa con paramenti laceri, macchiati, ed immondi; ma avvertano che quelli siano interi, e decenti, conforme *dispone la Rubrica* del Messale, e di celebrare con divota gravità, ed edificazione degli astanti, e con puntuale osservanza delle Sagre Cerimonie, non mancando di celebrare almeno le *Domeniche e tutte le feste solenni* dell' anno.

16.° Che non s' ingeriscano negli affari del pubblico, negli affitti di terreni, o gabelle de' laici, nè in altri trafichi, o *negozi proibiti* da Sacri Canoni agli Ecclesiastici, e non s' impieghino in officî vili, abbietti ed *inconvenienti* alla sublimità, e santità del carattere.

17.° Che nel parlare, conversare, e trattare sostengano la dovuta modestia, e saviezza, e non avviliscano mai con azioni, o parole scomposte, ed immodeste il decoro, e la stima del loro grado.

Contro quelli che contravverranno ad uno, o più degli ordini di sopra espressi procederemo all' esecuzione delle pene tassate, e prescritte da' sacri canoni, *Decreti e Costituzioni Apostoliche*, ed altre da imporsi da Noi *a nostro arbitrio*, *ex sola informata conscientia*. Ed il presente affisso, pubblicato che sarà ne' luoghi soliti, vogliamo che serva per prima, seconda e terza monizione. Dato ec.

N. Vescovo N. — luogo ✠ del Sigillo — *N. Cancell. Episcop.*

VI. *Licenza di erezione di Congrega.*

N. Episcopus N.

In Nomine illius, qui Charitas est. Cum nuper Nobis innoluerit nonnullos *eximiae probitatis viros* hujus loci N., pie considerantes quod major pars Carceratorum, ne dum amicis, qui illorum expeditionem, et alimenta procurent, verum etiam notis saepe carent: Et quod cadavera pauperum Defunctorum, praesertim extra Civitatem, vel din insepulta remanent, vel sine lumine ad Ecclesiam deferuntur, non sine dedecore Religionis Christianae: Cupientes praedictis necessitatibus, *et Charitatis operibus providere*, societatem sub titulo Charitatis, in Ecclesia N., quae panes, aliaque edulia saltem bis in hebdomada dictis pauperibus Carceratis, nec non cadavera pauperum Defunctorum, erecta Cruce, ac luminaribus, *saltem uno Presbytero*, una cum sodalibus associante, ad sepulturam propriis expensis subministrare, et respective de-

ferre debeat, inire decrevisse. Nos gratias Deo agentes, quod tam saluberrima Charitatis opera, in ac Civitate coeperint exerceri, desiderantesque quod perpetuo frequententur, Confratrum propositum vere pium laudantes, eorum petitioni libenti animo inclinati, praedictam institutionem, et societatem *cum usu sacrorum*, coloris.... ex certa nostra scientia sub titulo Charitatis, auctoritate nostra Ordinaria approbamus, et in dicta *Ecclesia N.*, *sine praejudicio jurium Ecclesiae Parochialis*, *perpetuo erigimus*, et instituimus, cum facultate *Statuta et Ordinationes* pro felici regimine dd. piorum operum a Nobis tamen, et successoribus nostris approbanda, condendi eleemosynas, et Charitatis subsidia in praefatos usus convertendi *in Civitate* quaerendi, colligendi, et *administrandi*, et Nobis, ac successoribus nostris de illis, ac aliis redditibus rationem reddendi, (remotis tamen ab Ecclesia capsulis, et pelvibus) *Congregationes convocandi*, resolutiones capiendi; *Officiales* a Nobis, et successoribus nostris confirmandos *eligendi: Sepulturam pro Confratribus* tantum, *qui eam sibi ipsis elegerint*, justis de causis animum nostrum moventibus construendi, *salvis juribus Parochi*, et quartae sibi debitae. Et ita erigimus, et approbamus omni etc. Datum etc.

VII. *Licenza di erezione della società del SS. Sacramento.*

N. Episcopus N. — *In nomine ejus, qui sedet ad dexteram Patris.*

Cum in nostra prima visitatione Parochiali Ecclesiae S. N., loci N., invenerimus *numquam in ea institutam fuisse*, neque erectam Societatem Sanctissimi Sacramenti, qua possit reddi, et augeri Cultus Venerabilis praesertim occassione delationis Viatici ad Infirmos, illam (adscitis per Nos quamplurlbus) instituere et erigere in Domino, qui Nos confortat, statuimus, prout praesenti nostro Decreto, pro majori Cultu, et Veneratione Sanctissimi Sacramenti Eucaristiae, Societatem cum usu saccorum coloris albi, quae in associatione ad Infirmos, et Processionibus praesto sit, et inservire debeat, cum omnibus *privilegiis, et praerogativis, necnon participatione Indulgentiarum* a Summis Pontificibus hujusmodi Societatibus elargitarum, in dicta Ecclesia Parochiali N., auctoritate nostra ordinaria, perpetuo erigimus, et instituimus. Datum etc.

N. Episcopus N. — Loco ✠ Sigilli — *N. Cancell. Episcopal.*

VIII *Licenza di assumere l'abito di Terziaria.*

N. Episcopus N. — *Dilectae Nobis in Christo N. salutem et benedictionem in Domino.*

Ut Tu quae bonis moribus imbuta, bonaeque frugis, et laudabilis vitae existis, aetate annorum quadraginta constituta, propria bona, ex quorum fructibus honeste vivere vales, possides, et non cum aliis viris, quam cum tuis consanguineis, vel affinibus in primo tantum gradu conjunctis habitas, prout haec omnia Nobis praevia informatione *constare fecisti*, Tertii Ordinis S. Francisci habitum, quem postulasti suscipere possis, et R. P. N., Ord. Min. provinciali, illum Tibi conferendi licentiam, et facultatem concedimus, et impertimur. In quorum etc. Datum etc.

Mettiamo in ultimo alcune istruzioni sulle Quarantore, date per le Chiese di Roma dal Cardinal Vicario di Carpegna, secondo la pia mente di Papa Clemente XI, che possono servir di norma per osservarsi, e farsi osservare in tutte le altre Diocesi.

Essendo state fatte fin dal tempo dell' introduzione dell' Esposizione del SS. Sacramento per l' orazione continua di Quarant' Ore diverse provisioni spettanti al decoro di detta Sacra funzione, acciò le medesime vengano esattamente osservate, e si rimova ogni abuso, d'ordine espresso della Santità di Nostro Signore datoci coll' oracolo della sua viva voce, ordiniamo, e comandiamo che in tutte le Chiese di quest' alma Città, tanto Patriarcali, quanto Collegiate, e Parrocchiali, ed in ogni altra Chiesa, sì de' Secolari come dei Regolari, in qualsivoglia modo privilegiata in cui si farà la suddetta Orazione di Quarantore, si osservi inviolabilmente quanto si prescrive nella presente novissima istruzione, sotto le pene infrascritte.

1.° Si metterà sopra la porta della Chiesa, dove sarà l'esposizione, un segno del SS. Sacramento, ornato di festoni, come pure a capo della strada vicina, perchè sia noto a chi passa esser ivi l' Esposizione del SS. Sacramento.

2.° Il SS. Sacramento dovrà esporsi nell' Altare maggiore (eccettuatene le Basiliche Patriarchali, nelle quali si suole esporre sopra altro altare) e si coprirà l' Immagine, o Statua, che vi sia, come anche le pareti della Tribuna, vicino all' Altare, se non vi sono ornamenti fissi, si copriranno con drappi, avvertendosi che gli apparati non contengano Istorie, nè cose profane.

Sopra l' Altare non si pongano Reliquie de' Santi, o Statue dei medesimi (non escludendosi però quelle degli Angeli che facciano figura di candelieri), e molto meno vi si pongano figure delle Anime del Purgatorio, di qualsiasi materia, il che si proibisce anche in tutte l'Esposizioni particolari, ed in quelle che talvolta si fanno per suffragio di quelle Anime.

3.° Sopra il detto Altare, in sito eminente, vi sia un Tabernacolo, o Trono con Baldacchino proporzionato di color bianco, e sopra la base di esso vi sia un Corporale per collocarvi l'ostensorio, e Custodia, il di cui giro sarà attorniato di raggi; nè vi sarà d'avanti alcun ornamento che impedisca la vista del Santissimo.

4.° Ardano sopra l'Altare almeno venti lumi continuamente, cioè sei candele di una libbra, tre per parte da' lati della Croce, ed otto candele nella parte superiore, con altre quattro da' lati dell'Ostensorio, nella di cui parte opposta non vi si ponga onninamente lume alcuno, e vi siano finalmente due torciere con le fiaccole almeno di tre libbre l'una. L'istesso numero di lumi vi sia anche di notte dopo serrata la Chiesa, tra quali ve ne siano almeno dieci di cera, e per la Chiesa nella sera si mettano lumi sufficienti per evitare la confusione, i quali stiano accesi finchè si chiudono le porte di essa. Potranno anche di giorno oscurarsi le finestre vicino all'Altare dell'Esposizione, ad effetto di raccogliere la mente dei Fedeli all'Orazione.

5.° Ninno secolare, benchè vestito con sacco di qualsivoglia Compagnia, ardisca d'andare intorno all'Altare per aggiustare lumi, o far altro che occorra, ma dovrà essere un Sacerdote, o almeno un chierico con cotta, con la quale, sopra il proprio abito, dovranno comparirvi anche i regolari di qualsivoglia Religione: Avvertendosi dippiù che ogni persona di qualsivoglia condizione, ed ordine, per decreto della *Sagr. Cong. de' Riti*, *Urbis 19. Aug. 1651* avanti il SS. Sagramento esposto, accostandosi, o partendosi da esso, deve fare la riverenza con ambe le ginocchia piegate. In ordine poi alla Persona del Sacerdote il quale celebra la Messa privata, s'insinua esservi decreto della medesima *Sagr. Congr. Urbis 7. Sept. 1638* che mentre passa avanti l'Altare in cui sta esposto il SS. Sacramento, dopo fatta l'adorazione con le ginocchia piegate, scoverto il capo, alzandosi lo ricuopra.

6.° Si tenga durante l'Esposizione alla porta della Chiesa, per la parte di dentro, o di fuori, come tornerà più comodo, un tappeto, che faccia forma di bussola con spazio adeguato ai lati per comodità del popolo, e sia talmente posto, che non possa mai dalla strada vedersi il SS. Sagramento.

7.° Stiano di continuo uno, o due Sacerdoti, o almeno in altro Ordine sacro costituiti, se si potrà, vestiti di cotta (benchè siano Regolari) genuflessi avanti di un banco ricoperto con tappeto o panno rosso, o di altro colore, e qualità decente, vicino all'infimo grado dell'Altare, e mai sopra genuflessori, orando tanto di giorno, quanto di notte a vicenda. Dove sarà qualche Confraternita vi assistano due Confratelli almeno, avanti un banco coperto di panno verde, o di altro colore decente, parimente a vicenda, ma fuori del Presbiterio, e distanti dagli Ecclesiastici sudetti, ed orando con tutta divozione per edificazione degli astanti, e con voce sommessa per non causare distrazione agli altri.

8.° Nella Sacrestia vi sia l'orologio almeno a polvere per sapere il tempo della vicenda, di cui si darà il segno ad ogn' ora con la campana maggiore, tanto di giorno come di notte.

9.° La sera avanti il giorno dell'Esposizione, dopo il segno dell' Ave Maria, si suonano le campane solennemente per avviso del popolo, come anche la mattina nel far del giorno, e dopo tutti gli altri segni dell' Ave Maria durante l' Esposizione, come parimente le solite tre volte avanti le Messe solenni.

10.° Nell' Altare ove sta esposto il SS. Sacramento non si celebri altra Messa che la solenne per l' Esposizione, e Reposizione, nei quali due giorni oltre la conventuale (nelle Chiese dov' è obbligazione di cantarla) si celebrerà dopo Nona la Messa del SS. Sagramento Votiva, *pro re gravi* (eccettuate però tutte quelle Domeniche, che sono di prima o seconda classe, e tutt' i giorni nei quali per ragione del Calendario tanto universale, quanto particolare di quella Chiesa, in cui si fa l' Esposizione, si fa Officio parimente di prima, o seconda Classe, come anche eccettuata la Feria quarta delle ceneri, e le ferie seconda, terza, e quarta della Settimana Santa, nelle quali Domeniche, ed altri giorni, e ferie eccettuate, si canterà la Messa Conventuale con l' orazione aggiunta del Sacramento, *sub unica conclusione*), e tutto ciò si osserverà inviolabilmente in tutte le Chiese tanto dei Secolari, che dei Regolari.

Nel giorno Medio, oltre la Messa Conventuale, si dovrà cantare dopo Nona la Messa Votiva *pro pace*, o altra, che verrà comandata da N. S., secondo che starà espressa nella lista delle Quarant' Ore, con la medesima eccezione dei giorni suddetti, e con la medesima regola circa l' Orazione.

Nelle Chiese non Collegiate, e dove non è obbligazione di cantarsi la Messa Conventuale, dovrà in detto giorno Medio cantarsi solennemente la Votiva suddetta, con la eccezione, e regola prescritta di sopra nella Messa del Sagramento. Questa però dovrà cantarsi ad un altro Altare, che non sia quello della Esposizione, nè quello dove sia il Tabernacolo col Sagramento incluso; ed in quelle Chiese, che hanno l' obbligo di cantar la Messa Conventuale questa pure si canterà ad altro Altare, come si è detto.

Si ordina espressamente, che nei giorni dell' Esposizione, Medio, e della Reposizione, le Messe si debbano cantare con li Ministri parati, e non altrimente, anche nelle Chiese dei Regolari, non ostante qualsivoglia lor uso, o pretesa consuetudine in contrario.

Nelle Messe private che si celebreranno durante l' Esposizione non si suoni il Campanello all' Elevazione, ma solo uscendo i Celebranti dalla Sagrestia, si dia un piccolo segno con la solita Campanella.

Non si celebrino Messe di Requie nel tempo che durerà l' Orazione di Quarant' Ore; e le Messe del Santissimo che si celebre-

ranno nei giorni permessi dalla Rubrica saranno meramente Votive, senza Gloria, e Credo. Nelle altre Messe private correnti si aggiungerà coll' ordine prescritto dalla Rubrica l' *Orazione del Sagramento*, così comandando la santità di N. S.

11.° Il Celebrante, dovendo portare il SS. in processione; sarà vestito di Piviale bianco, quando non abbia celebrato con paramenti di altro colore, che in tal caso continuerà il colore della Messa: il Velo omerale però sarà di colore bianco in qualsivoglia caso, che debba portarsi il Sacramento anco nel Venerdì Santo, e li paramenti de' Ministri Sagri, saranno del colore del Celebrante come sopra. Parimente il Pallio dell' Altare dove sta l'Esposizione sarà sempre di colore bianco, benchè la Messa solenne ivi si celebri in altro colore; come pure il Baldacchino per la Processione deve essere del medesimo color bianco.

12.° Terminata la Messa solenne per l' Esposizione, il celebrante con i Ministri, fatte le dovute riverenze al Sacramento, si ritireranno fuori del Corno dell' Epistola, dove il celebrante (come pure i Ministri) deporrà il Manipulo, e levata la Pianeta, prenderà il Piviale, porrà ivi l' incenso in due Turiboli, senza benedirlo, e dopo con i Ministri genuflesso nel mezzo, incenserà tre volte il Santissimo. Sul fine della Processione (la quale si principierà anticipatamente fatta l' Elevazione del Santissimo, o prima secondo che sarà più, o meno numerosa) il Diacono, in tempo congruo, fatta la dovuta riverenza, prenderà il Sagramento, e stando in piedi, lo consegnerà al Celebrante genuflesso, genuflettendo immediatamente esso Diacono, lo prenderà il Celebrante, ricoperte le mani dall' estremità del Velo omerale, e si alzerà: principiandosi poi da' Cantori l'Inno *Pange lingua etc.*, s'incaminerà sotto il Baldacchino, recitando con voce sommessa Salmi, ed Inni insieme con i Ministri, i quali eleveranno le fimbrie del Piviale.

13.° La processione sarà composta di tutto il Clero della Chiesa; ed il Crocifero in questa funzione non sarà parato con abito Suddiaconale, ma vestito con Cotta. V' interverranno onninamente otto Sacerdoti vestiti con Cotte, e con le torce accese in mano, i quali procederanno dai lati avanti il Baldacchino, e dopo di essi seguiranno due Accoliti con turiboli, i quali per la strada incenseranno continuamente il Santissimo, e durante la Processione si suoneranno le campane solennemente.

14.° La Processione si farà dentro la Chiesa, ed al più per la Piazza, quando l' angustia della Chiesa ne porti la necessità; e quando esca di Chiesa si farà ben pulire la strada della Piazza, dove se vi sarà qualche bottega, dovrà tenersi chiusa durante la Processione.

15.° Se vi saranno istituite Confraternite di Secolari, o siano vestiti di sacco, o no, tanto i Guardiani, ed Officiali di esse, quanto i Confrati tutti anderanno unitamente avanti il Clero Secolare, o Regolare che vi sarà, al quale dovranno sempre cedere il luo-

go più degno. Dippiù espressamente si comanda che i Guardiani, o altri Officiali di esse non ardiscono sotto qualsivoglia pretesto di consuetudine, o altro, di andare dopo il Baldacchino, sotto la pena di 25 scudi a ciaschedun Fratello, Guardiano, o Officiale della Confraternita il quale contravenisse alla presente disposizione, in conformità dell' Editto pubblicato l'anno 1689. Qual pena di scudi 25 si dovrà applicare alla medesima Confraternita se sarà povera, o al Monte dei SS. Viatico, a nostro arbitrio. Monsignor Primicerio però dovrà andare dopo il Baldacchino vestito senza sacco coll'abito suo prelatizio, e con Rocchetto se ne avrà l' uso.

Di più ordiniamo a' suddetti Cieri Secolari, e Regolari, che nelle proprie Chiese, non permettano che si pratichi il contrario, sotto le pene contenute nel suddetto Editto, cioè di scudi 25 ai Superiori, e Rettori delle Chiese Secolari, e di privazione di voce attiva, e passiva ai Superiori Regolari con altre a nostro arbitrio. Quando poi vi fosse alcuno che tanto ardisse, si notifica che oltre le suddette pene imposte di sopra, resterà *ipso jure* privo dell' Officio, e cassato dalla confraternita rispettivamente il Guardiano, o Guardiani, ed officiali, i quali contravverranno a questo nostr' Ordine, resterà interdetta la Confraternita, e privata di fare più tale santa Esposizione, finchè da noi non sarà reintegrata. Si dichiara anche che all'accusatore di tale contravenzione si darà la terza parte della suddetta pena, coll' esser tenuto secreto, e la suddetta disposizione vogliamo che si osservi anche in tutte, e singole Processioni, ed Esposizioni particolari.

16.° Ritornata la Processione in Chiesa, e giunto il Celebrante al grado infimo dell' Altare maggiore, il Diacono genuflesso, riceverà il Santissimo da esso Celebrante (il quale immediatamente genufletterà deponendo il Velo omerale) e lo collocherà nella base del Trono, andando poi, fatte le dovute riverenze, al suo luogo. I Cantori divotamente, e con pausa canteranno il ℣: *Tantum ergo etc.* Dopo di che il celebrante, alzatosi coi Ministri, porrà ivi nel mezzo l' incenso nel turibolo, senza benedizione, e genuflesso incenserà tre volte il Sagramento. Terminato l' Inno, senza dirsi il ℣. *Panem de Coelo etc.*, si canteranno dai suddetti Cantori le Litanie contenute nel libro stampato per l' Orazione delle Quarant' Ore (qual libro puramente senza alcuna immutazione dovrà usarsi in qualunque altra Esposizione del Santissimo che si faccia particolare). Dopo che avrà dette le Preci, il Celebrante, alzatosi (a cui i Ministri sosterranno il libro) senza fare nuova genuflessione canterà a mani giunte il ℣. *Dominus vobiscum etc.* con le orazioni, le quali terminate, e genuflessi, faranno breve Orazione, ed indi partiranno a capo scoperto fino ad una ragionevole distanza dal Sacramento, dandosi così il principio all' Orazione delle Quarant' Ore.

17.° Il Celebrante non dovrà usare la Sede Cameraie, secondo il decreto della Sagr. Congr. dei Riti, ma un banco, (che nep-

pure abbia braccia) col postergale ornato di panno rosso o di altro colore decente, in cui sederà insieme coi Ministri Sacri; e si avverte al medesimi, come anche agli altri che operano circa il divino Ministero, qualmente in tempo che sta esposto il Venerabile, anche nelle Esposizioni particolari, non devesi far riverenza alcuna al Clero, nè ad altra persona che assista ai Divini Officii. Molto meno dovranno mai usare le sedie Camerali nelle Chiese i Guardiani, Deputati, ed officiali delle Confraternite, Compagnie, e Congregazioni Laicali; ma sederanno sopra un banco con postergale senza braccia ai lati, e senza alcun uso dei cuscini, come pure senza gradini, e senza genuflessorii davanti, qual banco potrà coprirsi di panno, e non di seta, e sarà onninamente *situato fuori del Presbiterio* in quei casi che assisteranno nelle messe, e Vesperi solenni, o che nel Presbiterio si Celebri dal Clero alcuna funzione Sagra, o che si predichi in Chiesa, secondo li decreti della S. Congregazione dei Riti, particolarmente per decreto generale emanato il dì 13 marzo 1688 sotto le pene medesime espresse di sopra, e comminate al n. 15° nei §§. *Se vi saranno etc. e dippiù ordiniamo etc.* Monsignor Primicerio però sederà dentro il Presbiterio al lato dell'Evangelio, in un banco coperto di panno nell'abito suo prelatizio, come si è detto al n. 15.°

Se però la struttura della Chiesa non permetterà luogo congruo fuori del Presbiterio, in tal caso di necessità si concederà da Noi, che possa collocarsi il banco, come sopra, dei Guardiani dirimpetto all'altare in uno dei lati, fuori del termine del Presbiterio.

Si proibisce espressamente agli uomini, ed alle donne di qualsivoglia stato, e condizione (eccettuate le persone Regie quando vi si trovino) l'entrare sotto qualsivoglia pretesto ad orare nel Presbiterio, o sia recinto dell'Altare dove sta esposto il Venerabile; dovendo quel luogo esser occupato solamente da Ecclesiastici destinati al Ministerio Divino, o all'assistenza dell'Orazione; il che si osserverà non solo nelle Chiese dove ricorre l'Esposizione ordinaria, ma anche in tutte le altre, dove per indulto Apostolico, o per altra legittima facoltà, occorre farsi l'Esposizione benchè per breve tempo: al che provvederanno i Superiori, o Sagrestani col riparo dei banchi ancora, bisognando. In oltre ordiniamo, e comandiamo ai Rettori, e Superiori, tanto Secolari, quanto Regolari di qualsivoglia Chiesa, che durante la detta Esposizione non ardiscano di far portare rispettivamente qualsivoglia sorta di sedie nelle Chiese a qualunque persona di ogni sesso, grado, e condizione, sotto la pena di 10 scudi ai Rettori Secolari, da applicarsi ad usi pii, riservata la terza parte per l'accusatore, ed ai Regolari della privazione della voce attiva, e passiva, ed altre a nostro arbitrio.

18.° Non si terranno nelle Chiese delle Esposizioni, anche particolari, bacili per limosine, nè vi assisteranno Religiosi, o altri Ecclesiastici, nemmeno persone Laicali per riceverle, come nem-

meno anderanno Chierici, Confrati, Mandatarii o altre persone questuando per la Chiesa. Molto meno dovranno far ciò i poveri, i quali staranno per lo spazio di canne dieci lontani dalle porte della Chiesa, sotto le pene contenute nell' editto stampato a parte, che per ciò sarà parimente cura de' Superiori, e Sagrestani, e degli esecutori che vi assistono, il procurare che non entrino in Chiesa, ad effetto di evitare la distrazione dei Fedeli che orano, potendo i benefattori caritativi far l' elemosine fuori delle Chiese, siccome anche è l' intenzione di N. S., dichiarata nell' ultimo editto in cui si proibisce ad ogni Fedele dar nelle Chiese limosine ai poveri.

19.° Si avverte che non termini l' Orazione in una Chiesa, se non dopo che sarà principiata nell' altra, e ciò si osserverà da qualunque Chiesa, benchè Basilica, o Collegiata, o in qualsivoglia modo privilegiata.

20.° Terminata la Messa della Reposizione, il Celebrante prenderà il Piviale (osservando il Rito rispettivamente sopra descritto dopo la Messa dell' Esposizione) e genuflettera coi Ministri avanti il SS. Sacramento nel mezzo sull'infimo grado dell' Altare; immediatamente i Cantori principieranno le Litanie, e si continuerà sino al ℣. *Domine exaudi orationem meam* inclusive. Dopo alzatosi il Celebrante coi Ministri, porrà ivi nel mezzo l' incenso senza benedizione, e genuflesso incenserà tre volte il SS. Sagramento, e prenderà il Velo omerale. Fatta l' incensazione, il Diacono colle dovute riverenze leverà il Sacramento dal Trono, ed immediatamente, stando in piedi, lo consegnerà al Celebrante genuflesso, genuflettendo anch' esso Diacono subito che avrà consegnato il Sacramento, praticandosi dipoi rispettivamente ciò che sopra nell' Esposizione si è detto circa le Cerimonie o Rito della Processione etc.

21.° Ritornando dopo la processione il Celebrante all'infimo grado dell' Altare, il Diacono genuflesso riceverà da esso, che starà in piedi, il Santissimo, verso cui il Celebrante genuflettera immediatamente, e deporrà il Velo omerale, ed il Diacono lo collocherà sopra il Corporale in mezzo dell'Altare, e ritornerà al suo luogo. Il Celebrante al ℣. *Genitori, Genitoque, etc.*, alzatosi coi Ministri, porrà come sopra l'incenso senza benedirlo, ed incenserà il Sacramento. I cantori diranno il ℣. *Panem de Coelo, etc.* (a cui si aggiungerà l' *Alleluja* nel tempo Pasquale solamente, ed in tutta l'ottava della festività del Corpus Domini in qualsivoglia Esposizione che si faccia). Il Celebrante alzatosi, senza far nuova genuflessione, sostenendo i Ministri il libro (senza dire il ℣. *Dominus Vobiscum*, come per decreto della Sacra Congregazione de'Riti) canterà le Orazioni a mani giunte, le quali terminate, genuflesso prenderà il Velo omerale, ed ascendendo solo all' Altare, fatte le dovute riverenze, prenderà nelle mani ricoperte, come si disse, coll' estremità del Velo omerale l' Ostensorio, e darà con

esso la Benedizione al popolo, e riposto il Sacramento sopra il Corporale discenderà, e starà genuflesso al suo luogo. Il Diacono immediatamente, o un Sacerdote con Stola, fatte le dovute riverenze chinderà il Sagramento nel Tabernacolo, il quale per tale effetto dovrà ritenersi nell' Altare dell'Esposizione; e l'Ostia consagrata si dovrà consumare nella Messa, o in quella mattina, o nella seguente; dopo di che partiranno, e terminerà l' Orazione di Quarant' Ore.

22.° Nel tempo che durerà l' Orazione medesima, si proibisce espressamente il predicare, ma volendosi fare dopo i Vesperi qualche breve sermone per eccitare i Fedeli alla divozione verso il SS. Sacramento, si dovrà prendere la licenza, e Benedizione da Noi, o da Monsignor nostro Vicereggente, anche nelle Chiese dei Regolari, ed in qualunque modo privilegiate, e non solo nell' Esposizione di quarant'Ore, ma in qualsivoglia altra Esposizione, qual licenza si darà *in scriptis*. Quegli poi che dovrà sermoneggiare, sarà almeno costituito nell' Ordine Diaconale, sermoneggerà con la Cotta, benchè sia regolare; ma senza la Stola, ed a capo scoperto, vicino all' Altare dove sta esposto il Santissimo, ed in un sito che non obblighi gli ascoltanti a fare atti d' irriverenza con voltare le spalle al Sagramento.

23.° Le Chiese dove sarà l' Orazione di Quarant' Ore dovranno la sera stare aperte fintanto che vi sarà il popolo per orare. Ma perchè non può darsi in ciò un' ora determinata, sì per la situazione di esse, come per la mutazione nelle stagioni; perciò potranno chiudersi l' Estate circa le tre ore, l' inverno intorno ad ore cinque. Si avverte però, che anche a porte chiuse deve continuare l' Orazione come si è detto (art. 7), non dovendo mai esser interrotta l' Orazione di Quarant' Ore, come per decreto della Sacr. Congr. dei Riti.

24.° In ogni Chiesa di Roma si terrà affissa in luogo patente la Lista delle Quarant' Ore per informazione de' Fedeli divoti.

25.° Parimente in ogni Chiesa dove è terminata l'Esposizione si dovrà tenere affissa continuamente nella Sagrestia la presente istruzione, acciocchè niuno possa allegare l' ignoranza delle Regole, e precetti che vi si contengono.

26.° Non ardirà alcun Rettore, Curato, o Sagrestano, fuori dell' ordine assegnato nella Lista delle Quarant' Ore, di esporre, o far esporre il SS. Sagramento sotto qualsivoglia pretesto, o consuetudine, per veruna causa grave, nè per infermi, senza Breve speciale di Sua Santità, o almeno licenza segnata da Noi, o da Monsignor nostro Vicereggente, e sottoscritta dal Deputato delle Quarant' Ore, la quale ottenuta, si esporrà il Venerabile in un Altare, o Cappella con un Velo avanti, e col suddetto numero di venti lumi, e si osserverà puntualmente il tempo che dovrà durare l' Esposizione assegnato nella suddetta licenza, sotto le pene infrascritte, e privazione d' offizio.

27° Finalmente si comanda espressamente che tutti, e singoli i sopradetti Ordini si debbano inviolabilmente osservare, e che si ubbidisca esattamente per quello che potesse occorrere di più al nostro deputato sopra le Quarant'Ore, sotto pena ai Maestri di Cerimonie che assisteranno alle funzioni, se non faranno adempire esattamente tutte le Cerimonie, ed i Riti prescritti, ed ai trasgressori rispettivamente dei suddetti Ordini, di scudi dieci di oro, da applicarsi ai luoghi pii, ed ai Regolari della privazione di voce attiva, e passiva, di Carcere, ed altre pene maggiori, riservate a nostro arbitrio: dichiarandosi, che in difetto dell'osservanza, si procederà più rigorosamente contro i Superiori, e Sagrestani delle Chiese, ai quali appartiene più che ad ogni altro la buona regola, e cura di esse.

Chi desidera maggiori schiarimenti legga il Ricciopepoli per ciò che risguarda la pratica giudiziaria, ed il Monacelli chi avesse bisogno di qualche altra formola oltre le principali e più comuni che sono state prescelte, e trascritte da noi.

Per conchiusione della presente appendice faremo cosa grata ai nostri Lettori col dar qui raccolte in uno le regole generali del dritto ricavate dalle decretali di Gregorio IX e Bonifacio VIII.

1. Omnis res per quascumque causas nascitur per easdem dissolvitur.

2. Facta, quae dubium est quo animo fiunt, in meliorem partem interpetremur.

3. Utilius scandalum nasci permittitur, quam veritas relinquatur.

4. Quod non est licitum in lege, necessitas facit licitum.

5. Quod latenter, aut per vim, aut alias illicite introductum est, nulla debet stabilitate subsistere.

6. In ipso causae initio non est quaestionibus inchoandum.

7. Quidquid in sacratis Deo rebus, et episcopis injuste agitur, pro sacrilegio reputatur.

8. Qui ex timore facit praeceptum, aliter quam debet facit et ideo jam non facit.

9. Offendens in uno factus est omnium reus.

10. Non potest esse pastoris excusatio, si lupus oves comedit, et pastor nescit.

11. Indignum est, ut pro spiritualibus facere quis omagium compellatur.

Digitized by Google

1. Beneficium ecclesiasticum non potest licite sine institutione canonica obtineri.
2. Possessor malae fidei nullo tempore praescribit.
3. Sine possessione praescriptio non procedit.
4. Peccatum non dimittitur, nisi restituatur ablatum.
5. Peccati venia non datur nisi correcto.
6. Nemo potest ad impossibile obligari.
7. Privilegium personale personam sequitur, et extinguitur cum persona.
8. Semel malus semper praesumitur esse malus.
9. Ratum quis habere non potest, quod ipsius nomine non est gestum.
10. Ratihabitionem retrotrahi, et mandato non est dubium comparari.
11. Cum sint partium jura obscura, reo favendum est potius, quam actori.
12. In judiciis non est acceptio personarum habenda.
13. Ignorantia facti, non juris excusat.
14. Cum quis in jus succedit alterius, justam ignorantiae causam censetur habere.
15. Odia restringi, et favores convenit ampliari.
16. Decet concessum a Principe beneficium esse mansurum.
17. Indultum a jure beneficium non est alicui auferendum.
18. Non firmatur tractu temporis quod de jure ab initio non subsistit.
19. Non est sine culpa qui rei, quae ad eum non pertinet, se immiscet.
20. Nullus pluribus uti defensionibus prohibetur.
21. Quod semel placuit amplius displicere non potest.
22. Non debet aliquis alterius odio praegravari.
23. Sine culpa, nisi subsit causa, non est aliquis puniendus.
24. Quod quis mandato facit judicis, dolo facere non videtur, cum habeat parere necesse.
25. Mora sua cuilibet est nociva.
26. Ea, quae fiunt a judice, si ad ejus non spectant officium, viribus non subsistunt.
27. Scienti et consentienti non fit injuria, neque dolus.
28. Quae a jure communi exhorbitant, nequaquam ad consequentia sunt trahenda.
29. Quod omnes tangit, debet ab omnibus approbari.
30. In obscuris minimum est sequendum.
31. Eum, qui certus est, certiorari ulterius non oportet.
32. Non licet actori, quod reo licitum non existit.
33. Mutare consilium quis non potest in alterius detrimentum.
34. Generi per speciem derogatur.
35. Plus semper in se continet quod est minus.
36. Pro possessore habetur qui dolo desiit possidere.

37. Utile non debet per inutile vitiari.

38. Ex eo non debet quis fructum consequi, quod nisus extitit impugnare.

39. Pluralis locutio duorum numero est contenta.

40. Imputari non debet ei per quem non stat, si non faciat quod per eum fuerat faciendum.

41. Accessorium naturam sequi congruit principalis.

42. Qui tacet consentire videtur.

43. Is qui tacet non fatetur, sed nec utique negare videtur.

44. Inspicimus in obscuris quod est verisimilius, vel quod plerumque fieri consuevit.

45. Is, qui in jus succedit alterius, eo jure, quo ille, uti debebit.

46. Presumitur ignorantia ubi scientia non probatur.

47. Locupletari non debet aliquis cum alterius injuria, aut jactura.

48. In poenis benignior est interpetratio facienda.

49. Actus legitimi conditionem non recipiunt, neque diem.

50. Semel Deo dicatum non est ad usus humanos alterius transferendum.

51. Non praestat impedimentum quod de jure non sortitur effectum.

52. Cui licet quod est plus, licet utique quod est minus.

53. Qui prior est tempore potior est jure.

54. Qui sentit onus sentire debet commodum, et e contra.

55. In re communi potior est conditio possidentis.

56. Contra eum qui legem dicere potuit apertius, est interpetratio facienda.

57. Non est obligatorium contra bonos mores praestitum juramentum.

58. Dolo facit qui petit quod restituere oportet eumdem.

59. Non est in mora qui potest exceptione legitima se tueri.

60. Quod ob gratiam alicujus conceditur non est in ejus dispendium retorquendum.

61. Nullus ex consilio, dummodo fraudulentum non fuerit, obligatur.

62. Exceptionem objiciens non videtur de intentione adversarii confiteri.

63. Quae contra jus fiunt, debent utique pro infectis haberi.

64. In pari delicto, vel causa, potior est conditio possidentis.

65. Cum non stat per eum, ad quem pertinet, quo minus conditio impleatur, haberi debet perinde ac si impleta fuisset.

66. Quod alieni suo non licet nomine, nec alieno licebit.

67. Potest quis per alium quod potest facere per se ipsum.

68. In malis promissis fidem non expedit observari.

69. In alternativis electoris (debitoris) est electio, et sufficit alterum adimpleri.

Digitized by Google

70. Qui ad agendum admittitur, est ad recipiendum multo magis admittendus.

71. Qui facit per alium, est perinde ac si faciat per se ipsum.

72. Factum legitime retractari non debet, licet casus postea eveniat, a quo non potuit inchoari.

73. Quod alicui gratiose conceditur, trahi non debet ab aliis in exemplum.

74. Frustra sibi fidem quis postulat ab eo servari, cui fidem a se praestitam serbare recusat.

75. Delictum personae non debet in detrimentum ecclesiae redundare.

76. Rationi congruit ut succedat in onere qui substituitur in honore.

77. In argumentum trahi nequeunt quae propter necessitatem aliquando sunt concessa.

78. Nemo petest plus juris transferre in alium, quam sibi competere dignoscatur.

79. In toto partem non est dubium contineri.

80. In generali concessione non veniunt ea quae quis non esset verisimiliter in spece concessurus.

81. Qui contra jura mercatur, bonam fidem praesumitur non habere.

82. Bona fides non patitur ut semel exactum iterum exigatur.

83. Cum quid una via prohibetur alicui, ad id alia non debet admitti.

84. Contractus ex conventione legem accipere dignoscuntur.

85. Damnum, quod quis sua culpa sentit, sibi debet, non aliis imputare.

86. Infamibus portae non pateant dignitatum.

87. Certum est quod is committit in legem, qui legis verba complectens, contra legis nititur voluntatem.

INDICE

LIBRO IV. — DE'GIUDIZÌ.

PARTE I.— SULL' ORDINE GIUDIZIARIO.

LEZIONE I. *Giurisdizione Ecclesiastica, e suo stato attuale.* pag. 3
—— II. *Giurisdizione della Chiesa nel foro interno ed esterno.* » 8
—— III. *Esercizio della giurisdizione della Chiesa nel foro esterno* . . . . . » 13
—— IV. *Procedura giudiziaria* . . . . . » 18
—— V. *Divisione generale de'giudizi — Giudizio sommario.* » 24
—— VI. *Giudizio ordinario — Persone che intervengono nel giudizio* . . . . . » 28
—— VII. *Persone principali, ed accessorie nel giudizio particolare* . . . . . » 34
—— VIII. *Modo d' iniziare il giudizio* . . . . . » 42
—— IX. *Modo di discutersi un giudizio.* . . . . . » 46
—— X. *Pruove, che si possono produrre dal reo per dimostrare le sue eccezioni* . . . . . » 51
—— XI. *Modo di giudicare, e di appellare* . . . . . » 56
—— XII. *Procedura da osservarsi nell' appello* . . . . » 61

LIBRO IV. — PARTE II. — SULL'OGGETTO DE'GIUDIZÌ.

LEZIONE I. *Delitti e pene in generale* . . . . . » 66
—— II. *Delitti Ecclesiastici in particolare — Apostasia — Scisma — Eresia* . . . . . » 71
—— III. *Pene Ecclesiastiche contro la simonia ed il sacrilegio* » 75
—— IV. *Pene e censure Ecclesiastiche in particolare* . . » 81

APPENDICE I.

Esempio I. *De'giudizi di nullità del matrimonio* ex impotentia, *e di divorzio nel matrimonio rato* ob ingressum in Religionem . . . . . » 87
Esempio II. *Della nullità della Professione Religiosa, e della norma di giudicare nella medesima* . . . . » 96
Esempio III. *Dell'appellazione dal giudizio degli Esaminatori, o dalla elezione del Vescovo ne'Benefici Curati* . » 101

APPENDICE II. — RACCOLTA DI FORMOLARÌ.

Formolari che risguardano l' istallazione della Curia . . » 110
Formolari che risguardano la materia beneficiale . . . » 115
Formolari che risguardano l'amministrazione de'Sacramenti » 124
Formolari che risguardano le Claustrali . . . . . » 133
Editti, licenze, ed altri formolari . . . . . » 138 a 146

INDICE GENERALE

DELLE

MATERIE CONTENUTE IN TUTTA L'OPERA.

A

Abbadie Concistoriali — A chi spetta la collaziono delle medesime quando non sono di giuspatronato. Art. 8. Tom. I. pag. 117.
Abbadie — Come si deve rassegnare alla Santa Sede la nota delle Abbadie con quanto altro le concerne. Art. 9. Tom. I. p. 117.
Abbadie — Se i frutti si trovano applicati a favore di qualche corpo morale, continueranno, e con quale eccezione. Art. 19. Tom. I. p. 120.
Abbate — Sua antica idea tra i regolari. Tom. II. p. 223.
Abbate — Epoca in cui cominciò ad esser l' Ordinario del proprio Monastero. Tom. II. p. 224.
Abbate — Condizioni per la di lui elezione. Tom. II. p. 224.
Abbate — Diritti, doveri, e privilegi. Tom. II. p. 224.
Abbati *nullius* — Giurisdizione, estensione, privilegio. Tom. II. p. 158.
Abbadesse — Giurisdizione, ed elezione. Tom. II. p. 227.
Abbate De la Mennais — Confutazione del di lui errore intorno alla Società Ecclesiastica. Tom. I. p. 22.
Abito de'Chierici — Quale debba essere. Tom. II. p. 41.
Accolitato — Suo incarico. Tom. II. p. 214.
Adulterio — Quando sia impedimento dirimente del Matrimonio, e con quali eccezioni. Tom. III. p. 122.
Affinità — Definizione, differenza dalla conseguinità, e come essa si contragga, ed in quanti modi. Tom. III. p. 129.
Affinità — Come si valutino i gradi di Affinità, corrispondente figura, e come da una non sorge altra affinità. Tom. III. p. 133.
Affinità — Impedimento in primo grado in linea retta. Tom. III. p. 133.
Affinità — Fino a qual grado la Chiesa anticamente proibì il matrimonio; e fino a quale, per disposizione del Concilio di Trento, sotto la distinzione di copula illecita, e copula lecita. Tom. III. p. 134.
Affinità — Che non precede, ma segue al matrimonio. Tom. III. p. 134.
Agapete — Perchè proibite a' Chierici. Tom. II. p. 35.
Aggiunti al Diritto Canonico — Loro origine, che cosa contengono, e quali sieno. Tom. I. p. 49.
Aggiunti al Diritto Canonico — Per quali motivi la ragione, la filosofia, e la storia debbono formar parte degli Aggiunti al medesimo. Tom. I. p. 50.
Agostino Santo — Sua idea per abbattere i Donatisti, applicata ai Protestanti. Tom. I. p. 18.
Amministrazione Diocesana — Sua origine, individui che la compongono, incarico, uso de' frutti, Decreti, dubbi risoluti. Tom. III. p. 104.

Amministrazione Diocesana -- Leggi della medesima. Tom. III. pag. 202, e segu.
Amministrazione Diocesana -- Oggetti di essa con le leggi corrispondenti; questioni e dubbii decisi. Tom. III. p. 209.
Amministrazione Diocesana -- Sue facoltà: azioni delle quali si può valere: contabilità. Tom. III. p. 117.
Annate -- Loro spiegazione, e modificazioni diverse. Tom. I. p. 34.
Apostolicità -- Quarto ed ultimo carattere della Chiesa, considerato dal canonista, in che consiste, e sua differenza dall'Apostolicità dei Protestanti. Tom. I. p. 18.
Apostolicità -- Impressione che facea nell'animo di S. Agostino. T. I. p. 18.
Apostati -- Loro pene secondo il diritto comune. Tom. II. p. 240.
Apostasia -- Origine del vocabolo, definizione, specie diverse. T. IV. p. 71.
Appello alla Santa Sede -- Libertà dell'Appello alla Santa Sede. Art. 22. Tom. I. p. 122.
Appello -- Qual Giudice debba conoscere le cause dell'Appello dalle sentenze del Metropolitano in Sicilia. Bol. Ben. Tom. I. p. 132.
Appelli -- Rimedii per quelli che si sentono gravati dalla sentenza del primo Giudice in Sicilia. Bol. Ben. Tom. I. p. 134.
Appelli--Come si debbono ricevere gli Appelli in Sicilia. B. Ben. T. I. p. 137.
Appelli -- Come si debbono concedere le inibizioni in Sicilia, dopo l'ammissione degli Appelli. Bol. Ben. Tom. I. p. 137.
Appello -- Appello dai Decreti degli Ordinarii emanati in santa Visita in Sicilia. Bol. Ben. Tom. I. p. 138.
Appello -- Del gravame che non può ripararsi con sentenza definitiva in Sicilia. Bol. Ben. Tom. I. p. 138. e seg.
Appello -- Dalla sentenza definitiva pronunziata contro il vero contumace in Sicilia. Bol. Ben. Tom. I. p. 142.
Appello nelle cause criminali, e sentenze degli Ordinarii in Sicilia. Bol. Ben. Tom. I. p. 143.
Appello -- In che consiste, quando, e fino a qual tempo può aver luogo. T. IV. p. 59.
Appello--Come assolutamente tre termini debbono considerarsi nel produrre l'appello, cioè proporre l'appello, domandare gli Apostoli, o sia la copia del Decreto, e finalmente proseguimento dell'appello: qual tempo si concede per ciascun termine, effetti de'medesimi termini. T. IV. p. 61.
Appello -- Suo doppio effetto, cioè sospensivo e devolutivo, loro differenza, quando e come ha luogo il primo, e quando e come il secondo. T. IV. p. 62.
Appello -- Quando l'appello ha l'effetto devolutivo, e non già il sospensivo, ed in quali e quanti casi, secondo Benedetto XIV, ed il Concilio Tridentino, ed in quali casi non si possono spedire le inibitorie. T. IV. p. 62.
Appellante -- Carcerato. Bol. Ben. Tom. I. p. 140.
Appellante -- Censura fulminata contro l'appellante in Sicilia. Bol. Ben. T. I. p. 140.
Appellante -- Della di lui assoluzione a cautela in Sicilia. Bol. Ben. Tom. I. p. 141.
Appellanti -- Gli Appellanti in una causa soltanto in Sicilia, non si crede appellare nelle rimanenti. Bol. Ben. Tom. I. p. 136.
Arbitro -- Sua origine, definizione, divisione in volontario e necessario, lor differenza. Tom. IV. p. 32.
Arcidiacono--Origine, antica giurisdizione, presente, dignità. T. II. p. 175.
Arciprete -- Antica e moderna giurisdizione. Tom. II. p. 176.
Archimandrita -- Sua idea tra i Regolari. Tom. II. p. 223.
Archimandrita -- Origine in Messina, giurisdizione, e differenza dal Priore. Tom. II. p. 163.
Archimandrita -- Sua giurisdizione per rapporto al Priore del SS. Salvatore

e sua concordia con l'Arcivescovo di Messina Monsignor Migliaccio, compresa in otto articoli. Tom. II. pag. 164.
Asilo — Vedi immunità de' Templi. Tom. II. p. 24 e seg.
Assoluzione dalla scomunica incorsa per la percussione del Chierico. Tom. II. p. 12.
Atti originali — Di prima istanza da spedirsi dal Notajo. Bol. Ben. T. I. p. 139.
Attore — Sua definizione, quali persone possono, e quali non possono far da attori, con quali condizioni, eccezioni, e riserve. Tom. IV. p. 35.

B

Battesimo — Significato del vocabolo, definizione, specie dello stesso. Tom. III. p. 7.
Battesimo — Opinioni sulla sua istituzione, quale sia la più probabile. Tom. III. p. 7.
Battesimo — Materia e forma; condizioni per l'una e per l'altra a render valido, o lecito il Sagramento, e viceversa. Tom. III. p. 8.
Battesimo — Vario modo di amministrarlo, e quale debba tenersi. Tom. III. p. 9.
Battesimo — Triplice effetto, carattere, grazia santificante, e cognazione spirituale. Tom. III. p. 9.
Battesimo — Ministro ordinario, ed estraordinario per definizione della Chiesa; modificazioni diverse ne' tempi successivi, e chi possa esserlo in caso di necessità. Tom. III. p. 9.
Battesimo — Qual siane il luogo proprio per amministrarlo, e chi può dispensarvi. Tom. III. p. 11.
Battesimo — Riti da usarsi nell'amministrazione. Tom. III. p. 11.
Benefizi semplici — Di libera collazione con fondazione ed erezione in titolo a chi appartiene il diritto di conferirli, e con quale distinzione di tempo. Articolo 8.° del Concordato. Tom. I. p. 117.
Beneficio — I di cui frutti si trovano applicati a favore di qualunque corpo morale continueranno nello stesso uso, e con quale distinzione. Art. 19. Tom. I. p. 120.
Benefizi — Uso de' medesimi dopo la morte de' Beneficiati; variazioni del diritto comune in proposito; e del diritto municipale per la diversità dell'epoche, attual diritto in vigore; Amministrazione Diocesana. T. III. p. 202.
Beneficio — Origine del medesimo, definizione, sviluppo della stessa; differenza dalla pia donazione, legato, Cappellania. Tom. III. p. 228.
Beneficio — Quante condizioni si ricercano a costituire un vero Beneficio. Tom. III. p. 229.
Beneficio maggiore, e minore; differenza. Tom. III. p. 229.
Beneficio secolare, e regolare; differenza. Tom. III. p. 229.
Beneficio in titolo ed in commenda — Lor idea. Tom. III. p. 229.
Beneficio curato, residenziale, semplice — Loro idea. Tom. III. p. 230.
Beneficii — Compatibili, ed incompatibili; i compatibili altri di primo genere, altri di secondo genere; affetti, o riservati, collativi, od elettivi; e questi o confermativi, o elettivi collativi; idea di ciascuna specie. Tom. III. p. 230.
Beneficio di giuspadronato — Definizione. Tom. III. p. 230.
Beneficii di giuspadronato — Disposizione del 1807 e seguenti, intorno ai medesimi, altre nella restaurazione, abrogazione delle prime. T. III. p. 230.
Beneficio — Quali persone non possono possedere un beneficio. T. III. p. 232.
Beneficio — Requisiti per le persone che debbono possederlo. T. III. p. 232 e seg.
Beneficio — Come in generale per essere beneficiato fa d'uopo essere almeno tonsurato, e per alcuni beneficii è necessario anche qualche ordine. T. III. p. 234.
Beneficii — Incompatibilità di possederne più d'uno. Tom. III. p. 235.

Beneficii — Incompatibili, altri *ratione tituli*, altri *ratione detentionis*. Tom. III. p. 236.
Beneficio — Quando vaca *a lege*, e quando *ab homine*. Tom. III. p. 237.
Beneficii — Varii motivi perchè di diritto possano vacare. Tom. III. p. 237.
Beneficio — Elezione, postulazione, collazione, ed istituzione, o sia giuspadronato sono i quattro modi con i quali si possono comunicare i beneficii. Tom. III. p. 238.
Beneficio — Come si conferisce per elezione, in che consiste, vicende della medesima ne' diversi tempi della Chiesa, e particolarmente nel Regno. Tom. III. p. 238.
Beneficio — In quanti modi si procede all'elezione; cioè *per inspirationem*, *per scrutinium*, *et per compromissum*; idea di ciascun modo, e quale sia il meno e'l più usitato. Tom. III. p. 240.
Beneficio — Altre condizioni richieste per la Canonica elezione. T.III. p.240.
Beneficio — Conseguenze, ed effetti della elezione. Tom. III. p. 241.
Beneficio-Elezione; sua definizione; differenza dalla postulazione.T.III.p.242.
Beneficio — Collazione, sua definizione, differenza dall'elezione, a chi s'appartenga, diversità nell'epoche diverse della Chiesa; varie distinzioni. Tom. III. p. 243.
Beneficii — In quanti modi i Romani Pontefici si riservano la collazione dei medesimi. Tom. III. p. 244.
Beneficio Ecclesias.—Quattro modi co' quali si perde il Beneficio.T.III.p.255.
Beneficio — Come si perde per la così detta translazione, in che consiste; leggi, distinzioni, ed eccezioni, che riguardano la medesima.T.III.p.255.
Beneficio — Come se ne fa la permuta. Tom. III. p. 256.
Beneficio — Come se ne fa la rinuncia, in che consiste, quali motivi vi debbono concorrere per essere alcuno obbligato alla rinunzia, e di quante specie può essere la medesima. Tom. III. p. 257.
Beneficio — Come si perde con la deposizione, o degradazione; in che consistono, come si effettuiscono, e per quali motivi. Tom. III. p. 258.
Beneficii — Unione de' medesimi, in che consiste, in quanti modi può farsi, e quali beneficii possono unirsi. Tom. III. p. 260.
Beneficii profani senza fondazione ed erezione in titolo Ecclesiastico, in che appartengono all' Ordinario. Tom. IV. p. 17.
Beneficiato — Condizioni per esserlo. Tom. III. p. 232.
Beneficiati — Come debbono regolarsi nell'amministrazione de' loro beneficii. Tom. III. p. 197 e seg.
Beneficiati — Quando possono alienare, transigere, pignorare, eccezioni e formole. Tom. III. p. 198.
Beni-Ecclesiastici — Quei, che dopo il ritorno di S. M. si trovarono sotto l'amministrazione del Demanio a chi doveansi restituire, e da chi doveansi amministrare. Art. 12. Tom. I. p. 118.
Beni-Ecclesiastici — A coloro che han fatto acquisto di alcuni Beni Ecclesiastici la Santa Sede ha dichiarato che non recherà loro molestia alcuna. Art. 13.° del Concordato. Tom. I. p. 118.
Beni in questo Regno de' Regolari possidenti e non alienati, come saranno ripartiti ai Conventi da riaprirsi, e come non si terrà conto alcuno de' titoli. Art. 14. Tom. I. p. 118.
Beni temporali — Origine del dritto di possederli, che è inerente alla Chiesa. Tom. III. p. 194.
Beni temporali — Variazioni sofferte nelle tre diverse epoche sul diritto che ha sempre avuto la Chiesa di possederli. Tom. III. p. 195.
Beni temporali nella Chiesa — Diritto municipale su i medesimi, e specialmente disposizioni dell'ultimo Concordato. Tom. III. p. 196.
Beni temporali nella Chiesa — Modo di acquistarli, e formalità richieste dal diritto municipale. Tom. III. p. 197.

Beni temporali nella Chiesa — Come debbasene dai Chierici regolar l'uso. Tom. III. p. 197.
Beni temporali nella Chiesa — Decreti risguardanti l'alienazione e gli affitti de' medesimi in numero di due, compresi in otto articoli. Tom.III.p.200.
Bigamia — Sua idea, e come non costituisca impedimento al matrimonio. Tom. III. p. 126.
Bolla d'indulto, con la quale si concede ai Sovrani di Napoli di nominare i Vescovi, e gli Arcivescovi di tutto il Regno delle due Sicilie, modo e tempo in cui debbonsi manifestare dal Sovrano le nomine de'Vescovi alla Santa Sede, loro giurisdizione nel tempo della nomina. Art. 28. T. I. p. 122.
Bolla di Benedetto XIII relativa al Tribunale della Monarchia di Sicilia. Tom. I. p. 130, e seg.
Bolla Benedettina — Cause della promulgazione di questa Costituzione.Tom. I. p. 130.
Bolla di Urbano II. — Che risguarda la Monarchia di Sicilia; argomenti diversi, de' quali si serve il Baronio, per dimostrare apogrifa siffatta Bolla; confutazione. Tom. I. p. 111.
Bolla Benedettina — Che risguarda il diritto Sicnio, sunto della medesima, diversi incarichi del Giudice delegato. Tom. I. p. 113.
Bolle Pontificie — Come obbligano in questo e come negli altri Regni.Tom. I. p. 108.
Bolle — Ragion del loro nome, come formano parte del diritto, come si appellano quelle emanate nel Concistoro de' Cardinali, come quelle che si emanano fuori, perchè altre si appellano *Dimidiae*; come, e perchè si distinguono dai Brevi; da chi si spediscono le prime e da chi li secondi; qual suggello hanno quelle, quale questi. Tom. I. p. 75.
Bollario — Dato a luce da Carlo Cocquelines, diviso in 24 volumi, pregio di quest'opera. Tom. I. p. 75.
Bollario — Che contiene le Bolle di Clemente XI, con alcuni Decreti delle Sacre Congregazioni. Tom. I. p. 75.
Bollario-grande — Che contiene le Bolle di Benedetto XIV, diviso in quattro tomi. Tom. I. p. 76.
Bollario — Compendio di tutte le Bolle, che fu compilato da Luigi Guerra, suo nome. Tom. I. p. 76.
Bossuet — Sua dimostrazione sull'indipendenza della società Ecclesiastica da ogni altra. Tom. I. p. 20.
Breve: Impensa — Origine. Tom. II. p. 200.
Breve del regnante Sommo Pontefice Pp. Pio IX. sulle cose religiose della Sicilia di là del faro. Tom. II. p. 259.
Breve di Papa Gregorio XVI. di santa memoria, ricordato dal regnante Sommo Pontefice Pio IX. nel Breve precedente. Tom. II. p. 271.
Bullarium Magnum — Sua origine e suoi difetti. Tom. I. p. 75.

C

Caccia — Sue specie, e quale sia ai Clerici proibita, Tom. II. p. 36.
Camaldolesi — Lor istitutore, ed epoca. Tom. II. p. 218.
Cancelleria — Origine del vocabolo. Tom. I. p. 89.
Cancelliere — Origine del vocabolo; suo incarico. Tom. I. p. 90.
Cancelliere della Curia Vescovile — Sua origine ed incarico. Tom. IV. p. 35.
Canon — Origine di questa parola. Tom. I. p. 10.
Canone — Sua differenza dalla Costituzione, e Decreto. Tom. I. p. 11.
Canoni — Ragioni per le quali la prima volta si emanarono nella Chiesa. Tom. I. p. 6.
Canoni Conciliari. Tom. I. p. 35.
Canoni — Diverse specie; cioè Canoni di diritto naturale, regola da osser-

varsi intorno ai medesimi: canoni che contengono alcun chè di diritto Divino o naturale, o di diritto umano, regola da osservarsi intorno ai medesimi. Tom. I. pag. 59.
Canoni — Quali o come possono essere abrogati: regola di S.Tommaso. Tom. I. p. 59.
Canoni — Ragioni per le quali si è mitigato nella Chiesa il rigore de' medesimi. Tom. I. p. 60.
Canoni — Regole per la retta interpetrazione de' Canoni. Tom. I. p. 59.
Canoni — Altre regole proposte dal Van-Espen per interpetrare i Canoni; ragioni per le quali siffatte regole debbono essere rigettate. Tom. I. p. 61.
Canoni Apostolici — Contenuti nella seconda Collezione Orientale, compilata dal Teodoreto, Vescovo Cirenese; perchè furono detti Apostolici, opinioni diverse de'Greci, e de' Latini, opinione de' Protestanti; ragioni per le quali non si debbono riguardare come emanati dagli Apostoli; ragioni per le quali non si debbono credere parte di qualche Eretico della Chiesa; opinione dell'Autore, finalmente riduzione dei medesimi da 85 a 50, seguita da Dionisio Esiguo. Tom. I. p. 62.
Canoni disciplinari del Concilio di Trento — Come furono tutti ricevuti nel nostro regno e con qual clausola generale. Tom. I. p. 108.
Canonici — Origine; perchè furon detti Capitolo; altri secolari, ed altri regolari. Tom. II. p. 174.
Canonici — Origine della lor divisione di dignità, di ufficio e di semplice Canonicato. Tom. II. p. 174, e seg.
Canonici — In quali cose debbono consigliare il Vescovo, ed in quali cose hanno il diritto di prestare il di loro assenso sotto pena di nullità in tutto quello che si fa dal Vescovo. Tom. II. p. 180.
Canonici — Dovere d' intervenire al Coro; diritto di percepire quali e quante distribuzioni; pene per gli assenti; eccezioni da tali pene; quanto tempo. Tom. II. p. 181 e seg.
Canonicati di libera collazione — de' Capitoli Cattedrali, e Collegiati; da chi saranno conferiti, e con quali distinzioni di tempo. Art. 10. Tom.I.p.117.
Canonicati — Rendite secondo i Capitoli ai quali appartengono; uso dei Pontificali, ed altri privilegi loro conceduti, e modo di usarne. Tom. II. p. 182, e seg.
Canonizzazione dei Santi in che consista — Vedi Congregazione dei Sacri Riti. Tom. I. p. 87.
Capitolo di Napoli — Dignità del medesimo. Tom. II. p. 186.
Capitoli cambiati in Chiese Collegiate. Art. 6. Tom. I. p. 117.
Cappellanie laicali — In quali cose sono soggette all' Ordinario del luogo. Tom. IV. p. 17.
Cappellano Maggiore — Origine del nome, ed altre maniere di appellarsi; epoca in cui ebbe incominciamento nel nostro Regno. Tom. II. p. 154.
Cappellano Maggiore — Cenno storico sulla sua giurisdizione; dopo diverse controversie precisata e circoscritta da Benedetto XIV, con tutti i privilegi accordatigli, estensione antica e moderna dei medesimi. Tom. II. p. 156.
Cardinale — Origine del nome. Tom. II. p. 99.
Cardinali — Origine ed importanza. Tom. II. p. 99.
Cardinali Presbiteri—Numero di sette; origine, incarico, e diritti.T.II.p.100.
Cardinali Diaconi — Numero di sette; origine ed incarico. Tom. II. p. 100.
Cardinali Vescovi, detti Collaterali, Eddomadari, origine ed incumbenze. Tom. II. p. 100.
Cardinali — Numero totale; lor distinzione. Tom. II. p. 100.
Cardinali Vescovi, e dell'ordine de' Vescovi — Idea di tale distinzione. Tom. II. p. 100.
Cardinali — Dignità ed autorità, vivente, e dopo morto il Romano Pontefice. Tom. II. p. 101.

Digitized by Google

Cardinali — Insegne, titoli, privilegi, diritti, e doveri. Tom. II. p. 102.
Caso riservato — Vedi la parola Penitenza. Tom. III. p. 42.
Casi riservati — Chi può assolverli e con quali distinzioni. T. III. p. 46.
Catecumeni — Origine, specie diverse; cioè *audientes*, *competentes*, ed *electi*; doveri di ciascuna classe. Tom. III. p. 11.
Cattedratico, o Sinodatico — Suo significato. Tom. II. p. 138, *nota* (b).
Cattolicità — Terzo carattere della Chiesa, in che consiste, e come diversifica dalla cattolicità, che vantano i Protestanti. Tom. I. p. 17.
Cause Ecclesiastiche — Modo di conoscerle in Sicilia dopo le maggiori, che debbono esser conosciute dalla sola Santa Sede. Tom. I. p. 132.
Cause de' Regolari in Sicilia. Bol. Ben. Tom. I. p. 136.
Cause criminali de' Regolari in Sicilia. Bol. Ben. Tom. I. p. 144.
Cause nelle quali trattasi dell' esecuzione delle lettere Apostoliche. Bol. Ben. Tom. I. p. 149.
Cause più gravi de' Vescovi in Sicilia. Bol. Ben. Tom. I. p. 153.
Cavalieri — Ordini diversi, uffizio, ed instituzione. Tom. II. p. 219.
Cavallari — Avvertimento sul sistema del medesimo. Tom. I. p. 55.
Celestini. Tom. II. p. 218.
Celibato — Cenno storico sul medesimo. Tom. II. p. 42.
Celibato — Sua legge dimostrata giusta. Tom. II. p. 43.
Celibato — Sua possibilità fisica e morale. Tom. II. p. 43.
Celibato — Dritto della Chiesa in comandarlo, fondamento nelle Scritture. Tom. II. p. 44.
Celibato — Difficoltà de' Protestanti; risposta. Tom. II. p. 45.
Celibato — Sua utilità alla Religione, al Sacerdozio, ed allo Stato. Tom. II. p. 46.
Celibato — Difficoltà contro l'utilità dello Stato; risposta. Tom. II. p. 47.
Celibato — Leggi del potere civile in sostegno del celibato. T. II. p. 48.
Celibato — Moltiplici utilità del Celibato. Tom. II. p. 49.
Celibato — Origine delle diverse leggi del medesimo nell' Oriente, e nell' Occidente. Tom. II. p. 50.
Celibato — Sua idea, e differenza. Tom. II. p. 50.
Celibato — Questioni su quello d' Oriente e d' Occidente. T. II. p. 51.
Celibato — A' premi tempi della Chiesa il Suddiacono non vi era obbligato. Tom. II. p. 53.
Celibato — Quando cominciò ad esser proibito il matrimonio, e l' uso dello stesso al Suddiacono, e quando ebbe pieno vigore tale proibizione. Tom. II. p. 53.
Celibato — Come debbasi regolare ne' Chierici minori. Tom. II. p. 54.
Censura — Origine del nome; che cosa importava presso i Romani; in qual senso si prende dalla Chiesa; chi può fulminare le Censure; sue specie diverse. Tom. IV. p. 81.
Censure — Assoluzione di esse in Sicilia. Boll. Ben. Tom. I. p. 145.
Censure fulminate in Sicilia dalle Apostoliche Costituzioni. Bol. Ben. Tom. I. p. 146.
Censure — Assoluzione in Sicilia ad ottenere alcune date grazie. Bol. Ben. Tom. I. p. 149.
Centurione — Sua idea fra i Regolari. Tom. II. p. 223.
Certosini. Tom. II. p. 218.
Chiesa — Come essendo Ella animata sempre dallo stesso spirito e dallo stesso zelo, mitiga il rigor delle sue leggi adattandosi alla debolezza degli uomini. Tom. I. p. 60.
Chiesa — Definizione de' Wiclefisti, e di Giovanni Hus, e de' Protestanti; confutazione, ed esposizione del reo disegno. Tom. I. p. 12.
Chiesa — Definizione del Febronio, seguita dal Cavallari, dimostrata difettosa e falsa. Tom. I. p. 13.

Chiesa — Definizione di Giovanni Launojo; ragioni per le quali non si può adottare a dì nostri la medesima. Tom. I. p. 13.
Chiesa — Definizione data dai Bellarmino, preceduto da Pietro Soto, e da Canisio, adottata dall'autore; ragioni che la sostengono in preferenza delle altre; conseguenze importanti; confutazione dell'errore dell'Abate De la Mennais. Tom. I. p. 14.
Chiesa — Ragioni che dimostrano visibile il di lei governo. Tom. I. p. 15.
Chiesa — Modo da distinguere la vera dalle false Chiese per mezzo de' suoi quattro principali caratteri. Tom. I. p. 15.
Chiesa — Sua unità, ed in che specialmente consiste. Tom. I. p. 15.
Chiesa — Ragioni che la dimostrano vera Società. Tom. I. p. 18.
Chiesa — Ragioni che dimostrano come la Chiesa sia una Società affatto indipendente da ogni altra Società. Tom. I. p. 19.
Chiesa — Differenza tra la forma della Chiesa e del così detto Collegio. Tom. I. p. 21.
Chiesa — Si dimostra, come essendo indipendente dalla Società Civile non si può verificare il mostro del *Regnum in Regno*. Tom. I. p. 21.
Chiesa — Si dimostra la mutua relazione tra il potere Ecclesiastico, e'l Civile. Tom. I. p. 21.
Chiesa — Errore dell'Abate de La Mennais confutato. Tom. I. p. 22.
Chiesa — Come sia nello Stato e lo Stato in essa. Tom. I. p. 22.
Chiesa — Forma del Governo della medesima. Tom. I. p. 22. e seg.
Chiesa — Se in essa esiste un potere, un ministero, ed una sudditanza. Tom. I. p. 22.
Chiesa — Se merita il nome di vera Società. Tom. I. p. 22.
Chiesa — Quali sieno le ragioni, per le quali si agita la questione, se nella Chiesa esista il potere, il ministero, e la sudditanza, e perchè si sfuggono tali ricerche dai Giansenisti. Tom. I. p. 25.
Chiese dei Russi — Vedi Tom. I. p. 64.
Chiesa Arcivescovile o Vescovile avrà Capitolo, e Seminario con la competente dote. Art. 5. Tom. I. p. 116.
Chiesa — Suo diritto in far nuovi acquisti col rapporto alle leggi di ammortizzazione; senza l'intervento dell'autorità Ecclesiastica non si potranno sopprimere od unire le fondazioni Ecclesiastiche; eccezioni. Art. 15. Tom. I. p. 119.
Chiese Ricettizie — Origine della instituzione; definizione, specie diverse. Tom. II. p. 209.
Chiese Ricettizie — Disposizioni del Breve *Impensa*; idea del Piano di Monsignor Rosini; esame della Commissione de' Vescovi, idea della Commissione esecutrice del Concordato; istruzione della Commissione dei Vescovi, approvazione di S. M.; pubblicazione delle medesime; Ministeriali relative all'oggetto. Tom. II. p. 198, *nota* (a).
Chiesa — In qual senso qui si dee prendere questo vocabolo, sue diverse denominazioni ne' primi tempi della Chiesa: modo e forma di costruirle, parti delle quali costavano, uso delle medesime, ed uso delle campane. Tom. III. p. 176. e seg.
Chiesa — Che cosa si ricerca in forza delle Decretali, e per le leggi Civili alla Costruzione delle medesime, e specialmente per quelle dei Regolari. Tom. III. p. 179.
Chiesa: costruita di già; che si richiegga attualmente; e che cosa richiedevasi anticamente per potervi esercitare i Divini misteri, e da chi possa ciò adempirsi. Tom. III. p. 179.
Chiesa violata—in quali e quanti modi può esser violata, cioè polluta; non perciò perde la consacrazione; differenza tra la violazione e sconsacrazione; provvedimenti delle leggi civili. Tom. III. p. 180.
Chierici — Detti anche Canonici. Tom. II. p. 5.

Digitized by Google

Chierici Regolari — Cagione della loro origine nella Chiesa, loro institutore. Tom. II. p. 219.
Chierici Regolari minori. Tom. II. p. 219.
Chierici Regolari delle Scuole Pie. Tom. II. p. 219.
Chierici Regolari. Tom. II. p. 219.
Chirurgia — Come vien permessa, e come proibita. Tom. II. p. 40.
Cimiliarca di Napoli — Suo uffizio e dignità. Tom. II. p. 177.
Circoscrizione di Diocesi — Motivi per verificarsi, eccezioni, e modi di esecuzione. Concordato. Art. 3. Tom. I. p. 115.
Cisterciensi. Tom. II. p. 218.
Citazione — Chi può farla; differenza tra la semplice, e la perentoria ed altrimenti detta a brevi termini; in qual modo e con quali condizioni si debbe fare. Tom. IV. p. 43.
Citazione — Suoi effetti diversi: che cosa debba farsi quando comparisce, e quando no, il citato. Tom. IV. p. 44.
Clausole — Bol. Ben. Tom. I. p. 154.
Clausura — Origine; leggi per le Monache e Monaci; modi come possono infrangersi; pene annesse. Tom. II. p. 236. e seg.
Clausura — A chi è riserbata e con quali restrizioni l'assoluzione della violata clausura. Tom. II. p. 237.
Clausura — Cause per le quali impunemente si può rompere. Tom. II. p. 237.
Clausura — Pene per i secolari, che la violano, riserve, ed eccezioni. Tom. II. p. 237.
Clausura — Pene per quelli che tentano di avvicinare le sacre Vergini, per vederle, conferire, e specialmente pei Regolari. Tom. II. p. 238.
Clementine — Che cose contengono; ragione del loro nome; come si citano. Tom. I. p. 73.
Clerico — Suo officio; origine del nome. Tom. II. p. 5.
Clerici — I Protestanti non ammettono differenza alcuna tra i clerici e laici; la Scrittura e la tradizione dimostrano il contrario; obiezione ricavata da Tertulliano: risposta. Tom. II. p. 6.
Clerici — Loro diritti distinti in privilegii ed immunità; rispettive differenze. Tom. II. p. 8.
Coadjutore al Vescovo; origine; motivi per i quali può assegnarsi, da qual potere si assegna attualmente. Tom. II. p. 170.
Coadjutori — Donde debbono trarre lor sussistenza. Tom. II. p. 170.
Cognazione spirituale — Definizione; tra quali persone si contrae secondo il Tridentino. Tom. III. p. 117.
Cognazione spirituale — Condizioni richieste per contrarla; eccezione nel Sagramento della Confermazione. Tom. III. p. 118.
Cognazione spirituale — Come la contratta antecedentemente e non la conseguente annulla il matrimonio. Tom. III. p. 119.
Cognazione spirituale — Se battezzandosi il figlio si può sposare la madre. Tom. III. p. 119.
Cognazione legale — Come nasce dall'adozione; che cosa sia, di quante specie, chi può adottare, e qual gli effetti di ciascuna. Tom. III. p. 119.
Cognazione legale perfetta — Fondamento perchè questa propriamente produca l'impedimento dirimente, e non già l'imperfetta. Tom. III. p. 120.
Cognazione legale — Tra quali persone si contrae, e fino a qual grado costituisce l'impedimento dirimente. Tom. III. p. 120.
Collegio de'Teologi — Origine della sua istituzione; privilegi accordati dall'uno, e dall'altro potere, modificazioni patite; stato attuale. Tom. II. p. 165. e seg.
Collettori e Sottocollettori — Origine ed incarico. Tom. III. p. 203.
Collettori — Dinotano la prima epoca del Diritto Canonico universale. Tom. I. p. 6.

Collezione terza de'Canoni, data a luce da Giovanni lo Scolastico; come egli fece questa Collezione; che cosa vi aggiunse; come rimase di autorità privata; e come Fozio Patriarca di Costantinopoli divise il Corpo del Diritto Canonico in titoli, e questi in Capitoli, e come finalmente chiamò quest' ultimo la sua Collezione. Tom. I. pag. 64.
Collezione de' Canoni — Che cosa fecero Zonara e Balzamone per liberare i Canoni dalle apparenti contradizioni. Tom. I. p. 64.
Collezione — Da quale Collezione di Canoni è regolata attualmente la Chiesa Greca. Tom. I. p. 64.
Collezione — Da qual vien regolata la Chiesa de' Russi. Tom. I. p. 64.
Collezione de' Canoni Occidentali — Vedi Diritto. Tom. I. p. 65.
Collezione de' Canoni Occidentali — Errore del Van-Espen e del Cavallari nel voler cominciare il Diritto nuovo degli Occidentali dalla Collezione Isidoriana. Tom. I. p. 65.
Collezione Occidentale — Epoca in cui si vide la prima Collezione dei Canoni nella Chiesa Occidentale; cioè una detta Isidoriana, ed altrimenti detta Ispanica, e la seconda detta Prisca, e quali Canoni comprendevansi in questa Collezione. Tom. I. p. 65.
Collezione de'Canoni — Fatta da Dionisio Esiguo, epoca della medesima, in quante parti fu divisa, e che cosa ciascuna parte conteneva. Come la seconda parte accresciuta di altre Decretali fu presentata da Adriano I a Carlo Magno, che poi fu detta Collezione Adriana, ed in fine riflessioni di Van-Espen confutate. Tom. I. p. 66.
Collezione Occidentale compilata da Isidoro Mercatore, o Peccatore, opinioni sul medesimo, suo nome forse supposto, come la detta collezione si vuole compilata da Benedetto Levita della Chiesa di Magonza, il quale vi aggiunse del suo: progresso di tale collezione, ed in fine Incmaro Arcivescovo di Reims ne discoprì la falsità; ragioni in sostegno di tale opinione. Tom. I. p. 67.
Collezione d'Isidoro Mercatore — Come Van-Espen, ed altri prendon motivo da questa collezione che il Romano Pontefice l'abbia ordinata ad oggetto di ampliare il suo potere; ragioni che smentiscono tali opinioni. Tom. I. p. 68.
Collezione Isidoriana — Ragioni che dimostrano non essersi fatta tale collezione per ampliare il potere Pontificio; ma per fare cosa grata ai Vescovi. Tom. I. p. 69.
Collezione Isidoriana — Ragioni con le quali si dimostra non essersi cambiata la disciplina Ecclesiastica come pretende Liberatore. Tom. I. p. 69.
Collezione che stabilisce il diritto nuovo, e quali prima di questa ebber luogo nel Diritto Canonico. Tom. I. p. 70.
Collezione di Graziano — Come la stessa fu compilata da Graziano dalle altre tre anteriori di Reginone, di Burcardo Vescovo, e di Ivone Carnutese: particolarità di ciascuna. Tom. I. p. 70.
Collezione di Graziano — Nomi diversi della stessa, come fu redatta, che cosa contiene, divisa in tre parti, la prima tratta delle persone distinta in centouna distinzioni, ragioni di questa suddivisione, modo di citarle: la seconda tratta de'giudizii, divisa per cause, ragioni di questi nomi, suddivisioni delle cause in quistione, e di queste in canoni, loro modo di citarle: nella causa 33 di questa 2.ª parte si tratta del Sacramento della Penitenza divisa in sette distinzioni, modo di citarle: la terza tratta delle cose, sua divisione, e modo di citarla. Tom. I. p. 70, e 71.
Collezione Grazianea — Ragioni per le quali fu tenuta in gran conto, e progressi della medesima. Tom. I. p. 71.
Collezione Grazianea — Suoi difetti posteriormente conosciuti; diverse correzioni fatte alla medesima, quelle specialmente ordinate dai Pontefici Pio IV, e Pio V; suo stato attuale. Tom. I. p. 71.

Digitized by Google

Collezione Grazianea — Sua autorità diversa, e se abbia forza di legge. Tom. I. p. 72.
Collezione Grazianea — Opinioni diverse sulla parola *palea*, che trovasi aggiunta in alcuni Capitoli di questa Collezione. Tom. I. p. 72.
Collezioni precedenti — Quella di Gregorio IX; cioè la prima compilata da Bernardo Circa, suo nome particolare; la seconda da Giovanni Vallense, che cosa contiene; la terza da Bernardo Arcidiacono di Compostella, che cosa contiene; sue variazioni, onde si diede luogo ad una quarta Collezione; la quinta finalmente da Onorio III con le sue Decretali. T. I. p. 72.
Collezioni Gregoriana — Come Gregorio IX dalle cinque collezioni indicate nella pag. 73 ne formò una sola e diede quindi a luce le sue Decretali, lor nome particolare, sua divisione in cinque titoli, modo di citarsi. T. I. p. 73.
Collezione di Bonifacio VIII — Che cosa contiene, come chiamasi, e come citasi. Tom. I. p. 73.
Collezione di Martino Bracarese — Sua descrizione. Tom. I. p. 99.
Collezione di S. Isidoro Ispalese — Origine del nome; sua idea. T. I. p. 99.
Collezione de' Canoni — Ragioni per le quali si videro per la prima volta le Collezioni de' Canoni nella Chiesa. Tom. I. p. 58.
Collezioni — Collezione della Chiesa universale, collezioni delle Chiese particolari; di qual vigore erano le prime, e di quanta forza erano le seconde; e finalmente di qual vigore siano i Canoni fuori o dentro le Collezioni. T. I. p. 59.
Collezioni Orientali particolari. Tom. I. p. 61.
Collezione Orientale — Quale fu la prima collezione, che fu in pregio presso gli Orientali; perchè fu chiamato Codice de' Canoni della Chiesa universale. Quali e quanti Canoni conteneva; modo di citarli. Tom. I. p. 61.
Collezione seconda — Compilata in Oriente da Teodoreto Vescovo Cirenese; quali e quanti Canoni aggiunse alla prima Collezione Orientale; modo diverso di citarli, e distribuita in cinquanta titoli. Tom. I. p. 62.
Commenda — Origine nella Chiesa; in che consiste; a chi si può accordare; condizioni richieste; altre specie di commende; come si regolano. Tom. III. p. 259.
Compromesso — Sua idea; come obblighi, e con quali riserve. T. IV. p. 33.
Concilî Particolari — Lor divisione in Diocesani, e Nazionali, Provinciali, ed Episcopali; definizione di ciascuno. Tom. I. p. 44, e 45.
Concilii Topici, o sia particolari: come possono obbligare in materia di disciplina, e di fede. Tom. I. p. 44.
Concilii perpetui — Lor natura e condizione. Tom. I. p. 38.
Concilii misti — Lor natura e condizioni, e come si distinguevano in Capitoli. Tom. I. p. 38.
Concilii Generali — Motivi della necessità ipotetica dei medesimi. T. I. p. 35.
Concilii — Distinti in Ecumenici, o siano universali, e particolari, o siano Topici. Tom. I. p. 35.
Concilii — Lor definizione, istituzione, ed uso antichissimo de' medesimi nella Chiesa. Tom. I. p. 35.
Concilio — Quali persone sieno *de jure* chiamate in esso. Tom. I. p. 36.
Concilio — Il Concilio generale non è di assoluta necessità, ma ipotetica. Tom. I. p. 35.
Concilio — Il Concilio generale è inferiore al Pontefice. Tom. I. p. 29.
Concilio — Se i Vescovi abbiano il voto decisivo, o pure consultivo nel medesimo. Tom. I. p. 36.
Concilio — Ragioni per le quali si ponderano, e non già si numerano i voti nel Concilio, e come tutto ciò si concilia col voto di sua natura decisivo. T. I. p. 37.
Concilio — Ragioni per le quali i Cardinali, gli Abbati, ed i Superiori ge-

nerali degli Ordini Religiosi debbano intervenire con egual voto nel Concilio. Tom. I. p. 37.
Concilio — Qual voto vi abbiano i Teologi; i Canonisti, i Sacerdoti, e finalmente anche i Diaconi. Tom. I. p. 38.
Concilio — Ragione per cui intervengono nel Concilio gl' Imperatori, ed i Principi, riferite da S. Leone, e finalmente anche il popolo. T. I. p. 38.
Concilio — Quale sia il luogo ordinario, e decente per convocarlo. T. I. p. 38.
Concilio — Modo di assegnare il posto a ciascun votante nel medesimo. Tom. I. p. 38.
Concilio — Condizioni del voto da darsi nel medesimo per esser valido. Tom. I. p. 38.
Concilio Ecumenico — Sue condizioni necessarie; legittima convocazione; legittima celebrazione; e finalmente legittimo esito. Tom. I. p. 39.
Concilio — Che cosa importa legittima convocazione di un Concilio Ecumenico, e perchè si appartenga al solo Pontefice, ed in un sol caso a' Cardinali. Tom. I. p. 39.
Concilio — Che cosa importa convocazione immediata, o mediata appartenente al Romano Pontefice. Tom. I. p. 39.
Concilio — Come debbasi intendere la convocazione de' Concilî fatta dagl' imperatori, e le distinzioni della convocazione, intimazione, ed indizione de' medesimi. Tom. I. p. 40.
Concilio — Che cosa s' intende per legittima celebrazione. Tom. I. p. 40.
Concilio — È indispensabile la presenza del Romano Pontefice per se, o per i suoi legati; come questi godano dell' infallibilità, e che si verificò specialmente nel Concilio di Trento; opinione di Paolo Sarpi; confutazione di Pallavicini. Tom. I. p. 41.
Concilio — Che cosa importa legittimo esito, e quando l' abbia. T. I. p. 41.
Concilio — Ragioni per le quali i Pastori non possono fallire radunati nel Concilio. Tom. I. p. 42.
Concilio — In esso si definiscono il dogma, il costumo, e la disciplina; ragioni per le quali è invariabile ne' primi, variabile nella seconda. Tom. I. p. 42.
Concilio — Fatti che formano anche oggetto di un Concilio; distinzione in fatti dogmatici, universali, e particolari; rispettive lor teorie, e differenza tra il fatto dogmatico, e la verità dogmatica. Tom. I. p. 42.
Concilio — Infallibilità del Concilio ne' fatti dogmatici. Tom. I. p. 42.
Concilio — Ragioni per le quali si dimostra l' infallibilità anche nei fatti universali. Tom. I. p. 43.
Concilio — Ragioni per le quali può ingannarsi nei fatti particolari. Tom. I. p. 43.
Concilio — Che cosa importa opporsi alle diverse decisioni conciliari sulle verità dogmatiche, su i fatti dogmatici, universali, e particolari. Tom. I. p. 44.
Concilio Nazionale — Sua origine, e suo stato attuale secondo il Diritto novissimo. Tom. I. p. 44.
Concilio Provinciale — Sua origine; ragioni per le quali spesso si convocava; sue variazioni, e suo stato attuale secondo il Diritto novissimo e Municipale. Tom. I. p. 44.
Concilio Episcopale — In che consista; chi abbia il diritto di convocarlo; quali persone vi possono intervenire; quali cose vi si possono decidere; ed in fine come debbasi tenere e promulgare. Tom. I. p. 45.
Concistoro — Origine di tal nome, sua definizione, sua distinzione in pubblico e privato; quante volte convocavasi ne' primi tempi; sue diverse maniere di convocarlo allora; modo di convocarlo al presente; come e con qual voto v' intervengono i Cardinali; cause che si trattano nel medesimo;

riserve al Santo Padre fuori del Concistoro; provviste delle Chiese Patriarcali, Metropolitane e Vescovili; creazione di Cardinali; circoscrizione delle Diocesi; erezioni di nuove sedi; e finalmente tutto ciò che è di maggiore importanza si pubblica in Concistoro. Tom. I. p. 77.
Concistoriale, cioè Congregazione Concistoriale. Suo incarico, come si discutono in essa gli affari, perchè si premette al Concistoro, e da quali membri è composta. Tom. I. p. 78.
Conclave — Disposizioni di due Pontefici sulla forma o metodo del medesimo. Tom. II. p. 105.
Concordati -- Origine de' medesimi in generale. Tom. I. p. 92.
Concordato tra Carlo Borbone, e Benedetto XIV diviso in nove capi, nel primo trattasi delle immunità reali con le rispettive modificazioni ed eccezioni; nel secondo dell'immunità locali; distinzione di esse; nel terzo dell' immunità personali con le distinzioni; nel quarto de' requisiti de' promovendi agli Ordini, nel quinto dell' amministrazione de' luoghi pii; nel sesto delle cause pertinenti al foro Ecclesiastico; nel settimo dell' introduzione de' libri esteri; distinzioni, e restrizioni, ed in qual parte questo articolo sia in vigore; nell' ottavo delle materie beneficiali, e come tale capitolo fu modificato dall' art. 18 del vigente Concordato; nel nono del Tribunale misto; membri che lo compongono; altri articoli secreti; lor contenuto. Tom. I. p. 105 e seg.
Concordato del 1818 — Sua origine. Tom. I. p. 107.
Concordato del 1818 pubblicato nel dì 21 marzo del detto anno; modificazioni antecedenti abolite cogli articoli 30 e 31. Tom. I. p. 108.
Concordato del 1818 -- Sunto de' diversi oggetti del medesimo. T. I. p. 108.
Concordato del 1818 -- Sua idea precisata dal signor Capone. T. I. p. 109.
Concordato del 1818 sostituito a tutte le leggi e Decreti concernenti la Religione. Art. 31. Tom. I. p. 123.
Concordato del 1818 sostituito alla disposizione del 1741. Art. 32. Tom. I. p. 123.
Concordato del 1818 — Commissione per la sua esecuzione. Art. 35. Tom. I. p. 123.
Concordato — Forma anche parte del Diritto novissimo. Tom. I. p. 76.
Confermazione -- Definizione; differenza essenziale dal Battesimo; dimostrazione, ed in fine che sia un vero Sagramento. Tom. III. p. 12.
Confermazione -- Opinioni diverse sull' istituzione di essa. Tom. III. p. 13.
Confermazione — Sua materia e forma; opinioni diverse sulla prima. Tom. III. p. 13.
Confermazione — Doppio effetto; grazia santificante, e carattere. T. III. p. 14.
Confermazione — Suo Ministro ordinario ed estraordinario; definizione del Tridentino. Tom. III. p. 15.
Confermazione — Se i preti possono consacrarne il Crisma. Tom. III. p. 16.
Confermazione -- Condizioni per riceverla validamente; riti diversi nel modo di amministrarla. Tom. III. p. 16.
Congregazioni di Cardinali -- In che consistono, sopra quali oggetti versano, quale sia la loro autorità, quando possono aver forza di legge; e come queste formano parte del Diritto. Tom. I. p. 77.
Congregazione de' Cardinali — Loro origine, incarico, e come formano parte del Diritto novissimo. Tom. I. p. 76.
Congregazioni ordinarie, ed estraordinarie; ragione di tal divisione. Tom. I. p. 77.
Congregazione Concistoriale — Come questa partecipa delle ordinarie. Vedi Concistoro. Tom. I. p. 78.
Congregazione della visita Apostolica; suo oggetto ed origine. Tom. I. p. 78.
Congregazioni, una della Consulta, e l' altra del buon governo; loro origine, e rispettivo incarico. Tom. I. p. 78.

Congregazione della Sacra Inquisizione, ossia del Santo Ufficio; sua origine ed incarico; suoi progressi; come fu adottata, e richiesta la istituzione da molti Potentati d'Europa; come dipendevano tutti dalla prima; Paolo III la prima volta la compose di sei Cardinali: Pio IV ne aggiunse altri due, e Sisto V la ridusse come trovasi al presente, cioè con un Commissario Domenicano, assessore, e Consultori; come si riuniscono questi in ogni Lunedì nel palazzo del Santo Ufficio; oggetto delle unioni; come il Mercoledì propongono il tutto in quel luogo a'Cardinali; e finalmente come questi nel Giovedì convengono alla presenza del Papa per la decisione diffinitiva; pregio ed importanza di questa Congregazione; cose varie che in essa si decidono. Tom. I. p. 78, e seg.

Congregazione della Sacra Inquisizione — Opinioni contrarie alla medesima; loro origine, progressi, confutazione; ragioni di S. Agostino; insussistenza dell'opinione del Cavallari; ragioni del Conte Le Maistre; sbaglio di Muratori. Tom. I. p. 80, e 81.

Congregazione dell'Indice — Origine della sua istituzione; progressi, incarico, e stato attuale. Tom. I. p. 82.

Congregazione dell'Indice — Ragione della sua istituzione contro il Febronio, e Paolo Sarpi. Tom. I. p. 82.

Congregazione dell'Indice — Uso di essa fin da'primi tempi della Chiesa. Tom. I. p. 83.

Congregazione dell'Indice — Epoca nella quale la prima volta comparve nella Chiesa l'Indice de' libri proibiti, e come Paolo IV fu il primo a darne uno copiosissimo, del quale commise la cura alla Congregazione dell'Inquisizione. Tom. I. p. 83.

Congregazione dell'Indice — Epoca in cui s'istituì nelle forme questa Congregazione con l'incarico di attendere all'esame de'libri da darsi alle stampe. Tom. I. p. 84.

Congregazione dell'Indice — Modo col quale è organizzata: persone che la compongono. Tom. I. p. 84.

Congregazione dell'Indice — Modo come è formato l'Indice de'Libri proibiti, cioè diviso in due parti; quali libri si contengano nella prima, quali nella seconda; come sono proibiti quelli, e come questi, e finalmente chi incorre nelle pene annesse alla violazione. T. I. p. 84.

Congregazione dell'Indice — Differenza tra la proibizione così detta *donec corrigantur*, e la proibizione detta *in globo*. Tom. I. p. 84.

Congregazione del Concilio — Ragioni della sua istituzione, sua organizzazione, ed incumbenze. Tom. I. p. 85.

Congregazione del Concilio — Appendice della Congregazione del Cincilio istituita da Benedetto XIV; sua incumbenza. Tom. I. p. 86.

Congregazione de'Vescovi e Regolari — Ragione di questo nome: origine della istituzione di Sisto V; modo di giudicare; modo di prendere gl'informi; perchè chiamasi Cardinalizia, e perchè si appella occupatissima. Tom. I. p. 86.

Congregazione de'Vescovi e Regolari — Appendice di questa Congregazione istituita da Innocenzo XII; parti che la compongono, e suo incarico. Tom. I. p. 86.

Congregazione de'Sacri Riti — Epoca della sua istituzione da Sisto V; ragioni del suo nome, e sue incumbenze. Tom. I. p. 87.

Congregazione de'Sacri Riti — Come le si appartenga l'attendere alla unità del Culto nella Chiesa, alla Beatificazione e Canonizzazione de'Santi ec. Tom. I. p. 87.

Congregazione dell'immunità Ecclesiastica — Suo incarico. Tom. I. p. 89.

Congregazione delle Indulgenze, e Reliquia — Sua istituzione da Clemente IX; suo incarico. Tom. I. p. 89.

Congregazione della fabbrica di S. Pietro — Suo incarico. Tom. I. p. 89.

Congregazione *de Propaganda Fide* — Suo incarico, ed istituzione da Gregorio XV. Tom. I. pag. 89.
Congregazione di Montevergine. Tom. II. p. 218.
Congrua Parrocchiale. Vedi Parrocchia. art. 7. Tom. I. p. 117.
Congrua Parrocchiale — Proporzionata in ragion della popolazione. Decreti Sovrani relativi alla Congrua del Parroco, del sottoparroco. T. II. p. 210.
Conjuratores, compurgatores, Sacramentales; altrimenti detti *tertia, quinta, septima manus*; che importano; e lor significato. Tom. IV. p. 48.
Consanguinità, o sia cognazione carnale — Come si debbono in essa considerare lo stipite, la linea, e'l grado. Tom. III. p. 111.
Consanguinità — In qual grado costituisce l'impedimento dirimente al matrimonio nello stato attuale. Tom. III. p. 115.
Consanguinità — Fino a qual grado, secondo il Concilio di Trento, è proibito il matrimonio. Tom. III. p. 116.
Conservatorii — Decreto del 29 Febraro 1816. Tom. III. p. 222, *nota* (a).
Consuetudine — Sua definizione; specie diverse, e quale possa aver forza di legge Tom. I. p. 47.
Consuetudine — Condizioni necessarie perchè acquisti forza di legge una consuetudine. Tom. I. p. 47.
Consuetudine — Quale consuetudine può acquistar forza di legge. T. I. p. 48.
Consuetudine — Ragioni per le quali si dimostra, che oltre le leggi, si debbono anche ammettere le Consuetudini. Tom. I. p. 48.
Consuetudine—Quali leggi non possono da questa essere abrogata. Tom. I. p. 48.
Consulta di Stato pel Regno delle due Sicile — Vedi alla fine del tomo primo la legge emanata dal Re Ferdinando I. nel 14 gennajo 1824, tuttavia in vigore.
Controvertisti — Dinotano la terza epoca del Diritto Canonico. Tom. I. p. 6.
Conventi in questo Regno da aumentarsi di numero. Art. 14. T. I. p. 118.
Convenzione tra'l Pontefice Gregorio XVI e Ferdinando II. Tom. I. p. 107.
Convenzione — Origine ed oggetto dell'ultima convenzione tra Gregorio XVI e Ferdinando II, conchiusa nel dì 16 aprile 1834, e pubblicata nel dì 6 settembre 1839. Tom. I. p. 110.
Convenzione de' 16 aprile 1834. Tom. I. p. 129.
Corevescovi — Loro origine; questione se appartenevano all'ordine Episcopale, giurisdizione, prerogative particolari, ed in fine abolizione. Tom. II. p. 168.
Corpo del Diritto Canonico — Sue cinque parti; cioè Decreto, Decretali, Sesto delle Decretali, Clementine, ed Estravaganti: loro rispettiva autorità nella Chiesa, astraendo dalla collezione, lor commentarii, ed autorità dei medesimi. Tom. I. p. 74.
Cose Ecclesiastiche — Spirituali, e temporali; oggetto delle une e delle altre. Tom. III. p. 3.
Costituzioni Pontificie — Modo d'interpetrare le posteriori relativamente alle anteriori, ed alle consuetudini e privilegi particolari. Tom. I. p. 33, e 34.
Costituzioni de' Principi — Lor vigore in Diritto Canonico. Tom. I. p. 50.
Culto *ab immemorabili*. Vedi Canonizzazione de' Santi. Tom. I. p. 88.
Curia Romana — Suoi Uffiziali principali, cioè Vice-Cancelliere, Prodatario e Penitenziere maggiore. Tom. I. p. 90.
Curia del Cappellano Maggiore — Suoi limiti, Art. 26. Tom. I. p. 122.
Curia — Diritti da esigersi in essa secondo la tassa Innocenziana, e'l Decreto dei 28 dicembre 1792. Tom. II. p. 138, *nota* (b).
Curia Ecclesiastica — Modo d'istituirla. Tom. IV. p. 35.
Cursore — Sua origine, ed incarico. Tom. IV. p. 35.
Crociate — Cenno storico sulle medesime per abbattere le calunnie degl' increduli. Tom. III. p. 49.

D

Dateria — Sua origine; funzioni che vi si esercitano, ed incumbenze. Tom. I. p. 90.
Decano — Sua origine tra gli Ordini Regolari: sua idea. Tom. II. p. 223.
Decime che si esigevano dai Parrochi; specie, variazioni, e stato attuale. Tom. II. p. 196, e seg.
Decisioni delle Congregazioni de' Cardinali; come sono ricevute nel nostro Regno. Tom. I. p. 108.
Decretales — *Epistolae Decretales*; origine e modo di riconoscerne l'autenticità. Tom. I. p. 33.
Decretales — Cioè lettere Pontificie; lor nome quando erano generali; definizione. Tom. I. p. 33.
Decretales — Lettere Pontificie; particolari; lor nome. Tom. I. p. 32. e 33.
Delegato Regio, detto della Real giurisdizione. Soppresso. Art. 25. T. I. p. 122.
Delegazione — In quanti modi può terminare la medesima. Tom. IV. p. 30.
Delitto — Sua Definizione; differenza dal peccato; divisione in delitto Ecclesiastico, civile, e misto; differenze. Tom. IV. p. 67.
Delitto — Perchè non debbesi tollerare in qualunque ben costituita Società. Tom. IV. p. 68.
Diaconato — Origine della sua istituzione; incarichi secondo i diversi tempi; gli attuali; condizione ad esser ordinato Diacono. Tom. II. p. 212.
Dignità della Metropolitana di Napoli — Annua rendita di ciascun Canonicato; rendite delle altre dignità e Canonicati del Regno; eccezione de' Canonicati di Patronato Regio Ecclesiastico, e laicale. Art. 5. T. I. p. 116.
Diocesi — Suo significato primitivo; variazioni patite in seguito; nome di chi vi presedeva. Tom. I. p. 44.
Dionisio l'Esiguo — Perchè fu detto Esiguo. Tom. I. p. 66.
Diritto Canonico — L'oggetto il culto, che forma la parte estrinseca della Religione. Tom. I. p. 5.
Diritti collegiali e majestatici — Loro origine. Tom. I. p. 19.
Diritti della stola bianca e nera — Modo di esigerli. Tom. II. p. 205. n.° 17.
Diritto Canonico — Sua utilità. Tom. I. p. 9.
Diritto pubblico de' popoli — Suo perfezionamento. Tom. I. p. 10.
Diritto Canonico — Sua definizione reale. Tom. I. p. 11.
Diritto — Detto Ecclesiastico, o Sacro. Tom. I. p. 11.
Diritto Canonico — Detto Pontificio. Tom. I. p. 11.
Diritto Canonico — Pubblico e privato. Tom. I. p. 11.
Diritto Canonico — Sua intima relazione con la Società civile di tutti i tempi e luoghi. Tom. I. p. 11.
Diritto Canonico — Suo primo fondamento è il Diritto Divino. Tom. I. p. 30.
Diritto Divino — Sotto la cui generica denominazione si comprendono la legge di natura, e'l Diritto positivo; cioè la divina rivelazione, altra scritta, ed altra affidata alla Tradizione. Tom. I. p. 30.
Diritto Canonico — Diviso per la sua origine in divino, ed umano. T. I. p. 32.
Diritto Canonico universale, e particolare — Sua origine. Tom. I. p. 44.
Diritto Canonico scritto, e non iscritto — Origine di tal distinzione. Tom. I. p. 46.
Diritto antico, nuovo, e novissimo — Quale collezione di Canoni appellasi Diritto antico, quale nuovo, e quale novissimo. Tom. I. p. 65.
Diritto nuovo. Tom. I. p. 70.
Diritto Canonico novissimo — Origine, parti, costituzioni de' Romani Pontefici, dette anche Bolle; Regole della Cancelleria; Decreti Conciliari; Congregazioni de' Cardinali; Concordati con le rispettive osservazioni. Tom. I. p. 74.
Diritto novissimo — Canoni del Concilio di Trento appartenenti al medesi-

mo.; come il detto Concilio fu intimato da Paolo III e terminato sotto Pio IV, diviso in 25 Sessioni, osservazioni sulle ultime due; finalmente chi meglio ne abbia scritta la Storia. Tom. I. p. 76.
Diritto Canonico — Sue diverse vicende, e suo stato attuale presso le diverse parti d' Europa. Tom. I. p. 92.
Diritto Canonico — Cause generali delle sue diverse vicende in Europa; scismi, ed eresie. Tom. I. p. 92.
Diritto Canonico — Suo stato attuale nella Danimarca, nella Norvegia, e nella Svezia. Tom. I. p. 93.
Diritto Canonico — Suo stato attuale nel Regno degli Anglo-Sassoni; suo regolamento nel principio, in prosieguo, ed in fine; leggi attuali; origine della grande Carta di Giovanni senza terra; Inghilterra appellata l' isola de' Santi; Errico VIII meritò il nome di Difensor della fede; quindi distacco del medesimo dal seno della Chiesa; riforma di esso del governo della Chiesa; Elisabetta; in fine stato attuale delle cose Ecclesiastiche in Inghilterra. Tom. I. p. 93 e 94.
Dritto Canonico — Suo stato particolare nell' Irlanda, sempre attaccata alla Chiesa. Tom. I. p. 94.
Diritto Canonico — Modificazioni patite in Francia. Tom. I. p. 95.
Diritto Canonico — Vedi la parola Francia. Tom. I. p. 95.
Diritto Canonico — Suo stato successivo in Francia; modificazioni ricevute dalla Prammatica sanzione di Luigi IX; 23 Decreti di Carlo VII; rivocazione della Prammatica da Sisto IV. Concordato di Leone X con Francesco I; varietà nelle opinioni Francesi opposte a quelle del Clero di Francia. Tom. I. p. 95 e seg.
Diritto Canonico — Suo stato attuale nella Spagna, Germania, ed Italia. Tom. I. p. 99. e seg.
Diritto Canonico nella Spagna. Vedi tal parola. Tom. I. p. 100.
Diritto Canonico nella Germania. Vedi tal parola. Tom. I. p. 100.
Diritto Canonico nell' Italia. Vedi tal parola. Tom. I. p. 101.
Diritto Canonico — Sue vicende, e suo stato attuale nel Regno di Napoli. Tom. I. p. 102.
Diritto Canonico — Suo stato primiero appena convertita Napoli alla fede sin a tempi di Ruggiero Normanno. Tom. I. p. 102.
Diritto Canonico — Prima modificazione nel Regno di Napoli sotto Guglielmo I; origine del primo Concordato con la Santa Sede, materie contenute nel medesimo; loro variazione, rapporto alla Sicilia. Tom. I. p. 103.
Diritto Canonico — Seconda modificazione subita nel nostro Regno mediante il secondo Concordato eseguito da Carlo d' Angiò con la Santa Sede; indicazione delle materie ivi contenute; immunità Ecclesiastica. T. I. p. 103.
Diritto Canonico — Vario stato sotto gli Angioini senza alcuna cosa di notevole. Tom. I. p. 104.
Diritto Canonico — Origine del terzo Concordato fra Ferdinando di Aragona e la Santa Sede; variazioni precedenti, e susseguenti. T. I. p. 104 e seg.
Diritto nuovo — Diviso nel Decreto Graziano. Decretali; Sesto, Clementine, Estravaganti; e come obbligano nel nostro Regno. Tom. I. p. 107.
Diritto novissimo — Diviso nelle Bolle Pontificie, Regole della Cancelleria, Canoni del Concilio Tridentino, Congregazione de' Cardinali, e Concordati; come ciascuna di tali parti obbliga nel nostro Regno. Tom. I. p. 108.
Diritto Canonico — Origine della sua distinzione in tre parti, persone, cose e giudizii. Tom. I. p. 8.
Diritto di comandare — Suo fondamento. Tom. IV. p. 5.
Disciplina ed osservanza de' Regolari in Sicilia — Bol. Ben. Tom. I. p. 151.
Disciplina dell' Arcano — Sua idea; ragioni dell' uso fattone ne' primi tempi della Chiesa. Tom. III. p. 25.

Dispensa — Fondamento di essa, e casi ne' quali può dispensarsi. Tom. III. p. 142.
Dispensa — Il Sommo Pontefice può dispensare negl' impedimenti di diritto Ecclesiastico; in quali casi possono dispensare i Vescovi contratto il matrimonio; condizioni richieste perchè un Vescovo possa dispensare ad un impedimento preesistente; differenza tra la Pontificia dispensa e la Vescovile. Tom. III. p. 142.
Dispensa — Come il Santo Padre per la Dateria, e Penitenzieria accorda le dispense; differenza delle medesime, e come si accorda dall' una, e come dall' altra: formola da osservarsi nel domandare le dispense dalla Dateria, e dalla Penitenzieria. Tom. III. p. 143.
Dispensa — In forma commissoria, ed in forma graziosa; idea di amendue. Tom. III. p. 143.
Dispensa — Motivi principali, e secondarî per concederla; disposizioni ultime della Santa Sede in proposito. Tom. III. p. 143.
Dispensa — Come debbasene regolar la dimanda ad un impedimento dirimente discoperto dopo la celebrazione del matrimonio, e come debba contenersi rivolgendosi alla Sacra Penitenzieria; formolario di lettere. Tom. III. p. 144, e seg.
Dispensa — Come debbasene far l'applicazione dal Confessore negl' impedimenti occulti di matrimonio, quando sia noto ad entrambi i conjugi: e come quando ad un solo; penitenza, e che cosa debbe aggiungere nell' assoluzione; e perchè debbe lacerarsi il Rescritto Pontificio. Tom. III. p. 148, e seg.
Dispense matrimoniali in terzo e quarto grado per li poveri soltanto, e delle grazie da concedersi per ispeciale facoltà in Sicilia. Bol. Ben. Tom. I. p. 148.
Dispense orrettizia, e surrettizie — Loro idea; ragione della loro nullità; modo di giudicarle nulle. Tom. III. p. 147.
Divisione dell' opera in quattro libri; oggetto di ciascuno. Tom. I. p. 8.
Divisione de' diversi obbietti del Diritto Canonico secondo il Diritto Romano — Persone, cose, e giudizii. Tom. I. p. 8.
Divorzio — Cenno istorico critico sugli effetti funesti dello stesso. Tom. III. p. 159, e seg.
Divorzio — Definizione, specie diverse: idea di ciascuna. Tom. III. p. 163.
Divorzio — Separazione di talamo e di abitazione permessa per la fornicazione. Tom. III. p. 164.
Divorzio — Motivi per i quali non è permesso per l' adulterio. T. III. p. 164.
Divorzio — Permesso per l' eresia di un conjuge. Tom. III. p. 165.
Divorzio — Qual sia il terzo, quale il quarto motivo, e quando possono eseguirlo per mutuo consenso: come possano entrare in religione; condizioni richieste. Tom. III. p. 165.
Divorzio — Permesso dalle leggi civili; con quali aggiunzioni, e differenze dal Diritto Canonico. Tom. III. p. 166.
Divorzio — Effetti civili regolati dalla legge civile dietro il Divorzio; pene alle quali soggiacciono ambi i conjugi. Tom. III. p. 169.
Doti — A favore di chi saranno impiegate le doti delle fanciulle. Art. 14. Tom. I. p. 119.
Dottori — Aggiunti al Diritto Canonico, lor autorità. Tom. I. p. 50.
Doveri di ubbidire — Suo fondamento. Tom IV. p. 5.
Doveri de' Chierici — Origine e fondamento. Tom. II. p. 33.
Doveri de' Chierici — Santità, dottrina, ed altri. Tom. II. p. 33.
Doveri de' Chierici — Buon esempio, ed altri. Tom. II. p. 34.
Doveri di altra specie de' Chierici. Tom. II. p. 35.
Doveri de' Chierici — Studio della Scrittura e della Tradizione e dei Padri. Tom. II. p. 37.

Digitized by Google

Doveri de' Chierici — Studio della Teologia; elogio di S. Tommaso. Tom. II. p. 38.
Doveri de' Chierici — Studio dei Canoni della Chiesa. Tom. II. p. 39.
Dubbio — Quando il dubbio sulla fede degeneri in eresia, e quando non già. Tom. IV. p. 74.

E

Eccezione — Sua definizione, divisione, e differenza. Tom. IV. p. 51.
Eccezione perentoria — Suoi effetti, fin a quando può usarsi; e che cosa sia. Tom. IV. p. 36.
Eccezioni — Definizioni, divisione in dilatorie e perentorie, lor differenza. Tom. IV. p. 36.
Eccezioni dilatorie — Suoi effetti, e sua idea. Tom. IV. p. 36.
Elezione — A che sia tenuto l' eletto a qualche dignità. Tom. II. p. 179.
Episcopato — Opinioni se sia ordine distinto dal Sacerdozio. T. II. p. 215.
Eremiti — Origine. Tom. II. p. 217.
Eresia — Sua definizione, nominale, e reale, quando ella si verifica, e quante condizioni si ricercano. Tom. IV. p. 73.
Eresia — Materiale, e formale; interna ed esterna: questa può esser occulta, o pur manifesta; differenze. Tom. IV. p. 73.
Eretici — Quali pene sono fulminate agli Eretici. Tom. IV. p. 74.
Eretico — Impedimento prodotto dall' eresia; come si può contrarre con esso il matrimonio; che debbesi osservare nel contrarlo. T. III. p. 123.
Esorcistato — Suo incarico. Tom. II. p. 214.
Espositori — Epoca seconda del Diritto Canonico. Tom. I. p. 6.
Estravaganti — Pubblicazione; ragion del nome; doppia specie; l'uso ha fatto loro acquistare vigor di legge in tutta la Chiesa; modo di citarle. Tom. I. p. 73.
Estrema unzione — Effetti; per chi sia stato istituito questo Sacramento; se possa ripetersi. Tom. III. p. 52. e seg.
Estrema unzione — Definizione; dimostrato vero Sagramento; istituzione, ministro, amministrazione lecita, modo di amministrarla; materia e forma. Tom. III. p. 52.
Eucaristia — Nomi diversi; lor significato; definizione. Tom. III. p. 17.
Eucaristia — Istituzione, materia; condizioni di essa per la validità, od invalidità del Sagramento; ed in fine materia. Tom. III. p. 18.
Eucaristia — Ministro della consecrazione, e ministro che la dispensa; il primo sempre il Sacerdote, il secondo anche il Diacono; modo di amministrarla al presente. Tom. III. p. 19.
Eucaristia — Obbligo di riceverla; tempi determinati a parteciparne; condizioni e disposizioni richieste a ricercarla; età in cui si può cominciare a parteciparne; tempo e luogo in cui può adempirsi al Precetto Pasquale. Tom. III. p. 20.
Eucaristia — Comunione *sub utraque specie*; pratiche diverse tenute nella Chiesa; pratica attuale. Tom. III. p. 23.
Eucaristia — A chi si può, ed anzi si deve negare. Tom. III. p. 23.
Eucaristia — Effetti. Tom. III. p. 24.
Eucaristia — Considerata come Sacrifizio; definizione di questo. T. III. p. 24.
Eucaristia — Definita dal Tridentino come Sacrificio latreutico, eucaristico, propiziatorio, impetratorio, e sodisfattorio; idee rispettive. Tom. III. p. 25.

F

Fede — Differenza tra la fede sempre tenuta da' Cattolici, e la credenza dei Protestanti. Tom. I. p. 16.
Fede — Buona fede — In che consiste; condizioni; differenza tra i Canonisti e Civilisti. Tom. IV. p. 55.
Fiscale — Sua origine ed incarico. Tom. IV. p. 34.
Foro Ecclesiastico — Come gli appartengono tutte le cause che riguardano il dogma, la morale, e il culto; pene alle quali van soggetti i trasgressori. Tom. IV. p. 15.
Foro Ecclesiastico — Come gli appartengono ed in qual senso tutte le cause matrimoniali. Tom. IV. p. 15.
Foro Ecclesiastico — Come gli appartengono le cause funerarie. T. IV. p. 15.
Foro Ecclesiastico — Come gli appartengono tutte le cause beneficiali, e con quali eccezioni. Tom. IV. p. 16.
Foro Ecclesiastico — Quali altre cause appartengono al medesimo. Tom. IV. p. 17.
Foro competente — Che cosa intendesi. Tom. IV. p. 31.
Francia — Origine di questo nome; come gli abitanti divennero Cattolici battezzati da S. Remigio; primi Vescovi; leggi dei primitivi tempi di questa Chiesa. Tom. I. p. 95.
Frati — Istituzione di essi nella Chiesa. Tom. II. p. 218.
Frati — Ordini principali; loro Fondatori. Tom. II. p. 218.
Frati Mendicanti — Triuitarii, di S. Maria della Mercede, de'Serviti, de'Gerolimitani, de'Minimi, de'Fratelli della Carità, e dei Carmelitani Scalzi. Tom. II. p. 219.
Frati — Che cosa furono nella loro istituzione. Tom. II. p. 225.

G

Gallicanismo — Origine; vicende; difesa di Bossuet, opinioni di costui sul governo della Chiesa. Tom. I. p. 25.
Gallicanismo — Origine da Gersone, seguito da Giovanni maggiore ed altri; come divenne celebre a'tempi di Monsignor Bossuet; origine della libertà della Chiesa Gallicana, compresa in quattro articoli, che forma la così detta Dichiarazione Gallicana. Tom. I. p. 95.
Gallicanismo — Origine da Luigi XIV; i quattro Articoli; storiche osservazioni, che lo riguardano: nome usurpato; insussistenza dei loro diritti; rifiutato da molte Chiese; dichiarato erroneo dalla Santa Sede; Bolla di Pio VI; lettera de'Vescovi intervenuti nella formazione di esso, con la quale esprimono al Romano Pontefice il di loro ravvedimento. Editto dello stesso Re col quale rivoca il Gallicanismo. Squarcio del Conte le Maistre; elogio del Clero Gallicano; stato attuale della sua disciplina. Tom. I. p. 96.
Gerarchia — Significato, ed uso nella Chiesa. Tom. II. p. 55.
Gerarchia — È definita come dogma di fede che nella Chiesa vi esista; membri che la compongono. Tom. II. p. 56.
Gerarchia di ordine, e di giurisdizione — Differenza; sviluppo fattone da S. Tommaso, e dal Tridentino. Tom. II. p. 56.
Gerarchia di ordine — Sua idea, ed oggetto. Tom. II. p. 57.
Germania — Disciplina Ecclesiastica ne' primi tempi della Chiesa; quale quella allorchè fu divisa dalla Francia; leggi di Federico II, e Carlo IV; restaurazione del secolo XV; come in seguito una parte addivenne scismatica per l'eresia di Lutero; origine della pace religiosa di Westphalia, dalla quale derivò l'indifferentismo di Religione, e come in fine i Canoni in parte siano in vigore in essa. Tom. I. p. 100.

Giansenismo — Origine, progresso, esposizione, confutazione. T. I. p. 12.
Giansenismo — Definito dal dotto le Maistre. Tom. I. p. 25.
Giansenismo — Idea generale, opinione dello stesso sul regio Placet. Tom. I. p. 53, e seg.
Giubileo — Origine del nome; significato in che consiste, differenza dalla Indulgenza plenaria; ed in ogni quanto tempo si apre. Tom. III. p. 51.
Giudice Ecclesiastico in Sicilia — Sue facoltà. Bol. Ben. Tom. I. p. 145.
Giudice Ecclesiastico — Dovere verso i Mandati Apostolici in Sicilia. Bol. Ben. Tom. I. p. 154.
Giudice — Che importa la nozione che debbe aver della causa; in che consiste la giurisdizione. Tom. IV. p. 29.
Giudice Ordinario, e delegato — Differenze generali e particolari. Tom. IV. p. 29.
Giudice Ordinario, e delegato — Se il primo possa perderla; e come il primo ed il secondo possono perdere la giurisdizione. Tom. IV. p. 29.
Giudice Delegato Apostolico. — Suo privilegio. Tom. IV. p. 29.
Giudice — Qual forza abbia una sentenza del Giudice Delegato, e quale quella dell' Ordinario. Tom. IV. p. 56.
Giudizio — Definizione reale e nominale; divisione in ordinario, e sommario; parti che costituiscono un giudizio completo. Tom. IV. p. 24.
Giudizio Ecclesiastico, e secolare; ove si agita il primo, e dove il secondo. Tom. IV. p. 24.
Giudizio — Civile, e Criminale; oggetto del primo, e del secondo. Tom. IV. p. 24.
Giudizio possessorio — Sua definizione. Tom. IV. p. 24.
Giudizio petitorio; differenza dal possessorio. Tom. IV. p. 24.
Giudizio sommario — In che consiste; come si esegue; differenza dall' ordinario, differenza tra il Sommario Ecclesiastico, e civile. Tom. IV. p. 25.
Giudizio sommario — Quali cause possono trattarsi sommariamente; quando un giudizio sommario può rendersi ordinario; quali cause si trattano sommariamente da ambi i Fori, ed in fine come trattansi le cause in Santa Visita. Tom. IV. p. 26.
Giudizio sommario — Modo di procedere pel medesimo. Tom. IV. p. 27.
Giudizio ordinario — Quali e quante persone si richiedono in esso Tom. IV. p. 28.
Giudizio — Modo d' iniziare il giudizio. Tom. IV. p. 42, e seg.
Giudizio — Modo di discutersi, ed in che consiste tale discussione. Tom. IV. p. 46.
Giudizii di Dio — Che importavano, ed in che consistevano, e loro abolizione. Tom. IV. p. 48.
Giuochi — Proibizione a' Chierici, e pene. Tom. II. p. 35.
Giuramento de' Vescovi, ed Arcivescovi innanzi a S. M. Art. 29. T. I. p. 122.
Giuramento in Sicilia — Bol. Ben. Tom. I. p. 145.
Giuramento — In quali casi anticamente, ed in quali al presente si ricerca il giuramento. Tom. IV. p. 46.
Giuramento — Modo di prestarlo ne' primi tempi della Chiesa, e come poscia fu modificato. Tom. IV. p. 47.
Giuramento volontario, giudiziario e suppletorio — Differenza. T. IV. p. 51.
Giurisdizione — Uso della medesima conceduto ai Vescovi nella Sicilia nel Concilio di Trento. Bol. Ben. T. I. p. 152.
Giurisdizione — Considerata nell' ordine giudiziario, e nella procedura in generale. Tom. IV. p. 3.
Giurisdizione — Sue parti integranti nell' Ecclesiastica Società. T. IV. p. 6.
Giurisdizione interna ed esterna. Tom. IV. p. 8.
Giurisdizione — Errori de' Giansenisti e di altri sull' epoca dell' esercizio della medesima nella Chiesa. Tom. IV. p. 8.

Giurisdizione — Come la Chiesa l'abbia esercitata tanto nell' interno, quanto nell' esterno Foro contro l'opinione de' Giansenisti. Tom. IV. p. 9.
Giurisdizione — Come la Chiesa dai primi tempi l'abbia esercitata in forma giudiziaria: opposizione; risposta. Tom. IV. p. 9.
Giurisdizione — Esercizio della medesima con pene spirituali, e temporali. Tom. IV. p. 11.
Giurisdizione — della Chiesa sulle cause civili per tre secoli; modificazione patita nel secolo XIV; e finalmente incompetenza della medesima nelle cause civili. Tom. IV. p. 14.
Giurisdizione volontaria, e contenziosa — Differenza, e come l'una e l'altra possano aver luogo nel Giudice ordinario, e nel Delegato. T. IV. p. 29.
Giurisprudenza — Esercizio di questa permessa a' Chierici; e come poi vien proibita. Tom. II. p. 40.
Governo — Sue principali forme in generale. Tom. I. p. 22.
Governo della Chiesa — Opinioni di Lutero e di Calvino rinnovate da Edmondo Richerio, cui seguirono Van-Espen e Febronio; confutazione di esse. Tom. I. p. 23.
Governo della Chiesa — Difficoltà ricavate dal *dic Ecclesiae* scritto nelle Sacre Pagine; risposta. Tom. I. p. 24.
Governo della Chiesa — Obbiezione tratta dall'autorità di S. Cipriano; risposta. Tom. I. p. 24.
Governo della Chiesa — Opinione di Dioscoro Patriarca di Alessandria, seguito da tutti i Greci Scismatici; confutazione. Tom. I. p. 24.
Governo della Chiesa — Opinione del Presbiterio; confutazione. T. I. p. 24.
Governo della Chiesa — Opinione de' Giansenisti; perchè lo vogliono Monarco-Aristocratico; ragioni colle quali la sostengono; confutazione. Tom. I. p. 25.
Governo della Chiesa — Confutazione de' sistemi de' Giansenisti, e di Bossuet. Tom. I. p. 25.
Governo della Chiesa — Opinioni del Bellarmino, e di de Fulgure; ragioni perchè l'han voluto monarchico temperato dall'Aristocrazia; confutazione. Tom. I. p. 26.
Governo della Chiesa — Opinione dell'Autore, cioè monarchico assoluto, sue ragioni. Tom. I. p. 27.
Governo della Chiesa — Opinione di S. Tommaso in sostegno di quella dell'Autore. Tom. I. p. 27.
Governo della Chiesa — Dimostrazione da non poter esistere nella Chiesa quei difetti che fecero abolire la feudalità nella Monarchia Baronale. Tom. I. p. 27.
Governo della Chiesa — Monarchico assoluto; conseguenze; errori di Sarazin e di altri Teologi e Canonisti. Tom. I. p. 29.
Grado — Sua idea; regole assegnate dai Canonisti per computar i gradi di consanguinità una per la retta, ed altre due per la linea collaterale; sviluppo della prima regola con la corrispondente figura; sviluppo delle altre due con le figure. Tom. III. p. 111. e seg.
Gradi — Modo di computarli secondo il Diritto Canonico; ragioni perchè nella linea collaterale diversifica dal diritto civile; come si debbono esprimere nel domandarne dispensa. Tom. III. p. 113. e seg.
Graziano — Benedettino, di Chiusi nell'Etruria, autore della celebre compilazione di Canoni. Ordine dato a tal opera, cui diede il titolo di *Decretum*. Tom. I. p. 70.

I

Immunità degli Ecclesiastici e de' loro beni; art. 16. Tom. I. p. 119.
Immunità — Origine, e vario senso; senso in Diritto Canonico; definizione, divisa in reale, personale e locale. Tom. II. p. 14.
Immunità reale — Questione sul fondamento; opinione più probabile. Tom. II. p. 14.
Immunità reale — Suo fondamento sul Diritto Divino; differenza di una cosa di diritto Divino, e del suo fondamento nel Diritto Divino; errore del Cavallari nel voler desumere l'immunità reale della Chiesa dal diritto delle genti. Tom. II. p. 16.
Immunità — Suo stato fino all'epoca di Carlo Magno. Tom. II. p. 17.
Immunità — Carlo Magno il primo esentò i beni della Chiesa da qualunque prestazione; eccezione fino al secolo XI; abrogazione di ogni eccezione. Tom. II. p. 18.
Immunità — Resi immuni da ogni peso i beni della Chiesa; qual cosa invece prestava il Clero all'Imperatore sotto l'aspetto di ossequio e venerazione; tal costume sanzionato dal Concilio Lateranese III; sotto quali condizioni giusta il Fagnano; Innocenzo III nel Concilio Lateranese IV riserbò alla Santa Sede il permesso di eseguir tutto ciò; Bonifacio VIII, per riparare al disprezzo de' Canoni Lateranesi decise, che tali immunità non solo erano di diritto umano, ma pure di diritto Divino; censure per i controventori, ed assoluzione riserbata. Clemente V volla che si fossero solamente eseguiti i canoni emanati sotto Alessandro III, ed Innocenzo III. Leone X chiamò in vigore nel Lateranese V il Decreto di Bonifacio VIII. Il Tridentino approvò, e rinnovò tutte l'esposte Costituzioni. T. II. p. 18, e 19.
Immunità — Suo fondamento imprescrittibile. Tom. II. p. 20.
Immunità — Casi ne' quali si può esiger tributo da' Chierici, e con quali condizioni; presentemente l'immunità perchè si è tanto ristretta. Concordato tra Benedetto XIV e Carlo III. Tom. II. p. 20.
Immunità — Restrizione fattane nel Concordato del 1741. Tom. II. p. 21.
Immunità reali — Franchigie diverse stabilite nel Concordato del 1741 pei Preti, Religiosi, e Vescovi. Tom. II. p. 21, e 22.
Immunità locali — Fondamento nella natura dell'uomo; sua idea. Tom. II. p. 23.
Immunità de' Templi — Che cosa è proibita in essi; pena per i violatori. Tom. II. p. 23.
Immunità de' Templi — Dritto dell'Asilo fin dove si estende, ed a quali persone; pene per i violatori: variazioni patite da questo diritto; leggi attualmente in vigore. Tom. II. p. 24, e seg.
Immunità personale — Origine e fondamento. Tom. II. p. 27.
Immunità personali — Loro vicende sotto gl'Imperatori, e specialmente sotto Giustiniano. Tom. II. p. 27.
Immunità personali — Leggi di Federico II a favore, confermate da varii Concilii, e specialmenta dal Tridentino; pene e scomunicha contro i violatori. Tom. II. p. 28.
Immunità personali — Vicende sotto le Dinastia del nostro Regno; lor composizione da Benedetto XIV e Carlo III. Tom. II. p. 29. e seg.
Immunità personali — Stato attuale nel Regno giusta il Concordato del 1818; cause da giudicarsi dal Foro Ecclesiastico; quali dal Foro civile, quali dalla Santa Sede. Tom. II. p. 32.
Immunità personali — In qual senso le cause correzionali sono del potere Ecclesiastico; pene a modo con che i Chierici debbono essere castigati. Tom. II. p. 32.

Immunità personali — Pene per i violatori delle immunità personali. Tom. II. p. 32.
Immunità personale — Modo di trattare le cause criminali degli Ecclesiastici giusta l'ultima convenzione di Gregorio XVI e Ferdinando II. Tom. II. p. 32.
Impedimenti — Fondamento della lor divisione in impedienti, e dirimenti; definizione di entrambi. Tom. III. p. 105.
Impedimenti impedienti — Quali sieno *Sacratum Tempus*, *vetitum*, *sponsalia votum*. Tom. III. p. 105.
Impedimenti dirimenti — Quali sieno secondo il Tridentino. Tom. III. p. 105.
Impedimento impediente *Sacratum tempus* — Sviluppo del medesimo, e come e da chi può dispensarsi. Tom. III. p. 105.
Impedimento *Ecclesiae vetitum* — Sviluppo di esso. Tom. III. p. 106.
Impedimento *Sponsalia* — Suo sviluppo. Tom. III. p. 106.
Impedimento *votum simplex* — Idea dello stesso. Tom. III. p. 106.
Impedimenti impedienti — Come tutti gli altri che vi erano un tempo nella Chiesa, attualmente si tengono come antiquati; ed in fine idea dell'impedimento detto del Catechismo. Tom. III. p. 107.
Impedimenti dirimenti — Riflessioni di S. Tommaso, e come assai bene gli abbia disaminati considerandoli sotto una doppia categoria. T. III. p. 107.
Impedimento 1.° Errore — I tre modi ne' quali può verificarsi; sviluppo dei diversi casi che possono occorrere in tutte le tre indicate specie di errori. Tom. III. p. 108.
Impedimento 2.° — Condizione, sua idea. Tom. III. p. 109.
Impedimento 3.° — Voto solenne; quale sia; differenza dal semplice. Tom. III. p. 110.
Impedimento 4.° — Cognazione; in che consiste: carnale, spirituale, e legale; sviluppo di ciascuna. Tom. III. p. 111.
Impedimento 5.° delitto — Fondamento dell' impedimento cagionato dal delitto; adulterio con promessa; omicidio con machinamento e con l'animo di contrarre il matrimonio; e l'omicidio con l'adulterio e con l'intenzione di contrarre il matrimonio, senza però cospirazione. T. III. p. 121.
Infedeltà 6.° impedimento dirimente — In qual senso debbe prendersi. Vicende ne' varii tempi della Chiesa; stato attuale. T. III. p. 122.
Impedimento 7.° *forza* — Divisa in tre specie, cioè forza, violenza, e timore, come e quando ognuna può costituire impedimento dirimente. Tom. III. p. 123.
Impedimento 8.° *ordine* — Come attualmente costituisca impedimento dirimente, benchè in altri tempi siasi variamente nella Chiesa considerato. Tom. III. p. 124.
Impedimento 9.° *ligame* — Come costituisca impedimento dirimente. Tom. III. p. 125.
Impedimento di Poliandria e Poligamia — Lor differenza, e come attualmente costituiscono impedimento dirimente. Tom. III. p. 125.
Impedimento 10. e 11. di *pubblica onestà, e di affinità*; fondamenti di essi, e dichiarati dirimenti dalla Chiesa. Tom. III. p. 127.
Impedimento di pubblica onestà — Sua definizione; come dà origine ad impedimento dirimente: fino a qual grado era per lo innanzi, e fino a quale lo è attualmente: casi varii sciolti. Tom. III. p. 128.
Impedimento — Quando dicesi occulto secondo la ragion Canonica; soluzione di varii casi. Tom. III. p. 150.
Impedimento che precede la contrazione del matrimonio, se è confessato da ambi gli sposi; come rimangono sciolti gli sponsali; come debbe regolarsi il Giudice quando privatamente conosce esservi l'impedimento. Tom. III. p. 156.

Impedimenti per legge canonica e civile; chi può produrre l'impedimento; in qual modo, ed in quanto tempo. Tom. III. pag. 158.
Impotenza -- Come costituisce impedimento di legge naturale; specie; sviluppo di esse; soluzioni di varii casi; ed in quale si permette l'esperimento triennale. Tom. III. p. 138.
Indulgenze -- Definizione; ove consiste il tesoro di esse; plenarie, e parziali; sviluppo di esse. Tom. III. p. 47.
Indulgenze -- Diritto di concederle appartenente alla Chiesa. T. III. p. 48.
Indulgenze -- Uso di concederle dai primi tempi della Chiesa; abuso di esse; rettifica di tal abuso. Tom. III. p. 49.
Indulgenze -- Concessione jure ordinario, e delegato. Tom. III. p. 50.
Inibizioni da spedirsi in Sicilia. Bol. Ben. Tom. I. p. 139.
Insegnamenti pubblici e privati saranno conformi a quanto prescrive il primo articolo. Art 2. Tom. I. p. 115.
Instituzioni del Diritto Canonico — Prima origine. Tom. I. p. 6.
Interdetto -- In che consiste; specie diverse; restrizioni, ed eccezioni; quali Sagramenti possono amministrarsi; ed in quali casi. Tom. IV. p. 85.
Interdetto — In quali pene incorrono i violatori; da chi può togliersi l'interdetto di ciascuna specie. Tom. IV. p. 86.
Irregolarità -- Definizione; sviluppo di esse; differenza dalla censura, e dalla sospensione; altra totale; altra parziale; rispettiva idea. Tom. III. p. 74.
Irregolarità *ex delicto* — Per quali delitti s'incorre nella irregolarità; con quali eccezioni e restrizioni. Tom. III. p. 74.
Irregolari — Pene alle quali van soggetti, cioè quei che per la irregolarità contratta *ex delicto* esercitano l'ordine ricevuto. Tom. III. p. 76.
Irregolarità *ex defectu* -- Sua idea; come abbia origine da quattro cause, e quali sieno. Tom. III. p. 77.
Irregolarità *ex defectu corporis* — Sua idea; di quante maniere può essere e quali eccezioni subisce. Tom. III. p. 77.
Irregolarità *ex defectu animae* — Come si contragga. Tom. III. p. 78.
Irregolarità *ex defectu lenitatis* — In che consiste. Tom. III. p. 78.
Irregolarità *ex defectu significationis, sive Sacramenti* — Come si contrae per la bigamia; di quante specie sia; e come ciascuna produce la stessa irregolarità; sviluppo di ognuna. Tom. III. p. 78.
Irregolarità — Chi può dispensarvi. Tom. III. p. 79.
Istrumento — Come costituisce prova nella discussione di un giudizio, e di quante specie sia. Tom. IV. p. 49.
Institutisti — Autori che han livellate le di loro Canoniche istituzioni su i più sani principii; come l'Autore di questa siasi allontanato dal sistema tenuto dagli altri. Tom. I. p. 7.
Italia — Stato dell'Ecclesiastica disciplina in questa parte d'Europa sotto gl'imperatori gentili; diversità nel trasferimento della Sede dell'impero all'antica Bisanzio; come si conservò nella incursione de' Barbari, come si conservò nell'altra incursione de' Longobardi, e che cosa fece dopo la sortita di costoro Carlo Magno ai Romani Pontefici. Origine del Concordato con la Baviera nel 1817, col Belgio nel 1827, e colla Svizzera nel 1828; diverse Bolle Pontificie; spedizioni di molti Vescovi. Nella Spagna, nel Regno delle Due Sicilie, nello Stato Papale, e nella Sardegna la sola Religione Cristiana è la comandata. Nel Portogallo e nel Brasile la medesima; ma agli esteri si permette un culto privato. Stato della Religione nella Polonia, nell'Austria, nei 24 cantoni della Svizzera, nella Russia, nella Francia, nel Belgio, nella Svezia, nella Danimarca, nella Norvegia, e nell'Inghilterra. Tom. I. p. 101.
Ius — Parola che presenta varii significati. Tom. I. p. 10.

L

Laici—Origine del nome dal greco *Laos*, detti anche *Idiotae*; come si parla di loro in Diritto Canonico. Tom. II. p. 5.
Legame — Vedi la parola Impedimento. Tom. III. p. 125.
Legati Pontificii — Origine, importanza, incarico. Tom. II. p. 106.
Legati *a Latere* — Diritti, e poteri; incarichi. Tom. II. p. 107.
Legati *nati* — Diritti e poteri, incarichi. Tom. II. p. 108.
Legati *missi* — Ristretti loro poteri, detti Nunzii. Tom. II. p. 109.
Legati diversi spediti nel nostro Regno — Riflessioni sui tanto esagerati abusi de' medesimi, e specialmente contro quei che vogliono tacciar di usurpazione la Santa Sede. Tom. II. p. 110. e seg.
Legati pii — In qual cosa appartengono specialmente all'Ordinario del luogo. Tom. IV. p. 17.
Legato nato in Sicilia — Chi sia. Tom. II. p. 111.
Legge — Come, chi, e quando obbliga. Tom. I. p. 51.
Legge di ammortizzazione—Origine, cagione della Bolla di Clemente XIII, e da questa Bolla derivò la Prammatica del 4 Gennajo 1768; vicende politiche e religiose nel nostro Regno. Tom. I. p. 107.
Legge Diocesana — Definizione. Tom. II. p. 137.
Legge — Origine della legge di giurisdizione, e Diocesana. Tom. II. p. 147.
Leggi canoniche — Fondamento. Tom. I. p. 29.
Leggi canoniche — Primo fondamento, principio conoscitivo del Diritto Canonico. Tom. I. p. 30.
Leggi Ecclesiastiche — Lor natura e denominazioni diverse. Tom. I. p. 32.
Leggi Ecclesiastiche — Altre chiamate Costituzioni Pontificie, ed altre Canoni Conciliari: differenza. Tom. I. p. 32.
Lettere Canoniche — Dette formate, comunicatorie, dimissorie e commendatizie; significato di ciascuna. Tom. I. p. 34.
Lettere monitoriali in Sicilia. Bol. Ben. Tom. I. p. 148.
Lettere patenti di esenzione in Sicilia. Bol. Ben. Tom. I. p. 150.
Lettorato — Sue incumbenze. Tom. II. p. 215.
Libro isagogico, o sia preliminare che contiene il Diritto Ecclesiastico pubblico e privato. Tom. I. p. 8.
Libro II. Obbietto; le persone. Tom. I. p. 8.
Libro III. Obbietto; le cose. Tom. I. p. 9.
Libro IV. Obbietto; i giudizii. Tom. I. p. 9.
Libri — Facoltà de' Vescovi sulla introduzione de' libri stranieri, e su quelli che si stampano nel Regno. Art. 24. Tom. I. p. 122.
Liceat Scribere — Rivocato. Art. 23. Tom. I. p. 122.
Linea — Che cosa sia; sue specie; retta e collaterale o sia trasversale; spiegazione di ciascuna; e come si debbono considerare. Tom. III. p. 111.
Lite — Che cosa intendesi, ed in che consiste la contestazione della lite. Tom. IV. p. 45.
Litiganti poveri in Sicilia. Bol. Ben. Tom. I. p. 143.
Luoghi Sacri — Breve Cenno di essi. Tom. III. p. 176.
Luoghi Sacri — Origine degli Spedali, Diaconie, Ospizii, Eremo di Bobbio, di S. Vincenzo a Volturno, Monastero di Monte Casino. Tom. III. p. 177.
Luoghi pii — Diritti conceduti a' Vescovi dalle leggi Canoniche e civili; modo di amministrarli. Tom. III. p. 189.

M

Maestri onorari del Collegio de' Teologi. Circol. de' 3 marzo 1847. T. II. p. 167.
Matrimonio — Nomi diversi; significato, e definizione. Tom. III. p. 80.
Matrimonio — Doppio modo di contrarlo presso i Romani; per confarreazione, o per coempsione; spiegazione di entrambi. Tom. III. p. 81.
Matrimonio — Considerato come Sacramento; divisione in legittimo, rato, e consumato; differenza. Tom. III. p. 82.
Matrimonio considerato come dovere di natura, come contratto civile, e come Sagramento. Tom. III. p. 82.
Matrimonio — Falsità dell'opinione che sostiene che la Chiesa riconosca dai Principi il diritto di dettar leggi su i matrimonii. Tom. III. p. 82.
Matrimonio — Le cui cause sono di spettanza della giurisdizione Ecclesiastica. Tom. III. p. 84.
Matrimonio — Fondamento del diritto che ha il potere civile di emanar leggi sul medesimo. Tom. III. p. 83.
Matrimonio—Età, e mutuo consenso de' contraenti; condizioni richieste per la sua validità. Tom. III. p. 95.
Matrimonio — Età adatta a celebrarlo secondo il diritto Romano, e 'l Canonico, e civile. Tom. III. p. 95.
Matrimonio — Consenso interno ed esterno; condizion necessaria per esser valido; inconvenienti che non debbono aver luogo per non essere annullato il matrimonio. Tom. III. p. 96.
Matrimonio — Consenso dato per un mandatario; condizioni necessarie per la validità. Tom. III. p. 97.
Matrimonio — Consenso de' genitori richiesto dalle leggi civili, sue condizioni; come si può supplire alla mancanza de' genitori; che ne pensano i Canonisti. Tom. III. p. 98.
Matrimonio — Dissenso de' genitori come può ripararsi. Tom. III. p. 99.
Matrimonio — Formalità che lo debbono precedere sotto pena di nullità per gli effetti civili. Tom. III. p. 100. e seg.
Matrimonio — Formalità dettate dalle leggi Canoniche da eseguirsi accuratamente dal Ministro di un tal Sagramento. Tom. III. p. 102.
Matrimonio — Osservazioni sul *contrahatur*. Tom. III. p. 102.
Matrimonio clandestino — Dichiarato invalido dal Concilio di Trento; sua idea. Tom. III. p. 135.
Matrimonio — Condizioni per celebrarlo validamente innanzi al proprio Parroco, e chi si debbe tenere per proprio Parroco. Tom. III. p. 136.
Matrimonio clandestino — Dove obbliga il Tridentino su questo matrimonio. Tom. III. p. 138.
Matrimonio — Se sia valido contratto prima degli anni della pubertà. Tom. III. p. 140.
Matrimonio — Altri motivi oltre i canonici riconosciuti dal Diritto civile per dichiararlo privo di effetti civili. Tom. III. p. 141.
Matrimonio — Quando veramente può dichiararsi nullo. Tom. III. p. 141.
Matrimonio — Prove da impedirne la contrazione. Tom. III. p. 154.
Matrimonio — Pruove per dichiarar nullo un matrimonio già contratto. Decreto del Concilio Lateranese IV sotto Innocenzo III; sviluppo del medesimo; modo di valutare ed esaminare i testimoni. Tom. III. p. 156. e seg.
Matrimonio indissolubile per natura; sistema delle Nazioni infedeli; degli Ebrei; e come si pensa da noi. Tom. III. p. 160.
Matrimonio rato — Suo scioglimento per la solenne professione; vicende nel tempo della occupazione militare. Tom. III. p. 162.
Matrimonio — Rapido cenno de' Conjugi. Tom. III. p. 169.
Matrimonio di coscienza — Modo di eseguirsi; differenza dagli altri matrimonii; necessità del permesso dell'Ordinario; motivi per permetterlo;

condizioni di tali permessi; ed in fine non producono effetti civili; disposizioni Sovrane all'oggetto. Tom. III. p. 170.
Matrimonio *in extremis* — Modo di eseguirlo; modo di conseguire gli effetti civili. Tom. III. p. 174.
Matrimonii -- Soluzione di diversi casi; come debbonsi valutare le prove e controprove de' testimoni, e con quali clausole ed eccezioni. T.III. p.154.
Matrimonii delle Reali persone e de' Militari. Tom. III. p. 175.
Medicina -- Diversamente proibita e permessa a' Chierici. Tom. II. p. 40.
Mercatura proibita a'Chierici. Tom. II. p. 36.
Messa -- Tempo di celebrarla, tempo proibito; quante se ne possono celebrare; eccezioni. Tom. III. p. 27.
Messa -- Luogo da celebrarla; privilegio de' Vescovi; restrizione del medesimo. Tom. III. p. 29.
Messa-- Altare con le cose necessarie; vesti del Sacerdote. Tom. III. p. 30.
Messa -- Detta Liturgia; origine e significato di tal vocabolo; Messa de'Catecumeni, e de' Fedeli ne' primi tempi della Chiesa. Tom. III. p. 25.
Messa pubblica, e privata, nautica, e secca; idea di ciascuna.T. III. p. 25.
Messa — Stipendio; dubbi, e pratica da tenersi. Tom. III. p. 26.
Metropolitano—Origine; estensione della sua giurisdizione; differenza dall' Arcivescovo. Tom. II. p. 125, e seg.
Metropolitano — Differenza tra l' Oriente e l' Occidente; Stato antico e moderno del Metropolitano Romano. Tom. II. p. 127.
Metropolitani—Variazioni nel nostro Regno; attuale giurisdizione diversa dall' antica. Tom. II. p. 128.
Metropolitano — Sue insegne comuni con quelle de' Vescovi ed Arcivescovi, in particolare il Pallio; opinioni sullo stesso, sua origine, idea, e significato; come e da quali persone si lavora, ove si conserva, ed in quali giorni si usa. Tom. II. p. 130.
Milizia — Proibita ai Chierici. Tom. I. p. 36.
Miracolo di Calvino scoverto falso. Tom. I. p. 18.
Missione ordinaria — In che consiste. T. I. p. 18.
Missione estraordinaria. Tom. I. p. 18.
Monaci — Come per la prima volta e da chi furono chiamati in città. Tom. II. p. 218.
Monaci — Ordini diversi. Tom. II. p. 218.
Monaci — Epoca nella quale cominciarono a riconoscere per Ordinario il Romano Pontefice. Tom. II. p. 223.
Monaci — Modificazioni sulla loro esenzione dall'Ordinario portate dal Tridentino. Tom. II. p. 225.
Monte frumentario — Soppressione, e sostituzione delle Amministrazioni Diocesane; membri componenti; come si scelgono; persona che presiede; chi deve disporre ed a pro di chi gl' introiti fatti dalla Diocesana; a chi sia riservata la metà di essi; terzo pensionabile abrogato. Art. 17. Tom. I. p. 119.
Monte frumentario — Origine; incumbenze; soppressione, ed invece sostituita l'amministrazione Diocesana. Tom. III. p. 203.

N

Napoli — Vedi la parola Diritto Canonico. Tom. I. p. 102.
Napoli — Prima modificazione del Diritto Canonico in questo Regno. Tom. I. p. 103. — Seconda modificazione.Tom. I. p. 104.
Napoli — Stato delle cose Ecclesiastiche sotto gli Angioini. Tom. I. p. 104.
Napoli — Origine del terzo Concordato. Tom. I. p. 104.
Napoli stato e variazioni del Diritto Canonico dall' epoca di Carlo V Imperatore fino a tempi di Benedetto XIV; origine del quarto Concordato con

Carlo Borbone; indicazione delle diverse materie contenute ne' nove capi di esso. Tom. I. p. 105.
Negoziazione — Proibita a' Chierici. Tom. II. p. 36.
Nomina — Nelle Cattedrali, e Collegiate per le prime dignità è di diritto della Santa Sede. Tom. II. p. 179.
Nomina — Attuale regolamento del diritto de'Canonici tra la Santa Sede e'l Sovrano nel nostro Regno; idea della così detta Ozione Canonica. Tom. II. p. 179.
Novizi e novizie — Vestizione libera d'entrambi. Tom. I. p. 119.
Noviziato — Suo origine, e condizioni. Tom. II. p. 228.
Noviziato — Età in cui debbesi cominciare, luogo, tempo, eccezioni; se debba essere continuo. Tom. II. p. 229.
Noviziato — Se debba ripetersi passando da una in un' altra Religione. Tom. II. p. 231.
Nunzi — Origine. Tom. II. p. 109.
Nunzio di Napoli — Suoi incarichi e giurisdizione attuale. Tom. II. p. 111.

O

Oggetti Ecclesiastici non compresi nel Concordato del 1818. Art. 30. Tom. I. p. 123.
Omicidio — Quando addiviene impedimento dirimente. Tom. III. p. 121.
Ordinazione — Chi può spedire le dimissorie; con quali eccezioni; e pene contro i violatori. Tom. III. p. 57.
Ordinazione — Modo come debbon dirigersi i Regolari nello spedire le dimissorie. Tom. III. p. 58.
Ordinazione — Che cosa richiedesi per la validità; opinione comune sulle ordinazioni Anglicane. Tom. III. p. 59.
Ordinazione — Motivi per dichiararla nulla. Tom. III. p. 60.
Ordinazione data ai fanciulli. Tom. III. p. 62.
Ordinazione — Condizioni per la liceità; loro sviluppo. Tom. III. p. 62.
Ordinazione — Condizioni per ciascun ordine. Tom. III. p. 63, e seg.
Ordinazione — Pene per la omissione delle condizioni richieste nel ricevere ciascun ordine. Tom. III. p. 65.
Ordinazione *per saltum* proibita; pene della medesima. Tom. III. p. 65.
Ordinazione — Il Beneficio può servirle di titolo; idea del Beneficio; condizioni per poter servire di titolo. Tom. III. p. 66.
Ordinazione — Come per titolo fu introdotto il così detto patrimonio Sacro, ed in qual epoca. Tom. III. p. 67.
Ordinazione — Pene per gli Ordinandi, e per gli Ordinati senza titolo di sacro Patrimonio. Tom. III. p. 67.
Ordinazione — I Regolari si ordinano *titulo paupertatis*. Tom. III. p. 68.
Ordinazioni — Disposizioni dell' Ultimo Concordato per gli ordinandi. Tom. III. p. 68, e seg.
Ordine Domenicano — Origine, incarico, ed oggetto. Tom. I. p. 78.
Ordine — Requisiti ai Sacri Ordini prescritti dal decreto del 1.° luglio 1623 di Gregorio XV, e nell' Articolo 4.° del Concordato Benedettino. Tom. I. p. 124.
Ordine — Definizione; materia, e forma. Tom. III. p. 55.
Ordine Sacro — Da quale Vescovo si può ricevere; chi può dirsi proprio Vescovo; leggi che riguardano una tal disciplina. Tom. III. p. 56.
Ordine — Origine, domicilio, e 'l Beneficio sono titoli per i quali si può ricevere l'Ordine — Lor idea. Tom. III. p. 56, e seg.
Ordini — Come i Vescovi debbono promuovere i Chierici agli ordini. Artic. 21. Tom. I. p. 121.

Ordini — Istituzione rispettiva, ed incarichi. Tom. II. p. 57.
Ordini Sacri e maggiori. Tom. II. p. 214.
Ordini minori. Tom. II. p. 214.
Ordini minori — Origine della istituzione; opinioni. Tom. II. p. 215.
Ordini Cavallereschi; di S. Gennaro, ed altri. Tom. II. p. 223.
Ostiariato — Suo impiego. Tom. II. p. 215.

P

Padre della Chiesa — Idea del Santo Padre; caratteri di esso; e perchè taluni han demeritato tal nome. Tom. I. p. 49.
Padri — Quanti e quali siano i principali nelle due Chiese Greca e Latina. Tom. I. p. 49.
Padri — Loro autorità in Diritto Canonico. Tom. I. p. 49.
Padrini — Origine e doveri. Tom. III. p. 11.
Padronati feudali — Disposizioni all'oggetto. Tom. III. p. 249.
Padronato — Gius-padronato; sua origine nella Chiesa, e sua idea. Tom. III. p 249.
Padronato — Definizione, sviluppo, nomina, presentazione, ed institnzione canonica, cui succede il possesso; differenza tra esse, e dalla collazione, ed istituzione, e tutte condizioni necessarie pel Padronato. Tom. III. p. 249.
Padronato — Reale e personale; ecclesiastico, laicale, e misto; rispettive differenze. Tom. III. p. 250.
Padronato laicale — Ereditario, e misto, lor idea; dubbio; leggi intorno ai Padronati in generale. Tom. III. p. 250.
Padronato Ecclesiastico — Sua differenza dal Laicale. Tom. III. p. 251.
Padronato — Modo di acquistarne il diritto. Tom. III. p. 252.
Padronato — Sua fondazione, idea di questa; come per la fondazione si acquista il diritto del padronato; condizioni per una vera fondazione; distinzioni, ed eccezioni. Tom. III. p. 252.
Padronato — Colla prescrizione; donazione; privilegio della Santa Sede; legittima traslazione si acquista il diritto del Padronato. Tom. III. p. 253.
Padronato — Modi da perderne il diritto; leggi all'oggetto. T. III. p. 253.
Padrono — Suoi diritti e doveri. Tom. III. p. 253.
Papa — Sue insegne, e significato delle medesime. Tom. II, p. 67.
Papessa Giovanna — Riflessioni critiche sulla falsità di tale storia. Tom. III. p. 61.
Parrochi — Doveri secondo il Concilio di Trento, di offrire il Sagrifizio dell'Altare per il popolo, di predicare, e di amministrare i Sacramenti. Tom. II. p. 191.
Parrochi — Altri doveri per la nostra legislazione. Tom. II p. 192, *nota* (a).
Parrochi — Diritti di ricever le decime, la congrua, e gli emolumenti della Stola bianca e nera. Tom. II. p. 197 e seg.
Parroco — Chi li comunica la giurisdizione, ed in qual modo; condizioni per esser parroco. Tom. II. p. 188 e seg.
Parroco — Obbligo di residenza; pene per la mancanza. Tom. II. p. 191.
Parrocchia — Origine; errore de' Giansenisti; giurisdizione se *de jure Divino*, o pure ordinario. Tom. II. p. 189.
Parrocchie — Congrua proporzionata al numero delle anime. Art. 7. Tom. I. p. 117.
Parrocchie — Mantenimento della Chiesa Parrocchiale e del Sotto-Parroco. Art. 7. Tom. I. p. 117.
Parrocchie — A chi appartiene il diritto di conferirle, e con quale distinzione. Art. 11. Tom. I. p. 117.

Patriarca — Origine; significato in diverse epoche; suo vero significato nella Chiesa. Tom. II. p. 112.
Patriarcato — Origine di sua istituzione. Tom. II. p. 112.
Patriarchi — Diverso numero secondo la diversità delle epoche, e delle Chiese; stato attuale; quali erano i diritti e i privilegi antichi; quali gli attuali. Tom. II. p. 116.
Patriarcale dignità — Opinioni del Lannojo, e del Cavallari contraria a quella di moltissimi Canonisti; opinione di Ludovico Dupin contraria alla prima; opinione dell'Autore. Tom. II. p. 115 e seg.
Patriarcato Romano — Opinioni diverse, e sua vera estensione. Tom. II. p. 119.
Patriarcato Romano — Sua estensione per tutto l'Occidente; ragioni in sostegno; difficoltà sciolte. Tom. II. p. 120 e seg.
Patriarcato Romano — Opposizione tratta da Rufino. Tom. II. p. 124.
Patrimonio — Rendita; modo di costituirlo; cautele; ed eccezioni. Art. 21. Tom. I. p. 121.
Patrimonio Sacro — Origine dell'aumento della tassa fino a duc. 50 e non più di 80; cautele richieste per la sicurezza. Tom. III. p. 68 e seg.
Patrimonio sacro — Circolari che lo riguardano. Tom. III. p. 69 e seg.
Penitenza — Suoi diversi nomi; istituzione; definizione, e sviluppo. Tom. III. p. 31.
Penitenza — Objezione de' Giansenisti; soluzione. Tom. III. p. 31.
Penitenza — I quattro gradi di essa; epoca di tal uso; durata, ed abrogazione. Tom. III. p. 33.
Penitenza — Requisiti per parte del ministro. Tom. III. p. 34.
Penitenza — Che cosa sia la giurisdizione secondo questo Sacramento; differenza essenziale dall'Ordine. Tom. III. p. 34.
Penitenza — Speciale e precisa. Sua differenza dall'ordine: altra differenza; eguaglianza de' Sacerdoti nell'ordine; disuguaglianza nella giurisdizione. Tom. III. p. 35.
Penitenza — Giurisdizione ordinaria e delegata: a chi compete la prima; a chi ed in quanti modi alcuno vi può divenir soggetto; a chi appartiene la seconda; quali condizioni si ricercano per colui che la riceve; in quanti modi si può avere, e con quali eccezioni. Tom. III. p. 35.
Penitenza — Se nel Delegato all'assoluzione sia sufficiente il futuro consenso, ma presunto del delegante; se sia valida l'assoluzione col titolo colorato, e con l'errore comune. Tom. III. p. 37.
Penitenza — Sviluppo del Canone dal Concilio Lateranese IV relativo a questo Sagramento, che comincia *omnis utriusque sexus fidelis ec.* Tom. III. p. 38.
Penitenza — Sviluppo del Canone Tridentino relativo a questo Sagramento che comincia, *decernit Sancta Synodus.* Privilegi de' Regolari; e come si debbono intendere. Tom III. p. 39. e 40.
Penitenza — Di qual Vescovo sia necessaria l'approvazione a poter confessare. Tom. III. p. 41 e seg.
Penitenza — Caso riservato; sua idea; sviluppo di tale dottrina; condizioni richieste perchè un caso dicasi veramente riservato. Tom. III. p. 42.
Penitenza — Diritto appartenente alla Chiesa di riservare i peccati; ragioni. Tom. III. p. 43.
Pene — Fondamento nel potere. Tom. IV. p. 66.
Pene — Quali e quante sieno quelle fulminate dalla Chiesa contro gli Eretici. Tom. IV. p. 74.
Pene — Oggetto, differenza dalle Censure. Tom. IV. p. 81.
Penitenziere — Uffizio, giurisdizione e requisiti. Tom. II. p. 177.
Penitenziere maggiore — Incarico; Uffiziali subalterni; attribuzioni diverse

su i medesimi, funzioni che si esercitano da questi insieme col Penitenziere. Tom. I. p. 91.
Pensione — Sua idea; sue condizioni; differenze; come si merita, e come si può perdere; leggi del Concordato, e leggi municipali che la riguardano. Tom. III. p. 261.
Persone — Liberi, e servi; resi tutti eguali nella Chiesa, sebbene nei primi tempi si osservavano alcune Decretali che li riguardavano. Tom. II. p. 4.
Persone — Chierici e Laici; tra i primi vengono compresi i Monaci e le Monache; tra i secondi gli Ascetici. Tom. II. p. 4.
Pietro come fissò la Sede Pontificia in Roma; esame cronologico. Tom. II. p. 62. e seg.
Poliandria, e Poligamia. Vedi Impedimento 9.° Tom. III. p. 125.
Pontefice — Suo triplice rapporto, Vescovo e Sovrano temporale di Roma. Pontefice Sommo col primato di onore e di giurisdizione su tutta la Chiesa. Tom. I. p. 78.
Pontefice Sommo — Nomi diversi che gli appartengono; origine del suo Primato di diritto divino. Tom. II. p. 61, e 62.
Pontefice Sommo — Nemici del suo Primato di onore e di giurisdizione. Tom. II. p. 62.
Pontefice Sommo — Autorità della Scrittura, e Comenti di S. Agostino, e di S. Bernardo che dimostrano il suo Primato di onore e di giurisdizione, riconosciuto dal Concilio di Calcedonia. Tom. II. p. 62.
Pontefice Sommo — Suoi diversi titoli. Tom. II. p. 66.
Pontefice Sommo — Detto Papa, e Servo de' Servi di Dio. Tom. II. p. 66.
Pontefice — Suo dominio temporale; ragioni. Tom. II. p. 67.
Pontefice Sommo — Conseguenza immediata che emana dal primato di onore e di giurisdizione. Tom. II. p. 67.
Pontefice Sommo — Errori e maliziose distinzioni de' Giansenisti e dei Galiicani sul Primato Pontificio. Tom. II. p. 68.
Pontefice Sommo — Sua infallibilità di fatto dimostrata dal Conte Le Maistre. Tom. II. p. 69.
Pontefice Sommo — Sua infallibilità di diritto; sua idea; e quando può dirsi aver parlato *ex Cathedra*; e che importa. Tom. II. p. 70.
Pontefice Sommo — Come debbe considerarsi quando non parla *ex Cathedra*. Tom. II. p. 70.
Pontefice Sommo — Cose da distinguersi quando parla *ex Cathedra*. T. II. p. 71.
Pontefice Sommo — La Scrittura, la Tradizione, e S. Agostino in ispezialità dimostrano l'Infallibilità di diritto. Tom. II. p. 72.
Pontefice Sommo — Infallibilità ne' dogmi e ne' costumi; errori de' Giansenisti confutati. Tom. II. p. 73.
Pontefice Sommo — Suo diritto nel crear leggi riguardanti la Disciplina universale. Tom. II. p. 74.
Pontefice Sommo — Conseguenze mediate che emanano dal suo Primato. Tom. II. p. 74.
Pontefice Sommo — Diritto di conoscere lo stato delle altre Chiese; fondamento; che importa la triennale relazione *ad limina Apostolorum*; fondamento. Tom. II. p. 75.
Pontefice Sommo — Diritto di conoscerlo. Stato di tutte le Chiese; emanar leggi e sanzionarle, dispensare sulle medesime, e su i Canoni Conciliari. Difficoltà ricavata da Celestino I e sciolta. Tom. II. p. 75, e 76.
Pontefice — Diritto di ricevere gli appelli, dimostrato sotto quanti aspetti può riceverli. Tom. II. p. 77.
Pontefice — Diritto di richiamar a sè il giudizio delle cause senza farle prima giudicare dagli altri gradi di giurisdizione Ecclesiastica; opposizione di Pietro de Marca; altra di Quesnello; risposte. Tom. II. p. 78, e seg.

Pontefice — Se possa dispensare ai voti solenni; opinione. Tom. II. p. 242.
Pontefice — Diritto di chiamare a se le cause maggiori; decidere gli appelli; pratica attuale. Tom. II. p. 83.
Pontefice — Risposta contro quei che sostengono la Pontificia usurpazione. Tom. II. p. 84.
Pontefice Sommo — Diritti sopra i Vescovi; 1. creazione e traslocazione di essi; 2. diritto delle riserve; 3. diritto di deporli, e di restituirli alle Sedi rispettive; 4. diritto di convocarli in Concilio. Tom. II. p. 85.
Pontefice — Diritto di congiungere, dividere, ed erigere nuove Sedi Vescovili. Tom. II. p. 88.
Pontefice -- Diritto d'istituire, confermare, e sopprimere gli Ordini Regolari. Tom. II. p. 89.
Pontefice — Diritto di chiamar a se la canonizzazione de' Santi. T. II. p. 89.
Pontefice — Diritto d'impartire le indulgenze plenarie, e di usare de' Pontificali in tutto l'Orbe cattolico. Tom. II. p. 89.
Pontefice — Superiorità al Concilio — Questione, opinioni, risposte. Tom. II. p. 90.
Pontefice — Non si può dal Papa al Concilio, ma da questo si può appellare al Papa. Tom. II. p. 91.
Pontefice — Opposizione contro la di lui superiorità sul Concilio, tratta dai due Concilii di Costanza, e Basilea con le rispettive risposte. Tom. II. p. 94.
Pontefice — Altra opposizione dal perchè i Pontefici emanarono leggi *Sacro approbante Concilio*; risposta. Tom. II. p. 97.
Pontefice eretico -- Se abbia la superiorità sul Concilio; risposta. T. II. p. 98.
Pontefice -- Primate di tutte le provincie suburbicane. Tom. II. p. 125.
Pontefici Sommi — Come siano i veri successori di S. Pietro nel Primato di onore e di giurisdizione; Teologi Francesi; definizione del Concilio di Firenze, riconosciuta dal Tridentino, confermano tal verità. Tom. II. p. 65.
Pontificia elezione — Cenno storico sulla medesima; Apocrisario; Esarca; lor significato; vicende patite fino a tempi di Costantino e Carlo Magno. Tom. II. p. 103.
Pontificia elezione — Vedi Conclave. Tom. II. p. 105.
Possesso -- Sua idea, e come influisca alla prescrizione. Tom. IV. p. 53.
Potere -- Suoi doveri. Tom. IV. p. 6.
Potere -- Unità di esso sempre serbata e venerata dai Cattolici. T. I. p. 15.
Pubblica onestà -- Vedi impedimento 10. Tom. III. p. 127.
Pubblica onestà -- Se dura l'impedimento ancorchè sciolti gli sponsali; soluzione del dubbio. T. III. p. 128.
Pubblicazione della legge quando ed in quai casi sia necessaria. T. I. p. 52.
Purgazione canonica, e volgare; differenza. Tom. IV. p. 47.
Prelati inferiori — Origine; quali diconsi veramente tali; quante specie; giurisdizione rispettiva, e riserve. Tom. II. p. 158.
Prelati inferiori -- Diritto di visitar le Chiese loro soggette; loro privilegi all' uopo conceduti. Tom. II. p. 159.
Prelati inferiori -- Potestà di ordine; estensione. Tom. II. p. 161.
Prelati *nullius* -- Notizie storiche nel nostro Regno. Tom. II. p. 162.
Prescrizione — Sua origine; idea; in quante cose non si ammette; quante condizioni si ricercano per verificarsi. Tom. IV. p. 52.
Prescrizione -- Modo di computarla in ordine al possesso de' Beneficî. Tom. IV. p. 55.
Presunzione — Sua idea; quando si ricorre alla medesima; e di quante specie sia. Tom. IV. p. 50.
Primate -- Origine, ed istituzione. Tom. II. p. 83.
Primate, o sia Esarca -- Suo vero significato. Tom. II. p. 125.

Primati diversi — Qual sia stato il vero Primate nel nostro Regno; stato attuale. Tom. II. p. 127.
Primicerio — Origine del nome; incarico. Tom. II. p. 177.
Prioresse — Giurisdizione, ed elezione. Tom. II. p. 227.
Privilegio del Canone *si quis .... Clericum aut Monachum* — Quali persone s'intendono sotto l'uno e l'altro nome, e con quale distinzione. Tom. II. p. 10.
Privilegio del Canone *si quis .... violentas manus* — Idea di questa terza condizione, ed eccezione. Tom. II. p. 11.
Privilegio del Canone *si quis .... suadente Diabolo* — Idea di quest' ultima condizione, e distinzioni. Tom. II. p. 11.
Privilegi del Canone, e del Foro. Tom. II. p. 9.
Privilegio del Canone; fondamento sul diritto Divino, confermato da Innocenzo II nel Lateranese II. Canone *si quis etc.*; scomunica emanata nel detto Canone; persone soggette alla medesima; come s' incorre anche col semplice concorso morale; e con quali eccezioni. Tom. II. p. 9.
Pro-Datario — Origine ed incarico. Tom. I. p. 90.
Procedura giudiziaria — Sua origine; sua idea. Tom. IV. p. 18.
Procedura giudiziaria — Incremento, e sorgente della medesima. Tom. IV. pag. 19.
Procedura giudiziaria — Quella della quale si servivano i Romani nei primi tempi. Tom. IV. p. 20.
Procedura giudiziaria — Quale fu nel nostro Regno nelle quattro provincie formanti parte dell' Impero Romano. Tom. IV. p. 21.
Procedura giudiziaria — Origine del suo ordinamento dai Romani Pontefici; fondamento nei Canoni della Chiesa. Tom. IV. p. 21.
Procedura giudiziaria — Principio, incremento, e perfezionamento nel nostro Regno; stato attuale. Tom. IV. p. 22.
Procedura giudiziaria — Metodo pratico di essa. Tom. IV. p. 22.
Processo — Definizione. Tom. IV. p. 19.
Procuratore — Definizione, altro giudiziale, ed altro estragiudiziale, generale, e speciale; differenze; diritti e facoltà rispettive. Tom. IV. p. 37.
Procuratore — Quali persone possono e quali non possono far da Procuratori. Tom. IV. p. 38.
Professione — Quando si può emettere. Tom. II. p. 228.
Professione religiosa — Quali effetti derivano dalla medesima quando è fatta secondo i Sacri Canoni. Tom. II. p. 239.
Professione religiosa — Cause annullanti; formola del Concilio di Trento per dichiararsi nulla la professione religiosa. Tom. II. p. 241.
Professione — Modo di domandare la nullità della stessa, condizioni diverse. Tom. II. p. 241.
Professione — Libertà della medesima; pene per quei che la forzano. Tom. II. p. 242.
Proibizione di libri — Vedi Congregazione dell'Indice. Tom. I. p. 82.
Promessa d'ambi i poteri nell'osservanza del Concordato. Art. 33. Tom. I. p. 123.
Promulgazione della legge — Definizione; necessaria per obbligare, ma non per formarne l'essenza. Tom. I. p. 51.
Promulgazione — Differenza dalla Divulgazione. Tom. I. p. 51.
Promulgazione — Necessità per la promulgazione della legge. Tom. I. p. 51.
Promulgazione — Se una Bolla Pontificia pubblicata soltanto in Roma, obbliga in tutte le altre parti del Mondo. Tom. I. p. 52.
Promulgazione — Può il Romano Pontefice emanare una legge, dichiarando insieme di volerla eseguita per tutto l'Orbe Cattolico, promulgandola solo in Roma. Tom. I. p. 52.

Promulgazione -- Tempo richiesto per le diverse leggi perchè si dicano sufficientemente pubblicate. Tom. I. p. 53.
Proprietà delle Chiese -- Inviolabilità. Art. 27. Tom. I. p. 122.
Protestanti -- Ragioni per le quali sono fra loro divisi in diverse sette. T. I. p. 16.
Protestantismo; caratteri particolari; principii fondamentali; confutazione. Tom. I. p. 17.
Protestantismo -- Considerato nella sua più ampia idea. Tom. I. p. 53.
Protonotari Apostolici. Tom. II. p. 247.
Prova scritta, e non scritta -- Differenza. Tom. IV. p. 49.

Q

Quadro delle materie contenute nella seconda parte del primo tomo, p. 58.

R

Ratifica del Concordato del 1818. Tom. I. p. 123.
Ratto -- Leggi del Tridentino contro il rapitore; pene fulminate dal medesimo; condizioni del vero ratto; conseguenze dello stesso. T. III. p. 134.
Reali Disposizioni emanate da Ferdinando II. di glor. mem. e partecipate ai Vescovi Ordinarii del Regno. Tom. II. p. 273. e seg.
Reclamo -- Sua idea, e quando ha luogo. Tom. IV. p. 58.
Reggente della Cancelleria -- Suo incarico. Tom. I. p. 90.
Regio exequatur -- Cenno storico sopra alcun fatto relativo al *Regio exequatur*; spirito con che alcun autore ne ha scritto; origine, ed estensione. Tom. I. p. 53 e seg.
Regio placet -- Vedi Giansenismo. Tom. I. p. 53.
Regio exequatur-Idea del Parlamento di Parigi sul *Regio exequatur*. T. I. p. 54.
Regio exequatur -- Idea del Canonista Van-Espen; suo carattere precisato dal Cardinale de Bissy presso Zallinger. Tom. I. p. 54.
Regio placet, Regio assenso, *Regio exequatur* -- D'onde ne desumano l'origine i Giansenisti; confutazione. Tom. I. p. 55.
Regio exequatur -- Vera origine a' tempi di Urbano VI. Tom. I. p. 55.
Regio exequatur -- Opposizioni de' Giansenisti; risposte. Tom. I. p. 56.
Regio assenso -- Si estende solo alle bolle disciplinari. Tom. I. p. 57.
Regio exequatur -- Vera origine da pontificie concessioni. Tom. I. p. 57.
Regio exequatur -- Circolari, leggi, e Decreti che imponevano di domandare al governo il *liceat scribere*, aboliti dal Concordato del 1818. T. I. p. 57.
Regole della Romana Cancelleria -- Come furono ricevute nel Regno di Napoli; variazioni patite; ultime modificazioni in virtù del Concordato in ordine alla provvista de' Beneficii. Tom. I. p. 108.
Regolare secolarizzato -- Se, essendo Vescovo, possa far testamento. T. II. p. 221.
Regolari -- Definizione generica, e specie diverse. Tom. II. p. 216.
Regolari -- Origine; divisione; specie. Tom. II. p. 217, e seg.
Regolari -- Modificazioni patite dai diversi Ordini Regolari nel nostro Regno dopo la soppressione; stato attuale; disposizioni del governo. T. II. p. 220.
Regolari -- Rapporti co' Vescovi. T. II. p. 225.
Regolari -- Lor soggezione ai rispettivi Generali giusta la Prammatica del 28 giugno 1786; modifica secondo l'ultimo Concordato nella nota (a). T. II. p. 226.
Regolari -- Essenza dello stato Religioso consistente ne' tre voti. T. II. p. 231.
Religione -- Parti essenziali, Dogma, Morale, e Culto. Tom. I. p. 5.
Religione -- Epoca in cui dallo stato domestico passò al pubblico. T. I. p. 11.
Religione Cattolica-Sola ed unica nel Regno delle due Sicilie. Art. 1. T. I. p. 115.
Religiosi Mendicanti, e Possidenti -- Da chi dipenderanno. Art. 14. T. I. p. 119.
Religiosi degli Ordini regolari possidenti, e riammessi, muniti dell'indulto di secolarizzazione; pensione loro accordata per mancanza di patrimonio; pensione degli ordini non riammessi. Art. 14. Tom. I. p. 119.

Rendita della Mensa Vescovile non meno di annui duc.3000.Art.4.T.I.p.116.
Rendite — Uso delle rendite delle Chiese da riunirsi. Art. 6. Tom. I. p. 117.
Reo — Definizione, ragioni, eccezioni. Tom. IV. p. 36.
Reo — Come può servirsi delle eccezioni e prescrizioni per abbattere le prove dell'attore. Tom. IV. p. 51 e seg.
Rescritti — Regole al numero di 7 per la retta interpetrazione. T. I. p. 34.
Rescritto — Definizione; differenza dal rescritto detto di *motu proprio*. Rescritto di grazia, e di giustizia. Tom. I. p. 33.
Rescritto — Antichità dell'uso de' Rescritti nella Chiesa; doppio modo di spedirli, *in forma dignum*, ed *in forma gratiosa*. Tom. I. p. 33.
Rescritto — Idea del Rescritto spedito con la clausola *sublato appellationis remedio*. Tom. I. p. 34.
Rescritto orrettizio, e surrettizio — Loridea. Tom. I. p. 34.
Rescritto Pontificio — Modo di domandarlo per ottenere un beneficio.T.I.p.34.
Rescritto — Validità de' medesimi quando partono dalla Penitenzieria sugl'impedimenti occulti de' matrimonii. Tom. III. p. 150.
Riforma — Come non poteasi eseguire dai Protestanti anche nella supposizione che la Chiesa si fosse corrotta nel Capo, e ne' suoi membri principali. Tom. I. p. 16.
Riserva delle pensioni nelle provviste de' Vescovati e beneficii di nomina Regia a chi rimarrà prima delle provviste, e dopo la morte di quei, in persona de' quali fu fatta la provvista. Art. 17. Tom. I. p. 119.
Riserva di annui ducati 12000 sopra alcuni Vescovadi, ed Abbadie *in perpetuum*, fatta alla Santa Sede, a favore di chi dovrà disporre. Art. 18. T. I. p. 119.
Riserva — Vedi la parola Penitenza. Tom. III. p. 42.
Riserva — Chi può, e per quali motivi può riservare. Tom. III. p. 42 e seg.
Riserva — Quali peccati riservati al Papa in *Bulla Coenae*, pena ai medesimi annessa; modo di assolverli; eccezioni. Tom. III. p. 44.
Riserva — Casi *a nobis*, e *nobis*, riservati ai Vescovi. Tom. III. p. 45.
Riserva — Casi riservabili dai Superiori regolari, giusta il Decreto di Clemente VIII. Tom. III. p. 45.
Riserva — *Jure praeventionis*. Tom. III. p. 244.
Riserva — *Jure concursus*. Tom. III. p. 244.
Riserva — *Jure reservationis*. Tom. III. p. 245.
Riserva — *Jure affectionis*. Tom. III. p. 245.
Riserva — *Jure devolutionis*. Quali riserve sieno state abolite, e quali sieno in vigore. Tom. III. p. 245.
Riserve — Quali si dicono contenersi nel Corpo del Diritto, e quali fuori; differenze ed eccezioni; disposizioni del Concordato. Tom. III. p. 245.
Rousseau — Paragone tra Gesù Cristo e Socrate; idea della Morale Cristiana. Tom. I. p. 17.

S

Sacerdote — Origine di questo nome; significato; giurisdizione ordinaria e delegata; modo di esercitarla; condizione per esser Sacerdote. Tom. II. p. 212.
Sacrilegio — Definizione, divisione personale, locale, e reale, quando si avverano, ed a quali pene van soggetti i sacrileghi. Tom. IV. p. 80.
Sagramenti — Num. settenario, diversamente tenuto dai Protestanti.T.I.p.16.
Sagramenti — Differenza tra quei dell'antica, e quei della novella alleanza. Tom. III. p. 4.
Sagramenti — Numero settenario definito dal Concilio di Trento; ragioni di congruenza date da S. Tommaso. Tom. III. p. 4.
Sagramenti — Come conferiscono diversamente da quei dell'antica alleanza la grazia, definizione della Chiesa. Tom. III. p. 5.

Sagramenti — Quale sia l'effetto proprio di tutti, e quale proprio di soli tre Sagramenti. Tom. III. p. 5.
Sagramento — Suo vario significato, definizione. Tom. III. p. 4.
Sagramento — Definizione della Chiesa che debba costare di materia, e forma. Tom. III. p. 5.
Sagramento — Chi possa esser ministro ne' diversi Sagramenti, condizioni pel ministro, e per quello che il riceve, da che dipende la validità di esso. Tom. III. p. 6.
Santità della Chiesa — Sua idea, e suoi principali caratteri. Tom. I. p. 16.
Seminarii — Modo di governarli ed amministrarli giusta il Concilio di Trento. Art. 5. Tom. I. p. 116.
Seminarii — Origine del vocabolo, della istituzione, come si suppliva prima del Tridentino; Canoni dello stesso Concilio; modo di organizzarli, amministrarli, e governarli. Tom. III. p. 185 e seg.
Seminarii — Case pubbliche di educazione, leggi civili, che riguardano entrambi. Tom. III. p. 189 e seg.
Sentenza contumaciale — Suoi effetti. T. IV. p. 44.
Sentenza — Definizione, divisione in definitiva, interlocutoria, ed interlocutoria mista; differenze. Tom. IV. p. 56.
Sentenza — Come per aver forza di cosa giudicata diverse cose essenzialmente si ricercano, ed altre per necessità di formolario, quali erano le antiche e quali le moderne formole. Tom. IV. p. 57.
Sentenza definitiva — Come debbe abbracciare l'oggetto primario, le spese, ed i frutti percepiti. Tom. IV. p. 57.
Sentenza intimata — Come possa avere il vigore del giudicato; come si può interporre l'appello contro la medesima, come si debbe regolare nel primo, e nel secondo caso; come e in quante maniere può aver luogo il reclamo, e come e in quante l'appello. Tom. IV. p. 58 e seg.
Sepoltura — Cenno Storico critico sulla sua origine; sua idea, differenza dal Cimitero, vario uso di essa ad arbitrio de' particolari, origine della quarta funeraria. Tom. III. p. 182.
Sepoltura — Chi si esclude dall'Ecclesiastica Sepoltura. Modificazione della legge civile. Tom. III. p. 184.
Settimo delle Decretali di Clemente VIII, suo esito sfavorevole. T. I. p. 75.
Settimo delle Decretali di Pietro Mattei. Suoi difetti. Tom. I. p. 75.
Sicilia — Sue cinque epoche per le cose Ecclesiastiche. Tom. I. p. 110.
Sicilia — Prima epoca del Cristianesimo che continuò fino a' tempi di Leone Isaurico, con le vicende e variazioni. Tom. I. p. 110.
Sicilia — Epoca seconda che cominciò da Leone Isaurico Imperatore dell'Oriente, danni prodotti da questo alla Chiesa. Tom. I. p. 110.
Sicilia — Terza epoca, la più ferale per essersi quasi estinta la fede a cagione del nemico ferro de' barbari Saraceni. Tom. I. p. 111.
Sicilia — Quarta epoca la cui gloria, e splendore pel Cristianesimo è tutto dovuto al gran conte Ruggiero, il quale, dietro la sconfitta de' Saraceni, restituì la fede all'antico splendore, e diede luogo ai privilegi, che godono i nostri Sovrani come Legati nati di Sicilia. T. I. p. 111.
Sicilia — Urbano II perchè abolì la sua legazione in persona del Vescovo di Traina, sostituita in persona dei nostri Sovrani e loro Successori nel 1098, opinione per la quale fu detta Monarchia; Bolla di concessione impugnata come apogrifa dal Cardinal Baronio, e difesa da Dupin, tenore della detta Bolla. Tom. I. p. 111.
Simonia — Definizione, origine del nome, sviluppo della definizione. Tom. IV. p. 75.
Simonia di diritto divino, naturale, ecclesiastico; differenza. Tom. IV. p. 76.
Simonia mentale, convenzionale, reale, e confidenziale, differenze e specie rispettive. Tom. IV. p. 77.

Simonia — Può aver luogo nell'amministrazione de' Sagramenti, nella Collazione de' Beneficii, nella collazione degli ordini, e nell'ingresso alla Religione, dilucidazioni. Tom. IV. p. 77.
Simonia — La mentale, e la convenzionale non vanno soggette a pene. Tom. IV. p. 79.
Simonia convenzionale — Quale ed a quante pene soggiace. Tom. IV. p. 79.
Simonia reale — Quante pene patisce nella collazione de' Beneficii Ecclesiastici. Tom. IV. p. 79.
Simonia reale — A quali e quante pene soggiace nella collazione degli Ordini. Tom. IV. p. 79.
Simonia reale — Nell'ingresso alla Religione, a quali e quante pene soggiace. Tom. IV. p. 80.
Sindaco — Che cosa intendesi sotto tal nome. Tom. IV. p. 37.
Sinodatico — Vedi Cattedratico. Tom. II. p. 138. nella nota (*b*).
Sistema Collegiale — Origine delle chiese Nazionali. Tom. I. p. 19.
Società Cristiana — Origine. T. I. p. 8.
Società — Idea della Società Ecclesiastica secondo i Novaziani, Albigesi, Valdesi, e di Lutero. Tom. I. p. 19.
Società — Idea della Società Ecclesiastica secondo Samuele Puffendorfio. Tom. I. p. 19.
Società — Sua definizione. Tom. I. p. 19.
Società — Suoi caratteri essenziali, potere, ministero, e sudditanza. T. I. p. 19.
Società — Sua idea generale applicata alla Chiesa. Tom. II. p. 55.
Sospensione — Definizione, specie, differenza dalla scomunica, in quali altre pene incorre colui, che la viola; e come si toglie. Tom. IV. p. 84.
Suddelegati da deputarsi dal Giudice Ecclesias. in Sicilia. Bol. Ben. T. I. p. 150.
Suddiaconato — Origine della istituzione; incarico, condizioni per esser Suddiacono. T. II. p. 214.
Sudditanza — Suoi doveri. Tom. IV. p. 4.
Superiori de' Capitoli e de' Monasteri. Boll. Ben. Tom. I. p. 151.
Scisma — Significato del vocabolo; definizione, in che consista, differenza dall'eresia, e quando lo scismatico degenera in eretico. Tom. IV. p. 72.
Scisma d'Occidente — Preparato nei Concilii di Costanza, e di Basilea, consumato da Lutero; principii di costui, modo di applicarli; progresso, origine del ripudio del Corpo del diritto; origine dei Conventicoli, o siano Confessioni, origine del Catechismo di Lutero, Confessione Augustana, detta Smalcaldica, e della formola della Concordia. Tom. I. p. 92 e seg.
Scisma d'Occidente — Differenza tra il sistema di Lutero e quello di Calvino, origine delle diverse Confessioni Calvinistiche. Tom. I. p. 93.
Scolastico — Suo incarico antico. Tom. II. p. 177.
Scomunica — Qual Eretico è veramente scomunicato, e da chi può essere assoluto. Tom. IV. p. 74.
Scomunica — Definizione divisa in maggiore, e minore; *ferendae sententiae et latae sententiae;* quando s'incorre in ciascuna di esse. T. IV. p. 81.
Scomunica — Suoi effetti diretti ed indiretti, quali sieno i primi, e quali i secondi. Tom. IV. p. 82.
Scomunica minore — In che consiste, quali gli effetti, chi può assolverla così nell'interno come nell'esterno Foro. Tom. IV. p. 84.
Scomunica — Da chi può essere assoluto il percussore del Chierico secondo la triplice specie di percussione, leggiera, mediocre, ed enorme; differenze, soluzione de' casi diversi. Tom. II. p. 12.
Scomuniche — Assoluzione delle medesime in Sicilia. Boll. Ben. T. I. p. 145.
Scomunicato — Quando dicesi vitando, e quando tollerato. Tom. IV. p. 82.
Scomunicato — Da quali suffragi vien escluso il vitando, e da quali il tollerato; si possano applicare per l'uno e per l'altro, quando si pecca, pene alle quali van soggetti i vitandi, ed i tollerati. Tom. IV. p. 83.

Scomunicato vitando — In quali cose è proibito al fedele di comunicare col medesimo. Tom. IV. p. 83.
Scomunicato vitando — Quando debbe stimarsi tale il grave percussore del Chierico, esame del Decreto di Martino V. Tom. II. p. 13.
Scomunicati vitandi e tollerati — Come ricevono i Sagramenti, e con quali eccezioni, come gli amministrano gli uni, e come gli altri, e quando peccano coloro che li ricevono. Tom. IV. p. 82.
Spagna — Sempre esatta osservatrice delle Collezioni de' Canoni di Martino Bracarese, e di Santo Isidoro Ispaiese, modificazioni diverse in seguito patite pei varii Concordati con la Santa Sede, e come in fine le Collezioni, i Concordati e le leggi di Carlo III sulla promulgazione delle Bolle Pontificie, e le altre sulla Nunziatura formano l' attuai Polizia Ecclesiastica della Spagna. Tom. I. p. 99 e seg.
Spettacoli proibiti a' Chierici. Tom. II. p. 35.
Sponsali — Lor fondamento, origine del vocabolo, vario senso, definizione e sviluppo. Tom. III. p. 85.
Sponsali — Modo di contrarli, ed invalidarli secondo il diritto Romano, le cui cause spettano alle curie Ecclesiastiche, effetti secondo le leggi Civili, e Canoniche. Tom. III. p. 85.
Sponsali — Perchè il Diritto Canonico li fa precedere al matrimonio, modi diversi da potersi eseguire. Tom. III. p. 86.
Sponsali — Condizione prima, consenso scambievole, quando dicesi assoluto, e quando condizionato, idea d' entrambi. Tom. III. p. 86.
Sponsali — Per la validità il consenso debbe esser provato innanzi al Giudice Ecclesiastico. Tom. III. p. 88.
Sponsali — Regole per la loro validità relative alle persone. T. III. p. 88.
Sponsali rati — Effetti che producono tra gl' impuberi, quistioni su i medesimi. Tom. III. p. 89.
Sponsali — Discussione sulla validità con una donna deflorata con la promessa di matrimonio, risposte analoghe. Tom. III. p. 89.
Sponsali — Se tali debbono considerarsi quelli contratti innanzi allo Stato Civile. Tom. III. p. 90.
Sponsali — Dissenso scambievole, primo modo di scioglierli. T. III. p. 90.
Sponsali — Profession religiosa, secondo modo di scioglierli. T. III. p. 91.
Sponsali — Ordine Sacro, terzo modo di scioglierli. Tom. III. p. 91.
Sponsali — *subsequens matrimonium*, quarto modo di scioglierli. T. III. p. 91.
Sponsali — Impedimento dirimente sopravvenuto, quinto modo di scioglierli. Tom. III. p. 91.
Sponsali — Intrinseca ed estrinseca mutazione, sviluppo di essa; sesto modo di scioglierli. Tom. III. p. 91.
Sponsali — Condizioni precedenti alla contrazione; settimo modo di scioglierli. Tom. III. p. 92.
Sponsali — Si debbono o no manifestare i difetti occulti prima di contrarli; risposta. Tom. III. p. 92.
Sponsali — Ultimo modo di scioglierli, ed altri. Tom. III. p. 93.
Sponsali contratti — Se dopo se ne contraggono altri con altra donna col dippiù del giuramento, o della copula; quali saranno validi. T. III. p. 93.
Sponsali — Giusti motivi pe' quali il Giudice Ecclesiastico può annullare gli sponsali; effetti dello scioglimento che debbesi eseguire con sentenza, e non con Decreto; in giudizio ordinario, e non sommario. Tom. III. p. 94.
Sponsali — dimostrati validi se può il giudice obbligare gli sposi all'adempimento. Tom. III. p. 94.
Sponsali condizionati — Quando sono impedimento. Tom. III. p. 87.
Stipite — Che cosa e chi sia. Tom. III. p. 111 e seg.
Studii — Maestri, Rettori, e Lettori in Sicilia. Bol. Ben. Tom. I. p. 152.

T

Teatri — Proibiti ai Chierici. Tom. II. p. 35.
Teologo — Suo uffizio, modo di conferirsi. Tom. II. p. 77.
Tesoriere — Suo incarico. Tom. II. p. 177.
Testamento antico — Quali e quante specie di Precetti comprendeva, nome del governo degli Ebrei. Tom. I. p. 30.
Testamento nuovo — Modificazioni patite dall'antico dopo lo stabilimento del nuovo Testamento, e qual vigore abbiano le leggi di quello. Tom. I. p. 30.
Testamento antico e nuovo — Formano il fondamento del diritto Canonico. Tom. I. p. 30.
Testimone — Definizione, quali persone possono far da testimone, condizioni richieste, quando tutte concorrono, come si debbe prestar fede a'suoi detti, quanti se ne cercano nelle diverse cause, quando si dicono concordi e discordi; come si debbe regolare il Giudice in ambi i casi. T. IV. p. 39.
Testimoni — Qualità de' medesimi, natura della loro presenza, nella celebrazione del matrimonio. Tom. III. p. 138.
Titolo — Specie diverse, come possa prescrivere, condizioni che debbono accompagnarlo. T. IV. p. 54.
Tolleranza religiosa — Origine e fondamento. T. IV. p. 69.
Tolleranza politica, o civile — Suoi principii e sue contradizioni. T. IV. p. 70.
Tolleranza del non far peggio — Suo fondamento, e sua contradizione. T. IV. p. 70.
Tolleranza — Niuna avvenne nel nostro Regno. T. IV. p. 71.
Tonsura — Origine, variazioni, e disposizioni ultime del Tridentino, e del Concordato del 1741. T. II. p. 41.
Tonsura — Sua idea se sia Ordine. T. II. p. 57.
Tonsura — Non è ordine, requisiti per riceverla, privilegi del Tonsurato. T. II. p. 215.
Tonsura — Sua origine e disuso. T. IV. p. 48.
Tradizione — Altro fondamento del Diritto Canonico. T. I. p. 31.
Tradizione — Divina, Apostolica, ed Ecclesiastica. T. I. p. 31.
Tradizione — Differenza tra le tre specie. Tom. I. p. 31.
Tradizione — Regola di S. Agostino per distinguere la vera dalla falsa tradizione. Tom. I. p. 31.
Transustanziazione — Significato, ed introduzione di questo vocabolo nella Chiesa. T. III. p. 17.
Tribunale della Monarchia Sicula — Sua origine; attribuzioni; regolamenti divisi in 19 articoli; abolizione di esso da Clemente XI nell'anno 1715. Origine della Bolla di Benedetto XIII confermante quella di Urbano II, attualmente in pieno vigore. Tom. I. p. 113.

U

Usura — Proibita ai Chierici; pene. Tom. II. p. 34.

V

Van-Espen — Avvertimento di un dottissimo Canonista sul modo e con quale prevenzione debbesi leggere questo Autore. Tom. I. p. 54.
Vescovi — Libertà nell'esercizio del Pastoral Ministero; cause che essi possono decidere; castighi che potranno dare a'Chierici delinquenti ed ai Secolari; libertà di comunicare col Clero e con la Diocesi pubblicando loro liberamente quanto riguarda la istruzione, ed altre facoltà indipendenti dal potere civile, e con quali eccezioni. Art. 20. Tom. I. p. 120.

Vescovi — Doveri di predicare, ed amministrare i Sagramenti; e per l'amministrazione di quali non possono delegare altri. Tom. II. p. 145.
Vescovi — Residenza in Diocesi se sia *jure divino*, motivi che possono dispensarnelo, per quanto tempo, ed a quali pene van soggetti in caso di mancanza. Tom. II. p. 147, e seg.
Vescovi — Privilegi, insegne, significati. Tom. II. p. 151.
Vescovi — Privilegi loro accordati dalle leggi civili. Tom. II. p. 152.
Vescovi — Se possono erigere novelle Chiese Collegiate con le insegne minori. Tom. II. p. 179.
Vescovi — Epoca in cui cominciarono a perdere ogni giurisdizione su i Regolari. Tom. II. p. 124, e seg.
Vescovo — Origine del nome; altri nomi, origine del potere altro ordinario, ed altro estraordinario; come si comunica il primo e non il secondo nell'economia attuale della Chiesa, e come i soli Apostoli ebber l'uno e l'altro. Tom. II. p. 132.
Vescovo — Ordine, potere che emana da questo, estensione. Tom. II. p. 133.
Vescovo — Giurisdizione, origine di questa; quando l'acquista, e come gli perviene; variazioni. Tom. II. p. 133.
Vescovo — Giurisdizione che lo riguarda; risposta. Tom. II. p. 134.
Vescovo — Necessità di sua missione per l'esercizio della giurisdizione; restrizione, e sua origine; senso da adattarsi alle parole di S. Cipriano in proposito. Tom. II. p. 137.
Vescovo — Diritto di emanar leggi di giurisdizione; leggi Diocesane; differenza; pene spirituali e temporali; e come possono punire gli Ecclesiastici discoli. Tom. II. p. 137, e seg.
Vescovo — Giurisdizione volontaria e contenziosa; differenza e definizione. Tom. II. p. 139.
Vescovo — Giurisdizione ordinaria e delegata; differenza. Tom. II. p. 141.
Vescovo — Canonica conferma; sua idea, consecrazione; in che consiste. Tom. II. p. 141.
Vescovo — Che cosa riceve in forza della Consecrazione; quando e come possa esercitare secondo l'attual economia della Chiesa la giurisdizione. T. II. p. 143.
Vescovo — Questione se siano necessari *jure divino* tre Vescovi per consecrarlo; risposta. Tom. II. p. 143.
Vescovo — Dovere di visitar la Diocesi; origine, ed idea. Tom. II. p. 149.
Vescovo — Procurazioni nella visita della Diocesi; in che consistono attualmente; pene per chi esige di più. Tom. II. p. 150.
Vescovo *in partibus* — Origine; altri nomi; motivi per i quali si ordinano; variazioni al proposito. Tom. II. p. 153.
Vescove, Presbitere, Diaconesse — Origine e significato di tai nomi. T. III. p. 61.
Vescovato — Differenza *de jure divino* dal Presbiterato. Tom. II. p. 57.
Vescovato — Superiorità nella potestà di ordine al Presbiterato. T. II. p. 58.
Vescovato — Superiorità nella giurisdizione. Tom. II. p. 58.
Vescovato — Difficoltà de' Protestanti contro la superiorità sul Presbiterato di diritto divino tratta dalla Scrittura; confutazione. Tom. II. p. 60.
Vescovato — Altra opposizione tratta da S. Girolamo; risposta. Tom. II. p. 60.
Vicario Apostolico — Come si riduca al Vescovo Coadjutore; giurisdizione. Tom. II. p. 171.
Vicario Generale — Origine; chi ne' primi tempi della Chiesa ne adempiva le veci; chi l'adempie al presente; differenza dal Vicario Foraneo; estensione di sua giurisdizione. Tom. II. p. 171.
Vicario Generale — Come debbesi considerar l'estensione di sua giurisdizione, e l'esercizio. Tom. II. p. 172.
Vicario Generale — Se la sua giurisdizione debbe considerarsi come ordinaria, o pur delegata. Tom. II. p. 173.

Vice-Cancelliere — Origine, incumbenze, e distinzioni; opinione del Cardinal de Luca sul nome. Tom. I. pag. 89, e seg.
Voti — Commutazione in Sicilia. Bol. Ben. Tom. I. p. 148.
Voti dello stato religioso — Qual ne sia il principale. Tom. II. p. 231.
Voto de' Vescovi ne' Concilii — Idea; questione; risposta. Tom. II. p. 98.
Voto di ubbidienza — Sua idea. Tom. II. p. 232.
Voto di povertà — Sua idea, e pene per i trasgressori. Tom. II. p. 233.
Voto di castità — Origine; saggi provvedimenti de' primitivi tempi della Chiesa per l'esatta osservanza; e finalmente in che consiste. T. II. p. 235.

Fine del IV ed ultimo Volume.

CONSIGLIO GENERALE DI PUBBLICA ISTRUZIONE

Napoli 8 Luglio 1859.

Vista la domanda del tipografo Saverio Giordano, con la quale ha richiesto di porre a stampa l'opera intitolata = *Lezioni di Diritto Canonico pubblico e privato* di Monsignor D. Tommaso Salzano ec.

Visto il parere del Regio Revisore D. Alessandro Gualtieri.

Si permette che la enunciata opera si stampi; ma non si pubblichi senza un secondo permesso che non si darà se prima lo stesso Regio Revisore non avrà attestato di aver riconosciuto nel confronto esser l'impressione uniforme all'originale approvato.

Il Consultore di Stato Presid. provv.
CAPOMAZZA.

Il Segretario Generale
GIUSEPPE PIETRACOLA.

COMMISSIONE ARCIVESCOVILE
per la revisione de' libri.

Die 1 Julii 1859.

Nihil obstat
HIERONYMUS AB ALEXANDRO
Censor Theol.

Imprimatur
pro Dep.°
LEOPOLDUS RUGGIERO

VA1 1531150